SUPPLEMENTO AL N. 227

DELLA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Roma — Martedì 30 Settembre 1902

CONVENZIONI *annesse al R. decreto n. 379 relativo al concorso dello Stato nella spesa occorrente pel nuovo ordinamento del personale delle Strade Ferrate delle Reti* **Mediterranea, Adriatica e Sicula.**

N. 57 di Repertorio

—

CONVENZIONE

fra

le Loro Eccellenze i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro

e

la Società delle Strade Ferrate esercente la Rete Mediterranea, relativa al concorso dello Stato nella spesa occorrente pel nuovo ordinamento del personale di detta Rete

Le parti contraenti premettono quanto appresso:

Fino dallo scorso anno fu ventilata in diverse occasioni fra il Ministero dei Lavori Pubblici e le Società esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula l'opportunità d'introdurre delle modificazioni negli ordinamenti del personale ferroviario, e a questo effetto il Governo espresse il desiderio che dopo più concreti studî fossero presentate proposte da attuarsi possibilmente nell'anno 1902.

Successivamente ciascuna delle tre Società, nei mesi di gennaio e febbraio del corrente anno, presentava al Governo lo schema di un nuovo testo di Regolamento sul personale, a cui erano annessi, per formarne parte integrante, una tabella graduatoria ed i quadri dimostranti le classi di stipendio e la carriera delle diverse categorie di agenti. Il Governo, presi in esame codesti documenti, richiese che vi fosse introdotta una serie di modificazioni, le quali in molta parte furono accettate dalle Società, ma in parte, per motivi finanziari e per considerazioni di altro ordine, non poterono essere accolte da esse.

Insistendo il Governo per l'accettazione di tutte le modificazioni da lui richieste, fu in successive conferenze ripreso in esame il Regolamento coi relativi allegati.

Interessavano specialmente due ordini di questioni, l'uno di carattere finanziario e l'altro di carattere amministrativo disciplinare.

Il primo ordine di questioni si riferiva:

a) all'entità della spesa annua da erogarsi per l'applicazione dei nuovi ordinamenti;

b) alla data della relativa decorrenza, che il Governo desiderava fosse fissata dal 1° gennaio 1902.

La questione fu eliminata circa il punto *a*, con la decisione del Governo di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso ad ottenere la somma necessaria per far fronte alla maggiore spesa derivante dai migliori trattamenti che esso intendeva introdurre di fronte a quelli proposti dalle Società; e circa il punto *b*, col fissare la data di attuazione dei nuovi ordinamenti al 1° gennaio 1903, corrispondendo tuttavia per conto dello Stato soltanto alle categorie di agenti del grado 7° in poi (compresi per la Rete Mediterranea gli operai dipendenti dal servizio della trazione e delle officine contemplati da speciale Regolamento) la differenza per l'anno 1902 fra lo stipendio attuale e quello portato dai nuovi ordinamenti. E tale temperamento circa questo secondo punto fu accolto nel riflesso, che, atteso l'indugio inevitabile per lo studio dei nuovi ordinamenti, le Società nel frattempo avevano dovuto dar corso ai consueti provvedimenti per le promozioni e per gli aumenti di stipendio, erogandovi somme che, sebbene diversamente distribuite, avevano importato un onere non inferiore a quello dei nuovi ordinamenti.

Quanto al second'ordine di questioni, mentre alcune delle modificazioni richieste dal Governo furono accolte dalle Società, altre furono da esse rifiutate perchè ritenute incompatibili col regolare funzionamento del servizio e con le responsabilità loro incombenti. Anche queste ultime difficoltà rimasero però appianate in una conferenza tenutasi il 22 maggio 1902, nella quale, raggiunto l'accordo su tutti i punti controversi, restò soltanto riservato alle Società il diritto di ricorrere al giudizio arbitrale contro un provvedimento del Ministro, consistente nel prescrivere la cancellazione del n. 23 dell'articolo 62 del Regolamento del personale e del n. 14 dell'articolo 67 del Regolamento degli operai per la Rete Mediterranea e del n. XXIII dell'articolo 57 dei Regolamenti del personale per le Reti Adriatica e Sicula rispettivamente proposti dalle Società.

Dopo ciò rimasero stabiliti il testo del Regolamento (per la Rete Mediterranea anche quello speciale per gli operai dipendenti dal servizio della trazione e delle officine), della tabella graduatoria e dei relativi quadri rappresentanti l'ordinamento che le Società avrebbero attuato a loro esclusive spese, ed il testo dei corrispondenti Regolamento, tabella graduatoria e relativi quadri di cui il Governo ha richiesto l'attuazione col concorso finanziario dello Stato, concorso che è costituito perciò dalla maggiore spesa risultante dal confronto fra i due testi dei documenti ora citati, oltre che dalle somme occorrenti per pagare, come si è detto, agli agenti dal grado 7° in poi (compresi per la Rete Mediterranea gli operai dipendenti dal servizio della trazione e delle officine contemplati da speciale Regolamento) la differenza per l'anno 1902 fra lo stipendio attuale e quello portato dai nuovi ordinamenti, e da quelle occorrenti per migliorare gli attuali premî di percorrenza del personale viaggiante come si dirà in appresso.

Promulgata ora la legge 7 luglio 1902, n. 291, con la quale è autorizzato il concorso dello Stato nella spesa occorrente pel nuovo ordinamento del personale delle strade ferrate delle tre grandi Reti, si debbono, in esecuzione dell'articolo 2 della legge medesima, stipulare con le Società esercenti le dette tre grandi Reti separate convenzioni, per regolare le modalità dell'indicato concorso; epperciò per quanto concerne la Rete Mediterranea fra:

Sua Eccellenza il Ministro dei Lavori Pubblici, on. senatore comm. avv. Nicola Balenzano;

Sua Eccellenza il Ministro del Tesoro, on. deputato comm. dott. Ernesto Di Broglio;

rappresentanti l'Amministrazione dello Stato;

e

il comm. ing. Giuseppe Oliva, direttore generale della Società esercente la Rete Mediterranea, in rappresentanza della Società mede-

sima, debitamente autorizzato dal Consiglio d'amministrazione con la deliberazione in data 30 maggio 1902 (allegato 1);

previa la ratifica della suespressa narrativa si stipula la seguente convenzione:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1903 la Società modificherà lo attuale suo ordinamento del personale, attuando dalla data suaccennata il Regolamento del personale, il Regolamento per gli operai dipendenti dal servizio della trazione e delle officine, la tabella graduatoria del personale, i quadri delle classificazioni e la tabella comparativa per le qualifiche preesistenti che non si conservano nella tabella graduatoria, costituenti gli allegati *A'*, *A'*$_1$, *B'*, *C'* e *D'* della presente convenzione

Art. 2.

Il concorso dello Stato per l'attuazione del nuovo ordinamento del personale della Rete Mediterranea consiste nell'assumere a suo carico tutta la maggiore spesa risultante dal confronto fra il testo degli allegati *A'*, *A'*$_1$, *B'*, *C'* e *D'* di cui al precedente articolo 1 ed il testo dei documenti del pari allegati, controdistinti con le lettere *A*, *A*$_1$, *B*, *C* e *D*, e costituenti il nuovo ordinamento che la Società avrebbe attuato senza il concorso dello Stato, e perciò:

1.° maggiore spesa derivante dalle modificazioni richieste dal Governo nei minimi di stipendio o paga e nelle successive classi di stipendio o di paga, per gli agenti già in servizio e per quelli da assumere in servizio per qualunque causa, il tutto coi relativi contributi agli Istituti di previdenza;

2.° maggiore spesa per avanzamenti degli agenti dal 1° gennaio 1903, e relativi contributi agli Istituti di previdenza, in conseguenza delle modificazioni richieste dal Governo ai quadri di avanzamento che la Società avrebbe attuato. Però, qualora gli ordinamenti concordati dalla Società col Governo portassero per qualche agente una maggiore spesa in confronto del trattamento da attuarsi in base agli ordinamenti richiesti dal Governo, la differenza sarà accreditata allo Stato.

Per gli agenti poi quali i quadri di avanzamento presentati dalla Società non portano lo sviluppo della carriera, la maggiore spesa a carico dello Stato sarà determinata in confronto della spesa media fatta per questo titolo dalla Società nel triennio 1899-1901;

3.° maggiore spesa per il passaggio in prova, e stabile e a tempo indeterminato, di agenti avventizi, e relativi contributi agli Istituti di previdenza, in conseguenza delle modificazioni richieste dal Governo, sia alle norme per la nomina in prova od a stabile degli avventizi stessi, sia al quantitativo degli operai a tempo indeterminato, inscrivendo a carico dello Stato la spesa effettiva totale, ma deducendo a suo tempo la spesa che avrebbe fatta la Società;

4.° maggiore spesa per indennità varie da pagarsi agli agenti in conseguenza dell'anticipato passaggio in prova od a stabile od a tempo indeterminato;

5.° maggiore spesa per l'aumento delle competenze accessorie indicate nel 2° capoverso dell'articolo 9 del Regolamento del personale, in quanto si commisurino sullo stipendio, e relativi contributi agli Istituti di previdenza;

6.° maggiore spesa per la concessione di congedi con paga agli operai dipendenti dal servizio della trazione e delle officine, e relativi contributi agli Istituti di previdenza;

7.° maggiore spesa per congedi con paga ad altri agenti, oltre i sopra indicati, che vi avranno titolo in conseguenza delle modificazioni richieste dal Governo nella durata dell'avventiziato.

Inoltre in aggiunta alla maggiore spesa a carico dello Stato, quale risulta dal confronto dei due testi di ordinamento, la Società pagherà per conto dello Stato stesso entro il mese di gennaio 1903 la differenza per il 1902, coi relativi contributi agli Istituti di previdenza, fra lo stipendio o paga che risulterebbe qualora il nuovo ordinamento fosse stato attuato il 1° gennaio 1902 e lo stipendio o paga fruito effettivamente pure nel 1902, a tutti quegli agenti compresi nei gradi dal 7° al 19° inclusi della tabella graduatoria ed agli operai di tutte le categorie della relativa tabella graduatoria che a questa data avessero già conseguito o superato dal precedente aumento l'anzianità prevista dall'articolo 31 del Regolamento del personale, allegato *A'*, e dall'articolo 19 del Regolamento per gli operai, allegato *A'*$_1$, oppure che si trovassero provvisti di uno stipendio non conforme alle classificazioni della rispettiva qualifica.

Infine lo Stato assume a suo carico la spesa per migliorare dal 1° gennaio 1903 gli attuali premî di percorrenza dei capi conduttori, conduttori, capi frenatori, guardafreni e frenatori della Rete Mediterranea, e siffatta spesa viene per la Rete stessa stabilita nella somma massima di annue L. 245,000.

L'erogazione delle somme assegnate per questo titolo alle Società esercenti le Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula con la presente convenzione e con le altre analoghe che contemporaneamente si stipulano con le Società esercenti le Reti Adriatica e Sicula, essendo inteso che debba aver luogo con sistemi diversi, da attuarsi in via di esperimento con facoltà di modificarli previo accordo col Governo, rimane stabilito che per quanto riguarda la Rete Mediterranea avrà luogo intanto mediante assegno fisso individuale in ragione inversa della media delle indennità di percorrenza e pernottazioni liquidate nel 1901 per ciascun deposito e per ciascuna qualifica.

Per ultimo lo Stato assume, sino alla concorrenza di L. 80,000, il rimborso delle somme che le Società pagheranno per ordine del Governo, per la completa attuazione del fine proposto dall'ordinamento del personale ferroviario.

Art. 3.

Le somme dovute alla Società per i sovraindicati titoli di spesa a carico dello Stato saranno prelevate sulla quota di prodotto lordo spettante allo Stato in ordine all'articolo 22 del vigente contratto d'esercizio, ed in base all'articolo 27 del Regolamento 17 gennaio 1886, n. 3704.

Il prelevamento si farà bimestralmente in via d'accordo, in base ad una liquidazione sommaria preventiva da comunicarsi in principio d'anno al R. Ispettorato generale; qualora in seguito alla liquidazione definitiva il credito dovesse essere ridotto ad una cifra minore, la Società corrisponderà, sulla differenza a favore dello Stato, l'interesse al saggio medio della rendita 5 0[0 durante il semestre precedente.

La liquidazione definitiva per ciascuno dei titoli di spesa risulterà mensilmente dai computi speciali inscritti sia nei ruoli o fogli di paga, sia nei conti individuali, sia negli altri documenti compilati dagli uffici sociali per l'esecuzione dei presenti accordi.

Detti computi saranno riscontrati in base ai titoli esistenti presso la sede della Società da funzionari all'uopo delegati dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Ministero del Tesoro, i quali a spese dello Stato potranno anche estrarre copia dei computi predetti.

In seguito al riscontro i delegati apporranno il visto per l'approvazione; dopo di che i computi suddetti costituiranno senz'altro gli elementi del riassunto annuo finale del credito della Società, riassunto che, vistato dagli stessi delegati governativi, sarà trasmesso al R. Ispettorato generale per il conguaglio delle differenze rispetto ai prelievi eseguiti.

Per qualche speciale titolo di spesa il compenso potrà essere determinato mediante una somma a corpo, in seguito ad appositi accordi da stabilirsi, sentito il Consiglio dei Ministri, dai Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro col Direttore generale della Società.

Art. 4.

Tutte le controversie alle quali potesse dar luogo la presente convenzione saranno decise inappellabilmente da tre arbitri scelti di volta in volta, l'uno dalla Società, l'altro dal Governo, e il

terzo d'accordo od altrimenti dal Primo Presidente della Corte di cassazione di Roma.

Quando le controversie, in dipendenza di questa e delle convenzioni analoghe alla presente che si stipulano con le Società esercenti le altre due grandi Reti, siano comuni a più Società, il giudizio sarà unico e le Società che prenderanno parte al giudizio delegheranno d'accordo un solo arbitro.

Art. 5.

Ai termini dell'articolo 40 del vigente contratto d'esercizio con la Società esercente la Rete Mediterranea, la presente convenzione sarà soggetta al diritto fisso di una lira italiana, con esenzione da ogni diritto proporzionale di registro.

Roma, addì 1° agosto 1902.

Il Ministro dei Lavori Pubblici N. BALENZANO. — *Il Ministro del Tesoro* E. DI BROGLIO.

Il Direttore Generale della Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo GIUSEPPE OLIVA.

SEVERINO RODINI, *testimone;*
EMILIO MELANI, *testimone.*

Avv. GIOVANNI DOMINEDÒ, segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici.

Per copia conforme ad uso interno amministrativo

Il Segretario
GIOVANNI DOMINEDÒ.

Allegato I.

Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo

Società Anonima con sede in Milano

Capitale sociale L. 180.000,000 interamente versato

Ammortizzato per L. 448,500.

Estratto del libro n. 15 dei processi verbali delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione — Seduta n. 221 del 30 maggio 1902.

Sono presenti i signori:
Sanseverino conte ing. Alfonso, presidente;
Massa comm. ing. Mattia, vice-presidente;
Falcone comm. avv. Giacomo, vice-presidente;
Arlotta cav. Antonio, consigliere;
Belinzaghi conte Decio, consigliere;
Bertarelli comm. Tomaso, consigliere;
Bigatti comm. Ambrogio, consigliere;
Borghese don Francesco, duca di Bomarzo, consigliere;
Casana barone avv. Ernesto, consigliere;
Cattaneo comm. Roberto, consigliere;
Durazzo Pallavicini marchese Giacomo Filippo, consigliere;
Maraini comm. ing. Clemente, consigliere;
Marangoni cav. avv. Alessandro, consigliere;
Pallavicini marchese Domenico, consigliere;
Podestà barone Luca, consigliere;
Pollone comm. Eugenio, consigliere;
Visconti-Venosta, nob. comm. Giovanni, consigliere;
Bosozzi nob. cav. Alessandro, sindaco effettivo;
Oliva comm. ing. Giuseppe, direttore generale;
Peregalli cav. avv. Alessandro, segretario.

Viene letto ed approvato il verbale della scorsa adunanza.

Omissis.

Il Consiglio:

visto lo schema di verbale preparato dai funzionari sociali, e preliminarmente già discusso il 26-27 maggio coi funzionari governativi dei Ministeri dei Lavori Pubblici, del Tesoro e della R. Avvocatura generale erariale, relativo alle modificazioni da introdursi negli ordinamenti del personale;

delibera all'unanimità di autorizzare il Direttore generale a firmare col Governo gli atti occorrenti.

Delibera inoltre di autorizzare il Direttore generale ad accettare quelle eventuali varianti che, salvo le basi sostanziali del verbale, nelle ulteriori trattative potessero rendersi necessarie.

Omissis.

Il Presidente
SANSEVERINO.

Il Segretario
A. PEREGALLI.

Copia per estratto conforme alla parte che vi corrisponde all'originale in atti della Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo rilasciata alla Società stessa.

Milano, li 30 maggio 1902.

Dott. DOMENICO MORETTI fu Angelo, notaio di Milano.

Visto per la legalizzazione della firma di Moretti dott. Domenico, notaio di Milano.

Milano, dal R. Tribunale civile e penale, il 31 maggio 1902.

Per il Presidente
MORTARA.

Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo

ALLEGATO A.

SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL PERSONALE

NB. *Il presente testo corrisponde a quello proposto dalla Società nel febbraio 1902, con le modificazioni successivamente concordate col Governo, indipendentemente dal concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del nuovo ordinamento.*

TITOLO I.
Disposizioni generali

Art. 1.

Gli agenti della Società sono di tre categorie:

1.ª stabili, nominati in servizio permanente;

2.ª provvisori, destinati a passare stabili dopo un determinato periodo di servizio in prova;

3.ª avventizi.

Per gli operai dipendenti dal servizio della trazione e delle officine valgono le disposizioni risultanti del relativo Regolamento speciale.

Art. 2.

Possono impiegarsi agenti avventizi:

1.° per le funzioni di scritturale, di telegrafista e di guardabarriere affidate a donne;

2.° per le costruzioni di nuove linee ed altre intraprese non dipendenti dall'esercizio ferroviario propriamente detto;

3.° per l'esercizio delle linee a regime economico secondo le leggi ed i Regolamenti speciali in vigore sulla materia;

4.° per i disegni saltuari od eccezionali in ogni funzione di qualsiasi servizio;

5.° in aiuto e sostituzione temporanea dei guardiani della linea;

6.° per le funzioni di manovale, pulitore, cantoniere, scritturale ed operaio.

Per l'utilizzazione di questo personale in ordine alla sicurezza dell'esercizio si osserveranno le norme stabilite dagli speciali Regolamenti.

Tuttavia gli agenti indicati ai nn. 5 e 6, quando abbiano fatto un servizio non interrotto di 5 anni come avventizi o provvisori, otterranno la nomina stabile.

Art. 3.

Le norme per l'ammissione, per l'avanzamento, per la disci-

plina, per l'esonero e le condizioni di servizio in genere sono determinato dal presente Regolamento per gli agenti stabili e provvisorî; per gli avventizi solo in quanto è per essi esplicitamente indicato.

Gli avventizi sono assunti a giornata od in base a speciali convenzioni, anche soltanto verbali, senz'altro obbligo in genere per l'Amministrazione che quello di corrispondere loro la mercede patuita per il tempo durante il quale prestano effettivamente servizio.

Art. 4.

Non può essere ammesso al servizio della Società chi sia stato destituito dall'Amministrazione di una delle Società ferroviarie esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Art. 5.

L'idoneità degli avventizi all'ufficio cui sono destinati deve essere constatata dal capo servizio, o suo delegato, nei modi che egli giudicherà convenienti.

Di regola gli avventizi devono assumersi sul luogo dove occorre l'opera loro.

Art. 6.

Nella scelta degli agenti provvisorî e stabili si avrà speciale considerazione ai buoni agenti avventizi.

Art. 7.

Gli agenti stabili e quelli provvisorî sono inscritti nella matricola generale del personale, consistente in un completo repertorio di tutto il personale sociale, con le indicazioni del nome, cognome, età, luogo di nascita, antecedenti, data dell'entrata in servizio, posti coperti, stipendî e paghe, assegni personali, gratificazioni, onorificenze e punizioni (nei limiti di cui all'articolo 51), disponibilità, aspettative, data e motivo dell'eventuale uscita dal servizio.

Indipendentemente dalla matricola generale, ogni servizio tiene in corrente la situazione del proprio personale, mediante una matricola volante composta di fogli matricolari individuali i quali offrono lo stato completo di servizio di ciascun agente.

A chi cessa dal servizio sarà rilasciato, ove lo richieda, un estratto del foglio matricolare; ma nessun attestato speciale sulla qualità del servizio prestato.

Art. 8.

Gli agenti stabili e provvisorî partecipano ad uno degli Istituti di previdenza per il personale ferroviario, a norma e secondo le condizioni stabilite dai rispettivi Statuti.

Al personale provvisorio, che lasci il servizio, verranno in ogni caso rimborsate le somme accumulate con le sue trattenute e gli interessi fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla sua cessazione dal servizio, calcolati secondo le norme dell'Istituto a cui l'agente trovasi inscritto.

Art. 9.

Tutti gli agenti stabili e provvisorî sono qualificati e retribuiti a norma della tabella graduatoria allegata al presente Regolamento.

La qualifica di ispettore e quelle superiori sono riservate esclusivamente ad agenti incaricati di funzioni di concetto.

Oltre lo stipendio o paga, agli agenti stabili e provvisorî addetti a speciali funzioni dell'esercizio sono assegnati premî, indennità. compensi per prestazioni straordinarie, e soprassoldi varî, fissati da speciali disposizioni.

La Società si riserva la facoltà di variare in ogni tempo queste competenze accessorie. Tuttavia, qualora la variazione importasse una diminuzione per qualsiasi categoria di personale nella misura delle competenze accessorie in vigore al momento della variazione stessa, la differenza continuerà ad essere corrisposta all'agente, finchè rimanga nella qualifica o nella condizione a cui la competenza si riferisce.

L'assegno di combustibile al personale di macchina sarà applicato in modo che, a pari lavoro, sia assegnata in media una dotazione di combustibile equivalente a quella data in media nei due trienni 1886-1888 e 1899-1901.

Speciali disposizioni stabiliscono la qualità degli agenti che, in servizio, devono portare vestiario uniforme, e le norme e condizioni di tali prescrizioni.

Art. 10.

L'Amministrazione ha, in ogni tempo, la facoltà di passare gli agenti da uno ad altro servizio o ramo di servizio, purchè assegni loro un grado equivalente. Il passaggio che porti seco cambiamento di mansioni sarà deliberato dal Comitato d'Amministrazione.

Sarà convertita in assegno personale, sottoposto a ritenuta per gli Istituti di previdenza, la parte di stipendio o paga che superasse il massimo della nuova qualifica.

Qualora la nuova qualifica dell'agente importasse un ritardo nel primo aumento di stipendio o paga da conferirsi dopo il passaggio, egli conserverà il diritto ad ottenere tale primo aumento allo scadere del termine fissato nelle classificazioni per la qualica precedente.

Tutti gli agenti destinati a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio, devono preventivamente essere riconosciuti fisicamente idonei alle funzioni cui verranno assegnati, da una Commissione composta di due sanitari sociali e di un rappresentante del servizio interessato.

Art. 11.

Nelle località poste in zone malariche l'Amministrazione somministrerà gratuitamente a tutti gli agenti i chinacei occorrenti per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

Art. 12.

Il personale stabile è retribuito con stipendio annuo o con paga giornaliera.

Il personale provvisorio è sempre pagato a giornata e di massima non è retribuito se non per il tempo durante il quale abbia prestato effettivo servizio.

Art. 13.

Lo stipendio o paga spettante agli agenti viene pagato a mensualità maturate.

Gli agenti a stipendio annuo, quando cessano dal servizio, hanno diritto al pagamento dell'intera mesata nel corso della quale è cessata la loro prestazione d'opera.

Hanno pure diritto al pagamento dell'intera mesata dello stipendio ridotto coloro che cessano dal servizio nello stato di aspettativa o di disponibilità.

Sono eccettuati i casi di dimissione volontaria o di destituzione, nei quali sarà pagato lo stipendio soltanto fino al giorno di decorrenza della dimissione o destituzione.

Gli agenti retribuiti a giornata, quando cessano dal servizio per qualunque motivo, hanno diritto alla sola paga corrispondente ai giorni in cui hanno effettivamente prestata l'opera loro.

Art. 14.

Gli agenti della Società non possono, neppure a mezzo di interposte persone, esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza permesso esplicito dell'Amministrazione.

Art. 15.

Gli agenti assumendo servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i Regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l'Amministrazione mettesse in vigore.

Art. 16.

Qualsiasi istanza deve sempre essere rivolta al superiore immediato.

Trascorso però un mese senza che l'istanza abbia avuta risposta, potrà rinnovarsi direttamente all'ufficio superiore ed in ultimo grado anche al Direttore generale, sempre però avvisandone il superiore immediato, il quale avrà l'obbligo di fornire le notizie necessarie per porre l'Ufficio superiore in grado di deliberare.

TITOLO II.

Agenti provvisorî e nomine nel personale stabile

—

Art. 17.

Per l'ammissione nel personale provvisorio è necessario:

1.° di essere cittadino italiano;

2.° di aver superato il 18° anno di età e non oltrepassató il 28° per chi abbia diritto all'esenzione o sia stato esentato dall'obbligo del servizio militare in prima categoria; di non aver superata l'età di 35 anni per chi abbia prestato il servizio militare in prima categoria, o con ferma permanente; salvo le eccezioni ai detti limiti che il Consiglio d'Amministrazione credesse di deliberare;

3.° di avere tenuto sempre una buona condotta e di non avere addebiti penali;

4.° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica, come è indicato in appresso.

Perciò tutti gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti in originale o copia autentica:

a) fede di nascita;

b) fede penale;

c) certificato di buona condotta;

d) certificato di studî fatti e degli impieghi eventualmente coperti;

e) congedo militare da cui risulti la buona condotta sotto le armi, od altro documento ufficiale comprovante il modo nel quale l'aspirante ha adempiuto agli obblighi della legge sul reclutamento.

Dovranno inoltre essere da uno o più sanitari sociali riconosciuti di sana e robusta costituzione fisica a norma del Regolamento per la leva militare, e per ciò che riguarda le facoltà visive trovarsi nelle condizioni di cui appresso:

Se proposti per funzioni interessanti la segnalazione e la sicurezza della circolazione dei convogli:

a) acutezza visiva non minore di 8/10 da ambo gli occhi;

b) rifrazione

c) senso cromatico del rosso e del verde

d) campo visuale

} normale da ambo gli occhi.

Se proposti per funzioni non interessanti la segnalazione e la sicurezza della circolazione dei convogli:

acutezza visiva complessivamente considerata non minore di 14/10, purchè la funzione visiva di un occhio non sia minore di 5/10, anche ottenuta con correzioni di lenti sino a 5 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico semplice od a 2 diottrie per l'ipermetropia o relativo astigmatismo semplice.

Per determinate categorie di agenti potranno essere prescritte speciali e più rigorose condizioni fisiche.

Art. 18.

Oltre le suddette condizioni generali, per l'ammissione degli agenti provvisorî è richiesta l'attitudine alle funzioni per cui questi vengono assunti e che verrà accertata mediante saggi preliminari od altri mezzi d'informazione.

Per la scelta degli ammittendi si avrà riguardo alle migliori attitudini, risultanti da attestati, referenze, esperimenti, esami od altri mezzi che saranno stabiliti dall'Amministrazione caso per caso.

Art. 19.

I provvisorî sono ammessi di regola col minimo di paga stabilito dalla tabella graduatoria per la rispettiva qualifica.

Art. 20.

I provvisorî per tutto il tempo del provvisoriato si considerano come in un periodo di prova.

La durata di tale periodo di prova sarà di almeno un anno e non potrà eccedere i cinque anni.

Qualora, in qualunque momento del periodo di prova, l'agente provvisorio si addimostri fisicamente inadatto al posto pel quale venne assunto, ovvero la natura o per la frequenza di mancanze anche lievi, o per altre manifestazioni della sua indole, lasci dubitare delle soddisfacenti sue qualità, oppure in qualunque altro modo dimostri di non corrispondere alle esigenze del servizio ferroviario, sarà esonerato dal servizio.

In ogni caso si farà luogo al licenziamento quando, scaduto il periodo di prova, l'agente non si trovi in grado di disimpegnare le attribuzioni inerenti al posto cui dovrebbe essere destinato.

Infine l'Amministrazione si riserva di esonerare il personale provvisorio, se le mutate condizioni dell'esercizio esigano una diminuzione di personale.

Art. 21.

Nei casi di esonero sopraindicati si corrisponderà all'agente un compenso pari ad un mese di paga per ogni anno ed in proporzione per ogni frazione di anno di servizio prestato.

L'agente sarà invece licenziato in qualunque momento senza compenso alcuno, qualora egli incorra in una delle mancanze indicate dagli articoli 57, 58, 59 e 62 del presente Regolamento.

In tal caso il licenziamento è deliberato in base a constatazione delle mancanze da parte dei superiori, sentito l'incolpato, escluso il procedimento di cui agli articoli 69, 70, 72 e 73 del presente Regolamento.

Art. 22.

Per determinate categorie le modalità e le norme relative alla durata della prova ed agli esperimenti che all'uopo dovranno essere fatti, verranno fissate da speciali atti di sottomissione, che l'agente firmerà all'atto della sua assunzione come provvisorio.

Compiuto il periodo di prova prescritto, l'agente sarà nominato stabile.

Però, se, trascorso il minimo tempo ed anche prima della scadenza del massimo tempo stabiliti nell'atto di sottomissione, l'agente avrà riportato l'idoneità teorica o pratica prescritta per le funzioni a cui aspira, egli otterrà la nomina stabile.

Art. 23.

Le disposizioni che si riferiscono al personale provvisorio, comprese le nomine, i licenziamenti e le punizioni, sono di competenza della Direzione generale, in quanto non siano delegate alle Direzioni dell'esercizio od ai servizi.

Art. 24.

Gli agenti che vengono nominati stabili sono scelti tra i provvisorî che abbiano compiuto lodevolmente il periodo di prova e le cui condizioni fisiche lascino supporre che siano atti ad un lungo e non interrotto servizio.

Tutte le nomine nel personale stabile sono deliberate dal Consiglio d'Amministrazione, sulla proposta della Direzione generale.

Art. 25.

Gli agenti all'atto della nomina a stabile ricevono di regola il minimo dello stipendio o paga fissato dalla tabella graduatoria per le rispettive qualifiche.

Quando però trattasi di posti pei quali si richiedono requisiti speciali od un periodo di prova prolungato (entro i limiti minimo e massimo di cui al precedente articolo 20), potranno essere conferite nomine a stabile con stipendio o paga superiore al minimo fissato dalla tabella graduatoria.

Art. 26.

Le disposizioni di cui sopra, relative all'assunzione dei provvisorî ed alle nomine nel personale stabile, si applicano senza pregiudizio delle norme speciali che regolano l'ammissione in servizio dei sott'ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, cui è riservato $^1/_3$ dei posti d'ordine, di custodia di locali o materiali, o di servizio, a termine degli articoli 10 e 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470.

TITOLO III.

Avanzamenti

—

Art. 27.

Gli avanzamenti consistono:

a) nelle promozioni di grado;

b) negli aumenti di stipendio o paga nello stesso grado.

Art. 28.

Le promozioni di grado si fanno in quanto vi siano posti che le esigenze del servizio richiedano di coprire, salvo quanto dispone l'articolo successivo.

Art. 29.

La Società può adibire temporaneamente agenti a funzioni di grado superiore a quello cui appartengono; ma quando una di queste reggenze si eserciti in funzioni del servizio attivo, che implicano responsabilità per la sicurezza e regolarità dell'esercizio, e si prolunghi senza dar luogo ad osservazioni fino ad un anno, dovrà accordarsi la promozione effettiva.

Art. 30.

Le promozioni di grado hanno luogo in base alla tabella graduatoria annessa al presente Regolamento. Esse, salvo il disposto del precedente articolo 29, si fanno a scelta fra gli agenti più meritevoli, tenendo conto anche dell'anzianità.

Art. 31.

Gli aumenti di stipendio o paga hanno luogo nella misura e con gl'intervalli di tempo che per ogni qualifica sono stabiliti nelle classificazioni risultanti dai quadri allegati alla tabella graduatoria, salve le disposizioni speciali fissate negli atti di sottomissione per gli agenti provvisorî.

Detti aumenti sono accordati ad ogni agente fino a che egli abbia raggiunto il massimo assegnato al suo grado, salvo che sia promosso ad un grado superiore.

Gli aumenti di stipendio o paga decorrono di norma dal 1° gennaio; le nomine e gli avanzamenti che si conferissero in tempo diverso, si intenderanno decorrere, agli effetti dell'anzianità per i successivi aumenti, dal 1° gennaio precedente o seguente la data del loro conferimento, a seconda che questo avrà avuto luogo nel 1° o nel 2° semestre dell'anno. Però, nel caso di proroga del termine normale inflitta in via punitiva per sei mesi, gli aumenti successivi potranno decorrere dal 1° luglio.

Art. 32.

L'Amministrazione concederà inoltre aumenti anticipati, in modo però che in ogni ramo di servizio e possibilmente in ogni grado ne profitti almeno un decimo degli agenti non compresi negli aumenti di cui all'articolo precedente, senza computare però fra questi ultimi gli agenti che avessero già raggiunto il massimo del loro grado.

Art. 33.

Gli aumenti anticipati si fanno esclusivamente a scelta per merito.

Art. 34.

Nel caso di assenze dal servizio che superino il quinto dell'intervallo di tempo fissato per l'aumento, questo viene ritardato di un anno; esclusi soltanto i casi di assenze per malattie causate dal servizio.

Art. 35.

In ogni caso di avanzamento gli assegni personali saranno per regola compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

TITOLO IV.

Traslochi e missioni

—

Art. 36.

Tutti gli agenti stabili e provvisorî sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sarà stabilito dall'Amministrazione, nell'interesse del servizio, ancorchè fuori della rete, come pure a recarsi dovunque, all'interno o all'estero, siano comandati in missione di qualunque durata.

Art. 37.

Speciali disposizioni stabiliscono la misura e le condizioni delle indennità dovute agli agenti traslocati o comandati in missione per ragioni di servizio.

Art. 38.

Non dà diritto ad alcuna indennità il traslocamento che fosse concesso per soddisfare la domanda fatta dall'agente, salvo il caso di malattia contratta per motivi di servizio.

Non dà del pari diritto ad alcuna indennità o compenso per l'agente, il traslocamento per misura disciplinare, accordandosi però anche in questo caso la parte di indennità regolamentare derivante dal fatto che l'agente abbia famiglia.

TITOLO V.

Congedi, assenze per malattia ed esoneri temporanei o definitivi

—

Art. 39.

Il congedo ordinario è il permesso di assenza dal servizio, che si concede agli agenti stabili o provvisorî, per il tempo ed alle condizioni di cui in appresso, senza che occorra indicarne il motivo.

Il congedo ordinario può avere la durata di:

a) 20 o 15 giorni per gli agenti compresi nei gradi superiori al 12°, nonchè per i macchinisti e fuochisti;

b) 20 o 10 giorni per gli agenti compresi nei gradi 12° (esclusi i macchinisti), 13° (esclusi i fuochisti), o 14°;

c) 10 o 7 giorni per gli agenti dei gradi inferiori;

secondo che abbiano compiuto o no i 10 anni di servizio, computati dalla data dell'ammissione nel personale provvisorio.

In tutti questi tre casi il congedo è con stipendio o paga, purchè gli agenti abbiano compiuto un anno di servizio.

Art. 40.

I congedi straordinari sono quelli eccedenti i limiti di tempo stabiliti nel precedente articolo 39 e vengono accordati in seguito a motivata domanda.

Durante il congedo straordinario che sia accordato per gravi e giustificate ragioni, è concessa agli agenti, di cui ai commi *a* e *b* del precedente articolo, la metà dello stipendio o paga per i primi 30 giorni. Però, il contributo agli Istituti di previdenza sarà corrisposto per intero a' termini e nelle misure stabiliti dai relativi Statuti.

In casi speciali potranno essere accordati congedi straordinari senza corresponsione di stipendio o paga.

Agli agenti di cui al comma *c* potranno essere concessi congedi straordinari per gravi e giustificate ragioni, ma sempre senza corresponsione di stipendio o paga.

Il congedo straordinario non può, di regola, eccedere la durata di tre mesi in più del congedo ordinario fruito nell'anno.

Agli effetti di questo come del precedente articolo, si calcola l'anno ordinario solare.

Art. 41.

Gli agenti hanno diritto di fruire annualmente del congedo ordinario, salva all'Amministrazione la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di determinarne il tempo, di suddividerne il godimento in varî periodi, ed anche, pei congedi chiesti nell'ultimo trimestre dell'anno, di rimandarlo al primo trimestre dell'anno successivo.

In ogni caso, salvo il diritto di fruirne in altro momento, i congedi possono essere revocati od interrotti da chi li concesse quando, a suo giudizio, esigenze di servizio od altri motivi lo richieggano.

L'agente ha perciò obbligo d'indicare al rispettivo capo, prima

d'assentarsi, il luogo in cui si possa, occorrendo, comunicargli l'ordine di richiamo.

Art. 42.

Durante l'assenza per malattia, debitamente accertata dai sanitari sociali, purchè non causata da colpa o sregolatezza, è conservato l'intero stipendio o paga sino al limite di tre mesi. Qualora la malattia si prolunghi oltre questo termine, se ne riferirà al Direttore generale il quale potrà, a seconda delle circostanze, prolungare eccezionalmente la conservazione di tutto o di parte dello stipendio o paga.

Questa disposizione non è applicabile agli agenti ascritti alla Cassa di mutuo soccorso o alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101, quando, nei casi di malattia, provvede la detta Cassa o sezione.

L'assenza per malattia non costituisce interruzione di servizio fino a che viene corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga od il sussidio degli Istituti di previdenza, salvo il disposto dell'articolo 34.

Art. 43.

Disponibilità è l'esenzione temporanea dal servizio di un agente stabile, per causa di soppressione d'ufficio. Essa è sempre proposta d'ufficio e nel solo caso in cui non siavi modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altri rami di servizio.

La disponibilità si prolunga fino a due anni, decorsi i quali l'agente deve essere ricollocato in servizio, od esonerato definitivamente.

La disponibilità è deliberata dal Comitato d'amministrazione, che stabilisce, tenuto anche conto dell'anzianità di servizio, la misura dello stipendio o paga assegnato per quel tempo, e che non può essere inferiore alla metà di quello normale.

Il contributo per gli Istituti di previdenza sarà, durante la disponibilità, regolato a' termini e nelle misure risultanti dai relativi Statuti.

L'agente esonerato definitivamente al cessare della disponibilità, si considera come collocato in quiescenza per misura amministrativa, quando non si trovi nelle condizioni normali richieste, pel conseguimento della pensione, dallo Statuto dell'Istituto di previdenza a cui è ascritto.

Art. 44.

Aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, per motivi di salute o per ragioni d'interesse privato o di famiglia, che si concede in seguito a domanda dell'interessato.

Quando l'aspettativa sia domandata per motivi di salute, non potrà essere negata, ove a giudizio di due sanitari sociali sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio e che lascia fondata speranza di guarigione entro il tempo per cui l'aspettativa viene richiesta.

È aspettativa anche l'esenzione temporanea dal servizio, che viene disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie della qualifica, quando l'Amministrazione giudichi conveniente di esperimentare tale esenzione prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio.

Il provvedimento che concede l'aspettativa ne determina la durata, la quale potrà essere prorogata, ma non potrà in nessun caso eccedere in complesso i due anni. L'aspettativa può essere revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu accordata.

Durante l'aspettativa per motivi di salute, sia per domanda degli agenti, sia per disposizione d'ufficio, verranno corrisposti due terzi dello stipendio o paga a chi conta 25 anni o più di servizio, la metà se il servizio è minore di 25 anni e maggiore di 10, ed il terzo se il servizio è minore di 10 anni. A tale effetto l'anzianità di servizio si computa dalla data dell'ammissione nel personale provvisorio.

Non compete alcuna quota di stipendio o paga a chi consegue l'aspettativa per motivi d'interesse privato o di famiglia o per impedimento all'esercizio delle funzioni, nè agli agenti inscritti alla Cassa di mutuo soccorso od alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101.

Allo scadere dell'aspettativa concessa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del Consiglio d'amministrazione.

Nel caso di aspettativa concessa al seguito di infortuni o ferite riportate per causa di servizio, e semprechè non siano attribuibili a colpa o trascuranza di colui che ne venne colpito, il trattamento potrà essere regolato con speciale riguardo, fino anche alla concessione dell'intiero stipendio o paga.

Il contributo agli Istituti di previdenza, durante l'aspettativa, sarà regolato nei termini e nella misura risultanti dai relativi Statuti.

L'aspettativa è, in ogni caso, deliberata dal Comitato d'amministrazione.

Art. 45.

La disponibilità e l'aspettativa costituiscono sempre interruzione di servizio. Per gli effetti degli Istituti di previdenza, si applicano le disposizioni dei relativi Statuti.

Art. 46.

Salvo le disposizioni speciali relative ai provvisori ed agli avventizi, si può far luogo all'esonero definitivo:

a) per soppressione d'ufficio, salvo il disposto dell'articolo 43;

b) per il raggiungimento dei limiti d'età o di compartecipazione agli Istituti di previdenza stabiliti nei rispettivi Statuti pel conseguimento del collocamento a riposo;

c) per inabilità al servizio o alle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente;

d) per inosservanza delle condizioni alle quali il servizio deve essere prestato, sia in ordine al presente Regolamento, sia in ordine ai patti speciali d'assunzione, quando l'inosservanza non dipenda da forza maggiore.

L'esonero definitivo di cui alla lettera *c* sarà deliberato al seguito di giudizio medico reso nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto di quello degli Istituti di previdenza, a cui l'agente trovasi ascritto.

L'esonero definitivo è deliberato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 47.

L'esonero definitivo abilita gli agenti inscritti ai varî Istituti di previdenza a far valere i loro diritti, se e quali ad essi competono, verso gl'Istituti stessi.

Art. 48.

Le dimissioni volontarie non hanno valore nè effetto sinchè non sono accettate dall'Amministrazione.

L'agente dimissionario non è riammesso in servizio.

Art. 49.

Gli agenti ascritti al contingente militare di prima categoria che vengono chiamati sotto le armi per soddisfare alla prima parte della ferma, od hanno ottenuto di fare il volontariato di un anno, sono considerati dimissionari, ma saranno riammessi in servizio dopo ottenuto il loro congedo militare nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, purchè conservino l'idoneità richiesta dai Regolamenti.

Il tempo passato sotto le armi costituisce interruzione di servizio.

Art. 50.

Agli agenti che saranno chiamati sotto le armi come uomini di truppa, per esercitazioni o per altri motivi, che non siano quelli indicati al precedente articolo 49, verrà corrisposto l'intero stipendio o paga fino al limite di 25 giorni, restando inoltre inteso che i giorni d'assenza eccedenti detto limite potranno essere computati, agli effetti delle competenze, a diminuzione o ad esaurimento del congedo ordinario non ancora fruito, e che pel succes-

sivo periodo di assenza cesserà ogni corresponsione di stipendio o paga.

Tale trattamento non è applicabile agli agenti che vengono chiamati sotto le armi come ufficiali, pei quali, ferma restando in essi la facoltà di profittare, pel servizio militare, di tutto o di una parte del congedo ordinario, dovrà l'ulteriore assenza essere soggetta alla perdita totale dello stipendio o paga, e considerata come congedo straordinario anche se venga oltrepassato il termine di cui all'articolo 40.

Agli agenti chiamati a prestar servizio come giurati, o citati in giudizio come testimoni, sarà corrisposto lo stipendio o paga fino a quindici giorni, semprechè la loro assenza e la ragione che la motivò siano debitamente comprovate; prolungandosi tale servizio e la relativa assenza oltre i quindici giorni, il Direttore generale deciderà, caso per caso, se debba essere loro conservato lo stipendio o la paga.

TITOLO VI.

Disciplina

Art. 51.

Le punizioni disciplinari che si possono infliggere agli agenti della Società in applicazione dell'articolo 62 del Regolamento approvato con R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), sono le seguenti:

1.° la censura;
2.° la multa;
3.° la sospensione dal servizio;
4.° il traslocamento di carattere punitivo, che priva l'agente delle indennità di trasloco per servizio;
5.° la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga;
6.° la degradazione;
7.° la destituzione.

Tutte le punizioni sono annotate nei fogli matricolari, e quelle superiori alla multa anche nella matricola generale.

La multa è applicabile anche agli agenti avventizi.

Art. 52.

L'applicazione delle punizioni disciplinari è indipendente dal diritto dell'Amministrazione di essere risarcita di ogni danno cagionatole pel fatto dei propri agenti, sia praticando adeguate ritenute sulle loro competenze, sia esercitando le azioni che le competono ai termini di diritto.

Art. 53.

Indipendentemente dalle punizioni di cui sopra e dal disposto dell'articolo 10, gli agenti addetti alla scorta dei treni nei quali fossero state segnalate, per tre volte, sottrazioni o manomissioni di bagagli e merci, quand'anche non fossero imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni, verranno adibiti ad altre attribuzioni.

Nell'applicazione di tale disposizione si osserveranno le norme seguenti:

a) sarà tenuto conto delle sottrazioni e manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni precedenti al tempo in cui si constatò l'ultima sottrazione o manomissione;

b) sarà oggetto di speciale annotazione qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo che a breve percorso, quando queste non siano state soggette ad operazioni di consegna, riconsegna, giacenza ai transiti ecc., ed a tutti quei passaggi infine che suddividono le responsabilità fra varie stazioni e varî agenti;

c) sarà pure fatta annotazione quando si verifichino manomissioni o sottrazioni su spedizioni di merci o bagagli che, nel loro percorso, siano state soggette a riconsegne e giacenze; ma in questo caso il valore dell'annotazione diminuirà di un grado, per modo che *due annotazioni* di tal natura abbiano il valore di *una sola.*

Uguale sistema si dovrà seguire per le sottrazioni o manomissioni riscontrantesi in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come le feste natalizie, di capo d'anno, ecc.

Art. 54.

La censura è una riprensione per iscritto.

Essa si infligge a chi manca al proprio decoro; a chi non attende con diligenza all'ufficio o non osserva l'orario o la disciplina; a chi si contiene in modo scorretto coi colleghi o coi subordinati; a chi manca di rispetto ai superiori od all'Amministrazione; e a chi commette altre mancanze lievi di simile natura.

Art. 55.

La multa consiste nella ritenuta di una parte dello stipendio o della paga; può elevarsi fino all'importo di due giornate. Essa viene devoluta a vantaggio degli Istituti di previdenza secondo i relativi Statuti.

Si infligge:

a chi commetta irregolarità nel disimpegno del servizio, che non abbiano carattere di gravità;

a chi siasi reso colpevole di ubriachezza in servizio senza inconvenienti per la regolarità dell'esercizio;

a chi si contenga in modo inurbano o scorretto verso il pubblico;

a chi non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni, sia che l'infrazione abbia prodotto danno soltanto all'agente colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno;

a chi abbia richiesto mancie o regali in qualsiasi caso od a chi li abbia accettati al fine di procurare vantaggio ad estranei in qualsiasi ramo del servizio e quando la mancanza non assuma figura più grave.

Art. 56.

La sospensione dal servizio è di due specie: preventiva e punitiva.

La sospensione preventiva, che si applica in pendenza di processi ed in pendenza di inchieste o accertamenti amministrativi pei casi di cui al susseguente capoverso, porta seco la sospensione dallo stipendio o paga, e dura finchè sia cessata o risolta la causa che la motivò.

Incorre nella sospensione preventiva:

1.° chi sia implicato in fatti che possano dar luogo alle punizioni degli ultimi due gradi;

2.° chi si trovi costituito in istato d'arresto, o, quand'anche lasciato a piede libero, sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati che dànno luogo alla destituzione.

Nel caso previsto al n. I si farà luogo alla restituzione dello stipendio o paga qualora l'agente risulti immune dagli addebiti che gli erano stati imputati. In ogni altro caso la Direzione generale giudica irrevocabilmente, a seconda delle circostanze, se ed in quale misura siano da rimborsarsi lo stipendio o paga trattenuti.

Art. 57.

La sospensione punitiva ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi fino a 30 giorni.

Essa è inflitta:

1.° per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

2.° per assenza arbitraria qualora non superi i 10 giorni: la sospensione in questo caso si applica indipendentemente dalla privazione dello stipendio o paga durante l'assenza arbitraria;

3.° per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimone;

4.° per dimostrazioni di scherno e disprezzo agli atti dell'Amministrazione;

5.° per alterchi senza vie di fatto nei locali dell'Amministrazione, o loro dipendenze;

6.° per risse con vie di fatto fuori di servizio o per altre gravi cause di condotta biasimevole, pure fuori di servizio;

7.° per aver mancato di trasferirsi nel termine prefisso dove fu ordinato dai superiori;

8.° per ritardato versamento o ritardata consegna di valori od oggetti a chi di ragione, derivante da negligenza o da altra causa non dolosa;

9.° Per negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio quando ne siano derivati danni al servizio od agli interessi dell'Amministrazione e salvo il caso previsto dal n. 2 dell'articolo 62;

10.° per ingiurie o per accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi, contro agenti dell'Amministrazione;

11.° per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortunî quando la mancanza abbia prodotto o potuto produrre danni ad altre persone.

Per le mancanze previste nei numeri 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10°, insieme con la sospensione può essere inflitto il trasloco disciplinare.

Art. 58.

La proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga è inflitta per la durata di uno o due anni nei seguenti casi:

1.° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;

2.° per alterchi o risse con vie di fatto nei locali dell'Amministrazione, o loro dipendenze;

3.° per atti di insubordinazione, fra i quali è annoverata l'assenza fino a 10 giorni, se avvenuta contro la proibizione di un superiore, o se abbia potuto compromettere la regolarità del servizio;

4.° per mancanze che abbiano compromesso la regolarità o che avrebbero potuto compromettere, ma non abbiamo compromesso, la sicurezza dell'esercizio;

5.° per contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 14 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri di ufficio;

6.° per operazioni di usura con chiunque, quando non assumano carattere tale da porre chi le esercita nella condizione prevista dal comma 6° dell'articolo 62;

7.° per calunnie o diffamazioni verso l'Amministrazione o verso altri agenti benchè non superiori di grado, ancorchè non abbiano dato luogo a giudizio penale.

Inoltre la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga può essere inflitta per la durata di sei mesi o di un anno all'agente il quale, sebbene non abbia commesso alcuna delle mancanze sopra indicate, dimostri abituale indolenza o palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del suo grado.

La proroga di un anno potrà essere ridotta a sei mesi qualora l'agente abbia dimostrato di essersi emendato.

Per gli agenti provvisti del massimo dello stipendio o della paga corrispondente al loro grado, alla proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga è sostituita la sospensione dal servizio con o senza trasloco punitivo, secondo le circostanze, però con gli stessi effetti della proroga quanto alla disposizione di cui nell'articolo 66.

Art. 59.

La degradazione consiste nella retrocessione dell'agente ad un grado immediatamente inferiore.

Tuttavia quando la degradazione viene applicata a norma dell'articolo 71 in sostituzione della destituzione, la retrocessione potrà essere eccezionalmente di due gradi. Inoltre quando la degradazione sia applicata nell'intento di togliere l'agente da quelle funzioni che hanno occasionato la mancanza da punirsi, oppure allo scopo di rimettere l'agente nelle funzioni da lui esercitate prima che fosse promosso al grado da cui si deve retrocederlo, gli sarà assegnato quel grado che risulta necessario, secondo la tabella graduatoria, per tale cambiamento di funzione o ritorno al grado precedente.

Si incorre nella degradazione:

1.° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;

2.° per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione dell'ufficio, alle leggi e Regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopolî e sanità pubblica;

3.° per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio sopraggiunta per motivi imputabili all'agente;

4.° per mancanze che abbiano compromesso la sicurezza dell'esercizio;

5.° per trascuratezza nell'esercizio delle proprie mansioni, quando ne derivino gravi danni all'Amministrazione.

Art. 60.

Quando un agente degradato abbia uno stipendio o paga superiore al massimo del grado a cui viene retrocesso, conserverà la differenza come assegno personale.

Alla degradazione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga, per la durata di sei mesi o di un anno.

Qualora l'agente degradato meriti la reintegrazione, potrà ottenerla dopo trascorso almeno un anno.

Art. 61.

Per gli agenti aventi il grado minimo stabilito dalla tabella graduatoria, alla degradazione è sostituita la sospensione dal servizio con o senza trasloco punitivo, però con gli stessi effetti della degradazione quanto al disposto di cui nell'articolo 66.

Art. 62.

La destituzione è inflitta:

1.° a chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni, od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifizi, o si vale della propria condizione od autorità per lucrare o far lucrare ad altri premî o compensi che non gli spetterebbero, o per procurarsi indebiti vantaggi, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

2.° a chi, per inadempimento dei propri doveri od inosservanza dei Regolamenti, abbia compromesso la sicurezza dell'esercizio con danno delle persone o grave danno del materiale;

3.° a chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri, oppure abbia tentato di appropriarsi, somme, valori, materiali ed oggetti spettanti all'Amministrazione o ad essa affidati per qualsiasi causa;

4.° a chi scientemente defraudi o contribuisca a che altri defraudi, oppure abbia tentato di defraudare l'Amministrazione nei suoi averi, diritti od interessi;

5.° a chi, per causa di lucro, percepisce somme indebite a carico del pubblico;

6.° a chi, per azioni ledenti la moralità od onorabilità, ancorchè non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si rende indegno della pubblica stima;

7.° a chi sia incorso in condanna penale per furto, peculato, frode, truffa, appropriazione indebita, corruzione, concussione, o per reati contro la fede pubblica, il buon costume o l'ordine pubblico; nonchè per reato che importi la pena dell'interdizione dai pubblici uffici;

8.° a chi, sebbene prosciolto o assolto da imputazioni comprese fra quelle indicate nel numero precedente con ordinanza o con sentenza dell'Autorità giudiziaria per insufficienza di indizî, per non provata reità, oppure in seguito a verdetto negativo dei giurati, non sia dall'Amministrazione giudicato meritevole della fiducia necessaria per essere conservato in servizio.

9.° a chi, per atti di connivenza con estranei, o con dolosi maneggi, rechi o tenti recar danno all'Amministrazione nei contratti per lavori, provviste, accolli o vendite nelle aste o licitazioni, o in qualunque altro ramo del servizio;

10.° a chi, scientemente o per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio od altri documenti di trasporto; altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri o atti

qualsiansi appartenenti all'Amministrazione o che la possono comunque interessare;

11.° a chi, anche senza fine di lucro viola un segreto d'ufficio in materia di telegrafo, contenzioso, finanza, contratti;

12.° a chi si rende colpevole di grave insubordinazione;

13.° a chi, nel disimpegno di funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza;

14.° a chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili, abbenchè non ne sia derivato danno;

15.° a chi, per mancanza di diligenza, è causa di incendî a danno dell'Amministrazione;

16.° a chi altera dolosamente i piombi doganali;

17.° a chi sta arbitrariamente assente dal servizio per oltre 10 giorni; in tal caso la destituzione decorre dal primo giorno successivo al periodo dell'assenza arbitraria;

18.° a chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

19.° a chi, facendo parte del personale viaggiante, oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino od anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo dipendente dall'Amministrazione, anche da agenti ferroviari di ciò incaricati da funzionari delle ferrovie fino al grado inclusivo di capo stazione, capo officina o deposito, magazziniere o capo conduttore principale;

20.° agli agenti descritti nel numero precedente, i quali siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, come ad esempio recipienti di forma speciale, cacciaviti, trapani, succhielli, tele, aghi, filo e simili e di chiavi che non siano fra quelle di cui possa essere giustificato il possesso;

21.° a chi, venuto in cognizione della persona o delle persone che abbiano perpetrato furti o manomissioni di bagagli, merci, o di qualsivoglia altro oggetto di spettanza dell'Amministrazione o ad essa affidato per qualsiasi causa, abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome loro e le circostanze di fatto;

22.° a chi si fa promotore od organizzatore, o si rende autore, di disordini, tumulti o violenze, in servizio o per causa di servizio;

23°. a chi volontariamente abbandona o non assume o non presta il proprio ufficio o lavoro col proposito che la continuità del regolare esercizio resti interrotta.

Art. 63.

Al colpevole di più mancanze si infligge la punizione comminata per la mancanza più grave.

Art. 64.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione potrà essere aumentata di due gradi a coloro che, oltre a prendervi parte, le avranno promosse, e di un grado a tutti gli altri.

Nei casi di tentativo, esclusi quelli per cui è disposto diversamente, è inflitta la punizione di grado immediatamente inferiore a quella stabilita per la mancanza consumata.

Art. 65.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici sono puniti alla pari degli autori principali.

È ritenuto e punito come complice anche colui che, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunziare alla superiorità fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente Regolamento.

Art. 66.

La ricaduta entro due anni nelle mancanze che hanno provocato l'applicazione di una pena disciplinare, può dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella ultimamente inflitta.

Art. 67.

La censura e la multa possono essere inflitte dalle Direzioni d'esercizio e dai servizi, senza speciali formalità di procedura, previe soltanto le maggiori possibili indagini per l'accertamento delle mancanze.

Art. 68.

La sospensione dal servizio come misura preventiva si applica di regola dalle Direzioni d'esercizio o dai servizi; però, nei casi urgenti, può ordinarsi anche dal superiore immediato, il quale dovrà tosto informare la Direzione o il servizio da cui dipende.

Art. 69.

La sospensione punitiva e il trasloco disciplinare sono applicati dalla Direzione generale, su proposta delle Direzioni d'esercizio o dei servizi, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato.

Art. 70.

La proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga e la degradazione sono deliberate dal Comitato d'Amministrazione, la destituzione dal Consiglio; le une o l'altra però in seguito a proposta di un Consiglio superiore di disciplina, costituito:

da un consigliere d'Amministrazione, che ne ha la presidenza;

dal capo servizio del personale, o suo sostituto;

dal consulente legale, o suo sostituto;

da due capi servizio od altri funzionari superiori non appartenenti alla Direzione generale.

Il detto Consiglio superiore di disciplina delibera a maggioranza di voti con l'intervento almeno di quattro membri; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le sue proposte non vincolano la libertà d'apprezzamento e di decisione del Consiglio o del Comitato d'Amministrazione.

Art. 71.

Le Autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una pena minore di quelle previste dal presente Regolamento.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite, per deliberazione di chi è competente ad applicarle.

Art. 72.

Per mettere il Consiglio superiore di disciplina in grado di fare le sue proposte, i direttori, i capi servizio ed in caso di urgenza i superiori locali, faranno eseguire le indagini le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti la mancanza, per mezzo di uno o più funzionari di grado superiore a quello degli incolpati, esclusi quelli dalla cui azione fu determinato il procedimento punitivo.

Eseguite le indagini o constatazioni suddette, si dovranno contestare i fatti emersi agli incolpati per le loro dichiarazioni e giustificazioni eventuali.

Delle indagini o constatazioni e contestazioni suddette dovrà essere fatta relazione scritta, nella quale si riassumeranno i fatti emersi, si esporranno su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire a vantaggio o ad aggravio degli incolpati; e quindi si stabiliranno le conclusioni, limitate a determinare, secondo il convincimento morale degli inquirenti, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo.

Qualora la relazione concluda per l'accertamento di una mancanza punibile con la destituzione, il presidente del Consiglio superiore di disciplina disporrà perchè l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilirà all'uopo, secondo le circostanze, i modi e i termini. Contemporaneamente assegnerà all'incolpato il termine utile per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 73.

Il Consiglio superiore di disciplina, quando lo creda opportuno pel migliore adempimento del suo mandato, potrà sempre, in qualunque stadio del procedimento, ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare le loro difese per iscritto.

Art. 74.

L'agente punito può ricorrere contre la punizione inflittagli, purchè presenti il ricorso entro un mese dal giorno in cui gli fu data partecipazione del provvedimento disciplinare.

Il ricorso è indirizzato per la via gerarchica: ai capi servizio per le punizioni inflitte da funzionari inferiori a codesto grado; ai direttori di esercizio per le punizioni inflitte dai capi servizio; al Direttore generale per le punizioni inflitte dai direttori d'esercizio o dai capi dei servizi distaccati o facenti parte della Direzione generale; in ogni altro caso al Consiglio d'Amministrazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il funzionario, od il Consiglio d'Amministrazione a cui è indirizzato il ricorso, stabilirà, caso per caso, se e quali nuove indagini siano necessarie per la decisione sul ricorso medesimo.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 75.

Il presente Regolamento andrà in vigore a datare dal 1° gennaio 1903, e con la sua attuazione rimangono abrogate le norme sul personale emanate con l'Ordine generale di servizio n. 288-1886 e modificate coi successivi Ordini generali di servizio n. 157-1888, n. 49-1895, e n. 2-1899, nonchè le disposizioni punitive contenute nei Regolamenti speciali dei servizi.

È fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di aspettativa contenute nell'articolo 46 delle suddette norme; le quali continueranno ad applicarsi agli agenti che ottennero la nomina stabile a tutto l'anno 1902.

Art. 76.

Gli agenti, che al 1° gennaio 1903 abbiano compiuta o superata l'anzianità prevista nei quadri indicati all'articolo 31 computabile dall'ultimo avanzamento conferito dalla Società, conseguiranno alla data stessa lo stipendio o paga immediatamente superiore a quello al quale erano stati portati con l'avanzamento stesso.

In ogni altro caso il tempo trascorso dalla data dell'ultimo avanzamento conferito dalla Società sarà computato per l'anzianità necessaria agli effetti degli articoli 30 e 31.

Art. 77.

Per quegli agenti, che al 1° gennaio 1902 avessero già compiuto o superato l'intervallo di tempo richiesto dal presente Regolamento per ottenere l'aumento di stipendio o di paga, pur restando fissato l'aumento al 1° gennaio 1903, l'intervallo di tempo per conseguire il successivo aumento sarà computato dal 1° gennaio 1902.

Art. 78.

Gli agenti, che al 1° gennaio 1903 per effetto degli aumenti conferiti dalla Società fossero provvisti di uno stipendio o paga non conforme alle classificazioni adottate per ciascuna qualifica, ne otterranno la regolarizzazione col portare lo stipendio o paga stessi alla classe immediatamente superiore.

Agli effetti degli articoli 30 e 31, tale regolarizzazione di stipendio o paga sarà considerata come avanzamento soltanto nel caso che l'importo della regolarizzazione sia superiore alla metà dell'aumento normale occorrente per raggiungere la classe di stipendio regolarizzata, oppure sia superiore alla metà dell'aumento normale successivo, quando la regolarizzazione è fatta per raggiungere il minimo della qualifica, altrimenti l'agente conserverà l'anzianità computabile dal conferimento dello stipendio o della paga precedente.

Art. 79.

Gli agenti di qualsiasi qualifica, che alla data di attuazione del presente Regolamento si trovino provvisti di uno stipendio o di una paga superiore al massimo assegnato alle rispettive qualifiche nella tabella graduatoria allegata al Regolamento medesimo, conserveranno la differenza in più come assegno personale.

Art. 80.

Agli agenti, che fossero presentemente rivestiti di una qualifica non compresa nella tabella graduatoria annessa al presente Regolamento, sarà assegnata una qualifica di grado corrispondente, come risulta dall'unita tabella comparativa.

Art. 81.

Gli agenti attualmente retribuiti con stipendio annuo lo conserveranno nella stessa forma anche se la tabella graduatoria portasse per la loro qualifica la paga giornaliera.

Del pari quelli stabili, che fossero provvisti di paga giornaliera, conserveranno questa forma di retribuzione anche se la tabella portasse per la loro qualifica lo stipendio annuo.

Roma, il 1° agosto 1902.

BALENZANO — DI BROGLIO — OLIVA.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario*.

Società Italiana
per le Strade Ferrate del Mediterraneo

ALLEGATO A[1].

SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL PERSONALE*

NB. *Il presente testo corrisponde a quello, la cui attuazione è richiesta dal Governo mediante il suo concorso nella relativa spesa.*

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Gli agenti della Società sono di tre categorie:

1.ª stabili, nominati in servizio permanente;

2.ª provvisorî, destinati a passare stabili dopo un determinato periodo di servizio in prova;

3.ª avventizi.

Per gli operai dipendenti dal servizio della trazione e delle officine valgono le disposizioni risultanti dal relativo Regolamento speciale.

Art. 2.

Possono impiegarsi agenti avventizi:

1.° per le funzioni di scritturale, di telegrafista e di guardabarriere, affidate a donne;

2.° per le costruzioni di nuove linee ed altre intraprese non dipendenti dall'esercizio ferroviario propriamente detto;

3.° per l'esercizio delle linee a regime economico secondo le leggi ed i Regolamenti speciali in vigore sulla materia;

4.° per i bisogni saltuari od eccezionali in ogni funzione di qualsiasi servizio;

5.° in aiuto e sostituzione temporanea dei guardiani della linea;

6.° per le funzioni di manovale, pulitore, cantoniere, scritturale ed operaio.

Per la utilizzazione di questo personale in ordine alla sicurezza dell'esercizio, si osserveranno le norme stabilite dagli speciali Regolamenti.

Tuttavia gli agenti indicati ai nn. 5 e 6, quando abbiano fatto un servizio non interrotto di due anni, ove rimangano in servizio e possiedano i voluti requisiti, passeranno come agenti provvisorî; e dopo che abbiano servito in tale qualità per altri due anni, semprechè corrispondano alle condizioni di prova, otterranno la nomina a stabile.

Art. 3.

Le norme per l'ammissione, per l'avanzamento, per la disciplina, per l'esonero e le condizioni di servizio in genere sono determinate dal presente Regolamento per gli agenti stabili e provvisorî; per gli avventizi solo in quanto è per essi esplicitamente indicato.

Gli avventizi sono assunti a giornata o in base a speciali convenzioni, anche soltanto verbali, senz'altro obbligo in genere per l'Amministrazione che quello di corrispondere loro la mercede pattuita per il tempo durante il quale prestano effettivamente servizio.

Art. 4.

Non può essere ammesso al servizio della Società chi sia stato destituito dall'Amministrazione di una delle Società ferroviarie esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Art. 5.

L'idoneità degli avventizi all'ufficio cui sono destinati deve essere constatata dal capo servizio, o suo delegato, nei modi che egli giudicherà convenienti.

Di regola gli avventizi devono assumersi sul luogo dove occorre l'opera loro.

Art. 6.

Nella scelta degli agenti provvisorî e stabili si avrà speciale considerazione ai buoni agenti avventizi.

Art. 7.

Gli agenti stabili e quelli provvisorî sono inscritti nella matricola generale del personale, consistente in un completo repertorio di tutto il personale sociale, con le indicazioni del nome, cognome, età, luogo di nascita, antecedenti, data dell'entrata in servizio, posti coperti, stipendî e paghe, assegni personali, gratificazioni, onorificenze e punizioni (nei limiti di cui all'articolo 51), disponibilità, aspettative, data e motivo dell'eventuale uscita dal servizio.

Indipendentemente dalla matricola generale ogni servizio tiene in corrente la situazione del proprio personale, mediante una matricola volante composta di fogli matricolari individuali, i quali offrono lo stato completo di servizio di ciascun agente.

A chi cessa dal servizio sarà rilasciato, ove lo richieda, un estratto del foglio matricolare; ma nessun attestato speciale sulla qualità del servizio prestato.

Art. 8.

Gli agenti stabili e provvisorî partecipano a uno degl'Istituti di previdenza per il personale ferroviario, a norma e secondo le condizioni stabilite dai rispettivi Statuti.

Al personale provvisorio, che lasci il servizio, verranno in ogni caso rimborsate le somme accumulate con le sue trattenute e gli interessi fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla sua cessazione dal servizio, calcolati secondo le norme dell'Istituto a cui l'agente trovasi ascritto.

Art. 9.

Tutti gli agenti stabili e provvisorî sono qualificati e retribuiti a norma della tabella graduatoria allegata al presente Regolamento.

La qualifica di ispettore e quelle superiori sono riservate esclusivamente ad agenti incaricati di funzioni di concetto.

Oltre lo stipendio o paga, agli agenti stabili e provvisorî addetti a speciali funzioni dell'esercizio sono assegnati premî, indennità, compensi per prestazioni straordinarie, e soprassoldi varî, fissati da speciali disposizioni.

La Società si riserva la facoltà di variare in ogni tempo queste competenze accessorie. Tuttavia, qualora la variazione importasse una diminuzione per qualsiasi categoria di personale nella misura delle competenze accessorie in vigore al momento della variazione stessa, la differenza continuerà ad essere corrisposta all'agente finchè rimanga nella qualifica o nella condizione a cui la competenza si riferisce.

L'assegno di combustibile al personale di macchina sarà applicato in modo che, a pari lavoro, sia assegnata in media una dotazione di combustibile equivalente a quella data in media nei due trienni 1886-1888 e 1899-1901.

Speciali disposizioni stabiliscono la qualità degli agenti che, in servizio, devono portare vestiario uniforme, e le norme e condizioni di tali prescrizioni.

Art. 10.

L'Amministrazione ha in ogni tempo la facoltà di passare gli agenti da uno ad altro servizio o ramo di servizio, purchè assegni loro un grado equivalente. Il passaggio che porti seco cambiamento di mansioni sarà deliberato dal Comitato d'Amministrazione.

Sarà convertita in assegno personale, sottoposto a ritenuta per gl'Istituti di previdenza, la parte di stipendio o paga che superasse il massimo della nuova qualifica.

Qualora la nuova qualifica dell'agente importasse un ritardo nel primo aumento di stipendio o paga da conferirsi dopo il passaggio, egli conserverà il diritto ad ottenere tale primo aumento allo scadere del termine fissato nelle classificazioni per la qualifica precedente.

Tutti gli agenti destinati a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio devono previamente essere riconosciuti fisicamente idonei alle funzioni cui verranno assegnati, da una Commissione composta di due sanitari sociali e di un rappresentante del servizio interessato.

Art. 11.

Nelle località poste in zone malariche, l'Amministrazione somministrerà gratuitamente a tutti gli agenti i chinacei occorrenti per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

Art. 12.

Il personale stabile è retribuito con stipendio annuo o con paga giornaliera.

Il personale provvisorio è sempre pagato a giornata e di massima non è retribuito se non per il tempo durante il quale abbia prestato effettivo servizio.

Art. 13.

Lo stipendio o paga spettante agli agenti viene pagato a mensualità maturate.

Gli agenti a stipendio annuo, quando cessano dal servizio, hanno diritto al pagamento dell'intera mesata nel corso della quale è cessata la loro prestazione d'opera.

Hanno pure diritto al pagamento dell'intera mesata dello stipendio ridotto coloro che cessano dal servizio nello stato di aspettativa o di disponibilità.

Sono eccettuati i casi di dimissione volontaria o di destituzione, nei quali sarà pagato lo stipendio soltanto fino al giorno di decorrenza della dimissione o destituzione.

Gli agenti retribuiti a giornata, quando cessano dal servizio per qualunque motivo, hanno diritto alla sola paga corrispondente ai giorni in cui hanno effettivamente prestata l'opera loro.

Art. 14.

Gli agenti della Società non possono, neppure a mezzo di interposte persone, esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri senza permesso esplicito dell'Amministrazione.

Art. 15.

Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l'Amministrazione mettesse in vigore.

Art. 16.

Qualsiasi istanza deve sempre essere rivolta al superiore immediato.

Trascorso però un mese senza che l'istanza abbia avuto risposta, potrà rinnovarsi direttamente all'Ufficio superiore ed in ultimo grado anche al Direttore generale, sempre però avvisandone il superiore immediato, il quale avrà l'obbligo di fornire le notizie necessarie per porre l'Ufficio superiore in grado di deliberare.

TITOLO II.

Agenti provvisorî e nomine nel personale stabile

—

Art. 17.

Per l'ammissione nel personale provvisorio è necessario:

1.° di essere cittadino italiano;

2.° di avere superato il 18° anno di età e non oltrepassato il 28° per chi abbia diritto all'esenzione o sia stato esentato dall'obbligo del servizio militare in prima categoria; di non aver superata l'età di 35 anni per chi abbia prestato il servizio militare in prima categoria o con ferma permanente; salvo le eccezioni ai detti limiti che il Consiglio d'Amministrazione credesse di deliberare;

3.° di aver tenuto sempre una buona condotta e di non avere addebiti penali;

4.° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica, come è indicato in appresso.

Perciò tutti gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti in originale o copia autentica:

a) fede di nascita;

b) fede penale;

c) certificato di buona condotta;

d) certificato di studî fatti e degl'impieghi eventualmente coperti;

e) congedo militare da cui risulti la buona condotta sotto le armi, od altro documento ufficiale comprovante il modo nel quale l'aspirante ha adempiuto agli obblighi della legge sul reclutamento.

Dovranno inoltre essere da uno o più sanitari sociali riconosciuti di sana e robusta costituzione fisica a norma del Regolamento per la leva militare, e per ciò che riguarda le facoltà visive trovarsi nelle condizioni di cui appresso:

Se proposti per funzioni interessanti la segnalazione e la sicurezza della circolazione dei convogli:

a) acutezza visiva non minore di 8/10 da ambo gli occhi;

b) rifrazione
c) senso cromatico del rosso e del verde
d) campo visuale
} normale da ambo gli occhi.

Se proposti per funzioni non interessanti la segnalazione e la sicurezza della circolazione dei convogli:

acutezza visiva complessivamente considerata non minore di 14/10, purchè la funzione visiva di un occhio non sia minore di 5/10, anche ottenuta con correzioni di lenti sino a 5 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico semplice ed a 2 diottrie per l'ipermetropia e relativo astigmatismo semplice.

Per determinate categorie di agenti potranno essere prescritte speciali e più rigorose condizioni fisiche.

Art. 18.

Oltre le suddette condizioni generali, per l'ammissione degli agenti provvisorî è richiesta l'attitudine alle funzioni per cui questi vengono assunti e che verrà accertata mediante saggi preliminari od altri mezzi d'informazione.

Per la scelta degli ammittendi si avrà riguardo alle migliori attitudini, risultanti da attestati, referenze, esperimenti, esami od altri mezzi che saranno stabiliti dall'Amministrazione caso per caso.

Art. 19.

I provvisorî sono ammessi di regola col minimo di paga stabilito dalla tabella graduatoria per la rispettiva qualifica.

Art. 20.

I provvisorî per tutto il tempo del provvisoriato si considerano come in un periodo di prova.

La durata di tale periodo di prova sarà di almeno un anno e non potrà eccedere i cinque anni.

Qualora, in qualunque momento del periodo di prova, l'agente provvisorio si addimostri fisicamente inadatto al posto pel quale venne assunto, ovvero per la natura o per la frequenza di mancanze anche lievi, o per altre manifestazioni della sua indole, lasci dubitare delle soddisfacenti sue qualità, oppure in qualunque altro modo dimostri di non corrispondere alle esigenze del servizio ferroviario, sarà esonerato dal servizio.

In ogni caso si farà luogo al licenziamento quando, scaduto il periodo di prova, l'agente non si trovi in grado di disimpegnare le attribuzioni inerenti al posto cui dovrebbe essere destinato.

Infine l'Amministrazione si riserva di esonerare il personale provvisorio se le mutate condizioni dell'esercizio esigano una diminuzione di personale.

Art. 21.

Nei casi di esonero sopraindicati si corrisponderà all'agente un compenso pari ad un mese di paga per ogni anno ed in proporzione per ogni frazione di anno di servizio prestato.

L'agente sarà invece licenziato in qualunque momento senza compenso alcuno, qualora egli incorra in una delle mancanze indicate negli articoli 57, 58, 59 e 62 del presente Regolamento.

In tal caso il licenziamento è deliberato in base a constatazione delle mancanze da parte dei superiori, sentito l'incolpato, escluso il procedimento di cui agli articoli 69, 70, 72 e 73 del presente Regolamento.

Art. 22.

Per determinate categorie, le modalità e le norme relative alla durata della prova ed agli esperimenti che all'uopo dovranno essere fatti, verranno fissate da speciali atti di sottomissione, che l'agente firmerà all'atto della sua assunzione come provvisorio.

Compiuto il periodo di prova prescritto, l'agente sarà nominato stabile.

Però se, trascorso il minimo tempo ed anche prima della scadenza del massimo tempo stabiliti nell'atto di sottomissione, l'agente avrà riportato l'idoneità teorica e pratica prescritta per le funzioni a cui aspira, egli otterrà la nomina stabile.

Art. 23.

Le disposizioni che si riferiscono al personale provvisorio comprese le nomine, i licenziamenti e le punizioni, sono di competenza della Direzione generale, in quanto non siano delegate alle Direzioni dell'esercizio od ai servizi.

Art. 24.

Gli agenti che vengono nominati stabili sono scelti tra i provvisorî che abbiano compiuto lodevolmente il periodo di prova e le cui condizioni fisiche lascino supporre che siano atti ad un lungo e non interrotto servizio.

Tutte le nomine nel personale stabile sono deliberate dal Consiglio d'Amministrazione sulla proposta della Direzione generale.

Art. 25.

Gli agenti all'atto della nomina a stabile ricevono di regola il minimo dello stipendio o paga fissato dalla tabella graduatoria per le rispettive qualifiche.

Quando però trattasi di posti pei quali si richiedono requisiti speciali od un periodo di prova prolungato (entro i limiti minimo e massimo di cui al precedente articolo 20), potranno essere conferite nomine a stabile con stipendio o paga superiore al minimo fissato dalla tabella graduatoria.

Art. 26.

Le disposizioni di cui sopra, relative all'assunzione dei provvisorî od alle nomine del personale stabile, si applicano senza pre-

giudizio delle norme speciali che regolano l'ammissione in servizio dei sott'ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, cui è riservato un 1/3 dei posti d'ordine, di custodia di locali o materiali, o di servizio, a termini degli articoli 10 e 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470.

TITOLO III.

Avanzamenti

—

Art. 27.

Gli avanzamenti consistono:

a) nelle promozioni di grado;

b) negli aumenti di stipendio o paga nello stesso grado.

Art. 28.

Le promozioni di grado si fanno in quanto vi siano posti che le esigenze del servizio richiedano di coprire, salvo quanto dispone l'articolo successivo.

Art. 29.

La Società può adibire temporaneamente agenti a funzioni di grado superiore a quello cui appartengono; ma quando una di queste reggenza si eserciti in funzioni del servizio attivo, che implicano responsabilità per la sicurezza e regolarità dell'esercizio, e si prolunghi senza dar luogo ad osservazioni fino ad un anno, dovrà accordarsi la promozione effettiva.

Art. 30.

Le promozioni di grado hanno luogo in base alla tabella graduatoria annessa al presente Regolamento.

Esse, salvo il disposto del precedente articolo 29, si fanno a scelta fra gli agenti più meritevoli tenendo conto anche dell'anzianità.

Art. 31.

Gli aumenti di stipendio o paga hanno luogo nella misura e con gli intervalli di tempo che per ogni qualifica sono stabiliti nelle classificazioni risultanti dai quadri allegati alla tabella graduaturia, salve le disposizioni speciali fissate negli atti di sottomissione per gli agenti provvisorî.

Detti aumenti sono accordati ad ogni agente fino a che egli abbia raggiunto il massimo assegnato al suo grado, salvo che sia promosso ad un grado superiore.

Gli aumenti di stipendio o paga decorrono di norma dal 1° gennaio; le nomine e gli avanzamenti che si conferissero in tempo diverso, si intenderanno decorrere, agli effetti dell'anzianità per i successivi aumenti, dal 1° gennaio precedente o seguente la data del loro conferimento, a seconda che questo avrà avuto luogo nel 1° o nel 2° semestre dell'anno. Però, nel caso di proroga del termine normale inflitta in via punitiva per sei mesi, gli aumenti successivi potranno decorrere dal 1° luglio.

Art. 32.

L'Amministrazione concederà inoltre aumenti anticipati, in modo però che in ogni ramo di servizio e possibilmente in ogni grado ne profitti almeno un decimo degli agenti non compresi negli aumenti di cui all'articolo precedente, senza computare però fra questi ultimi gli agenti che avessero già raggiunto il massimo del loro grado.

Art. 33.

Gli aumenti anticipati si fanno esclusivamente a scelta per merito.

Art. 34.

Nel caso di assenze dal servizio che superino il quinto dell'intervallo di tempo fissato per l'aumento, questo viene ritardato di un anno; esclusi soltanto i casi di assenze per malattie causate dal servizio.

Art. 35.

In ogni caso di avanzamento gli assegni personali saranno per regola compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

TITOLO IV.

Traslochi e missioni

—

Art. 36.

Tutti gli agenti stabili o provvisorî sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sarà stabilito dall'Amministrazione, nell'interesse del servizio, ancorchè fuori della Rete, come pure a recarsi dovunque, all'interno od all'estero, siano comandati in missione di qualunque durata.

Art. 37.

Speciali disposizioni stabiliscono la misura e le condizioni delle indennità dovute agli agenti traslocati o comandati in missione per ragioni di servizio.

Art. 38.

Non dà diritto ad alcuna indennità il traslocamento che fosse concesso per soddisfare la domanda fatta dall'agente, salvo il caso di malattia contratta per motivi di servizio.

Non dà del pari diritto ad alcuna indennità o compenso per l'agente, il traslocamento per misura disciplinare, accordandosi però anche in questo caso la parte di indennità regolamentare derivante dal fatto che l'agente abbia famiglia.

TITOLO V.

Congedi, assenze per malattia ed esoneri temporanei o definitivi

—

Art. 39.

Il congedo ordinario è il permesso di assenza dal servizio, che si concede agli agenti stabili o provvisorî, per il tempo ed alle condizioni di cui in appresso, senza che occorra indicarne il motivo.

Il congedo ordinario può avere la durata di:

a) 20 o 15 giorni per gli agenti, compresi nei gradi superiori al 12.° nonchè per i macchinisti e fuochisti;

b) 20 o 10 giorni per gli agenti, compresi nei gradi: 12° (esclusi i macchinisti), 13° (esclusi i fuochisti), e 14°;

c) 10 o 7 giorni per gli agenti dei gradi inferiori;

secondo che abbiano compiuto o no i 10 anni di servizio, computati dalla data dell'ammissione nel personale provvisorio.

In tutti questi tre casi il congedo è con stipendio o paga, purchè gli agenti abbiano compiuto un anno di servizio.

Art. 40.

I congedi straordinari sono quelli eccedenti i limiti di tempo stabiliti nel precedente articolo 39 e vengono accordati in seguito a motivata domanda.

Durante il congedo straordinario che sia accordato per gravi e giustificate ragioni, è concessa agli agenti di cui ai comma *a* e *b* del precedente articolo la metà dello stipendio o paga per i primi 30 giorni. Però, il contributo agli Istituti di previdenza sarà corrisposto per intero ai termini e nelle misure stabiliti dai relativi Statuti.

In casi speciali potranno essere accordati congedi straordinari senza corresponsione di stipendio o paga.

Agli agenti, di cui al comma *c*, potranno essere concessi congedi straordinari per gravi e giustificate ragioni, ma sempre senza corresponsione di stipendio o paga.

Il congedo straordinario non può, di regola, eccedere la durata di tre mesi, in più del congedo ordinario fruito nell'anno.

Agli effetti di questo come del precedente articolo, si calcola l'anno ordinario solare.

Art. 41.

Gli agenti hanno diritto di fruire annualmente del congedo ordinario, salva all'Amministrazione la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di determinarne il tempo, di suddividerne il godimento in varî periodi, ed anche, pei congedi chiesti nell'ultimo trimestre dell'anno, di rimandarlo al primo trimestre dell'anno successivo.

In ogni caso, salvo il diritto di fruirne in altro momento, i congedi possono essere revocati od interrotti da chi li concesse quando, a suo giudizio, esigenze di servizio od altri motivi lo richieggano.

L'agente ha perciò obbligo di indicare al rispettivo capo, prima di assentarsi, il luogo in cui si possa, occorrendo, comunicargli l'ordine di richiamo.

Art. 42.

Durante l'assenza per malattia, debitamente accertata dai sanitari sociali, purchè non causata da colpa o sregolatezza, è conservato l'intero stipendio o paga sino al limite di tre mesi. Qualora la malattia si prolunghi oltre questo termine, se ne riferirà al Direttore generale, il quale potrà, a seconda delle circostanze, prolungare eccezionalmente la conservazione di tutto o di parte dello stipendio o paga.

Questa disposizione non è applicabile agli agenti ascritti alla Cassa di mutuo soccorso o alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101, quando, nei casi di malattia, provvede la detta Cassa o sezione.

L'assenza per malattia non costituisce interruzione di servizio fino a che viene corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga od il sussidio degli Istituti di previdenza, salvo il disposto dell'articolo 34.

Art. 43.

Disponibilità è l'esenzione temporanea dal servizio di un agente stabile, per causa di soppressione d'ufficio. Essa è sempre proposta d'ufficio o nel solo caso in cui non siavi modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altri rami di servizio.

La disponibilità si prolunga fino a due anni, decorsi i quali l'agente deve essere ricollocato in servizio, od esonerato definitivamente.

La disponibilità è deliberata dal Comitato d'Amministrazione, che stabilisce, tenuto anche conto dell'anzianità di servizio, la misura dello stipendio o paga assegnato per quel tempo, e che non può essere inferiore alla metà di quello normale.

Il contributo per gli Istituti di previdenza sarà, durante la disponibilità, regolato ai termini e nelle misure risultanti dai relativi Statuti.

L'agente esonerato definitivamente al cessare della disponibilità, si considera come collocato in quiescenza per misura amministrativa, quando non si trovi nelle condizioni normali richieste, pel conseguimento della pensione, dallo Statuto dell'Istituto di previdenza a cui è inscritto.

Art. 44.

Aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, per motivi di salute o per ragioni d'interesse privato o di famiglia, che si concede in seguito a domanda dell'interessato.

Quando l'aspettativa sia domandata per motivi di salute non potrà essere negata, ove a giudizio di due sanitari sociali sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio e che lascia fondata speranza di guarigione entro il tempo per cui l'aspettativa viene richiesta.

È aspettativa anche l'esenzione temporanea dal servizio, che viene disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie della qualifica, quando l'Amministrazione giudichi conveniente di esperimentare tale esenzione prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio.

Il provvedimento che concede l'aspettativa ne determina la durata, la quale potrà essere prorogata, ma non potrà in nessun caso eccedere in complesso i due anni. L'aspettativa può essere revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu accordata.

Durante l'aspettativa per motivi di salute sia per domanda degli agenti, sia per disposizione d'ufficio, verranno corrisposti due terzi dello stipendio o paga a chi conta 25 anni o più di servizio, la metà se il servizio è minore di 25 anni e maggiore di 10, ed il terzo se il servizio è minore di 10 anni. A tale effetto l'anzianità di servizio si computa dalla data dell'ammissione nel personale provvisorio.

Non compete alcuna quota di stipendio o paga a chi consegue l'aspettativa per motivi d'interesse privato o di famiglia o per impedimento all'esercizio delle funzioni, nè agli agenti inscritti alla Cassa di mutuo soccorso od alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101.

Allo scadere dell'aspettativa concessa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso di aspettativa concessa al seguito di infortuni o ferite riportate per causa di servizio, e semprechè non siano attribuibili a colpa o trascuranza di colui che ne venne colpito, il trattamento potrà essere regolato con speciale riguardo, fino anche alla concessione dell'intero stipendio o paga.

Il contributo agli Istituti di previdenza durante l'aspettativa sarà regolato nei termini e nella misura risultanti dai relativi Statuti.

L'aspettativa è in ogni caso deliberata dal Comitato d'Amministrazione.

Art. 45.

La disponibilità e l'aspettativa costituiscono sempre interruzione di servizio. Per gli effetti degli Istituti di previdenza, si applicano le disposizioni dei relativi Statuti.

Art. 46.

Salvo le disposizioni speciali relative ai provvisori ed agli avventizi, si può far luogo all'esonero definitivo:

a) per soppressione d'ufficio, salvo il disposto dell'articolo 43;

b) per il raggiungimento dei limiti d'età e di compartecipazione agli Istituti di previdenza stabiliti nei rispettivi Statuti pel conseguimento del collocamento a riposo;

c) per inabilità al servizio o alle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente;

d) per inosservanza delle condizioni alle quali il servizio deve essere prestato, sia in ordine al presente Regolamento, sia in ordine ai patti speciali d'assunzione, quando l'inosservanza non dipenda da forza maggiore.

L'esonero definitivo, di cui alla lettera *c*, sarà deliberato al seguito di giudizio medico reso nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto di quello degli Istituti di previdenza, a cui l'agente trovasi ascritto.

L'esonero definitivo è deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 47.

L'esonero definitivo abilita gli agenti inscritti ai vari Istituti di previdenza a far valere i loro diritti, se e quali ad essi competono, verso gli Istituti stessi.

Art. 48.

Le dimissioni volontarie non hanno valore nè effetto sinchè non sono accettate dall'Amministrazione.

L'agente dimissionario non è riammesso in servizio.

Art. 49.

Gli agenti ascritti al contingente militare di prima categoria che vengono chiamati sotto le armi per soddisfare alla prima parte della ferma, od hanno ottenuto di fare il volontariato di un anno, sono considerati dimissionari; ma saranno riammessi in servizio dopo ottenuto il loro congedo militare nella posizione che avevano in precedenza od in altra equivalente, purchè conservino l'idoneità richiesta dai Regolamenti.

Il tempo passato sotto le armi costituisce interruzione di servizio.

Art. 50.

Agli agenti che saranno chiamati sotto le armi come uomini di truppa, per esercitazioni o per altri motivi, che non siano quelli indicati al precedente articolo 49, verrà corrisposto l'intero stipendio o paga fino al limite di 25 giorni, restando inoltre inteso che i giorni di assenza eccedenti detto limite potranno essere computati, agli effetti delle competenze, a diminuzione o ad esaurimento del congedo ordinario non ancora fruito, e che pel successivo periodo di assenza cesserà ogni corresponsione di stipendio o paga.

Tale trattamento non è applicabile agli agenti che vengono chiamati sotto le armi come ufficiali, pei quali, ferma restando in essi la facoltà di profittare, pel servizio militare, di tutto o di una parte del congedo ordinario, dovrà l'ulteriore assenza essere soggetta alla perdita totale dello stipendio o paga, e considerata come congedo straordinario anche se venga oltrepassato il termine di cui all'articolo 40.

Agli agenti chiamati a prestar servizio come giurati, o citati in giudizio come testimoni, sarà corrisposto lo stipendio o paga fino a quindici giorni, semprechè la loro assenza e la ragione che la motivò siano debitamente comprovate; prolungandosi tal servizio e la relativa assenza oltre i quindici giorni, il Direttore generale deciderà, caso per caso, se debba essere loro conservato lo stipendio o la paga.

TITOLO VI.

Disciplina

Art. 51.

Le punizioni disciplinari che si possono infliggere agli agenti della Società in applicazione dell'articolo 62 del Regolamento approvato con R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), sono le seguenti:

1.° la censura;

2.° la multa;

3.° la sospensione dal servizio;

4.° il traslocamento di carattere punitivo, che priva l'agente delle indennità di trasloco per servizio;

5.° la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga;

6.° la degradazione;

7.° la destituzione.

Tutte le punizioni sono annotate nei fogli matricolari, e quelle superiori alla multa anche nella matricola generale.

La multa è applicabile anche agli agenti avventizi.

Art. 52.

L'applicazione delle punizioni disciplinari è indipendente dal diritto dell'Amministrazione di essere risarcita di ogni danno cagionatole pel fatto dei propri agenti, sia praticando adeguate ritenute sulle loro competenze, sia esercitando le azioni che le competono ai termini di diritto.

Art. 53.

Indipendentemente dalle punizioni di cui sopra e dal disposto dell'articolo 10, gli agenti addetti alla scorta dei treni nei quali fossero state segnalate, per tre volte, sottrazioni o manomissioni di bagagli e merci, quand'anche non fossero imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni, verranno adibiti ad altre attribuzioni.

Nell'applicazione di tale disposizione si osserveranno le norme seguenti:

a) sarà tenuto conto delle sottrazioni e manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni precedenti al tempo in cui si constatò l'ultima sottrazione o manomissione;

b) sarà oggetto di speciale annotazione qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo che a breve percorso, quando queste non siano state soggette ad operazioni di consegna, riconsegna, giacenza ai transiti ecc., ed a tutti quei passaggi infine che suddividono le responsabilità fra varie stazioni e vari agenti;

c) sarà pure fatta annotazione quando si verifichino manomissioni o sottrazioni su spedizioni di merci o bagagli che, nel loro percorso, siano state soggette a riconsegne e giacenze; ma in questo caso il valore dell'annotazione diminuirà di un grado, per modo che *due annotazioni* di tal natura abbiano il valore di *una sola*.

Uguale sistema si dovrà seguire per le sottrazioni o manomissioni riscontrantesi in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come le feste natalizie, di capo d'anno, ecc.

Art. 54.

La censura è una riprensione per iscritto.

Essa si infligge a chi manca al proprio decoro; a chi non attende con diligenza all'ufficio o non osserva l'orario o la disciplina; a chi si contiene in modo scorretto coi colleghi o coi subordinati; a chi manca di rispetto ai superiori od all'Amministrazione; e a chi commette altre mancanze lievi di simile natura.

Art. 55.

La multa consiste nella ritenuta di una parte dello stipendio o della paga; può elevarsi fino all'importo di due giornate. Essa viene devoluta a vantaggio degli Istituti di previdenza secondo i relativi Statuti.

Si infligge:

a chi commetta irregolarità nel disimpegno del servizio, che non abbiano carattere di gravità;

a chi siasi reso colpevole di ubriachezza in servizio senza inconvenienti per la regolarità dell'esercizio;

a chi si contenga in modo inurbano o scorretto verso il pubblico;

a chi non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni, sia che l'infrazione abbia prodotto danno soltanto all'agente colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno;

a chi abbia richiesto mancie o regali in qualsiasi caso ed a chi li abbia accettati al fine di procurare vantaggio ad estranei in qualsiasi ramo del servizio e quando la mancanza non assuma figura più grave.

Art. 56.

La sospensione dal servizio è di due specie: preventiva e punitiva.

La sospensione preventiva, che si applica in pendenza di processi ed in pendenza di inchieste o accertamenti amministrativi pei casi di cui al susseguente capoverso, porta seco la sospensione dallo stipendio o paga, e dura finchè sia cessata o risolta la causa che la motivò.

Incorre nella sospensione preventiva:

1.° chi sia implicato in fatti che possano dar luogo alle punizioni degli ultimi due gradi;

2.° chi si trovi costituito in istato d'arresto, o, quand'anche lasciato a piede libero, sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione.

Nel caso previsto al n. 1 si farà luogo alla restituzione dello stipendio o paga qualora l'agente risulti immune dagli addebiti che gli erano stati imputati. In ogni altro caso la Direzione generale giudica irrevocabilmente, a seconda delle circostanze, se ed in quale misura siano da rimborsarsi lo stipendio o paga trattenuti.

Art. 57.

La sospensione punitiva ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi fino a 30 giorni.

Essa è inflitta:

1.° per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

2.° per assenza arbitraria qualora non superi i 10 giorni: la sospensione in questo caso si applica indipendentemente dalla privazione dello stipendio o paga durante l'assenza arbitraria;

3.° per rifiuto di risposte precise o categoriche da parte di chi è interrogato come testimone;

4.° per dimostrazioni di scherno e disprezzo agli atti dell'Amministrazione;

5.° per alterchi senza vie di fatto nei locali dell'Amministrazione, o loro dipendenze;

6.° per risse con vie di fatto fuori di servizio o per altre gravi cause di condotta biasimevole, pure fuori di servizio;

7.° per aver mancato di trasferirsi nel termine prefisso dove fu ordinato dai superiori;

8.° per ritardato versamento o ritardata consegna di valori od oggetti a chi di ragione, derivante da negligenza o da altra causa non dolosa;

9.° per negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio quando ne siano derivati danni al servizio od agli interessi dell'Amministrazione e salvo il caso previsto dal n. 2 dell'articolo 62;

10.° per ingiurie o per accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi, contro agenti dell'Amministrazione;

11.° per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortunî quando la mancanza abbia prodotto o potuto produrre danni ad altre persone.

Per le mancanze previste nei numeri 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, insieme con la sospensione può essere inflitto il trasloco disciplinare.

Art. 58.

La proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga è inflitta per la durata di uno o due anni nei seguenti casi:

1.° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;

2.° per alterchi o risse con vie di fatto nei locali dell'Amministrazione, o loro dipendenze;

3.° per atti di insubordinazione, fra i quali è annoverata l'assenza fino a 10 giorni, se avvenuta contro la proibizione di un superiore, o se abbia potuto compromettere la regolarità del servizio;

4.° per mancanze che abbiano compromesso la regolarità o che avrebbero potuto compromettere, ma non abbiano compromesso, la sicurezza dell'esercizio;

5.° per contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 14 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio;

6.° per operazioni di usura con chiunque, quando non assumano carattere tale da porre chi le esercita nella condizione prevista dal comma 6° dell'articolo 62;

7.° per calunnie o diffamazioni verso l'Amministrazione, o verso altri agenti benchè non superiori di grado, ancorchè non abbiano dato luogo a giudizio penale.

Inoltre la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga può essere inflitta per la durata di sei mesi o di un anno all'agente il quale, sebbene non abbia commesso alcuna delle mancanze sopra indicate, dimostri abituale indolenza o palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del suo grado.

La proroga di un anno potrà essere ridotta a sei mesi qualora l'agente abbia dimostrato di essersi emendato.

Per gli agenti provvisti del massimo dello stipendio o della paga corrispondente al loro grado, alla proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga è sostituita la sospensione dal servizio con o senza trasloco punitivo, secondo le circostanze, però con gli stessi effetti della proroga quanto alla disposizione di cui nell'articolo 66.

Art. 59.

La degradazione consiste nella retrocessione dell'agente ad un grado immediatamente inferiore.

Tuttavia, quando la degradazione viene applicata a norma dell'articolo 71 in sostituzione della destituzione, la retrocessione potrà essere eccezionalmente di due gradi. Inoltre, quando la degradazione sia applicata nell'intento di togliere l'agente da quelle funzioni che hanno occasionato la mancanza da punirsi, oppure allo scopo di rimettere l'agente nelle funzioni da lui esercitate prima che fosse promosso al grado da cui si deve retrocederlo, gli sarà assegnato quel grado che risulta necessario, secondo la tabella graduatoria, per tale cambiamento di funzione o ritorno al grado precedente.

Si incorre nella degradazione:

1.° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;

2.° per contravvenzioni, commesse o facilitate in ragione dell'ufficio, alle leggi e Regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopolî e sanità pubblica;

3.° per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunta per motivi imputabili all'agente;

4.° per mancanze che abbiano compromesso la sicurezza dell'esercizio;

5.° per trascuratezza nell'esercizio delle proprie mansioni, quando ne derivino gravi danni all'Amministrazione.

Art. 60.

Quando un agente degradato abbia uno stipendio o paga superiore al massimo del grado a cui viene retrocesso, conserverà la differenza come assegno personale.

Alla degradazione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga, per la durata di sei mesi o di un anno.

Qualora l'agente degradato meriti la reintegrazione, potrà ottenerla dopo trascorso almeno un anno.

Art. 61.

Per gli ageti aventi il grado minimo stabilito dalla tabella graduatoria, alla degradazione è sostituita la sospensione dal servizio con o senza trasloco punitivo, però con gli stessi effetti della degradazione quanto al disposto di cui nell'articolo 66.

Art. 62.

La destituzione è inflitta:

1.° a chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni, od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifizi o si vale della propria condizione od autorità per lucrare o far lucrare ad altri premî o compensi che non gli spetterebbero, o per procurarsi indebiti vantaggi, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

2.° a chi, per inadempimento dei proprî doveri od inosservanza dei Regolamenti, abbia compromesso la sicurezza dell'esercizio con danno delle persone o grave danno del materiale;

3.° a chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri o cotribuisca a che altri si appropri, oppure abbia tentato di appropriarsi, somme, valori, materiali od oggetti spettanti all'Amminizione o ad essa affidati per qualsiasi causa;

4.° a chi scientemente defraudi o contribuisca a che altri defraudi, oppure abbia tentato di defraudare l'Amministrazione nei suoi averi, diritti od interessi;

5.° a chi, per causa di lucro, percepisce somme indebite a carico del pubblico;

6.° a chi, per azioni ledenti la moralità od onorabilità, ancorchè non costituiscano reato e trattisi di cosa estranea al servizio, si rende indegno della pubblica stima;

7.° a chi sia incorso in condanna penale per furto, peculato, frode, truffa, appropriazione indebita, corruzione, concussione, o per reati contro la fede pubblica, il buon costume o l'ordine pubblico; nonchè per reato che importi la pena della interdizione dai pubblici uffici;

8.° a chi, sebbene prosciolto o assolto da imputazioni comprese fra quelle indicate nel numero precedente con ordinanza o con sentenza dell'Autorità giudiziaria per insufficienza di indizî, per non provata reità, oppure in seguito a verdetto negativo dei giurati, non sia dall'Amministrazione giudicato meritevole della fiducia necessaria per essere conservato in servizio;

9.° a chi, per atti di connivenza con estranei, o con dolosi maneggi, rechi o tenti recar danno all'Amministrazione nei con-

tratti per lavori, provviste, accolli o vendite nelle aste o licitazioni, o in qualunque altro ramo del servizio;

10.° a chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio od altri documenti di trasporto; altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri o atti qualsiansi appartenenti all'Amministrazione o che la possono comunque interessare;

11.° a chi, senza fine di lucro, viola un segreto d'ufficio in materia di telegrafo, contenzioso, finanza, contratti;

12.° a chi si rende colpevole di grave insubordinazione;

13.° a chi, nel disimpegno di funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza;

14.° a chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili abbenchè non ne sia derivato danno;

15.° a chi, per mancanza di diligenza, è causa d'incendi a danno dell'Amministrazione;

16.° a chi altera dolosamente i piombi doganali;

17.° a chi sta arbitrariamente assente dal servizio per oltre 10 giorni; in tal caso la destituzione decorre dal primo giorno successivo al periodo dell'assenza arbitraria;

18.° a chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

19.° a chi, facendo parte del personale viaggiante, oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino od anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo dipendente dall'Amministrazione, anche da agenti ferroviari di ciò incaricati da funzionari delle ferrovie fino al grado inclusivo di capo stazione, capo officina o deposito, magazziniere o capo conduttore principale;

20.° agli agenti descritti nel numero precedente, i quali siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, come ad esempio recipienti di forma speciale, cacciaviti, trapani, succhielli, tele, aghi, filo e simili e di chiavi che non siano fra quelle di cui possa essere giustificato il possesso;

21.° a chi, venuto in cognizione della persona o delle persone che abbiano perpetrato furti o manomissioni di bagagli, merci, o di qualsivoglia altro oggetto di spettanza dell'Amministrazione o ad essa affidato per qualsiasi causa, abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome loro e le circostanze di fatto;

22.° a chi si fa promotore ed organizzatore, o si rende autore di disordini, tumulti o violenze, in servizio o per causa di servizio.

Art. 63.

Al colpevole di più mancanze si infligge la punizione comminata per la mancanza più grave.

Art. 64.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione potrà essere aumentata di due gradi a coloro che, oltre a prendervi parte, le avranno promosse, e di un grado a tutti gli altri.

Nei casi di tentativo, esclusi quelli per cui è disposto diversamente, è inflitta la punizione di grado immediatamente inferiore a quella stabilita per la mancanza consumata.

Art. 65.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici sono puniti alla pari degli autori principali.

È ritenuto e punito come complice anche colui che, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunziare alla superiorità fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente Regolamento.

Art. 66.

La ricaduta entro due anni nelle mancanze che hanno provocato l'applicazione di una pena disciplinare, può dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella ultimamente inflitta.

Art. 67.

La censura e la multa possono essere inflitte dalle Direzioni di esercizio e dai servizi, senza speciali formalità di procedura, previe soltanto le maggiori possibili indagini per l'accertamento delle mancanze.

Art. 68.

La sospensione dal servizio come misura preventiva si applica di regola dalle Direzioni d'esercizio o dai servizi; però nei casi urgenti può ordinarsi anche dal superiore immediato, il quale dovrà tosto informare la Direzione o il servizio da cui dipende.

Art. 69.

La sospensione punitiva ed il trasloco disciplinare sono applicati dalla Direzione generale su proposta delle Direzioni d'esercizio o dei servizi, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato.

Art. 70.

La proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga e la degradazione sono deliberate dal Comitato d'Amministrazione, la destituzione dal Consiglio; le une e l'altra però in seguito a proposta di un Consiglio superiore di disciplina, costituito:

da un consigliere d'Amministrazione, che ne ha la presidenza;

dal capo servizio del personale, o suo sostituto;

dal consulente legale, o suo sostituto;

da due capi servizio od altri funzionari superiori non appartenenti alla Direzione generale.

Il detto Consiglio superiore di disciplina delibera a maggioranza di voti con l'intervento almeno di quattro membri: in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le sue proposte non vincolano la libertà di apprezzamento e di decisione del Consiglio o del Comitato d'Amministrazione.

Art. 71.

Le Autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una pena minore di quelle previste dal presente Regolamento.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite, per deliberazione di chi è competente ad applicarle.

Art. 72.

Per mettere il Consiglio superiore di disciplina in grado di fare le sue proposte, i direttori, i capi servizio ed in caso di urgenza i superiori locali faranno eseguire le indagini, le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti la mancanza, per mezzo di uno o più funzionari di grado superiore a quello degli incolpati, esclusi quelli dalla cui azione fu determinato il procedimento punitivo.

Eseguite le indagini o constatazioni suddette, si dovranno contestare i fatti emersi agli incolpati per le loro dichiarazioni e giustificazioni eventuali.

Delle indagini o constatazioni e contestazioni suddette dovrà essere fatta relazione scritta, nella quale si riassumeranno i fatti emersi, si esporranno su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire a vantaggio o ad aggravio degli incolpati; e quindi si stabiliranno le conclusioni, limitate a determinare, secondo il convincimento morale degli inquirenti, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo.

Qualora la relazione concluda per l'accertamento di una mancanza punibile con la destituzione, il presidente del Consiglio superiore di disciplina disporrà perchè l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilirà all'uopo, secondo le circostanze, i modi ed i termini. Contemporaneamente assegnerà all'incolpato il termine utile per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 73.

Il Consiglio superiore di disciplina, quando lo creda opportuno pel migliore adempimento del suo mandato, potrà sempre, in qualunque stadio del procedimento, ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati o ammetterli a presentare le loro difese per iscritto.

Art. 74.

L'agente punito può ricorrere contro la punizione inflittagli, purchè presenti il ricorso entro un mese dal giorno in cui gli fu data partecipazione del provvedimento disciplinare.

Il ricorso è indirizzato per la via gerarchica: ai capi servizio per le punizioni inflitte da funzionari inferiori a codesto grado; ai direttori di esercizio per le punizioni inflitte dai capi servizio; al Direttore generale per le punizioni inflitte dai direttori di esercizio o dai capi dei servizi distaccati o facenti parte della Direzione generale; in ogni altro caso al Consiglio d'Amministrazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il funzionario, od il Consiglio d'Amministrazione, a cui è indirizzato il ricorso, stabilirà, caso per caso, se e quali nuove indagini siano necessarie per la decisione sul ricorso medesimo.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie

Art. 75.

Il presente Regolamento andrà in vigore a datare dal 1° gennaio 1903, e con la sua attuazione rimangono abrogate le norme sul personale emanate con l'Ordine generale di servizio n. 288-1886 e modificate coi successivi Ordini generali di servizio n. 157-1888, n. 49-1895 e n. 2-1899, nonchè le disposizioni punitive contenute nei Regolamenti speciali dei servizi.

È fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di aspettativa contenute nell'articolo 46 delle suddette norme; le quali continueranno ad applicarsi agli agenti che ottennero la nomina stabile a tutto l'anno 1902.

Art. 76.

Gli agenti che al 1° gennaio 1903 abbiano compiuta o superata l'anzianità prevista nei quadri indicati all'articolo 31, computabile dall'ultimo avanzamento conferito dalla Società, conseguiranno alla data stessa lo stipendio o paga immediatamente superiore a quello al quale erano stati portati con l'avanzamento stesso.

In ogni altro caso il tempo trascorso dalla data dell'ultimo avanzamento conferito dalla Società sarà computato per l'anzianità necessaria agli effetti degli articoli 30 e 31.

Art. 77.

Per quegli agenti che al 1° gennaio 1902 avessero già compiuto o superato l'intervallo di tempo richiesto dal presente Regolamento per ottenere l'aumento di stipendio o di paga, pur restando fissato l'aumento al 1° gennaio 1903, l'intervallo di tempo per conseguire il successivo aumento sarà computato dal 1° gennaio 1902.

Art. 78.

Gli agenti che al 1° gennaio 1903, per effetto degli aumenti conferiti dalla Società, fossero provvisti di uno stipendio o paga non conforme alle classificazioni adottate per ciascuna qualifica, ne otterranno la regolarizzazione col portare lo stipendio o paga stessi alla classe immediatamente superiore.

Agli effetti degli articoli 30 e 31, tale regolarizzazione di stipendio o paga sarà considerata come avanzamento soltanto nel caso che l'importo della regolarizzazione sia superiore alla metà dell'aumento normale occorrente per raggiungere la classe di stipendio o paga regolarizzata, oppure sia superiore alla metà dell'aumento normale successivo quando la regolarizzazione è fatta per raggiungere il minimo della qualifica, altrimenti l'agente conserverà l'anzianità computabile dal conferimento dello stipendio o della paga precedente.

Art. 79.

Gli agenti di qualsiasi qualifica che, alla data di attuazione del presente Regolamento, si trovino provvisti di uno stipendio o di una paga superiore al massimo assegnato alle rispettive qualifiche nella tabella graduatoria allegata al Regolamento medesimo, conserveranno la differenza in più come assegno personale.

Art. 80.

Agli agenti, che fossero presentemente rivestiti di una qualifica non compresa nella tabella graduatoria annessa al presente Regolamento, sarà assegnata una qualifica di grado corrispondente, come risulta dall'unita tabella comparativa.

Art. 81.

Gli agenti attualmente retribuiti con stipendio annuo lo conserveranno nella stessa forma anche se la tabella graduatoria portasse per la loro qualifica la paga giornaliera.

Del pari quelli stabili, che fossero provvisti di paga giornaliera, conserveranno questa forma di retribuzione anche se la tabella portasse per la loro qualifica lo stipendio annuo.

Art. 82.

Gli agenti indicati ai nn. 5 e 6 dell'articolo 2, che sono attualmente in servizio e che al 1° gennaio 1903 si trovino ad avere già fatto un servizio non interrotto di due anni come avventizi, o possiedano i requisiti necessari, passeranno come agenti provvisorî per un periodo di due anni.

Quelli di detti agenti, che alla stessa data abbiano fatto un servizio non interrotto di cinque anni come avventizi e possiedano i requisiti voluti, otterranno senz'altro la nomina a stabile.

Roma, il 1° agosto 1902.

BALENZANO — DI BROGLIO — OLIVA.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario*.

Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo

ALLEGATO A.

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER GLI OPERAI dipendenti dal servizio della trazione e delle officine

NB. *Il presente testo corrisponde a quello proposto dalla Società nel febbraio 1902, con le modificazioni successivamente concordate col Governo indipendentemente dal concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del nuovo ordinamento.*

TITOLO I.

Disposizioni d'ordine generale per tutto il personale operaio

CAPO I.

Condizioni degli operai in generale

Art. 1.

Il personale operaio dipendente dal servizio della trazione e delle officine si distingue in *avventizio* e *a tempo indeterminato.*

Art. 2.

Gli operai avventizi sono assunti a giornata, o a ferma fissa, o in base a speciali convenzioni anche soltanto verbali, senz'altro obbligo in genere per l'Amministrazione che quello di corrispondere loro la mercede per il tempo durante il quale prestano effettivo servizio.

La loro idoneità è constatata mediante una visita sanitaria ed un lavoro di saggio da prestarsi nei modi stabiliti dall'Amministrazione.

La paga si determina in base ai risultati del lavoro di saggio.

Per le assunzioni di manovali o guardie d'officina si prescinderà dal lavoro di saggio.

Gli operai avventizi possono essere licenziati indipendentemente dall'applicazione di misure punitive quando, a giudizio dell'Amministrazione, non corrispondano alle esigenze del servizio, o sia cessato il bisogno dell'opera loro. In tal caso, salvi i patti diversi fissati con speciali convenzioni, e salva la scadenza o risoluzione della ferma già fissata, il licenziamento sarà preceduto dal preavviso di sette giorni, o di quindici giorni, o di un mese, secondo che l'operaio sia in servizio rispettivamente da un periodo fino a tre mesi, o da più di tre mesi e fino ad un anno, o da più di un anno, escluso in tutti i casi ogni altro compenso all'infuori del saldo delle competenze già maturate per effettiva prestazione di servizio.

Art. 3.

Gli operai a tempo indeterminato sono qualificati e retribuiti a norma della tabella graduatoria allegata al presente Regolamento. Essi possono essere licenziati solo nei casi di esonero definitivo dal servizio contemplati nel Capo XII; compartecipano ad uno degl'Istituti di previdenza per il personale ferroviario secondo le norme e le condizioni fissate dai relativi Statuti; ricevono il trattamento stabilito in caso di malattia; possono ottenere avanzamenti e congedi.

Art. 4.

Il numero degli operai a tempo indeterminato non dovrà mai essere inferiore ai due terzi del personale operaio in servizio, computati sulla media annua.

Art. 5.

Il servizio deve tenere in evidenza, sovra apposito registro, la posizione di tutto il personale operaio, sia avventizio sia a tempo indeterminato, e su fogli individuali lo stato completo di servizio degli operai a tempo indeterminato.

Art. 6.

Per gli allievi operai delle officine e per gli operai allievi fuochisti, come per le scuole relative, si provvede con speciali disposizioni.

CAPO II.

Nomine del personale operaio a tempo indeterminato

Art. 7.

Per essere ammesso in qualità di operaio a tempo indeterminato alla dipendenza del servizio della trazione e delle officine è necessario anzitutto che l'aspirante sia cittadino italiano, che abbia soddisfatto gli obblighi della leva e che non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo è portato al 35° anno compiuto, per gli aspiranti che hanno prestato servizio militare di 1ª categoria.

Il limite di trent'anni, o quello di trentacinque per gli ex-militari, potrà essere sorpassato, in via affatto eccezionale, soltanto quando si tratti di abili operai: in nessun caso però potranno essere ammessi come operai a tempo indeterminato aspiranti che siano di età superiore ai 40 anni.

Art. 8.

Gli operai a tempo indeterminato saranno scelti di massima fra gli operai avventizi che abbiano dimostrato maggiore abilità, destrezza e interessamento al servizio.

Saranno poi considerati come titoli di preferenza:

l'aver prestato servizio militare di 1ª categoria, riportando all'atto del congedo ottime annotazioni matricolari;

l'essere figli di agenti meritevoli di riguardo.

Art. 9.

Gli aspiranti prescelti saranno sottoposti a visita per parte di un sanitario dell'Amministrazione, e dovranno essere riconosciuti in possesso delle qualità fisiche prescritte dal Regolamento sul servizio sanitario.

Art. 10.

Gli aspiranti che non provengono dal personale operaio avventizio dovranno sostenere un lavoro di saggio nel mestiere corrispondente alla qualifica con cui verrebbero assunti, salvo per gli operai della 5ª categoria di cui nella tabella graduatoria allegata al presente Regolamento, per i quali potrà sostituirsi al lavoro di saggio una prova pratica di qualche giorno.

Il lavoro di saggio o la prova pratica potranno eventualmente essere richiesti anche per gli aspiranti che provengano dagli operai avventizi.

Art. 11.

Gli aspiranti riconosciuti idonei in base alla visita sanitaria ed all'eventuale saggio di lavoro o prova pratica, dovranno presentare i seguenti documenti in originale o in copia autentica:

a) atto di nascita;

b) certificato di buona condotta;

c) fedina criminale;

d) congedo militare da cui risulti la buona condotta sotto le armi, o altro documento ufficiale comprovante il modo nel quale l'aspirante ha adempiuto agli obblighi della legge sul reclutamento;

e) certificati comprovanti il grado d'istruzione dell'aspirante, e le sue precedenti occupazioni.

Tali documenti verranno trattenuti dall'Amministrazione per tutto il tempo in cui l'operaio rimarrà al suo servizio, salvo quelli di cui alle lettere *d* ed *e*, che verranno restituiti.

Art. 12.

Riconosciuta l'ammissibilità in base ai documenti presentati, gli operai prescelti saranno nominati a tempo indeterminato e assunti di regola con la paga minima risultante per le rispettive qualifiche dalla tabella graduatoria allegata al presente Regolamento.

All'atto dell'ammissione sarà consegnato all'operaio un esemplare del presente Regolamento, ed egli ne rilascerà ricevuta con modulo speciale.

L'operaio, assumendo servizio, contrae l'obbligo di osservare questo Regolamento e le altre disposizioni vigenti o che l'Amministrazione mettesse in vigore.

Art. 13.

La nomina ad operaio a tempo indeterminato dev'essere approvata dalla Direzione generale.

CAPO III.

Paghe

Art. 14.

Il personale operaio è sempre pagato a giornata e di massima retribuito solo per il tempo in cui presta effettivo servizio.

La giornata di lavoro corrisponde a *dieci ore* effettive, ed il compenso per ogni ora di lavoro sarà valutato in base ad un decimo della paga giornaliera.

Quando l'Amministrazione lo creda conveniente, e gli operai annuiscano, l'esecuzione dei lavori, invece che a giornata (ossia in economia), potrà affidarsi agli operai stessi a cottimo (cioè a contratto), con le norme stabilite nel Titolo II, Capo II del presente Regolamento.

In tal caso gli operai che partecipano al cottimo cessano di ricevere la paga giornaliera per il tempo in cui esso dura, ma vengono compensati col prezzo pattuito pel cottimo.

Art. 15.

La liquidazione dei conti relativi alle competenze ordinarie e straordinarie, ai lavori a cottimo finiti, alle trattenute o multe, si farà due volte al mese, cioè per quindicina.

Art. 16.

I pagamenti saranno pure fatti due volte per ciascun mese e cioè il 18° giorno del mese per la prima quindicina, e il 3° giorno del mese successivo per la seconda quindicina. Quando alcuno di tali giorni sia festivo, i pagamenti si faranno alla vigilia.

Appena ricevuta la paga, l'operaio deve verificare se il denaro

pagatogli corrisponde alla somma liquidatagli; ove trovi una differenza deve segnalarla prima di allontanarsi dal pagatore.

Art. 17.

I reclami per le eventuali inesattezze riscontrate nella liquidazione dovranno essere rivolti pel tramite gerarchico all'ingegnere capo dell'officina o capo della sezione di trazione, entro sette giorni da quello del pagamento.

CAPO IV.

Avanzamenti per il personale operaio a tempo indeterminato

—

Art. 18.

Gli avanzamenti consistono:

a) negli aumenti di paga;

b) nella promozione ad una categoria superiore del personale operaio o non operaio.

Essi verranno conferiti dalla Direzione generale su proposta del servizio.

Le promozioni implicanti il passaggio nel personale non operaio debbono essere approvate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 19.

Gli aumenti di paga hanno luogo normalmente nella misura di dieci centesimi per le paghe inferiori a L. 4 e di venti centesimi per quelle da L. 4 e più, in relazione alla tabella graduatoria allegata al presente Regolamento e sempre entro i limiti fissati per ciascuna qualifica.

Per titoli speciali di merito, da giustificarsi con apposito rapporto, gli aumenti possono essere accordati eccezionalmente in misura doppia di quella normale, facendo così saltare una classe di paga, purchè non si sorpassino i limiti della suaccennata tabella per ciascuna qualifica o siano decorsi gli intervalli minimi di tempo prescritti nel successivo articolo.

Questa eccezione si applicherà principalmente quando per fatto dell'operaio risulti un vantaggio effettivo nell'economia dei lavori.

Art. 20.

A meno di circostanze eccezionali specialmente giustificate, non è ammesso che ad un operaio si passa conferire un aumento di paga se non sia trascorso un determinato intervallo minimo dall'ultimo aumento, cioè:

un anno almeno se l'operaio è provvisto di paga inferiore a L. 3;

due anni almeno se è provvisto di paga dalle L. 3 alle L. 4 (escluse);

tre anni almeno se è provvisto di paga dalle L. 4 in su.

L'essere trascorsi tali termini di tempo dal conferimento dell'ultima paga non costituisce un diritto qualsiasi ad aumento.

Art. 21.

Nel conferimento degli aumenti si terrà conto principalmente dell'abilità, condotta, assiduità al lavoro ed interessamento per l'Amministrazione dell'operaio o quindi della sua anzianità dall'ultimo aumento, procurando di favorire gli operai che non hanno ancora raggiunta la classe media delle paghe assegnate alla rispettiva qualifica.

Saranno da escludersi dagli aumenti gli operai, la cui opera dia un rendimento limitato in relazione alla paga di cui sono provvisti, e, di massima, quelli che abbiano raggiunto i 55 anni d'età.

Gli operai, i quali siano stati puniti con la sospensione, col trasloco disciplinare o con la riduzione di paga, non potranno di massima essere proposti per aumenti se non sia trascorso almeno un anno in più dei termini minimi stabiliti dall'articolo 20.

Art. 22.

Le promozioni ad una categoria superiore del personale operaio si fanno in quanto vi siano posti che le esigenze del servizio richiedano di coprire; ed hanno luogo in base alla *tabella graduatoria* annessa al presente Regolamento.

Esse si conferiscono a scelta fra gli operai che, per capacità ed abilità non disgiunta da buona condotta, ne siano giudicati più meritevoli.

Le promozioni da una categoria ad altra superiore devono essere sempre precedute dall' esecuzione di un saggio di lavoro o da una prova pratica in cui l'aspirante abbia dimostrato la necessaria attitudine.

Art. 23.

Con la promozione ad una categoria superiore del personale operaio si accorderà almeno la paga minima corrispondente alla nuova categoria cui l'operaio viene promosso.

Art. 24.

Quando un manovale d'officina a tempo indeterminato abbia adempiute per un anno continuatamente le funzioni di una delle categorie superiori à quella cui appartiene secondo la tabella graduatoria, sarà promosso a tale categoria superiore con la paga relativa, se vi sia posto disponibile.

CAPO V.

Passaggi degli operai a tempo indeterminato da un mestiere all'altro, ovvero dalle officine ai depositi ed alle squadre di rialzo o viceversa.

—

Art. 25.

Può essere stabilito d'ufficio, ovvero ammesso dietro domanda, purchè le esigenze del servizio lo acconsentano, il passaggio di un operaio così da un mestiere all'altro, come dalle officine ai depositi ed alle squadre di rialzo o viceversa, quando sia constatato con un saggio di lavoro o con una prova pratica che esso possiede l'abilità richiesta pel nuovo posto.

In tali casi, oltre al conferimento, in quanto occorra, della nuova qualifica, si assegnerà la paga di cui l'operaio sarà riconosciuto meritevole e che potrà quindi essere maggiore di quella di cui godeva.

L'operaio lavorante normalmente a cottimo, il quale per ragioni di servizio sia trasferito da un'officina ad un deposito o squadra di rialzo riceverà un supplemento di paga corrispondente al 25 0|0 di quella di cui è provvisto. Questo supplemento di paga non verrà computato agli effetti degli aumenti di paga; e cesserà di essere corrisposto quando l'operaio per qualsiasi motivo venga nuovamente trasferito in un'officina.

Tutti i suesposti provvedimenti devono essere approvati dalla Direzione generale.

CAPO VI.

Doveri in genere degli operai — Loro ricorsi

—

Art. 26.

Gli operai devono essere assidui al lavoro e non dare motivo a censure nè in servizio nè fuori servizio, così per la loro condotta come pei loro rapporti verso l'Amministrazione.

Essi devono ubbidienza e rispetto ai propri superiori; devono puntualmente eseguire gli ordini ricevuti dai medesimi ed astenersi dall'attendere nei locali dell'Amministrazione a lavori per conto proprio o che non siano stati loro regolarmente ordinati dai superiori da cui dipendono.

Gli operai non possono, neppure a mezzo di interposte persone, tenere altri impieghi o laboratori, nè esercitare commerci, professioni o mestieri senza permesso esplicito dell'Amministrazione.

Art. 27.

Tutti gli operai, tanto nei rapporti diretti di servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione anche indiretta, dipendono dai rispettivi capi secondo l'ordine gerarchico.

Pertanto, qualsiasi istanza dovrà sempre dall'operaio essere rivolta al proprio capo immediato.

Trascorso però un mese senza che l'istanza abbia avuto risposta, potrà rinnovarsi direttamente all'Ufficio superiore, ed il ultimo grado al Direttore generale, sempre però avvisandone il su-

periore immediato, il quale avrà l'obbligo di fornire le notizie necessarie per porre l'Ufficio superiore in grado di deliberare.

I ricorsi devono essere fatti in modi e termini rispettosi.

CAPO VII.

nsegna degli attrezzi ed utensili

Art. 28.

A ciascun operaio vengono consegnati i piccoli attrezzi ed utensili del suo mestiere di uso più frequente, dei quali rilascerà ricevuta sopra apposito libretto.

Egli dovrà custodirli e conservarli in buono stato, adoperandoli con attenzione e il capo immediato ne farà ispezioni saltuarie.

Quando alcuno di tali attrezzi ed utensili sia diventato inservibile, se ne farà il ricambio a cura dell'Amministrazione.

Art. 29.

L'operaio, oltre agli attrezzi datigli in consegna, adopera anche gli attrezzi d'uso eventuale comuni a tutta la squadra di lavoro, che egli riceve, ogni qualvolta gli occorrano, dal capo immediato o da altro agente di ciò incaricato.

Egli è tenuto a restituire tali oggetti appena fattone l'uso necessario.

Art. 30.

L'operaio è responsabile delle mancanze degli attrezzi consegnatigli e dovrà rifonderne l'importo.

Saranno del pari a suo carico i deterioramenti causati da sua trascuranza.

La consegna, la restituzione, il ricambio degli attrezzi ed utensili saranno regolati con speciali disposizioni dell'ingegnere capo dell'officina o capo della sezione di trazione.

CAPO VIII.

Orario per i lavori

Art. 31.

Fermo il disposto dell'articolo 14 circa la durata normale della giornata di lavoro fissata in dieci ore, la distribuzione di queste e l'intervallo del riposo meridiano nei diversi mesi dell'anno sono stabiliti dall'ingegnere capo dell'officina o capo della sezione di trazione.

Un esemplare dell'orario normale deve trovarsi affisso in ciascuna officina, deposito locomotive o squadra di rialzo.

Nelle giornate di domenica o nelle festive riconosciute dallo Stato, nonchè nelle altre festive, determinate a seconda delle consuetudini locali dai suindicati funzionari, di regola non si lavora.

Art. 32.

A norma delle esigenze del servizio, l'ingegnere capo dell'officina o capo della sezione di trazione, può, previa autorizzazione del capo servizio, ordinare a tutti, o parte dei dipendenti operai che nei giorni feriali la giornata normale di lavoro venga prolungata di due ore, o che nei giorni festivi si lavori per tutta o parte della giornata.

In caso d'urgenza straordinaria, o quando la continuità dell'esercizio lo richieda, si potrà ordinare un lavoro straordinario della durata anche maggiore di due ore, purchè si concedano agli operai le ore necessarie di riposo continuato.

Le ore in più delle dieci giornaliere e quelle ordinate nei giorni festivi saranno compensate ciascuna con $^5/_4$ della paga normale di ogni ora.

Quelle dopo le 22 e prima delle 5 saranno compensate ciascuna con $^6/_4$ della paga normale come sopra.

Il lavoro straordinario è obbligatorio per gli operai a cui viene ordinato, al pari del lavoro normale.

CAPO IX.

Trasferte, traslochi e biglietti di viaggio

Art. 33.

L'Amministrazione ha il diritto di disporre dell'opera degli operai, dove le esigenze del servizio lo richiedono, anche tramutandoli dall'uno all'altro servizio.

Gli operai devono portarsi nelle località che loro sono assegnate dall'Amministrazione, sia come ordinaria loro residenza (traslochi), sia per semplici missioni temporanee od occasionali di servizio (trasferte).

Art. 34.

I traslochi e le trasferte effettuati per ragioni di servizio danno diritto alle rispettive indennità, alle condizioni determinate dalle disposizioni in vigore per il rimanente personale.

L'indennità giornaliera di trasferta è stabilita nella misura di L. 3,50 con pernottazione e di L. 2,50 senza pernottazione per tutti indistintamente gli operai.

Non dà diritto ad alcuna indennità il trasloco che fosse concesso per soddisfare la domanda fatta dall'operaio, salvo il caso di malattia contratta per motivi di servizio.

Non dà del pari diritto ad alcuna indennità o compenso per l'operaio il trasloco per misura disciplinare, accordandosi, però anche in questo caso la parte d'indennità regolamentare derivante dal fatto che l'operaio abbia famiglia.

Art. 35.

L'Amministrazione può concedere agli operai biglietti di viaggio nei limiti ed alle condizioni determinate dal Regolamento sui biglietti di servizio e relative norme d'applicazione.

CAPO X.

Congedi

Art. 36.

Nessun operaio può rimanere assente dal lavoro senza regolare autorizzazione dei suoi superiori, salvo il caso di malattia debitamente constatata o circostanze di forza maggiore debitamente comprovate.

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta della paga per un tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni.

Art. 37.

Il congedo ordinario, ossia il permesso di assentarsi dal lavoro per un determinato periodo di tempo, non può complessivamente, durante l'anno, eccedere i 20 o i 15 giorni secondo che l'operaio a tempo indeterminato abbia o no compiuto dieci anni di servizio dalla data della nomina a tempo indeterminato.

Durante il congedo, qualunque sia la sua durata, l'operaio è sottoposto alla trattenuta della paga.

È fatta eccezione per i capi squadra operai della trazione, ai quali potranno essere concessi sette giorni di congedo durante l'anno esenti da trattenuta.

In via eccezionale l'operaio a tempo indeterminato potrà, per gravi e giustificati motivi, e quando per buona condotta sia ritenuto meritevole di riguardi, ottenere un congedo oltre i limiti suindicati, che però non superi due mesi in un anno, e naturalmente con trattenuta della mercede.

Agli effetti di questo articolo si calcola l'anno ordinario solare.

Art. 38.

I congedi fino a due giornate consecutive possono essere accordati dai capi officina o capi deposito o capi verificatori, e per gli operai delle officine anche dai capi d'arte, quando siano limitati ad una frazione di giornata. I congedi oltre due giornate fino a 15 consecutive sono concessi dall'ingegnere capo dell'officina o della sezione di trazione.

I congedi eccedenti i quindici giorni sono concessi dai capi servizio.

Art. 39.

Gli operi a tempo indeterminato hanno diritto di fruire annualmente del congedo ordinario, salva all'Amministrazione la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di determinarne l'epoca, di suddividerne il godimento in varî periodi, ed anche, pei congedi chie-

sti nell'ultimo trimestre dell'anno, di rimandarlo al primo trimestre dell'anno successivo.

In ogni caso, salvo il diritto di fruirne in altro momento, i congedi possono essere revocati od interrotti da chi li concesse, quando, a suo giudizio, esigenze di servizio od altri motivi lo richieggono.

L'operaio ha perciò obbligo d'indicare al rispettivo capo, prima di assentarsi, il luogo in cui si possa, occorrendo, comunicargli l'ordine di richiamo, il quale si intenderà ivi a lui regolarmente notificato.

Art. 40.

Gli operai che sono chiamati sotto le armi per esercercitazioni o per altri motivi, o che sono citati in giudizio come testimoni per cause non attinenti al servizio, saranno considerati in congedo senza paga, sempre che la loro assenza e la ragione che la motivò siano debitamente comprovate.

Agli operai citati in giudizio come testimoni l'Amministrazione corrisponderà la paga fino a quindici giorni: prolungandosi l'assenza per tale titolo oltre quindici giorni, la Direzione generale deciderà, caso per caso, se debba essere loro conservata la paga.

Capo XI.

Malattie ed infortunî sul lavoro

Art. 41.

L'operaio che per effetto di malattia si trovi nell'impossibilità di attendere al proprio lavoro, ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio capo officina, capo deposito o capo verificatore: in mancanza di siffatto avviso la sua assenza è considerata come arbitraria.

Art. 42.

Il capo officina, il capo deposito od il capo verificatore, che viene informato della malattia di un operaio, provvede a farlo visitare da un sanitario dell'Amministrazione, e questi rilascia un certificato sul prescritto modulo.

Anche per le constatazioni, che successivamente si rendessero necessarie, sarà provveduto a mezzo dei sanitari sociali.

Art. 43.

L'operaio ammalato non riceve dall'Amministrazione la paga durante la sua assenza dal lavoro.

Però gli operai a tempo indeterminato, che compartecipano ad uno degli Istituti di previdenza per il personale ferroviario, ricevono il sussidio giornaliero di malattia se e come prevedono i relativi Statuti.

Per i primi sei mesi di malattia l'operaio a tempo indeterminato è normalmente conservato sui ruoli del servizio attivo.

Quando la malattia persiste oltre i sei mesi, il servizio deve farne rapporto alla Direzione generale, la quale, tenendo conto della natura, della durata presunta o dell'esito previsto della malattia, nonchè dei precedenti di servizio dell'operaio, decide se si debba continuare a conservarlo sui ruoli per un nuovo periodo di tempo, in quanto la malattia lasci lusinga di guarigione, ovvero provvedere alla di lui dispensa dal servizio.

Art. 44.

Nel caso di infortunio sul lavoro, l'operaio a tempo indeterminato riceve il trattamento stabilito dallo Statuto di quello degli Istituti di previdenza a cui egli compartecipa.

Gli operai avventizi sono assicurati contro gli infortunî sul lavoro a norma della legge 17 marzo 1898, n. 80.

Art. 45.

Nelle località poste in zone malariche l'Amministrazione somministrerà gratuitamente a tutti gli operai i chinacei occorrenti per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

Capo XII.

Esonero definitivo dal servizio

Art. 46.

L'esonero definitivo dal servizio per gli operai a tempo indeterminato ha luogo di regola nei seguenti casi:

a) per raggiungimento dei limiti d'età e di compartecipazione agli Istituti di previdenza, stabiliti dai rispettivi Statuti pel conseguimento del collocamento a riposo;

b) per inabilità al servizio od alle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'operaio;

c) per punizione.

Art. 47.

L'esonero definitivo dal servizio per inabilità al lavoro sarà deliberato al seguito di giudizio medico reso nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto di quello fra gli Istituti di previdenza a cui l'operaio trovasi inscritto.

Art. 48.

L'esonero definitivo dal servizio per punizione, ossia la destituzione, si pronuncia nei casi determinati dal presente Regolamento.

Art. 49.

L'esonero definitivo dal servizio deve essere approvato dalla Direzione generale. Quando, all'infuori dei casi indicati nell'articolo 46 e salvo il disposto dell'articolo 4 del presente Regolamento, occorresse eccezionalmente di farvi luogo in causa di prolungata riduzione di lavoro, l'esonero dovrà essere approvato dal Consiglio d'amministrazione, il quale determinerà il preavviso e la gratificazione di buona uscita da accordarsi.

Art. 50.

L'esonero definitivo abilita gli operai inscritti ai varî Istituti di previdenza a far valere i loro diritti, se e quali ad essi competono, verso gli Istituti medesimi.

Art. 51.

Le dimissioni volontarie non hanno effetto nè valore finchè non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 52.

Per gli operai avventizi l'esonero dal servizio ha luogo secondo le norme di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, ed anche indipendentemente da tali norme quando avvenga per dimissione o per punizione.

I licenziamenti degli avventizi devono essere notificati alla Direzione generale.

Art. 53.

Agli operai esonerati dal servizio o dimissionari si liquidano le ultime competenze fino a tutto il giorno nel quale hanno prestato servizio.

Art. 54.

All'operaio, che per qualunque motivo fosse esonerato dal servizio o dimissionario, sarà rilasciato, quando ne faccia domanda, un estratto del foglio individuale, di cui all'articolo 5; in esso sarà esposto anche il motivo della dispensa.

In mancanza del foglio sarà rilasciata una dichiarazione dalla quale risulti il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta.

Art. 55.

Gli operai esonerati definitivamente dal servizio, o dimissionari, non possono, in nessun caso, essere riammessi in servizio, neppure per un lavoro momentaneo.

Capo XIII.

Disciplina

Art. 56.

Ogni mancanza rende l'operaio passibile di punizione commisurata sull'importanza, sulle circostanze e sulle conseguenze reali o possibili della mancanza stessa.

Le punizioni che possono essere inflitte agli operai sono:

1.° la censura;
2.° la multa;
3.° la sospensione dal servizio;
4.° il trasloco disciplinare;
5.° la riduzione di paga;

6.° la destituzione.

La multa è applicabile anche agli operai avventizi.

Tutte le punizioni devono essere annotate specificatamente sui fogli individuali di cui all'articolo 5.

Art. 57.

La censura è una riprensione per iscritto.

Art. 58.

La multa è la ritenuta sulla paga di un numero intero di decimi di mercede giornaliera fino al limite massimo di due giornate in una quindicina.

L'importo delle multe è devoluto per intero a vantaggio degli Istituti di previdenza, secondo i relativi Statuti.

La multa agli operai che lavorano a cottimo è calcolata come se essi lavorassero a giornata con la paga ad essi assegnata, ed è ritenuta nel pagamento del saldo.

Art. 59.

La sospensione è l'interdizione temporanea di continuare nel lavoro, con la perdita totale della paga e competenze accessorie.

La sua durata non può eccedere 30 giorni.

La sospensione può anche essere applicata in via preventiva, tanto in pendenza di inchieste o provvedimenti amministrativi, quanto in pendenze di processi, nei casi di cui al susseguente capoverso. Essa porta seco la sospensione della paga, e dura finchè sia cessata la causa che la motivò; dopo di che la Direzione generale giudica irrevocabilmente se ed in quale misura sia da rimborsarsi la paga trattenuta all'operaio sospeso dal servizio.

Incorre nella sospensione preventiva:

1.° chi sia implicato in fatti che possano dar luogo alla proroga del termine normale per l'aumento di paga o alla destituzione;

2.° chi si trovi costituito in istato d'arresto, o, quand'anche lasciato a piede libero, sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione.

Nel caso previsto al n. 1 si farà luogo alla restituzione della paga qualora l'operaio risulti immune dagli addebiti che gli erano stati imputati.

E del pari l'operaio che, sospeso in pendenza di processi interessanti l'Amministrazione, fosse poi stato assolto, sarà senz'altro reintegrato nel suo posto con la corresponsione della paga per le giornate di sospensione.

La sospensione ha pur luogo indeterminatamente, però con perdita totale delle competenze, in casi di condanne a pene restrittive della libertà personale, qualora, per eccezionali motivi, l'Amministrazione credesse di mantenere l'operaio in servizio.

Art. 60.

Il trasloco disciplinare priva l'operaio dell'indennità di trasloco per servizio, salvo il disposto dell'articolo 34, ultimo comma, per l'indennità regolamentare derivante dal fatto che l'operaio abbia famiglia.

Art. 61.

La riduzione di paga non può eccedere tre classi di paga.

È temporanea o definitiva.

La temporanea non può avere durata maggiore di un anno.

La paga può, per punizione, essere ridotta anche al di sotto di quella minima inerente alla qualifica di cui l'operaio è rivestito.

Art. 62.

La destituzione è l'esonero definitivo dal servizio deliberato a titolo di punizione.

Art. 63.

La censura si infligge:

a chi manca al proprio decoro;

a chi non attende con diligenza al servizio o non osserva l'orario o la disciplina;

a chi si contiene in modo scorretto coi colleghi o coi subordinati;

a chi manca di rispetto verso i superiori o verso l'Amministrazione

a chi commette altre lievi mancanze di simile natura.

Art. 64.

La multa si infligge:

a chi commetta irregolarità nel disimpegno del servizio, che non abbiano carattere di gravità;

a chi non osservi l'orario per cinque volte in un mese;

a chi siasi reso colpevole di ubriachezza in servizio, senza inconvenienti per la regolarità del servizio;

a chi non osservi le misure di prevenzione contro gli infortunî, sia che l'infrazione abbia prodotto danno soltanto all'operaio colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno.

Art. 65.

La sospensione si infligge:

1) per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

2) per assenza arbitraria, qualora non superi i 10 giorni;

La punizione in tal caso si applica indipendentemente dalla privazione della paga durante l'assenza arbitraria;

3) per falsa deposizione o reticenza nelle inchieste;

4) per dimostrazioni di scherno o disprezzo degli atti dell'Amministrazione;

5) per alterchi senza vie di fatto nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze;

6) per risse con vie di fatto fuori di servizio, o per altre grav cause di condotta biasimevole, pure fuori di servizio;

7) per aver mancato di trasferirsi nel termine prefisso dove fu ordinato dai superiori;

8) per ingiurie o per accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi, contro agenti dell'Amministrazione;

9) per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortunî, quando la mancanza abbia prodotto o potuto produrre danni ad altre persone;

10) per mancanze che abbiano compromesso la regolarità del servizio.

Per le mancanze previste ai numeri 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 insieme con la sospensione può essere inflitto il trasloco disciplinare.

Art. 66.

La riduzione di paga si infligge:

1) per contravvenzioni commesse o facilitate, in ragione del servizio, alle leggi e Regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopolî e sanità pubblica;

2) per alterchi o risse con vie di fatto nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze;

3) per atti gravi d'insubordinazione non accompagnati da vie di fatto;

4) per contravvenzione al disposto dell'articolo 26, comma 3°, del presente Regolamento;

5) per trascuratezza nell'esercizio delle proprie mansioni quando ne derivano gravi danni all'Amministrazione;

6) per calunnie o diffamazioni verso l'Amministrazione o verso altri agenti, benchè non superiori di grado, ancorchè non abbiano dato luogo a giudizio penale.

Inoltre la riduzione temporanea di paga può essere inflitta all'operaio il quale, sebbene non abbia commessa alcuna delle mancanze sopra indicate, dimostri abituale indolenza o palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del suo grado.

Art. 67.

Viene punito con la destituzione:

1) chi, nonostante restituzione si appropria, o contribuisce a che altri si appropri, oppure tenta di appropriarsi valori, materiali, ed oggetti di pertinenza dell'Amministrazione, o commette atti dolosi in danno di questa;

2) chi, presentandosi in servizio ubriaco, abbia cagionato gravi inconvenienti;

3) chi, per inadempimento dei propri doveri od inosservanza dei Regolamenti, abbia cagionato danni alle persone o guasti di rilievo alle macchine ed al materiale;

4) chi, per mancanza di diligenza, è causa di incendî a danno dell'Amministrazione;

5) chi si rende colpevole d'insubordinazione con vie di fatto;

6) chi, per azioni ledenti la moralità od onorabilità, ancorchè non costituiscano reato e trattisi di cose estranea al servizio, si rende indegno della pubblica stima;

7) chi sia incorso in condanna penale per furto, peculato, frode, truffa, appropriazione indebita, corruzione, concussione, o per reati contro la fede pubblica, il buon costume o l'ordine pubblico, nonchè per reato che importi la pena dell' interdizione dai pubblici uffici;

8) chi, sebbene prosciolto o assolto da imputazioni comprese fra quelle indicate nel numero precedente, con ordinanza o sentenza dell'Autorità giudiziaria, per insufficienza di indizi o per non provata reità, oppure in seguito a verdetto negativo dei giurati, non sia dall'Amministrazione giudicato meritevole della fiducia necessaria per essere conservato in servizio;

9) chi sta arbitrariamente assente dal servizio più di 10 giorni;

10) chi ricusa di assoggettarsi o tenta di sottrarsi, nei locali dell'Amministrazione, alle perquisizioni anche personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia da agenti ferroviari di ciò incaricati;

11) chi sia sorpreso ad avere indosso o riposti fra gli oggetti di sua proprietà attrezzi, materiali, oggetti o generi di consumo appartenenti all'Amministrazione;

12) chi, venuto in cognizione della persona o delle persone che abbiano perpetrati furti o manomissioni di qualsiasi oggetto di spettanza dell'Amministrazione o ad essa affidato per qualsiasi causa, abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome loro e le circostanze di fatto;

13) chi si fa promotore od organizzatore, o si rende autore di disordini, tumulti o violenze, in servizio o per causa di servizio;

14) chi volontariamente abbandona o non assume o non presta il proprio ufficio o lavoro col proposito che la continuità del regolare esercizio resti interrotta.

Art. 68.

Le punizioni si applicano entro i limiti loro assegnati, tenendo conto della gravità maggiore o minore del fatto o della colpa.

Al colpevole di più mancanze si infligge la punizione comminata per la mancanza più grave.

Gli istigatori, gli ausiliatori, ed i complici sono puniti come gli autori principali, se senza la loro cooperazione il fatto non si poteva compiere, e con una punizione minore negli altri casi secondo le circostanze.

Nei casi di tentativo, esclusi quelli per cui è disposto diversamente, è inflitta la punizione di grado immediatamente inferiore a quella stabilita per la mancanza consumata.

Art. 69.

La ricaduta nelle mancanze che hanno provocato l'applicazione di una pena disciplinare, quando avvenga entro due anni, può dar luogo all'applicazione della pena di grado superiore a quella ultimamente inflitta.

Art. 70.

La censura si applica dal capo officina, capo deposito o capo verificatore; la multa dall'ingegnere capo dell'officina o della sezione di trazione; la sospensione ed il trasloco dai capi servizio.

La sospensione in via preventiva di cui all'articolo 59 può ordinarsi nei casi urgenti anche dal capo officina, capo deposito o capo verificatore. Questi però deve tosto informarne il superiore immediato, il quale alla sua volta è tenuto a riferirne al capo servizio.

Art. 71.

La censura e la multa si applicano senza speciali formalità di procedimento, dopo raccolte le maggiori possibili informazioni per l'accertamento delle mancanze.

La sospensione ed il trasloco disciplinare devono essere sempre preceduti dall'accertamento dei fatti costituenti la mancanza, e loro contestazione all'incolpato.

Art. 72.

La riduzione definitiva o temporanea di paga e la destituzione sono deliberate dalla Direzione generale, in seguito a proposta di un Consiglio di disciplina costituito:

dal capo servizio del personale, o suo sostituto;

dal consulente legale, o suo sostituto;

dal capo servizio della trazione ed officine, o suo delegato appartenente a tale servizio.

Funge da presidente del Consiglio medesimo il membro superiore di grado, o, a parità di grado, il Membro più anziano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le proposte del Consiglio di disciplina non vincolano la libertà di apprezzamento e di decisione della Direzione generale.

Art. 73.

Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di fare le sue proposte, il capo servizio e, in caso d'urgenza, i superiori locali, faranno eseguire le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti la mancanza, per mezzo di due o più funzionari di grado superiore a quello dell'incolpato, esclusi quelli dalla cui azione fu determinato il procedimento punitivo.

Eseguite le indagini o constatazioni suddette, si dovranno contestare i fatti emersi agl'incolpati per le loro dichiarazioni e giustificazioni eventuali.

Delle indagini, constatazioni e contestazioni suddette, dovrà essere fatta relazione scritta nella quale si riassumeranno i fatti emersi, si esporranno su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possano influire a vantaggio o ad aggravio degli incolpati; e quindi si stabiliranno le conclusioni, limitate a determinare, secondo il convincimento morale degli inquirenti, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti ed interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno dirne il motivo.

Qualora la relazione concluda per l'accertamento di una mancanza punibile con la destituzione, il presidente del Consiglio di disciplina disporrà perchè l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa, e stabilirà all'uopo, secondo le circostanze, i modi ed i termini. Contemporaneamente assegnerà all'incolpato il termine utile per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 74.

Il Consiglio di disciplina, quando lo creda opportuno pel migliore adempimento del suo mandato, potrà sempre, in qualunque stadio di procedimento, ordinare ed eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare le loro difese per iscritto.

Art. 75.

Le Autorità competenti a giudicare delle singole mancanze, possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una pena minore di quelle previste nel presente Regolamento.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite, per deliberazione delle stesse Autorità competenti ad applicarle.

Art. 76.

È ammesso il reclamo contro ogni punizione, purchè prodotto entro un mese dal giorno in cui l'incolpato ne ha avuta partecipazione.

Esso deve essere indirizzato per la via gerarchica: all'ingegnere capo dell'officina e della sezione di trazione per la censura inflitta dal capo officina, capo deposito o capo verificatore; al capo servizio.

per la multa inflitta dall'ingegnere capo dell'officina o della sezione di trazione; in ogni altro caso alla Direzione generale.

L'Autorità cui è indirizzato il reclamo stabilirà caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per la decisione sul reclamo medesimo.

Il reclamo non sospende il corso della punizione, ma se è riconosciuto giusto, dà diritto alla rifusione delle trattenute fatte sulla paga.

Art. 77.

L'applicazione delle misure disciplinari è indipendente dal diritto dell'Amministrazione di essere risarcita di ogni e qualsiasi danno cagionatole dagli operai, sia praticando adeguate ritenute sulle loro paghe e sugli utili del cottimo, sia esercitando le azioni che le competono ai termini di diritto.

Quando fosse accertato che il danno patito dall'Amministrazione debbasi attribuire a più operai determinati, senza che però riesca possibile di scoprire la parte di responsabilità o colpa incombente a ciascuno di essi, l'Amministrazione riterrà gli operai medesimi responsabili solidalmente e li potrà far concorrere nel risarcimento in ragione della paga di cui sono provvisti.

TITOLO II.

Disposizioni speciali per gli operai delle officine

Capo I.

Norme disciplinari interne

Art. 78.

Il personale dirigente delle officine, cui l'operaio deve obbedienza, comprende:

1.° l'ingegnere capo dell'officina;
2.° gl'ingegneri che lo coadiuvano;
3.° i capi officina;
4.° i sotto-capi officina;
5.° i capi d'arte.

Art. 79.

Ciascun operaio assunto in servizio riceve una medaglia personale di presenza portante un numero d'ordine, col quale esso viene poi designato nelle registrazioni che lo riguardano.

Egli, ogni qualvolta entra nell'officina, deve staccare tale medaglia dal medagliere ed attaccarla al contromedagliere esistente nel suo riparto come segno della presenza al lavoro.

Parimenti ogniqualvolta esce dall'officina deve staccarla dal contromedagliere del riparto e riattaccarla a quello generale.

Sarà punito l'operaio che si prestasse a staccare la medaglia per un altro od in qualsiasi modo cercasse di eludere le disposizioni contenute nel presente Capo e quelle altre che, in relazione alle medesime, fossero emanate dall'ingegnere capo dell'officina o dagl'ingegneri dirigenti le sezioni dell'officina stessa.

Art. 80.

Le porte d'ingresso delle officine verranno aperte 10 minuti prima dell'ora stabilita per l'entrata degli operai. Contemporaneamente verranno aperti i medaglieri generali e i contromedaglieri dei singoli riparti.

Appena aperte le porte, gli operai possono entrare in officina, ritirare le proprie medaglie, deporle nel contromedagliere e quindi recarsi al loro posto.

All'ora precisa fissata dall'orario, comincierà a suonare la campana della portieria dell'officina e continuerà a suonare a distesa fino a cinque minuti dopo.

Al cessare della campana, le porte d'ingresso dell'officina saranno chiuse perchè i portieri possano fare la verifica dei medaglieri e gli operai entrati devono raggiungere subito il loro posto.

Un apposito segnale per l'incominciamento del lavoro verrà dato appena trascorso dall'ora d'entrata il tempo che è strettamente necessario per recarsi dalla porta principale al riparto e che secondo la distanza verrà determinato dall'ingegnere capo dell'officina, e al detto segnale le motrici comincieranno a funzionare e tutti gli operai del riparto stesso dovranno por mano al lavoro. In questo momento si chiuderanno i contromedaglieri e se ne farà la verifica per parte dei commessi dell'officina.

Quindici minuti dopo la prima entrata degli operai (nel qual frattempo sarà eseguita la verifica dei contromedaglieri), le porte d'ingresso ed i contromedaglieri stessi verranno riaperti fino allo scadere della prima ora dell'orario normale; durante questo tempo potranno entrare gli operai arrivati in ritardo, i quali, dopo avere staccata la loro medaglia dal medagliere generale e rimessa la stessa nel contromedagliere, dovranno recarsi tosto al lavoro, perdendo però la paga per tutta la prima ora dell'orario.

Trascorsa la suindicata prima ora dell'orario normale, nessun operaio potrà più essere ammesso al lavoro durante la prima parte dell'orario, salvo quegli operai che giustificassero il loro ritardo con motivi attendibili o che avessero ottenuto prima regolare permesso.

Questi permessi non potranno però estendersi oltre le prime due ore del periodo di orario.

Per il pomeriggio o seconda parte dell'orario, saranno osservate le stesse norme stabilite per il mattino o prima parte dell'orario.

Gli operai che approfitteranno frequentemente della seconda entrata potranno anche essere puniti per ripetuta inosservanza dell'orario.

Art. 81.

Dieci minuti prima dell'ora stabilita per l'uscita dall'officina un apposito segnale avvertirà di far arrestare le motrici ed avviserà gli operai che possono cessare dal lavoro o che vengono aperti i contromedaglieri; allora essi dovranno mettere ordine agli attrezzi, pulire le macchine loro affidate, spegnere i fuochi o svestire gli abiti di fatica.

Allo scoccare dell'ora stessa suonerà la campana della portieria e gli operai potranno allora abbandonare il proprio riparto ed uscire dall'officina, dopo di avere riattaccata al medagliere generale, ed al posto preciso segnato dal numero, la medaglia staccata dal contromedagliere del riparto.

Nella stagione nella quale si lavora col lume, ogni operaio, prima di lasciare l'officina, deve accuratamente spegnere la propria lucerna, prendendo tutte le necessarie precauzioni per evitare incendî.

Nel pomeriggio del sabato il segnale d'arresto delle motrici sarà dato un'ora prima di quella stabilita per l'uscita; e gli operai dovranno in questo frattempo attendere ad una più accurata pulizia delle macchine e dei locali, rimanendo in officina fino all'ora consueta di uscita.

Art. 82.

Gli operai, tanto nell'entrata che nell'uscita, debbono procedere ordinati e senza fare schiamazzi.

I portieri dell'officina interdiranno l'ingresso a quelli che portassero armi o bastoni o fossero in istato di evidente ubriachezza.

È vietato agli operai di condurre in officina persone estranee, cani od altri animali e di introdurvi liquori, vini o commestibili, salvo quelli indispensabili per la refezione, quando siano obbligati per ragioni di servizio a rimanere in officina tra i due orari. È pure vietato di portare nei locali di lavoro giornali, libri di lettura, stampati, ecc., e qualsiasi oggetto estraneo al lavoro.

Nelle domeniche e nei giorni festivi l'ingresso nelle officine è permesso solo agli operai comandati per lavori.

Si fa obbligo a tutti gli operai di entrare e uscire dalle porte a ciò destinate; i trasgressori a questa disposizione saranno puniti.

Durante la permanenza in officina ogni operaio deve attendere con assiduità al lavoro affidatogli, senza conversare coi compagni, senza fare schiamazzi o comunque atti che possano recare noia o disturbo.

Appena ultimato il lavoro affidatogli, esso deve avvertirne il

proprio capo d'arte o il capo cottimo, di cui all'articolo 86, perchè lo verifichi e glielo affidi un altro.

L'operaio che rimane inoperoso in officina anche dopo essere stato ammonito dal proprio superiore, perderà il diritto alla paga per tutto il tempo in cui non avrà lavorato e sarà inoltre passibile di punizione.

L'operaio non deve restare lontano dal suo posto più del tempo strettamente necessario per le sue incombenze.

Agli operai è proibito di accudire a lavori privati nell'officina.

Nessun operaio dovrà uscire dall'officina durante le ore di lavoro, senza avere prima ottenuto licenza in iscritto dal capo d'arte o capo officina che gli rilascerà il biglietto d'uscita da consegnarsi al portiere, il quale terrà conto dell'ora di uscita.

Nel recinto dell'officina è vietato agli operai di fumare e di accendere sigari e pipe. I trasgressori saranno puniti, e se la trasgressione avviene dove maggiore è il pericolo, come colpevoli di insubordinazione potranno senz'altro essere sospesi in via preventiva a termini dell'articolo 70.

Entro le officine è vietato di fare collette o sottoscrizioni di qualunque natura e per qualunque motivo, salvo in casi eccezionali, quando però sia intervenuta l'autorizzazione formale dell'ingegnere capo.

Quando occorresse a qualche estraneo, per motivi urgenti, di parlare ad un operaio durante le ore di lavoro, il portiere farà chiedere al capo d'arte o al capo officina il permesso di chiamare l'operaio stesso in portineria.

Nessuna persona estranea dovrà introdursi in officina senza un permesso dell'ingegnere capo dell'officina stessa.

Art. 83.

I portieri dell'officina possono praticare agli operai una visita personale tanto all'entrata, quanto all'uscita, allo scopo di assicurarsi che non tentino di introdurre in officina alcuno degli oggetti vietati dall'articolo 82, oppure di asportare oggetti appartenenti all'Amministrazione o materie soggette a dazio.

Queste visite, che si faranno in un locale appartato, saranno presenziate da un capo o sotto-capo officina od altro agente a ciò delegato, il quale assisterà per turno all'entrata e all'uscita degli operai e designerà quelli che debbano essere visitati.

Nessun operaio potrà per alcun motivo rifiutarsi o tentare di sottrarsi alla visita personale sotto pena di destituzione.

L'ingegnere capo prescriverà le norme per la visita degli operai, anche nel caso in cui i medesimi escano isolati durante l'orario di lavoro.

Capo II.

Lavoro a cottimo

—

Art. 84.

In relazione a quanto è detto nell'articolo 14, i lavori pei quali si può determinare preventivamente il costo della mano d'opera, a corpo ovvero a misura, potranno, quando sia ritenuto conveniente per gli interessi tecnici ed economici del servizio, essere accordati a contratto ai singoli operai ovvero a squadre di operai dello stesso riparto, i quali saranno così retribuiti in base ai prezzi preventivamente stabiliti.

Il giudizio sull'opportunità e convenienza di accordare lavori a cottimo spetta all'ingegnere capo o agli ingegneri dirigenti le Sezioni dell'officina.

Il cottimo è un contratto libero e quindi, mentre l'Amministrazione non è tenuta a darlo se così lo crede, del pari l'operaio non è tenuto ad accettarlo se non ritiene conveniente il prezzo che gli fu proposto dall'Amministrazione per l'esecuzione del lavoro. In questo caso l'operaio dovrà eseguire il lavoro a giornata.

In ogni caso non si possono aprire cottimi per lavori, la cui natura ed entità non siano ben definite, come sgombri e pulizia di locali, untura e pulizia del macchinario e simili.

I lavori compresi in un medesimo cottimo devono essere della stessa specie.

Art. 85.

Il prezzo dei lavori a cottimo deve essere proposto dal capo officina, tenendo conto delle speciali condizioni di lavoro e dei meccanismi delle varie officine e dovrà essere approvato dall'ingegnere capo o dagli ingegneri dirigenti le sezioni dell'officina insieme con tutte le altre indicazioni del contratto.

Nel caso di lavori nuovi, cioè non mai eseguiti precedentemente in officina, oppure quando per ragioni plausibili si dovesse modificare il prezzo usuale di taluni lavori, il prezzo del cottimo dovrà essere stabilito dall'ingegnere capo, ovvero dagli ingegneri dirigenti le sezioni dell'officina, o in seguito a minuta analisi del lavoro, o in seguito ad un esperimento pratico.

Art. 86.

Quando il lavoro a cottimo esige il concorso di più operai, questi sono riuniti in isquadre sotto la guida di un operaio provetto, che viene denominato capo cottimo e rappresenta la squadra.

Al capo cottimo viene intestato il contratto del cottimo.

Il numero degli operai componenti una squadra non deve essere maggiore di venti.

La formazione delle squadre di cui si tratta viene proposta dal capo officina ed approvata dall'ingegnere capo o dagli ingegneri dirigenti le sezioni; la scelta dei capi cottimo viene fatta di comune accordo fra il capo officina ed i componenti le squadre e deve pure essere approvata dall'ingegnere capo o dagli ingegneri dirigenti le sezioni.

Le squadre saranno organizzate tenendo conto dell'attitudine ed abilità dei componenti per il genere di lavoro che essi devono eseguire.

I capi d'arte non possono assumere lavori a cottimo, nè in qualunque altro modo parteciparvi.

Sono esclusi dai cottimi quegli operai che per età o per malattia siano diventati inabili ad un lavoro più intenso di quello ordinario.

Art. 87.

I lavori lungo la linea o nelle stazioni, che eventualmente venissero chiesti alle officine, si potranno eseguire a cottimo nei soli casi in cui riesca possibile di preventivare in modo attendibile l'importanza dei lavori stessi ed il tempo occorrente per ultimarli.

L'autorizzazione dovrà esser data dall'ingegnere capo dell'officina che ne informerà di volta in volta il servizio da cui dipende.

Art. 88.

Il capo cottimo deve dirigere i lavori della sua squadra, pure partecipandovi attivamente; ed è più direttamente responsabile della buona esecuzione dei lavori ad essa affidati. Egli riceve direttamente gli ordini dal capo officina o capo d'arte per tutto quanto concerne i lavori affidati alla squadra.

Il capo cottimo deve richiedere per tempo al proprio capo d'arte o capo officina tutti i materiali ed attrezzi occorrenti agli operai della sua squadra: deve pure segnalare a suo tempo tutte le variazioni che possono presentarsi nei lavori del cottimo durante il loro svolgimento.

Esso e i suoi cottimisti debbono presentarsi, quando ciò sia ordinato dal capo officina o dal capo d'arte, pel ritiro dai magazzini dei materiali occorrenti al loro lavoro a cottimo, come anche provvedono al versamento dei materiali che risultassero esuberanti ai lavori e di quelli fuori uso ricavati dai lavori stessi.

Il capo cottimo, unitamente al capo d'arte, assiste alla prenotazione giornaliera della mano d'opera ed è obbligato di specificare esattamente i diversi cottimi ai quali eventualmente lavorassero gli operai della proprio squadra.

I cottimisti devono attenersi esattamente ai disegni, ai modelli ed ai campioni approvati ed alle indicazioni che loro sono date dai superiori.

È passibile di punizione l'operaio a giornata che prende parte al lavoro a cottimo e l'operaio a cottimo che ha sollecitato l'aiuto di quello a giornata od ha annuito che questo venisse prestato.

Anche gli operai che lavorano a cottimo sono responsabili dei danni che per loro colpa derivassero ai meccanismi ed attrezzi loro affidati, oppure al materiale in lavorazione, nonchè delle conseguenze che potessero derivare dalla imperfetta esecuzione dei lavori, salvo, in ogni caso, l'eventuale applicazione di misure disciplinari.

La squadra assuntrice di un lavoro è collettivamente responsabile dei danni che venissero arrecati da uno dei suoi componenti.

Art. 89.

Se durante l'esecuzione dei lavori affidati a cottimo si riconosce la necessità di apportarvi modificazioni aumentando l'entità dei lavori da eseguirsi, si potrà far luogo al contratto per un cottimo suppletorio; e sul relativo bollettino saranno descritti i nuovi lavori non contemplati nel cottimo primitivo ed indicate le ragioni dei medesimi ed il loro importo.

Il cottimo suppletorio potrà però essere liquidato insieme al cottimo primitivo, qualora non sia possibile di tenere separata la mano d'opera impiegata in ciascuno di essi.

Qualora poi alcuni dei lavori compresi in un cottimo non dovessero più essere eseguiti o dovessero subire una riduzione, basterà farne annotazione sul bollettino dei lavori a cottimo e, all'atto della liquidazione del medesimo, si dovrà dall'importo primitivo diffalcare quello dei lavori non eseguiti.

Art. 90.

Di massima i lavori compresi in un contratto a cottimo, devono essere proseguiti senza interruzione fino al loro compimento.

Qualora però esigenze del servizio lo richiedano, il capo officina potrà distogliere tutti o parte degli operai assuntori del cottimo per adibirli ad altri lavori più urgenti, anche a giornata, senza che gli operai stessi possano sollevare obiezioni o pretendere alcun compenso.

Così pure i lavori di un cottimo potranno essere interrotti, per breve tempo, per la mancanza di materiali o per altro motivo di servizio; ed allora gli operai componenti la squadra devono pure eseguire lavori ad economia o lavori a cottimo compresi in altro cottimo della stessa squadra o di altra squadra dello stesso mestiere.

Quando l'interruzione di un lavoro a cottimo sia causata dalla mancanza di materiale o da altri motivi di servizio senza colpa degli assuntori, l'ingegnere capo dovrà far chiudere e liquidare il cottimo al punto in cui si trova il lavoro, diffalcando la somma corrispondente alla parte di lavoro non eseguito; purchè però l'interruzione duri da almeno un mese, e purchè la liquidazione sia richiesta dai cottimisti.

Art. 91.

Ogni operaio che ha intrapreso un lavoro a cottimo deve condurlo a termine. Ove ne fosse impedito da ragioni indipendenti dalla sua volontà e riconosciute dai suoi superiori, si valuterà sommariamente la retribuzione dovutagli per la parte eseguita, e il rimanente lavoro verrà assegnato ad altri operai, a cottimo o a giornata, a seconda del caso.

Quando una squadra di operai cottimisti rimane disorganizzata o inabile a continuare il lavoro assegnatole per l'assenza di uno o più fra gl'individui che la compongono, il capo officina provvederà alla sostituzione degli assenti, salva l'applicazione a questi ultimi delle punizioni di cui eventualmente si fossero rési passibili.

Così pure esso potrà aggiungere alla squadra altri operai o toglierne alcuni, quando, a suo giudizio, ciò si rendesse necessario per il miglior andamento dei lavori.

Art. 92.

Appena ultimati i lavori di un cottimo, ne verrà fatto il collaudo dall'ingegnere capo o dall'ingegnere dirigente la sezione o da altro a ciò delegato e dal capo officina.

Di questo collaudo sempre che sia possibile, si metterà un segno visibile e duraturo sui pezzi costituenti il lavoro, come, per esempio, su quelli prodotti dalle fucine, dalle tornerie e dalla fonderia.

Se i lavori non sono eseguiti con tutta la voluta accuratezza o regola d'arte, benchè siano tuttavia servibili al loro uso, l'ingegnere ed il capo officina delegati al collaudo potranno, mediante motivazione scritta sul bollettino del cottimo, ridurre il prezzo stabilito.

Qualora poi alcuni lavori fossero tanto male eseguiti da rendere i pezzi inservibili al loro uso, gli operai responsabili, ovvero anche l'intiera squadra collettivamente, saranno tenuti a rifare i pezzi inservibili a loro spese o a rifonderne l'importo all'Amministrazione, a giudizio dell'ingegnere capo.

In un caso o nell'altro si potranno applicare congrue punizioni.

Art. 93.

Eseguito il collaudo dei lavori compresi in un cottimo, questo si riterrà chiuso e si liquiderà l'importo del medesimo deducendo dal prezzo totale stabilito quello dei lavori che eventualmente non fossero stati eseguiti, e le somme da trattenersi per imperfetta esecuzione dei lavori o per guasti ai materiali lavorati, giusta gli articoli precedenti.

Dall'importo così determinato si dedurrà poscia l'ammontare complessivo delle giornate ed ore di lavoro impiegato nell'esecuzione dei lavori, calcolato in base alla paga giornaliera di ciascun operaio.

Il residuo rappresenterà l'utile o il guadagno effettivo del cottimo.

Se il lavoro fu eseguito da una squadra, l'utile sarà diviso fra i concottimisti in proporzione o del numero delle giornate di lavoro fatte da ciascuno di essi, o dell'importo delle giornate stesso.

La scelta è lasciata ai cottimisti, i quali devono dichiararo, all'atto in cui viene firmato il contratto, quale è il metodo di ripartizione che preferiscono e che non potrà poi essere variato. In mancanza di tale dichiarazione il riparto si farà in proporzione dell'importo delle giornate.

Art. 94.

L'importo delle giornate di lavoro corrispondenti al tempo per cui i singoli operai hanno lavorato a cottimo, viene pagato ad ogni quindicina, come acconto sull'ammontare dei cottimi.

La quota d'utile spettante ad ogni operaio cottimista, e determinata come è detto all'articolo precedente, viene, per ciascun cottimo ultimato, pagata con la quindicina in cui ha luogo la liquidazione del cottimo stesso.

Tuttavia, qualora trattisi di cottimi durevoli per parecchie quindicine ed il lavoro sia già compiuto per oltre una metà, l'ingegnere capo dell'officina, quando siasi accertato che esso si chiuderà con un guadagno, potrà, ove lo richiedano i cottimisti, autorizzare il pagamento di acconti sugli utili in misura limitata, per modo da non oltrepassare i 2/3 dell'utile presunto sulla parte di lavoro eseguita fino al terz'ultimo giorno della quindicina.

Per i lavori dei calderai, che non si possono controllare se non dopo che le caldaie siano munite dei tubi e provate, i cottimi relativi non si chiuderanno se non dopo la prova della caldaia. Agli operai sarà però concesso un anticipo sugli utili presunti del cottimo, trattenendosi solo il 5 0[0 dello stesso utile presunto per garanzia dei lavori di riparazione che fossero giudicati necessari all'atto della prova della caldaia.

L'utile dei cottimi, quale risulta dalla liquidazione secondo l'articolo 89, verrà sempre pagato integralmente all'operaio o agli operai che eseguirono il lavoro, qualunque ne sia l'ammontare.

Qualora il cottimo non avesse dato utile, ossia l'importo del cottimo stesso fosse inferiore all'ammontare della paga che avrebbero percepito il cottimista o i cottimisti lavorando a giornata, l'Amministrazione sarà tenuta a pagare soltanto il prezzo del cottimo, il quale, trattandosi di una squadra, sarà ripartito in proporzione della somma che sarebbe spettata a ciascuno pel lavoro a giornata; e i cottimisti saranno tenuti a rifondere ratealmente le somme percepite in più nei pagamenti quindicinali fatti in acconto.

Chè, se la chiusura con perdita del cottimo si dovesse evidentemente attribuire a trascuranza dei cottimisti, l'Amministrazione

potrà escludere questi ultimi da altri lavori a cottimo per un tempo più o meno lungo, a seconda delle circostanze.

Art. 95.

Quando il risultato negativo del cottimo fosse prodotto da circostanze eccezionali non imputabili agli operai, l'ingegnere capo dell'officina potrà proporre al proprio servizio l'annullamento del cottimo; ed ove ciò venga ammesso, sarà corrisposto agli operai cottimisti l'importo integrale delle giornate di lavoro eseguito.

Il cottimo potrà pure essere annullato, quando si fossero verificate irregolarità nella prenotazione della mano d'opera, dirette ad aumentare indebitamente l'utile del cottimo, anche se a scapito dell'utile di altri cottimi in corso, ovvero quando i cottimisti abbiano cercato di eludere la sorveglianza o di ingannare la buona fede dei propri superiori, allo scopo di procurarsi un utile maggiore del giusto.

In tali casi non si potrà corrispondere agli operai cottimisti più dell'importo delle giornate di lavoro impiegate senza alcun utile e con riserva dell'adozione di quelle punizioni di cui i cottimisti ed i loro complici si fossero resi passibili.

TITOLO III.

Disposizioni speciali per gli operai dei depositi e delle squadre di rialzo

Art. 96.

Tanto le officine dei depositi locomotive, quanto le squadre di rialzo dipendono dalla sezione di trazione nella cui giurisdizione sono situate.

Il personale dirigente delle sezioni, dei depositi, e delle squadre di rialzo, a cui l'operaio deve obbedienza, comprende:

1.° l'ingegnere capo della sezione;
2.° gli altri ingegneri addetti alla sezione;
3.° gli ingegneri capi deposito;
4.° i capi e sotto-capi deposito;
5.° i capi verificatori;
6.° i capi squadra operai.

Art. 97.

L'ingegnere capo della sezione di trazione dovrà disporre le cose in modo che sia assicurata nei depositi l'esecuzione dei lavori necessari in qualunque ora all'infuori dell'orario normale ed anche dei giorni festivi.

Art. 98.

Per l'andamento dei lavori nei depositi e nelle squadre di rialzo si applicheranno, con disposizioni interne del servizio, le norme e prescrizioni contenute nel titolo II del presente Regolamento riguardanti le officine, in quanto ne sia riconosciuta opportuna l'applicazione in relazione alle esigenze e condizioni speciali di detti depositi e squadre di rialzo.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie

Art. 99.

Il presente Regolamento andrà in vigore col 1° gennaio 1903, e con la sua attuazione rimane abrogato il Regolamento per gli operai emanato con l'ordine generale di servizio n. 14-1900 del 24 marzo 1900.

Art. 100.

Gli operai, che alla data di attuazione del presente Regolamento avessero ancora la qualifica di « operai scelti » conseguita in base agli anteriori ordinamenti, la conserveranno sino a che non facciano eventualmente passaggio ad una categoria superiore, e potranno conseguire aumenti sino a raggiungere la paga massima di L. 5,60 se trattasi di operai della 2ª categoria, e di L. 4,60 se trattasi di operai della categoria 2ª *bis*.

Art. 101.

Agli operai che alla stessa data godessero di una paga superiore alla massima stabilita dalla tabella graduatoria per la loro categoria, si assegnerà la paga massima ora detta, e si conserverà la differenza in più a titolo di assegno personale, come parte integrante della retribuzione.

TABELLA GRADUATORIA

Categorie	QUALIFICHE	Paga minima	Paga massima
1ª	Capi squadra operai dei depositi e delle squadre di rialzo	3,60	7,00
2ª	Montatori Calderai Ramai Tornitori (esclusi quelli da ruote) Aggiustatori guidamacchine (*) Aggiustatori (esclusi i carrozzai) Elettricisti Orologiai Macchinisti d'officina Attrezzisti Fonditori Fucinatori Falegnami (compresi i modellatori) Falegnami carrozzai (delle squadre di rialzo)	2,50	4,60
2ª *bis*	Carrozzai (delle officine) Tappezzieri Lattonieri Verniciatori Tornitori ruote Montatori ruote Aggiustatori molle	2,40	4,00
3ª	Aiutanti operai Accudienti al forno Guidamacchine Guidamagli Fuochisti d'officina Cardatori Untori	2,20	3,60
4ª	Capi squadra manovali d'officina	2,00	4,00
5ª	Manovratori	2,20	3,50
	Guarda officina	2,00	3,50
	Manovali d'officina	2,00	2,80

(*) Gli aggiustatori guidamacchine sono gli operai applicati a quelle macchine speciali che saranno determinate dall'ingegnere capo dell'officina.

Roma, il 1° agosto 1902.

BALENZANO — DI BROGLIO — OLIVA.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ *segretario*.

Società Italiana
per le Strade Ferrate del Mediterraneo

ALLEGATO A'[1].

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER GLI OPERAI dipendenti dal servizio della trazione e delle officine.

NB. *Il presente testo corrisponde a quello, la cui attuazione è richiesta dal Governo mediante il suo concorso nella relativa spesa.*

TITOLO I.

Disposizioni di ordine generale per tutto il personale operaio

CAPO I.

Condizione degli operai in generale

Art. 1.

Il personale operaio dipendente dal servizio della trazione e delle officine si distingue in *avventizio* e *a tempo indeterminato.*

Art. 2.

Gli operai avventizi sono assunti a giornata, o a ferma fissa, o in base a speciali convenzioni anche soltanto verbali, senz'altro obbligo in genere per l'Amministrazione che quello di corrispondere loro la mercede per il tempo durante il quale prestano effettivo servizio.

La loro idoneità è constatata mediante una visita sanitaria ed un lavoro di saggio da prestarsi nei modi stabiliti dall'Amministrazione.

La paga si determina in base ai risultati del lavoro di saggio.

Per le assunzioni di manovali o guardie d'officina si prescinderà dal lavoro di saggio.

Gli operai avventizi possono essere licenziati indipendentemente dall'applicazione di misure punitive, quando a giudizio dell'Amministrazione non corrispondano alle esigenze del servizio, o sia cessato il bisogno dell'opera loro. In tal caso, salvi i patti diversi fissati con speciali convenzioni, e salva la scadenza o risoluzione della ferma già fissata, il licenziamento sarà preceduto dal preavviso di sette giorni, o di quindici giorni, o di un mese, secondo che l'operaio sia in servizio rispettivamente da un periodo fino a tre mesi, o da più di tre mesi e fino ad un anno, o da più di un anno, escluso in tutti i casi ogni altro compenso all'infuori del saldo delle competenze già maturate per effettiva prestazione di servizio.

Art. 3.

Gli operai a tempo indeterminato sono qualificati e retribuiti a norma della tabella graduatoria allegata al presente Regolamento. Essi possono essere licenziati solo nei casi di esonero definitivo dal servizio contemplati nel Capo XII; compartecipano ad uno degli Istituti di previdenza per il personale ferroviario secondo le norme e le condizioni fissate dai relativi Statuti; ricevono il trattamento stabilito in caso di malattia; ottengono avanzamenti e congedi.

Art. 4.

Il numero degli operai a tempo indeterminato non dovrà mai essere inferiore al 90 0[0] del numero totale degli operai in servizio al 1° gennaio 1902.

Art. 5.

Il servizio deve tenere in evidenza, sovra apposito registro, la posizione di tutto il personale operaio, sia avventizio sia a tempo indeterminato e su fogli individuali lo stato completo di servizio degli operai a tempo indeterminato.

Art. 6.

Per gli allievi operai delle officine e per gli operai allievi fuochisti, come per le scuole relative, si provvede con speciali disposizioni.

CAPO II.

Nomine nel personale operaio a tempo indeterminato

Art. 7.

Per essere ammesso in qualità di operaio a tempo indeterminato alla dipendenza del servizio della trazione e delle officine è necessario anzitutto che l'aspirante sia cittadino italiano, che abbia soddisfatto gli obblighi di leva e che non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo è portato al 35° anno compiuto, per gli aspiranti che hanno prestato servizio militare di 1ª categoria.

Il limite di trent'anni, o quello di trentacinque per gli ex-militari, potrà essere sorpassato in via affatto eccezionale, soltanto quando si tratti di abili operai: in nessun caso però potranno essere ammessi come operai a tempo indeterminato aspiranti che siano di età superiore ai 40 anni.

Art. 8.

Gli operai a tempo indeterminato saranno scelti di massima fra gli operai avventizi che abbiano dimostrato maggiore abilità, destrezza ed interessamento al servizio.

Saranno poi considerati come titoli di preferenza:

l'aver prestato servizio militare di 1ª categoria, riportando all'atto del congedo ottime annotazioni matricolari;

l'essere figli di agenti meritevoli di riguardo.

Art. 9.

Gli aspiranti prescelti saranno sottoposti a visita per parte di un sanitario dell'Amministrazione, e dovranno essere riconosciuti in possesso delle qualità fisiche prescritte dal Regolamento sul servizio sanitario.

Art. 10.

Gli aspiranti che non provengono dal personale operaio avventizio dovranno sostenere un lavoro di saggio nel mestiere corrispondente alla qualifica con cui verrebbero assunti, salvo per gli operai della 5ª categoria di cui nella tabella graduatoria allegata al presente Regolamento, per i quali potrà sostituirsi al lavoro di saggio una prova pratica di qualche giorno.

Il lavoro di saggio o la prova pratica potranno eventualmente essere richiesti anche per gli aspiranti che provengano dagli operai avventizi.

Art. 11.

Gli aspiranti riconosciuti idonei in base alla visita sanitaria ed all'eventuale saggio di lavoro o prova pratica, dovranno presentare i seguenti documenti in originale od in copia autentica:

a) atto di nascita;

b) certificato di buona condotta;

c) fedina criminale;

d) congedo militare da cui risulti la buona condotta sotto le armi, o altro documento ufficiale comprovante il modo nel quale l'aspirante ha adempiuto agli obblighi della legge sul reclutamento;

e) certificati comprovanti il grado d'istruzione dell'aspirante, e le sue precedenti occupazioni.

Tali documenti verranno trattenuti dall'Amministrazione per tutto il tempo in cui l'operaio rimarrà al suo servizio, salvo quelli di cui alle lettere *d* ed *e* che verranno restituiti.

Art. 12.

Riconosciuta l'ammissibilità in base ai documenti presentati, gli operai prescelti saranno nominati a tempo indeterminato e assunti

di regola con la paga minima risultante per le rispettive qualifiche dalla tabella graduatoria allegata al presente Regolamento.

All'atto dell'ammissione sarà consegnato all'operaio un esemplare del presente Regolamento, ed egli ne rilascerà ricevuta con modulo speciale.

L'operaio, assumendo servizio, contrae l'obbligo di osservare questo Regolamento e le altre disposizioni vigenti o che l'Amministrazione mettesse in vigore.

Art. 13.

La nomina ad operaio a tempo indeterminato deve essere approvata dalla Direzione generale.

Capo III.

Paghe

Art. 14.

Il personale operaio è sempre pagato a giornata e di massima retribuito solo per il tempo in cui presta effettivo servizio.

La giornata di lavoro corrisponde a *dieci ore* effettive, ed il compenso per ogni ora di lavoro sarà valutato in base ad un decimo della paga giornaliera.

Quando l'Amministrazione lo creda conveniente, e gli operai annuiscano, l'esecuzione dei lavori, invece che a giornata (ossia in economia), potrà affidarsi agli operai stessi a cottimo (cioè a contratto), con le norme stabilite nel Titolo II, Capo II del presente Regolamento.

In tal caso gli operai che partecipano al cottimo cessano di ricevere la paga giornaliera per il tempo in cui esso dura, ma vengono compensati col prezzo pattuito pel cottimo.

Art. 15.

La liquidazione dei conti relativi alle competenze ordinarie e straordinario, ai lavori a cottimo finiti, alle trattenute e multe, si farà due volte al mese, cioè per quindicina.

Art. 16.

I pagamenti saranno pure fatti due volte per ciascun mese e cioè il 18º giorno del mese per la prima quindicina, e il 3º giorno del mese successivo per la seconda quindicina. Quando alcuno di tali giorni sia festivo, i pagamenti si faranno alla vigilia.

Appena ricevuta la paga, l'operaio deve verificare se il denaro pagatogli corrisponde alla somma liquidatagli; ove trovi una differenza deve segnalarla prima di allontanarsi dal pagatore.

Art. 17.

I reclami per le eventuali inesattezze riscontrate nella liquidazione dovranno essere rivolti pel tramite gerarchico all'ingegnere capo dell'officina o capo della sezione di trazione, entro sette giorni da quello del pagamento.

Capo IV.

Avanzamenti per il personale operaio a tempo indeterminato

Art. 18

Gli avanzamenti consistono:

a) negli aumenti di paga;

b) nella promozione ad una categoria superiore del personale operaio o non operaio.

Essi verranno conferiti dalla Direzione generale su proposta del servizio.

Le promozioni implicanti il passaggio nel personale non operaio debbono essere approvate dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 19.

Gli aumenti di paga, da conferirsi nella misura fissata dal *quadro degli avanzamenti* allegato al presente Regolamento, si distinguono in aumenti normali ed aumenti a scelta.

Gli *aumenti normali* sono quelli che si succedono secondo gli intervalli di tempo stabiliti per ogni categoria di operai dal suddetto quadro degli avanzamenti, fino al raggiungimento della paga media corrispondente alla rispettiva categoria. Essi si accordano ad ogni operaio a tempo indeterminato che abbia compiuto l'intervallo di tempo prescritto, salvo le disposizioni del Capo XIII e salva l'eccezione di cui all'articolo 21.

Gli *aumenti a scelta* sono quelli oltre la paga media e fino alla paga massima, oppure quelli concessi prima che sia compiuto l'intervallo di tempo per l'aumento normale. Essi si conferiscono esclusivamente per merito, tenendo conto dell'abilità, buona condotta, e interessamento al servizio; ma in modo che annualmente ne profitti almeno $^1/_{10}$ degli operai non compresi negli aumenti, senza computare però fra questi ultimi gli operai che avessero già raggiunto il massimo della loro categoria.

Art. 20.

Gli aumenti decorrono di norma dal 1º gennaio; le nomine e gli avanzamenti che si conferissero in tempo diverso, si intenderanno decorrere, agli effetti dell'anzianità per i successivi aumenti, dal 1º gennaio precedente o seguente la data del loro conferimento, a seconda che questo avrà avuto luogo nel 1º o nel 2º semestre dell'anno. Però nel caso di proroga dal termine normale inflitta in via punitiva per sei mesi, gli aumenti successivi potranno decorrere dal 1º luglio.

Art. 21.

Nel caso di assenze dal servizio che superino il quinto dell'intervallo di tempo fissato per l'aumento normale, questo viene ritardato di un anno, esclusi soltanto i casi di assenze per malattie causate dal servizio.

Art. 22.

Le promozioni ad una categoria superiore del personale operaio si fanno in quanto vi siano posti che le esigenze del servizio richiedano di coprire; ed hanno luogo in base alla *tabella graduatoria* annessa al presente Regolamento.

Esse si conferiscono a scelta fra gli operai che, per capacità ed abilità non disgiunta da buona condotta, ne siano giudicati più meritevoli.

Le promozioni da una categoria ad altra superiore devono essere sempre precedute dall'esecuzione di un saggio di lavoro o da una prova pratica in cui l'aspirante abbia dimostrato la necessaria attitudine.

Art. 23.

Con la promozione ad una categoria superiore del personale operaio si accorderà almeno la paga minina corrispondente alla nuova categoria cui l'operaio viene promosso.

Art. 24.

Quando un manovale d'officina a tempo indeterminato abbia adempiute per un anno continuamente le funzioni di una delle categorie superiori a quella cui appartiene secondo la tabella graduatoria, sarà promosso a tale categoria superiore con la paga relativa, se vi sia posto disponibile.

Capo V.

Passaggi degli operai a tempo indeterminato da un mestiere all'altro, ovvero dalle officine ai depositi ed alle squadre di rialzo o viceversa

Art. 25.

Può essere stabilito d'ufficio, ovvero ammesso dietro domanda, purchè le esigenze del servizio lo acconsentano, il passaggio di un operaio così da un mestiere all'altro, come dalle officine ai depositi ed alle squadre di rialzo o viceversa, quando sia constatato con un saggio di lavoro o con una prova pratica che esso possiede l'abilità richiesta pel nuovo posto.

In tali casi, oltre al conferimento, in quanto occorra, della nuova qualifica, si assegnerà la paga di cui l'operaio sarà riconosciuto meritevole e che potrà quindi essere maggiore di quella di cui godeva.

L'operaio lavorante normalmente a cottimo, il quale per ragioni di servizio sia trasferito da un'officina ad un deposito o squadra di rialzo, riceverà un supplemento di paga corrispondente al 25 0[0 di quella di cui è provvisto. Questo supplemento di paga non verrà computato agli effetti degli aumenti di paga; e cesserà di essere corrisposto quando l'operaio per qualsiasi motivo venga nuovamente trasferito in un'officina.

Tutti i suesposti provvedimenti devono essere approvati dalla Direzione generale.

Capo VI.

Doveri in genere degli operai — Loro ricorsi

—

Art. 26.

Gli operai devono essere assidui al lavoro e non dare motivo a censure nè in servizio nè fuori servizio, così per la loro condotta come pei loro rapporti verso l'Amministrazione.

Essi devono ubbidienza e rispetto ai propri superiori; devono puntualmente eseguire gli ordini ricevuti dai medesimi ed astenersi dall'attendere nei locali dell'Amministrazione a lavori per conto proprio o che non siano stati loro regolarmente ordinati dai superiori da cui dipendono.

Gl operai non possono, neppure a mezzo di interposte persone, tenere altri impieghi o laboratorî, nè esercitare commerci, professioni o mestieri senza permesso esplicito dell'Amministrazione.

Art. 27.

Tutti gli operai, tanto nei rapporti diretti di servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione anche indiretta, dipendono dai rispettivi capi, secondo l'ordine gerarchico.

Portanto qualsiasi istanza dovrà sempre dall'operaio essere rivolta al proprio capo immediato.

Trascorso però un mese senza che l'istanza abbia avuto risposta, potrà rinnovarsi direttamente all'Ufficio superiore, ed in ultimo grado al Direttore generale, sempre però avvisandone il superiore immediato, il quale avrà l'obbligo di fornire le notizie necessarie per porre l'Ufficio superiore in grado di deliberare.

I ricorsi devono essere fatti in modi e termini rispettosi.

Capo VII.

Consegna degli attrezzi ed utensili.

—

Art. 28.

A ciascun operaio vengono consegnati i piccoli attrezzi ed utensili del suo mestiere di uso più frequente, dei quali rilascerà ricevuta sopra apposito libretto.

Egli dovrà custodirli e conservarli in buono stato, adoperandoli con attenzione: il capo immediato ne farà ispezioni saltuarie.

Quando alcuno di tali attrezzi ed utensili sia diventato inservibile, se ne farà il ricambio a cura dell'Amministrazione.

Art. 29.

L'operaio, oltre agli attrezzi datigli in consegna, adopera anche gli attrezzi d'uso eventuale comuni a tutta la squadra di lavoro, che egli riceve, ogni qualvolta gli occorrano, dal capo immediato o da altro agente di ciò incaricato.

Egli è tenuto a restituire tali oggetti appena fattone l'uso necessario.

Art. 30.

L'operaio è responsabile delle mancanze degli attrezzi consegnatigli e dovrà rifonderne l'importo.

Saranno del pari a suo carico i deterioramenti causati da sua trascuranza.

La consegna, la restituzione, il ricambio degli attrezzi ed utensili saranno regolati con speciali disposizioni dell'ingegnere capo dell'officina o capo della sezione di trazione.

Capo VIII.

Orario per i lavori.

—

Art. 31.

Fermo il disposto dell'articolo 14 circa la durata normale della giornata di lavoro fissata in dieci ore, la distribuzione di queste e l'intervallo del riposo meridiano nei diversi mesi dell'anno sono stabiliti dall'ingegnere capo dell'officina o capo della sezione di trazione.

Un esemplare dell'orario normale deve trovarsi affisso in ciascuna officina, deposito locomotivo o squadra di rialzo.

Nelle giornate di domenica e nelle festive riconosciute dallo Stato, nonchè nelle altre festive determinate a seconda delle consuetudini locali dai suindicati funzionari, di regola non si lavora.

Art. 32.

A norma delle esigenze del servizio, l'ingegnere capo dell'officina o capo della sezione di trazione, può, previa autorizzazione del capo servizio, ordinare a tutti o parte dei dipendenti operai che nei giorni feriali la giornata normale di lavoro venga prolungata di due ore, o che nei giorni festivi si lavori per tutta o parte della giornata.

In caso d'urgenza straordinaria, e quando la continuità dell'esercizio lo richieda, si potrà ordinare un lavoro straordinario della durata anche maggiore di due ore, purchè si concedano agli operai le ore necessarie di riposo continuato.

Le ore in più delle dieci giornaliere e quelle ordinate nei giorni festivi saranno compensate ciascuna con 5/4 della paga normale di ogni ora.

Quelle dopo le 22 e prima delle cinque saranno compensate ciascuna con 6/4 della paga normale come sopra.

Il lavoro straordinario è obbligatorio per gli operai a cui viene ordinato, al pari del lavoro normale.

Capo IX.

Trasferte, traslochi e biglietti di viaggio

—

Art. 33.

L'Amministrazione ha il diritto di disporre dell'opera degli operai, dove le esigenze del servizio lo richiedono, anche tramutandoli dall'uno all'altro servizio.

Gli operai devono portarsi nelle località che loro sono assegnate dall'Amministrazione sia come ordinaria loro residenza (traslochi), sia per semplici missioni temporanee od occasionali di servizio (trasferte).

Art. 34.

I traslochi e le trasferte effettuati per ragioni di servizio danno diritto alle rispettive indennità alle condizioni determinate dalle disposizioni in vigore per il rimanente personale.

L'indennità giornaliera di trasferta è stabilita nella misura di L. 3,50 con pernottazione e di L. 2,50 senza pernottazione per tutti indistintamente gli operai.

Non dà diritto ad alcuna indennità il trasloco che fosse concesso per soddisfare la domanda fatta dall'operaio, salvo il caso di malattia contratta per motivi di servizio.

Non dà del pari diritto ad alcuna indennità o compenso per l'operaio il trasloco per misura disciplinare, accordandosi però anche in questo caso la parte d'indennità regolamentare derivante dal fatto che l'operaio abbia famiglia.

Art. 35.

L'Amministrazione può concedere agli operai biglietti di viaggio nei limiti ed alle condizioni determinate dal Regolamento sui biglietti di servizio e relative norme d'applicazione.

CAPO X.

Congedi

Art. 36.

Nessun operaio può rimanere assente dal lavoro senza regolare autorizzazione dei suoi superiori, salvo il caso di malattia debitamente constatata o circostanze di forza maggiore debitamente comprovate.

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta della paga per un tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni.

Art. 37.

Il congedo ordinario, ossia il permesso di assentarsi dal lavoro per un determinato periodo di tempo, non può complessivamente, durante l'anno, eccedere i 20 o i 15 giorni secondo che l'operaio a tempo indeterminato abbia o no compiuto dieci anni di servizio dalla data della nomina a tempo indeterminato.

Per i primi cinque giorni del congedo ordinario si accorderà la paga agli operai che abbiano compiuto un anno di servizio.

Ai capi squadra operai della trazione si concederà la paga per i primi sette giorni.

Nel rimanente periodo del congedo ordinario sarà trattenuta totalmente la mercede.

In via eccezionale l'operaio a tempo indeterminato potrà, per gravi e giustificati motivi, o quando per buona condotta sia ritenuto meritevole di riguardi, ottenere un congedo oltre i limiti suindicati, che però non superi due mesi in un anno, e naturalmente con trattenuta della mercede.

Agli effetti di quest'articolo si calcola l'anno ordinario solare.

Art. 38.

I congedi fino a due giornate consecutive possono essere accordati dai capi officina o capi deposito o capi verificatori, e per gli operai delle officine anche dai capi d'arte, quando siano limitati ad una frazione di giornata. I congedi oltre due giornate fino a 15 consecutive sono concessi dall'ingegnere capo dell'officina o della sezione di trazione.

I congedi eccedenti i quindici giorni sono concessi dai capi servizio.

Art. 39.

Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto di fruire annualmente del congedo ordinario, salva all'Amministrazione la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di determinarne l'epoca, di suddividerne il godimento in varî periodi, ed anche, pei congedi chiesti nell'ultimo trimestre dell'anno, di rimandarlo al primo trimestre dell'anno successivo.

In ogni caso, salvo il diritto di fruirne in altro momento, i congedi possono essere revocati od interrotti da chi li concesse, quando, a suo giudizio, esigenze di servizio od altri motivi lo richieggono.

L'operaio ha perciò obbligo di indicare al rispettivo capo, prima di assentarsi, il luogo in cui si possa, occorrendo, comunicargli l'ordine di richiamo.

Art. 40.

Gli operai che sono chiamati sotto le armi per esercitazioni o per altri motivi, o che sono citati in giudizio come testimoni per cause non attinenti al servizio, saranno considerati in congedo senza paga, sempre che la loro assenza e la ragione che la motivò siano debitamente comprovate.

Agli operai citati in giudizio come testimoni per cause attinenti al servizio, l'Amministrazione corrisponderà la paga fino a quindici giorni: prolungandosi l'assenza per tale titolo oltre quindici giorni, la Direzione generale deciderà, caso per caso, se debba essere loro conservata la paga.

CAPO XI.

Malattie ed infortunî sul lavoro

Art. 41.

L'operaio, che per effetto di malattia si trovi nell'impossibilità di attendere al proprio lavoro, ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio capo officina, capo deposito o capo verificatore: in mancanza di siffatto avviso la sua assenza è considerata come arbitraria.

Art. 42.

Il capo officina, il capo deposito o il capo verificatore, che viene informato della malattia di un operaio, provvede a farlo visitare da un sanitario dell'Amministrazione, e questi rilascia un certificato sul prescritto modulo.

Anche per le constatazioni, che successivamente si rendessero necessarie, sarà provveduto a mezzo dei sanitari sociali.

Art. 43.

L'operaio ammalato non riceve dall'Amministrazione la paga durante la sua assenza dal lavoro.

Però gli operai a tempo indeterminato che compartecipano ad uno degli Istituti di previdenza per il personale ferroviario, ricevono il sussidio giornaliero di malattia se e come provedono i relativi Statuti.

Per i primi sei mesi di malattia l'operaio a tempo indeterminato è normalmente conservato sui ruoli del servizio attivo, salvo però l'effetto di cui all'articolo 21 del presente Regolamento.

Quando la malattia persiste oltre i sei mesi, il servizio deve farne rapporto alla Direzione generale, la quale, tenendo conto della natura, della durata presunta e dell'esito previsto della malattia, nonchè dei precedenti di servizio dell'operaio, decide se si debba continuare a conservarlo sui ruoli per un nuovo periodo di tempo, in quanto la malattia lasci lusinga di guarigione, ovvero provvedere alla di lui dispensa dal servizio.

Art. 44.

Nel caso d'infortunio sul lavoro, l'operaio a tempo indeterminato riceve il trattamento stabilito dallo Statuto di quello degli Istituti di previdenza a cui egli compartecipa.

Gli operai avventizî sono assicurati contro gl' infortunî sul lavoro a norma della legge 17 marzo 1898, n. 80.

Art. 45.

Nelle località poste in zone malariche, l'Amministrazione somministrerà gratuitamente a tutti gli operai i chinacei occorrenti per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

CAPO XII.

Esonero definitivo dal servizio

Art. 46.

L'esonero definitivo dal servizio per gli operai a tempo indeterminato ha luogo di regola nei seguenti casi:

a) per raggiungimento dei limiti d'età o di compartecipazione agli Istituti di previdenza, stabiliti dai rispettivi Statuti pel conseguimento del collocamento a riposo;

b) per inabilità al servizio o alle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'operaio;

c) per punizione.

Art. 47.

L'esonero definitivo dal servizio per inabilità al lavoro sarà deliberato al seguito di giudizio medico reso nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto di quello fra gli Istituti di previdenza a cui l'operaio trovasi inscritto.

Art. 48.

L'esonero definitivo dal servizio per punizione, ossia la destituzione, si pronuncia nei casi determinati dal presente Regolamento.

Art. 49.

L'esonero definitivo dal servizio deve essere approvato dalla Direzione generale. Quando, all'infuori dei casi indicati nell'articolo 46 e salvo il disposto dell'articolo 4 del presente Regolamento, occorresse eccezionalmente di farvi luogo in causa di prolungata riduzione di lavoro, l'esonero dovrà essere approvato dal Consiglio d'amministrazione, il quale determinerà il preavviso e la gratificazione di buona uscita da accordarsi.

Art. 50.

L'esonero definitivo abilita gli operai inscritti ai vari Istituti di previdenza a far valere i loro diritti, se e quali ad essi competono, verso gli Istituti medesimi.

Art. 51.

Le dimissioni volontarie non hanno effetto nè valore finchè non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 52.

Per gli operai avventizi l'esonero dal servizio ha luogo secondo le norme di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, ed anche indipendentemente da tali norme quando avvenga per dimissione o per punizione.

I licenziamenti degli avventizi devono essere notificati alla Direzione generale.

Art. 53.

Agli operai esonerati dal servizio o dimissionari, si liquidano le ultime competenze fino a tutto il giorno nel quale hanno prestato servizio.

Art. 54.

All'operaio, che per qualunque motivo fosse esonerato dal servizio o dimissionario, sarà rilasciato, quando ne faccia domanda, un estratto del foglio individuale, di cui all'articolo 5; in esso sarà esposto anche il motivo della dispensa.

In mancanza del foglio sarà rilasciata una dichiarazione dalla quale risulti il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta.

Art. 55.

Gli operai esonerati definitivamente dal servizio o dimissionari non possono in nessun caso essere riammessi in servizio, neppure per un lavoro momentaneo.

Capo XIII.

Disciplina

Art. 56.

Ogni mancanza rende l'operaio passibile di punizione commisurata sull'importanza, sulle circostanze e sulle conseguenze reali o possibili della mancanza stessa.

Le punizioni che possono essere inflitte agli operai sono:

1) la censura;

2) la multa;

3) la sospensione dal servizio;

4) il trasloco disciplinare;

5) la proroga del termine normale per l'aumento di paga;

6) la destituzione.

La multa è applicabile anche agli operai avventizi.

Tutte le punizioni devono essere annotate specificatamente sui fogli individuali di cui all'articolo 5.

Art. 57.

La censura è una riprensione per iscritto.

Art. 58.

La multa è la ritenuta sulla paga di un numero intero di decimi di mercede giornaliera fino al limite massimo di due giornate in una quindicina.

L'importo delle multe è devoluto per intiero a vantaggio degli Istituti di previdenza, secondo i relativi Statuti.

La multa agli operai che lavorano a cottimo è calcolata come se essi lavorassero a giornata con la paga ad essi assegnata ed è ritenuta nel pagamento del saldo.

Art. 59.

La sospensione è l'interdizione temporanea di continuare nel lavoro, colla perdita totale della paga e competenze accessorie.

La sua durata non può eccedere 30 giorni.

La sospensione può anche essere applicata in via preventiva, tanto in pendenza di inchieste o provvedimenti amministrativi, quanto in pendenze di processi, pei casi di cui al susseguente capoverso. Essa porta seco la sospensione della paga e dura finchè sia cessata la causa che la motivò; dopo di che la Direzione generale giudica irrevocabilmente se ed in quale misura sia da rimborsarsi la paga trattenuta all'operaio sospeso dal servizio.

Incorre nella sospensione preventiva:

1) chi sia implicato in fatti che possano dar luogo alla proroga del termine normale per l'aumento di paga od alla destituzione;

2) chi si trovi costituito in istato d'arresto, o, quand'anche lasciato a piede libero, sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati che dànno luogo alla destituzione.

Nel caso previsto al n. 1 si farà luogo alla restituzione della paga qualora l'operaio risulti immune dagli addebiti che gli erano stati imputati.

E del pari l'operaio che, sospeso in pendenza di processi interessanti l'Amministrazione, fosse poi stato assolto, sarà senz'altro reintegrato nel suo posto con la corresponsione della paga per le giornate di sospensione.

La sospensione ha pur luogo indeterminatamente, però con perdita totale delle competenze, in casi di condanne a pene restrittive della libertà personale, qualora, per eccezionali motivi, l'Amministrazione credesse di mantenere l'operaio in servizio.

Art. 60.

Il trasloco disciplinare priva l'operaio dell'indennità di trasloco per servizio, salvo il disposto dell'articolo 34, ultimo comma, per l'indennità regolamentare derivante dal fatto che l'operaio abbia famiglia.

Art. 61.

La proroga del termine normale per l'aumento di paga può avere la durata di sei mesi o di un anno o di due anni, secondo i casi di cui più oltre.

Per gli operai già provvisti della paga media corrispondente alla loro categoria, alla proroga del termine normale per l'aumento di paga è sostituita la sospensione del servizio con o senza traslo-

punitivo secondo le circostanze, però con gli stessi effetti della proroga quanto alla disposizione di cui nell'articolo 69.

Art. 62.

La destituzione è l'esonero definitivo dal servizio deliberato a titolo di punizione.

Art. 63.

La censura si infligge:

— a chi manca al proprio decoro;

— a chi non attende con diligenza al servizio o non osserva l'orario o la disciplina;

— a chi si contiene in modo scorretto coi colleghi o coi subordinati;

— a chi manca di rispetto verso i superiori o verso l'Amministrazione;

— a chi commette altre lievi mancanze di simile natura.

Art. 64.

La multa si infligge:

— a chi commetta irregolarità nel disimpegno del servizio, che non abbiano carattere di gravità;

— a chi non osservi l'orario per cinque volte in un mese;

— a chi siasi reso colpevole di ubriachezza in servizio, senza inconvenienti per la regolarità del servizio;

— a chi non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni, sia che l'infrazione abbia prodotto danno soltanto all'operaio colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno.

Art. 65.

La sospensione si infligge:

1) per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

2) per assenza arbitraria, qualora non superi i 10 giorni.

La punizione in tal caso si applica indipendentemente dalla privazione della paga durante l'assenza arbitraria;

3) per falsa deposizione o reticenza nelle inchieste;

4) per dimostrazioni di scherno o disprezzo degli atti dell'Amministrazione;

5) per alterchi senza vie di fatto nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze;

6) per risse con vie di fatto fuori di servizio, o per altre gravi cause di condotta biasimevole, pure fuori di servizio;

7) per aver mancato di trasferirsi nel termine prefisso dove fu ordinato dai superiori;

8) per ingiurie o per accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi, contro agenti dell'Amministrazione;

9) per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni, quando la mancanza abbia prodotto o potuto produrre danni ad altre persone;

10) per mancanze che abbiano compromesso la regolarità del servizio.

Per le mancanze previste ai numeri 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 insieme con la sospensione può essere inflitto il trasloco disciplinare.

Art. 66.

La proroga del termine normale per l'aumento di paga s'infligge:

1) per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione del servizio, alle leggi e Regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica;

2) per alterchi o risse con vie di fatto nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze;

3) per atti gravi d'insubordinazione non accompagnati da vie di fatto;

4) per contravvenzione al disposto dell'articolo 26, comma 3°, del presente Regolamento;

5) per trascuratezza nell'esercizio delle proprie mansioni, quando ne derivano gravi danni all'Amministrazione;

6) per calunnie o diffamazioni verso l'Amministrazione o verso altri agenti, benchè non superiori di grado, ancorchè non abbiano dato luogo a giudizio penale.

Inoltre la proroga del termine normale per l'aumento di paga può essere inflitta, per la durata di sei mesi o di un anno, all'operaio il quale, sebbene non abbia commessa alcuna delle mancanze sopra indicate, dimostri abituale indolenza o palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del suo grado.

La proroga di un anno potrà essere ridotta a sei mesi, quando l'operaio abbia dimostrato di essere emendato.

Art. 67.

Viene punito con la destituzione:

1) chi, nonostante restituzione, si appropria, o contribuisce a che altri si appropri, oppure tenta di appropriarsi valori, materiali ed oggetti di pertinenza dell'Amministrazione, o commette atti dolosi in danno di questa;

2) chi, presentandosi in servizio ubriaco, abbia cagionato gravi inconvenienti;

3) chi, per inadempimento dei propri doveri od inosservanza dei Regolamenti, abbia cagionato danni alle persone o guasti di rilievo alle macchine ed al materiale;

4) chi, per mancanza di diligenza, è causa di incendi a danno dell'Amministrazione;

5) chi si rende colpevole di insubordinazione con vie di fatto;

6) chi, per azioni ledenti la moralità od onorabilità, ancorchè non costituiscano reato e trattisi di cosa estranea al servizio, si rende indegno della pubblica stima;

7) chi sia incorso in condanna penale per furto, peculato, frode, truffa, appropriazione indebita, corruzione, concussione, o per reati contro la fede pubblica, il buon costume o l'ordine pubblico, nonchè per reato che importi la pena dell'interdizione dai pubblici uffici;

8) chi, sebbene prosciolto o assolto da imputazioni comprese fra quelle indicate nel numero precedente, con ordinanza o sentenza dell'Autorità giudiziaria, per insufficienza di indizi o per non provata reità, oppure in seguito a verdetto negativo dei giurati, non sia dall'Amministrazione giudicato meritevole della fiducia necessaria per essere conservato in servizio;

9) chi sta arbitrariamente assente dal servizio più di 10 giorni;

10) chi ricusa di assoggettarsi o tenta di sottrarsi, nei locali dell'Amministrazione alle perquisizioni anche personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia da agenti ferroviari di ciò incaricati;

11) chi sia sorpreso ad avere indosso o riposti, fra gli oggetti di sua proprietà, attrezzi, materiali, oggetti o generi di consumo appartenenti all'Amministrazione;

12) chi, venuto in cognizione della persona o delle persone che abbian perpetrati furti o manomissioni di qualsiasi oggetto di spettanza dell'Amministrazione o ad essa affidato per qualsiasi causa, abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome loro e le circostanze di fatto;

13) chi si fa promotore od organizzatore, o si rende autore di disordini, tumulti o violenze, in servizio o per causa di servizio.

Art. 68.

Le punizioni si applicano entro i limiti loro assegnati, tenendo conto della gravità maggiore o minore del fatto e della colpa.

Al colpevole di più mancanze si infligge la punizione comminata per la mancanza più grave.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici sono puniti come gli autori principali, se senza la loro cooperazione il fatto non si poteva compiere, e con una punizione minore negli altri casi secondo le circostanze.

Nei casi di tentativo, esclusi quelli per cui è disposto diversamente, è inflitta la punizione di grado immediatamente inferiore a quella stabilita per la mancanza consumata.

Art. 69.

La ricaduta nelle mancanze che hanno provocato l'applicazione di una pena disciplinare, quando avvenga entro due anni, può dar luogo all'applicazione della pena di grado superiore a quella ultimamente inflitta.

Art. 70.

La censura si applica dal capo officina, capo deposito o capo verificatore; la multa dall'ingegnere capo dell'officina o della sezione di trazione; la sospensione ed il trasloco dai capi servizio.

La sospensione in via preventiva, di cui all'articolo 59, può ordinarsi nei casi urgenti anche dal capo officina, capo deposito o capo verificatore. Questi però deve tosto informarne il superiore immediato, il quale alla sua volta è tenuto a riferirne al capo servizio.

Art. 71.

La censura e la multa si applicano senza speciali formalità di procedimento, dopo raccolte le maggiori possibili informazioni per l'accertamento delle mancanze.

La sospensione ed il trasloco disciplinare devono essere sempre preceduti dall'accertamento dei fatti costituenti la mancanza, e loro contestazione all'incolpato.

Art. 72.

La proroga del termine normale per l'aumento di paga e la destituzione sono deliberate dalla Direzione generale, in seguito a proposta di un Consiglio di disciplina costituito:

— dal capo servizio del personale o suo sostituto;

— dal consulente legale o suo sostituto;

— dal capo servizio della trazione ed officine o suo delegato appartenente a tale servizio.

Funge da Presidente del Consiglio medesimo il membro superiore di grado, o, a parità di grado, il membro più anziano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le proposte del Consiglio di disciplina non vincolano la libertà di apprezzamento e di decisione della Direzione generale.

Art. 73.

Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di fare le sue proposte, il capo servizio e, in caso di urgenza, i superiori locali, faranno eseguire le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti la mancanza, per mezzo di due o più funzionari di grado superiore a quello dell'incolpato, esclusi quelli dalla cui azione fu determinato il procedimento punitivo.

Eseguite le indagini o constatazioni suddette, si dovranno contestare i fatti emersi agl'incolpati per le loro dichiarazioni e giustificazioni eventuali.

Dalle indagini, constatazioni e contestazioni suddette, dovrà essere fatta relazione scritta, nella quale si riassumeranno i fatti emersi, si esporranno su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire a vantaggio o ad aggravio degli incolpati; e quindi si stabiliranno le conclusioni limitate a determinare, secondo il convincimento morale degl'inquirenti, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le disposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno dirne il motivo.

Qualora la relazione concluda per l'accertamento di una mancanza punibile con la destituzione, il Presidente del Consiglio di disciplina disporrà perchè l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa, e stabilirà all'uopo, secondo le circostanze, i modi e i termini. Contemporaneamente assegnerà all'incolpato il termine utile per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 74.

Il Consiglio di disciplina, quando lo creda opportuno pel migliore adempimento del suo mandato, potrà sempre, in qualunque stadio di procedimento, ordinare ed eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gl'incolpati od ammetterli a presentare le loro difese per iscritto.

Art. 75.

Le Autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una pena minore di quelle previste nel presente Regolamento.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite, per deliberazione delle stesse Autorità competenti ad applicarle.

Art. 76.

È ammesso il reclamo contro ogni punizione, purchè prodotto entro un mese dal giorno in cui l'incolpato ne ha avuta partecipazione.

Esso deve essere indirizzato per la via gerarchica: all'ingegnere capo dell'officina e della sezione di trazione per la censura inflitta dal capo officina, capo deposito o capo verificatore; al capo servizio per la multa inflitta dall'ingegnere capo dell'officina o della sezione di trazione; in ogni altro caso alla Direzione generale.

L'Autorità cui è indirizzato il reclamo stabilirà caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per la decisione sul reclamo medesimo.

Il reclamo non sospende il corso della punizione, ma se è riconosciuto giusto dà diritto alla rifusione delle trattenute fatte sulla paga.

Art. 77.

L'applicazione delle misure disciplinari è indipendente dal diritto dell'Amministrazione di essere risarcita di ogni e qualsiasi danno cagionatole dagli operai, sia praticando adeguate ritenute sulle loro paghe e sugli utili del cottimo, sia esercitando le azioni che le competono ai termini di diritto.

Quando fosse accertato che il danno patito dall'Amministrazione debbasi attribuire a più operai determinati, senza che però riesca possibile di scoprire la parte di responsabilità o colpa incombente a ciascuno di essi, l'Amministrazione riterrà gli operai medesimi responsabili solidalmente e li potrà far concorrere nel risarcimento in ragione della paga di cui sono provvisti.

TITOLO II.

Disposizioni speciali per gli operai delle officine

CAPO I.

Norme disciplinari interne

Art. 78.

Il personale dirigente delle officine, cui l'operaio deve obbedienza, comprende:

1.° l'ingegnere capo dell'officina;
2.° gli ingegneri che lo coadiuvano;
3.° i capi officina;
4.° i sotto-capi officina;
5.° i capi d'arte.

Art. 79.

Ciascun operaio assunto in servizio riceve una medaglia personale di presenza portante un numero d'ordine, col quale esso viene poi designato nelle registrazioni che lo riguardano.

Egli, ogni qualvolta entra nell'officina, deve staccare tale medaglia dal medagliere ed attaccarla al contromedagliere esistente nel suo riparto come segno della presenza al lavoro.

Parimenti ogni qualvolta esce dall'officina deve staccarla dal contromedagliere del riparto e riattaccarla a quello generale.

Sarà punito l'operaio che si prestasse a staccare la medaglia per un altro od in qualsiasi modo cercasse di eludere le disposizioni contenute nel presente capo e quelle altre che, in relazione alle medesime, fossero emanate dall'ingegnere capo dell'officina o dagli ingegneri dirigenti le sezioni dell'officina stessa.

Art. 80.

Le porte d'ingresso delle officine verranno aperte 10 minuti prima dell'ora stabilita per l'entrata degli operai. Contemporaneamente verranno aperti i medaglieri generali e i contromedaglieri dei singoli riparti.

Appena aperte le porte, gli operai possono entrare in officina ritirare lo proprie medaglie, deporle nel contromedagliere e quindi recarsi al loro posto.

All'ora precisa fissata dall'orario, comincierà a suonare la campana della portieria dell'officina e continuerà a suonare a distesa fino a cinque minuti dopo.

Al cessare della campana, le porte d'ingresso dell'officina saranno chiuse perchè i portieri possano fare la verifica dei medaglieri e gli operai entrati devono raggiungere subito il loro posto.

Un apposito segnale per l'incominciamento del lavoro verrà dato appena trascorso dall'ora d'entrata il tempo che è strettamente necessario per recarsi dalla porta principale al riparto e che secondo la distanza verrà determinato dall'ingegnere capo dell'officina, e al detto segnale le motrici comincieranno a funzionare e tutti gli operai del riparto stesso dovranno por mano al lavoro. In questo momento si chiuderanno i contromedaglieri e se ne farà la verifica per parte dei commessi dell'officina.

Quindici minuti dopo la prima entrata degli operai (nel quale frattempo sarà eseguita la verifica dei contromedaglieri), le porte d'ingresso ed i contromedaglieri stessi verranno riaperti fino allo scadere della prima ora dell'orario normale; durante questo tempo potranno entrare gli operai arrivati in ritardo i quali dopo aver staccata la loro medaglia dal medagliere generale e rimessa la stessa nel contromedagliere, dovranno recarsi tosto al lavoro, perdendo però la paga per tutta la prima ora dell'orario.

Trascorsa la suindicata prima ora dell'orario normale, nessun operaio potrà più essere ammesso al lavoro durante la prima parte dell'orario, salvo quegli operai che giustificassero il loro ritardo con motivi attendibili o che avessero ottenuto prima regolare permesso.

Questi permessi non potranno però estendersi oltre le prime due ore del periodo di orario.

Per il pomeriggio o seconda parte dell'orario, saranno osservate le stesse norme stabilite per il mattino o prima parte dell'orario.

Gli operai che approfitteranno frequentemente della seconda entrata, potranno anche essere puniti per ripetuta inosservanza dell'orario.

Art. 81.

Dieci minuti prima dell'ora stabilita per l'uscita dall'officina, un apposito segnale avvertirà di far arrestare le motrici ed avviserà gli operai che possono cessare dal lavoro e che vengono aperti i contromedaglieri; allora essi dovranno mettere ordine agli attrezzi, pulire le macchine loro affidate, spegnere i fuochi e svestire gli abiti di fatica.

Allo scoccare dell'ora stessa suonerà la campana della portieria e gli operai potranno allora abbandonare il proprio riparto ed uscire dall'officina, dopo aver riattaccata al medagliere generale od al posto preciso segnato dal numero, la medaglia staccata dal contromedagliere del riparto.

Nella stagione nella quale si lavora col lume, ogni operaio, prima di lasciare l'officina, deve accuratamente spegnere la propria lucerna, prendendo tutte le necessarie precauzioni per evitare incendî.

Nel pomeriggio del sabato il segnale d'arresto delle motrici sarà dato un'ora prima di quella stabilita per l'uscita; e gli operai dovranno in questo frattempo attendere ad una più accurata pulizia delle macchine e dei locali, rimanendo in officina fino all'ora consueta di uscita.

Art. 82.

Gli operai, tanto nell'entrata che nell'uscita, debbono procedere ordinati e senza fare schiamazzi.

I portieri dell'officina interdiranno l'ingresso a quelli che portassero armi o bastoni o fossero in istato di evidente ubriachezza.

È vietato agli operai di condurre in officina persone estranee, cani od altri animali e di introdurvi liquori, vini o commestibili, salvo quelli indispensabili per la refezione, quando siano obbligati per ragioni di servizio a rimanere in officina tra i due orarî. È pure vietato di portare nei locali di lavoro giornali, libri di lettura, stampati ecc.. e qualsiasi oggetto estraneo al lavoro.

Nelle domeniche e nei giorni festivi l'ingresso nelle officine è permesso solo agli operai comandati per lavori.

Si fa obbligo a tutti gli operai di entrare e uscire dalle porte a ciò destinate; i trasgressori a questa disposizione saranno puniti.

Durante la permanenza in officina, ogni operaio deve attendere con assiduità al lavoro affidatogli, senza conversare coi compagni, senza fare schiamazzi o comunque atti che possano recare noia o disturbo.

Appena ultimato il lavoro affidatogli, esso deve avvertirne il proprio capo d'arte o il capo cottimo, di cui l'articolo 86, perchè lo verifichi e gliene affidi un altro.

L'operaio, che rimane inoperoso in officina anche dopo essere stato ammonito dal proprio superiore, perderà il diritto alla paga per tutto il tempo in cui non avrà lavorato e sarà inoltre passibile di punizione.

L'operaio, non deve restare lontano dal suo posto più del tempo strettamente necessario per le sue incombenze.

Agli operai è proibito di accudire a lavori privati nell'officina

Nessun operaio dovrà uscire dall'officina durante le ore di lavoro, senza avere prima ottenuto licenza in iscritto dal capo d'arte o capo officina che gli rilascerà il biglietto d'uscita da consegnarsi al portiere, il quale terrà conto dell'ora d'uscita.

Nel recinto dell'officina è vietato agli operai di fumare e di accendere sigari e pipe. I trasgressori saranno puniti e, se la trasgressione avviene dove maggiore è il pericolo, come colpevoli di insubordinazione potranno senz'altro essere sospesi in via preventiva a termini dell'articolo 70.

Entro le officine è vietato di fare collette o sottoscrizioni di qualunque natura e per qualunque motivo, salvo in casi eccezionali, quando però sia intervenuta l'autorizzazione formale dell'ingegnere capo.

Quando occorresse a qualche estraneo, per motivi urgenti, di parlare ad un operaio durante le ore di lavoro, il portiere farà chiedere al capo d'arte o al capo officina il permesso di chiamare l'operaio stesso in portineria.

Nessuna persona estranea potrà introdursi in officina senza un permesso dell'ingegnere capo dell'officina stessa.

Art. 83.

I portieri dell'officina possono praticare agli operai una visita personale, tanto all'entrata, quanto all'uscita, allo scopo di assicurarsi che non tentino di introdurre in officina alcuno degli oggetti vietati dall'articolo 82, oppure di asportare oggetti appartenenti all'Amministrazione o materie soggette a dazio.

Queste visite, che si faranno in un locale appartato, saranno presenziate da un capo o sotto-capo officina od altro agente a ciò delegato, il quale assisterà per turno all'entrata ed all'uscita degli operai e designerà quelli che debbano essere visitati.

Nessun operaio potrà per alcun motivo rifiutarsi o tentare di sottrarsi alla visita personale sotto pena di destituzione.

L'ingegnere capo prescriverà le norme per la visita degli operai, anche nel caso in cui i medesimi escano isolati durante l'orario di lavoro.

CAPO II.

Lavoro a cottimo

—

Art. 84.

In relazione a quanto è detto nell'articolo 14, i lavori pei quali si può determinare preventivamente il costo della mano d'opera, a corpo ovvero a misura, potranno, quando sia ritenuto conveniente per gl'interessi tecnici ed economici del servizio, essere accordati a contratto ai singoli operai ovvero a squadre di operai dello stesso riparto, i quali saranno così retribuiti in base ai prezzi preventivamente stabiliti.

Il giudizio sull'opportunità e convenienza di accordare lavori a cottimo spetta all'ingegnere capo o agli ingegneri dirigenti le sezioni dell'officina.

Il cottimo è un contratto libero, e quindi, mentre l'Amministrazione non è tenuta a darlo se così lo crede, del pari l'operaio non è tenuto ad accettarlo se non ritiene conveniente il prezzo che gli fu proposto dall'Amministrazione per l'esecuzione del lavoro. In questo caso l'operaio dovrà eseguire il lavoro a giornata.

In ogni caso non si possono aprire cottimi per lavori, la cui natura od entità non siano ben definite, come sgombri e pulizia di locali, untura e pulizia del macchinario e simili.

I lavori compresi in un medesimo cottimo devono essere della stessa specie.

Art. 85.

Il prezzo dei lavori a cottimo deve essere proposto dal capo officina, tenendo conto delle speciali condizioni di lavoro e dei meccanismi delle varie officine e dovrà essere approvato dall'ingegnere capo o dagli ingegneri dirigenti le sezioni dell'officina insieme con tutte le altre indicazioni del contratto.

Nel caso di lavori nuovi, cioè non mai eseguiti precedentemente in officina, oppure quando per ragioni plausibili si dovesse modificare il prezzo usuale di taluni lavori, il prezzo del cottimo dovrà essere stabilito dall'ingegnere capo, ovvero dagli ingegneri dirigenti le sezioni dell'officina, o in seguito a minuta analisi del lavoro, o in seguito ad un esperimento pratico.

Art. 86.

Quando il lavoro a cottimo esige il concorso di più operai, questi sono riuniti in isquadre sotto la guida di un operaio provetto, che viene denominato capo cottimo e rappresenta la squadra.

Al capo cottimo viene intestato il contratto del cottimo.

Il numero degli operai componenti una squadra non deve essere maggiore di venti.

La formazione delle squadre di cui si tratta viene proposta dal capo officina ed approvata dall'ingegnere capo o dagli ingegneri dirigenti le sezioni; la scelta dei capi cottimo viene fatta di comune accordo fra il capo officina ed i componenti le squadre e deve pure essere approvata dall'ingegnere capo o dagli ingegneri dirigenti le sezioni.

Le squadre saranno organizzate tenendo conto dell'attitudine ed abilità dei componenti per il genere di lavoro che essi devono eseguire.

I capi d'arte non possono assumere lavori a cottimo, nè in qualunque altro modo parteciparvi.

Sono esclusi dai cottimi quegli operai che per età o per malattia siano diventati inabili ad un lavoro più intenso di quello ordinario.

Art. 87.

I lavori lungo la linea o nelle stazioni, ch[illegible]nissero chiesti alle officine, si potranno eseguire a cottimo nei soli casi in cui riesca possibile di preventivare in modo attendibile l'importanza dei lavori stessi ed il tempo occorrente per ultimarli.

L'autorizzazione dovrà esser data dall'ingegnere capo dell'officina che ne informerà di volta in volta il servizio da cui dipende.

Art. 88.

Il capo cottimo deve dirigere i lavori della sua squadra, pure partecipandovi attivamente; ed è più direttamente responsabile della buona esecuzione dei lavori ad essa affidati. Egli riceve direttamente gli ordini dal capo officina o capo d'arte per tutto quanto concerne i lavori affidati alla squadra.

Il capo cottimo deve richiedere per tempo al proprio capo d'arte o capo officina tutti i materiali ed attrezzi occorrenti agli operai della sua squadra; deve pure segnalare, a suo tempo, tutte le variazioni che possono presentarsi nei lavori del cottimo durante il loro svolgimento.

Esso ed i suoi concottimisti debbono prestarsi, quando ciò sia ordinato dal capo officina o dal capo d'arte, pel ritiro dai magazzini dei materiali occorrenti al loro lavoro a cottimo, come anche provvedono al versamento dei materiali che risultassero esuberanti ai lavori e di quelli fuori uso ricavati dai lavori stessi.

Il capo cottimo, unitamente al capo d'arte, assiste alla prenotazione giornaliera della mano d'opera ed è obbligato di specificare esattamente i diversi cottimi ai quali eventualmente lavorassero gli operai della propria squadra.

I cottimisti devono attenersi esattamente ai disegni, ai modelli ed ai campioni approvati ed alle condizioni che loro sono date dai superiori.

È passibile di punizione l'operaio a giornata che prende parte al lavoro a cottimo e l'operaio a cottimo che ha sollecitato l'aiuto di quello a giornata od ha annuito che questo venisse prestato.

Anche gli operai che lavorano a cottimo sono responsabili dei danni che per loro colpa derivassero ai meccanismi ed attrezzi loro affidati, oppure al materiale in lavorazione, nonchè delle conseguenze che potessero derivare dalla imperfetta esecuzione dei lavori, salvo, in ogni caso, l'eventuale applicazione di misure disciplinari.

La squadra assuntrice di un lavoro è collettivamente responsabile dei danni che venissero arrecati da uno dei suoi componenti.

Art. 89.

Se durante l'esecuzione dei lavori affidati a cottimo si riconosce la necessità di apportarvi modificazioni aumentando l'entità dei lavori da eseguirsi, si potrà far luogo al contratto per un cottimo suppletorio; e sul relativo bollettino saranno descritti i nuovi la-

vori non contemplati nel cottimo primitivo ed indicate le ragioni dei medesimi ed il loro importo.

Il cottimo suppletorio potrà però essere liquidato insieme al cottimo primitivo, qualora non sia possibile di tenere separata la mano d'opera impiegata in ciascuno di essi.

Qualora poi alcuni dei lavori compresi in un cottimo non dovessero più essere eseguiti o dovessero subire una riduzione, basterà farne annotazione sul bollettino dei lavori a cottimo e, all'atto della liquidazione del medesimo, si dovrà dall'importo primitivo diffalcare quello dei lavori non eseguiti.

Art. 90.

Di massima i lavori compresi in un contratto a cottimo devono essere proseguiti senza interruzione fino al loro compimento.

Qualora però esigenze del servizio lo richiedano, il capo officina potrà distogliere tutti o parte degli operai assuntori del cottimo per adibirli ad altri lavori più urgenti, anche a giornata, senza che gli operai stessi possano sollevare obiezioni o pretendere alcun compenso.

Così pure i lavori di un cottimo potranno essere interrotti, per breve tempo, per la mancanza di materiali o per altro motivo di servizio; ed allora gli operai componenti la squadra devono pure eseguire lavori ad economia o lavori a cottimo compresi in altro cottimo della stessa squadra o di altra squadra dello stesso mestiere.

Quando l'interruzione di un lavoro a cottimo sia causata dalla mancanza di materiale o da altri motivi di servizio senza colpa degli assuntori, l'ingegnere capo dovrà far chiudere e liquidare il cottimo al punto in cui si trova il lavoro, diffalcando la somma corrispondente alla parte di lavoro non eseguito; purchè però l'interruzione duri da almeno un mese, e purchè la liquidazione sia richiesta dai cottimisti.

Art. 91.

Ogni operaio che ha intrapreso un lavoro a cottimo deve condurlo a termine. Ove ne fosse impedito da ragioni indipendenti dalla sua volontà e riconosciute dai suoi superiori, si valuterà sommariamente la retribuzione dovutagli per la parte eseguita, e il rimanente lavoro verrà assegnato ad altri operai, a cottimo o a giornata a seconda del caso.

Quando una squadra di operai cottimisti rimane disorganizzata o inabile a continuare il lavoro assegnatole per l'assenza di uno o più fra gl'individui che la compongono, il capo officina provvederà alla sostituzione degli assenti, salva l'applicazione a questi ultimi delle punizioni di cui eventualmente si fossero resi passibili.

Così pure esso potrà aggiungere alla squadra altri operai o toglierne alcuni quando, a suo giudizio, ciò si rendesse necessario per il miglior andamento dei lavori.

Art. 92.

Appena ultimati i lavori di un cottimo, ne verrà fatto il collaudo dall'ingegnere capo o dall'ingegnere dirigente la Sezione o da altro a ciò delegato e dal capo officina.

Di questo collaudo, sempre che sia possibile, si metterà un segno visibile e duraturo sui pezzi costituenti il lavoro, come, per esempio, su quelli prodotti dalle fucine, dalle tornerie e dalla fonderia.

Se i lavori non sono eseguiti con tutta la voluta accuratezza e regola d'arte, benchè siano tuttavia servibili al loro uso, l'ingegnere e il capo officina delegati al collaudo potranno, mediante motivazione scritta sul bollettino del cottimo, ridurre il prezzo stabilito.

Qualora poi alcuni lavori fossero tanto male eseguiti da rendere i pezzi inservibili al loro uso, gli operai responsabili, ovvero anche l'intiera squadra collettivamente, saranno tenuti a rifare i pezzi inservibili, a loro spese, o a rifonderne l'importo all'Amministrazione, a giudizio dell'ingegnere capo.

In un caso e nell'altro si potranno applicare congrue punizioni.

Art. 93.

Eseguito il collaudo dei lavori compresi in un cottimo, questo si riterrà chiuso e si liquiderà l'importo del medesimo deducendo dal prezzo totale stabilito quello dei lavori che eventualmente non fossero stati eseguiti, e le somme da trattenersi per imperfetta esecuzione dei lavori o per guasti ai materiali lavorati, giusta gli articoli precedenti.

Dall'importo così determinato si dedurrà poscia l'ammontare complessivo delle giornate ed ore di lavoro impiegate nell'esecuzione dei lavori, calcolato in base alla paga giornaliera di ciascun operaio.

Il residuo rappresenterà l'utile o il guadagno effettivo del cottimo.

Se il lavoro fu eseguito da una squadra, l'utile sarà diviso fra i concottimisti in proporzione o del numero delle giornate di lavoro fatte da ciascuno di essi, o dell'importo delle giornate stesse.

La scelta è lasciata ai cottimisti, i quali devono dichiarare, all'atto in cui viene firmato il contratto, quale è il metodo di ripartizione che preferiscono e che non potrà poi essere variato. In mancanza di tale dichiarazione, il riparto si farà in proporzione dell'importo delle giornate.

Art. 94

L'importo delle giornate di lavoro corrispondenti al tempo per cui i singoli operai hanno lavorato a cottimo, viene pagato ad ogni quindicina, come acconto sull'ammontare dei cottimi.

La quota d'utile spettante ad ogni operaio cottimista, e determinata come è detto all'articolo precedente, viene, per ciascun cottimo ultimato, pagata con la quindicina in cui ha luogo la liquidazione del cottimo stesso.

Tuttavia, qualora trattisi di cottimi durevoli per parecchie quindicine ed il lavoro sia già compiuto per oltre una metà, l'ingegnere capo dell'officina, quando siasi accertato che esso si chiuderà con un guadagno, potrà, ove lo richiedano i cottimisti, autorizzare il pagamento di acconti sugli utili in misura limitata, per modo da non oltrepassare i 2/3 dell'utile presunto sulla parte di lavoro eseguita fino al terz'ultimo giorno della quindicina.

Per i lavori dei calderai, che non si possono controllare se non dopo che le caldaie siano munite dei tubi e provate, i cottimi relativi non si chiuderanno se non dopo la prova della caldaia. Agli operai sarà però concesso un anticipo sugli utili presunti del cottimo, trattenendosi solo il 5 0/0 dello stesso utile presunto per garanzia dei lavori di riparazione che fossero giudicati necessari all'atto della prova della caldaia.

L'utile dei cottimi, quale risulta dalla liquidazione fatta secondo l'articolo 93, verrà sempre pagato integralmente all'operaio o agli operai che eseguirono il lavoro, qualunque ne sia l'ammontare.

Qualora il cottimo non avesse dato utile, ossia l'importo del cottimo stesso fosse inferiore all'ammontare della paga che avrebbero percepito il cottimista o i cottimisti lavorando a giornata, l'Amministrazione sarà tenuta a pagare soltanto il prezzo del cottimo, il quale, trattandosi di una squadra, sarà ripartito in proporzione della somma che sarebbe spettata a ciascuno pel lavoro a giornata; e i cottimisti saranno tenuti a rifondere ratealmente le somme percepite in più nei pagamenti quindicinali fatti in acconto.

Chè, se la chiusura con perdita del cottimo si dovesse evidentemente attribuire a trascuranza dei cottimisti, l'Amministrazione

potrà escludere questi ultimi da altri lavori a cottimo per un tempo più o meno lungo, a seconda delle circostanze.

Art. 95.

Quando il risultato negativo del cottimo fosse prodotto da circostanze eccezionali non imputabili agli operai, l'ingegnere capo dell'officina potrà proporre al proprio servizio l'annullamento del cottimo; ed ove ciò venga ammesso, sarà corrisposto agli operai cottimisti l'importo integrale delle giornate di lavoro eseguite.

Il cottimo potrà pure essere annullato, quando si fossero verificate irregolarità nella prenotazione della mano d'opera dirette ad aumentare indebitamente l'utile del cottimo, anche se a scapito dell'utile di altri cottimi in corso, ovvero quando i cottimisti abbiano cercato di eludere la sorveglianza o d'ingannare la buona fede dei propri superiori, allo scopo di procurarsi un utile maggiore del giusto.

In tali casi non si potrà corrispondere agli operai cottimisti più dell'importo delle giornate di lavoro impiegate senza alcun utile e con riserva dell'adozione di quelle punizioni di cui i cottimisti e i loro complici si fossero resi passibili.

TITOLO III.

Disposizioni speciali per gli operai dei depositi e delle Squadre di Rialzo

Art. 96.

Tanto le officine dei depositi locomotive, quanto le squadre di rialzo dipendono dalla Sezione di trazione nella cui giurisdizione sono situate.

Il personale dirigente delle Sezioni, dei depositi e delle squadre di rialzo, a cui l'operaio deve obbedienza, comprende:

1. l'ingegnere capo della Sezione;
2. gli altri ingegneri addetti alla Sezione;
3. gl'ingegneri capi deposito;
4. i capi o sotto-capi deposito;
5. i capi verificatori;
6. i capi squadra operai.

Art. 97.

L'ingegnere capo della Sezione di trazione dovrà disporre le cose in modo che sia assicurata nei depositi l'esecuzione dei lavori necessarî in qualunque ora all'infuori dell'orario normale ed anche dei giorni festivi.

Art. 98.

Per l'andamento dei lavori nei depositi e nelle squadre di rialzo si applicheranno, con disposizioni interne del servizio, le norme e prescrizioni contenute nel titolo II del presente Regolamento riguardanti le officine, in quanto ne sia riconosciuta opportuna l'applicazione in relazione alle esigenze e condizioni speciali di detti depositi e squadre di rialzo.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie

Art. 99.

Il presente Regolamento andrà in vigore col 1° gennaio 1903, e con la sua attuazione rimane abrogato il Regolamento per gli operai emanato con l'Ordine generale di servizio n. 14 - 1900 del 24 marzo 1900.

Art. 100.

Gli operai che, al 1° gennaio 1903, non trovandosi ancora provvisti della paga media corrispondente alla loro categoria, abbiano compiuta o superata l'anzianità prevista nel quadro degli avanzamenti, computabile dall'ultimo avanzamento conferito dalla Società, conseguiranno alla data stessa la paga immediatamente superiore a quella a cui erano stati portati con l'avanzamento stesso.

In ogni altro caso il tempo trascorso dalla data dell'ultimo aumento conferito dalla Società sarà computato per l'anzianità necessaria agli effetti della prima parte dell'articolo 19.

Art. 101.

Gli operai che al 1° gennaio 1903 si trovassero provvisti di una paga inferiore al minimo stabilito dalla tabella graduatoria o per effetto degli aumenti conferiti dalla Società avessero una paga non conforme alle classi di paga risultanti dal quadro degli avanzamenti per le rispettive categorie, ne otterranno la regolarizzazione col portare la paga stessa rispettivamente al minimo suddetto od alla classe immediatamente superiore.

Agli effetti dell'articolo 19, tale regolarizzazione sarà considerata come aumento soltanto nel caso che l'importo della regolarizzazione sia superiore alla metà dell'aumento normale occorrente per raggiungere la classe di paga regolarizzata, oppure sia superiore alla metà dell'aumento normale successivo quando la regolarizzazione è fatta per raggiungere il minimo della qualifica, altrimenti l'agente conserverà l'anzianità computabile dal conferimento della paga precedente.

Art. 102.

Per quegli operai che al 1° gennaio 1902 avessero già compiuto o superato l'intervallo di tempo richiesto dal presente Regolamento per ottenere l'aumento di paga, pur restando fissato l'aumento al 1° gennaio 1903, l'intervallo di tempo per conseguire il successivo aumento sarà computato dal 1° gennaio 1902.

Art. 103.

Gli operai, che, alla data di attuazione del presente Regolamento, avessero ancora la qualifica di « operai scelti » conseguita in base agli anteriori ordinamenti, la conserveranno sino a che non facciano eventualmente passaggio ad una categoria superiore.

TABELLA GRADUATORIA

Categorie	QUALIFICHE	Paga minima	Paga media	Paga massima
1ª	Capi Squadra Operai dei Depositi o delle Squadre di Rialzo	3,60	5,60	7,50
2ª	Montatori Calderai Ramai Tornitori (esclusi quelli da ruote) Aggiustatori Guidamacchine (*) Aggiustatori (esclusi i Carrozzai) Elettricisti Orologiai Macchinisti d'Officina Attrezzisti Fonditori Fucinatori Falegnami (compresi i Modellatori) Falegnami, Carrozzai (delle Squadre di Rialzo) Lattonieri	2,70	4,20	5,60
2 *bis*	Carrozzai (delle Officine) Tappezzieri Verniciatori Tornitori ruote Montatori ruote Aggiustatori molle	2,60	3,60	4,70
3ª	Aiutanti Operai Accudienti al forno Guidamacchine Guidamagli Fuochisti d'Officina Cardatori Untori	2,40	3,40	4,20
4ª	Capi Squadra Manovali d'Officina	2,60	3,40	4,00
5ª	Manovratori Guarda Officina	2,20	2,90	3,50
	Manovali d'Officina	2,20	2,60	3,00

(*) Gli Aggiustatori Guidamacchine sono gli Operai applicati a quelle macchine speciali che saranno determinate dall'Ingegnere Capo dell'Officina.

QUADRO DEGLI AVANZAMENTI

CATEGORIE	Classi delle paghe e intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati																Classi delle paghe per gli aumenti a scelta oltre la paga media	
	Paga minima 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Paga media 15		Paga massima
1ª	3 60	3 80	4 —	4 20	4 40	4 60	—	4 80	—	5 —	—	5 20	—	5 40	—	5 60	5 80 - 6 - 6 20 - 6 40 - 6 60 - 6 80 - 7 - 7 20	7 50
2ª	2 70	2 80	2 90	3 —	—	3 20	—	3 40	—	3 60	—	3 80	—	4 —	—	4 20	4 40 - 4 60 - 4 80 - 5 - 5 20 - 5 40	5 60
2ª *bis*	2 60	2 70	2 80	—	2 90	—	3 —	—	—	3 20	—	—	3 40	—	—	3 60	3 80 - 4 - 4 20 - 4 40	4 70
3ª	2 40	2 50	2 60	2 70	—	2 80	—	2 90	—	3 —	—	—	3 20	—	—	3 40	3 60 - 3 80 - 4	4 20
4ª	2 60	2 70	—	2 80	—	2 90	—	3 —	—	—	—	3 20	—	—	—	3 40	3 60 - 3 80	4 —
5ª Manovratori e Guarda Officina	2 20	2 30	2 40	—	2 50	—	2 60	—	—	2 70	—	—	2 80	—	—	2 90	3 - 3 20	3 50
5ª Manovali	2 20	—	—	2 30	—	—	—	2 40	—	—	—	2 50	—	—	—	2 60	2 70 - 2 80 - 2 90	3 —

Roma, addì 1° agosto 1902.

BALENZANO — DI BROGLIO — OLIVA.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario*.

Allegato B

Società Italiana per le Strade

Tabella graduatoria del personale. — NB. *Il presente testo corrisponde a quello proposto dalla Società nel Stato nella spesa per l'attuazione del nuovo ordinamento.*

Numero del grado	DIREZIONE GENERALE - DIREZIONI D'ESERCIZIO - SERVIZI (Uffici Centrali e di Sezione) GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	SORVEGLIANZA E LAVORI GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	DEPOSITI DELLA TRAZIONE E OFFICINE GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo
	Direttore generale	Da stabilirsi con deliberazione speciale del Consiglio di Amministrazione		...	...	...	...	...	...
	Vice-direttore generale			...	...	...	...	...	...
	Direttori dell'esercizio			...	...	...	...	...	...
1	Capi servizio Segretario capo della Direzione generale Consulente legale Ragioniere centrale	10.000	15.000	...	...	...	...	...	...
2	Sotto capi servizio	9.000	12.000	...	...	...	...	...	...
3	Capi divisione	7.200	10.500	...	...	...	...	...	...
4	Ispettori principali capi Cassiere principale	5.400	8.400	...	...	...	...	...	...
5	Ispettori principali	4.500	7.200	...	...	...	...	...	...
6	Ispettori. Cassieri.	3.000	6.000	...	...	...	...	...	...
7	Capi ufficio Controllori del materiale	3.000	5.400	...	...	...	...	...	...
	Sotto ispettori Agenti ripartitori centrali	2.400	4.800						
	* Aiutanti ingegneri	3.000	4.500						
	* Ispettori sanitari supplenti	1.800	3.000						
8	Allievi ispettori (2) (1)	1.800 5 —	3.000	...	...	...	Capi deposito Capi officina.	3.000	4.500
	Sotto cassieri Sotto capi ufficio.	2.400	4.500						
	Applicati tecnici principali Capi disegnatori	3.000	4.200						
	Agenti ripartitori Revisori (dei veicoli-delle merci)	2.400	4.200						
9	Applicati tecnici Disegnatori principali Applicati principali	2.400	3.000	...	...	...	...	...	...

Ferrate del Mediterraneo

febbraio 1902, con le modificazioni successivamente concordate col Governo ***indipendentemente dal concorso dello***

STAZIONI, GESTIONI E TRENI			MAGAZZINI			Numero del grado
GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	1
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	2
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	3
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	4
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	5
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	6
Capi stazione principali	3.600	5.100	. . .	. . .	. . .	7
Capi stazione di 1° grado	3.000	3.900	Magazzinieri	2.700	4.500	8
Gestori principali	3.000	4.500				
Capi stazione di 2° grado	2.400	3.300				9
Gestori	1.800	3.600	Sotto magazzinieri	2.100	3.600	
Applicati principali	2.400	3.600	Applicati principali	2.400	3.600	
Capi conduttori principali	2.100	3.300				

AVVERTENZE

Tutte le qualifiche inscritte in corrispondenza di ciascun numero di grado sono assolutamente equivalenti di grado.

(*) Le qualifiche contrassegnate con asterisco si lasciano *ad personam* agli agenti che alla data di attuazione della presente tabella ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

(1) Paga minima se l'agente è provvisorio.

(2) Esclusivamente poi laureati.

Segue ALLEGATO B.

Numero del grado	DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE D'ESERCIZIO - SERVIZI (Uffici Centrali e di Sezione)			SORVEGLIANZA E LAVORI			DEPOSITI DELLA TRAZIONE E OFFICINE		
	GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo
10	. . . .	. . .	. . .	. . . . .	. . .	. . .	Sotto capi deposito . . . Sotto capi officina . . .	2.400	3.600
11	* Assistenti tecnici . (1)	1.200 3.25	3.600	Assistenti dei lavori (1) .	1.200 3 —	3.000	* Contabili	2.100	3.600
	* Contabili	2.100	3.600				Applicati . . . . (1)	1.200 3.25	2.700
	* Impiegati	1.200	3.300				* Commessi d'officina (2) . .	1.200	2.400
	Disegnatori . . . (1)	1.200 3.25	3.000						
	Applicati . . . . (1)	1.200 3.25	2.700						
12	Aiutanti applicati (3) - Scrivani (1)	900 2.25	1.800	Sorveglianti . . .	1.020	1.800	Macchinisti . .	1.350	2.700
	Capi uscieri . . .	1.500	2.100	Capi squadra tecnici .	3.25	6 —	Gerenti . .	1.200	2.100
	* Fattorini	1.020	1.350				Aiutanti applicati (2) . (1)	900 2.25	1.800
							Capi verificatori . . .	1.500	3.000
							Capi d'arte	1.350	3.000
							* Assistenti d'officina .	900	1.500
							* Guarda deposito . . .	900	1.350
13	Uscieri	1.200	1.650	. . . . .	. . .	. . .	Verificatori	3 —	5.—
							Fuochisti . . . . (1)	900 2.30	1.350
							Fuochisti accudienti locomotivo Fuochisti accudienti macchine fisse	2.30	3.80
14	. . . .	. . .	. . .	. . . . .	. . .	. . .	Capi squadra	2.30	3.40
15	Operai	2.50	4.60	Brigadieri . .	2 —	3 —	. . . . .	. . .	. . .
	Portieri . . .	900	1.350	Operai . .	2.50	4.60			
				* Artieri	2.30	4.60			
				Deviatori	2 —	3 —			
16	Aiutanti operai	2 —	3 —	Aiutanti operai . .	2 —	3 —	Untori	2.30	3 —
17	. . . .	. . .	. . .	Guardiani	1.50	2.10	. . . . .	. . .	. . .
18	Manovali	1.80	2.80	Cantonieri	1.50	2.10	Manovali	1.80	2.60
19	. . . .	. . .	. . .	Guarda barriere (donne).	0.30	0.75	. . . .	. . .	. . .

BALENZANO — DI BROGLIO — OLIVA.

STAZIONI, GESTIONI E TRENI			MAGAZZINI			Numero del grado
GRADI	Stipendio o paga		GRADI	Stipendio o paga		
	minimo	massimo		minimo	massimo	
Capi stazione di 3° grado	1.650	2.700				
Sotto capi conduttori principali	1.650	2.400	. . .	. . .	. . .	10
Controllori viaggianti speciali	1.350	3.000				
* Contabili	2.100	3.600				
* Impiegati	1.200	3.300	* Contabili	2.100	3.600	
Applicati (1)	1.200 3.25	2.700	Applicati (1)	1.200 3.25	2.700	11
Controllori viaggianti	1.350	2.700				
Capi fermata	1.080	1.800				
Sorveglianti tecnici	1.350	2.400				
Aiutanti applicati (2) (1)	900 2.25	1.800				
Capi conduttori	1.080	1.800	Aiutanti applicati (3) (1)	900 2.25	1.800	
Capi manovra			* Capi sorveglianti	1.200	1.950	12
Guarda magazzino	960	1.800	Sorveglianti dei magazzini	900	1.800	
Capi deviatori	2.60	4.60				
Capi squadra tecnici	3.25	6 —				
* Assistenti (3)	780	1.350				
Operai meccanici	3.25	6.—				
Conduttori	900	1.200	. . .	. . .	. . .	13
Capi frenatori	2.30	3.40				
Guardafreni (1)	840 2 —	1.080				
Capi squadra manovratori	2.50	4.00				
Capi squadra alle merci	2.30	3.40	Capi squadra dei magazzini	2.30	3.80	14
* Illuminatori lampisti Guardafili	2.50	4.20				
Guarda stazione	720	1.200				
Operai	2 50	4.60				
Manovratori	2 —	3.40	. . .	. . .	. . .	15
Frenatori Deviatori	2 —	3 —				
Aiutanti operai	2 —	3 —	. . .	. . .	. . .	16
Guarda barriere (uomini)	2 —	2.60	. . .	. . .	. . .	17
Manovali	1.80	2.60	Manovali dei magazzini	1.80	2.80	18
Guarda barriere (donne)	0.30	0.75	. . .	. . .	. . .	19

AVVERTENZE

Tutte le qualifiche inscritte in corrispondenza di ciascun numero di grado sono assolutamente equivalenti al grado.

(*) Le qualifiche contrassegnate con asterisco si lasciano *ad personam* agli agenti che alla data di attuazione della presente tabella ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

(1) Paga minima se l'agente è provvisorio.
(2) Potranno essere promossi Applicati previo esame di idoneità.
(3) Potranno essere promossi Aiutanti applicati previo esame di idoneità.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario*.

ALLEGATO B[1]

Società Italiana per le Strade

Tabella graduatoria del personale. — NB. *Il presente testo corrisponde a quello,*

Numero del grado	DIREZIONE GENERALE - DIREZIONI D'ESERCIZIO - SERVIZI (Uffici Centrali e di Sezione) GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	SORVEGLIANZA E LAVORI GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	DEPOSITI DELLA TRAZIONE E OFFICINE GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo
	Direttore generale Vice-direttore generale Direttori dell'esercizio	Da stabilirsi con deliberazione speciale del Consiglio di Amministrazione		. . . . . .	. . .	. . .	. . . . . .	. . .	. . .
1	Capi servizio Segretario capo della Direzione generale Consulente legale Ragioniere centrale	10.000	15.000	. . . . . .	. . .	. . .	. . . . . .	. . .	. . .
2	Sotto capi servizio	9.000	12.000	. . . . . .	. . .	. . .	. . . . . .	. . .	. . .
3	Capi divisione	7.200	10.500	. . . . . .	. . .	. . .	. . . . . .	. . .	. . .
4	Ispettori principali capi Cassiere principale	5.400	8.400	. . . . . .	. . .	. . .	. . . . . .	. . .	. . .
5	Ispettori principali	4.500	7.200	. . . . . .	. . .	. . .	. . . . . .	. . .	. . .
6	Ispettori. Cassieri.	3.000	6.000	. . . . . .	. . .	. . .	. . . . . .	. . .	. . .
7	Capi ufficio Controllori del materiale	3.000	5.400	. . . . . .	. . .	. . .	. . . . . .	. . .	. . .
	Sotto ispettori Agenti ripartitori centrali	2.400	4.800						
	* Aiutanti ingegneri.	3.000	4.500						
	* Ispettori sanitari supplenti.	1.800	3.000						
8	Allievi ispettori (2) (1)	1.800 5 —	3.000	. . . . . .	. . .	. . .	Capi deposito Capi officina.	3.000	4.500
	Sotto cassieri Sotto capi ufficio.	2.400	4.500						
	Applicati tecnici principali Capi disegnatori.	3.000	4.200						
	Agenti ripartitori Revisori (dei veicoli-delle merci)	2.400	4.200						
9	Applicati tecnici. Disegnatori principali Applicati principali	2.400	3.600	. . . . . .	. . .	. . .	. . . . . .	. . .	. . .

Ferrate del Mediterraneo

la cui attuazione è richiesta dal Governo mediante il suo concorso nella relativa spesa.

STAZIONI, GESTIONI E TRENI			MAGAZZINI			Numero del grado
GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	1
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	2
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	3
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	4
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	5
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	6
Capi stazione principali . .	3.600	5.100	. . .	. . .	. . .	7
Capi stazione di 1° grado .	3.000	3.900	Magazzinieri. .	2.700	4.500	8
Gestori principali . .	3.000	4.500				8
Capi stazione di 2° grado .	2.400	3.300				9
Gestori	1.800	3.600	Sotto magazzinieri . .	2.100	3.000	9
Applicati principali . . .	2.400	3.600	Applicati principali . .	2.400	3.600	9
Capi conduttori principali .	2.100	3.300				9

AVVERTENZE

Tutte le qualifiche inscritte in corrispondenza di ciascun numero di grado sono assolutamente equivalenti di grado.

(*) Le qualifiche contrassegnate con asterisco si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della presente tabella ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

(1) Paga minima se l'agente è provvisorio.

(2) Esclusivamente per i laureati.

Segue Allegato B[1].

Numero del grado	DIREZIONE GENERALE - DIREZIONI D'ESERCIZIO - SERVIZI (Uffici centrali o di Sezione)			SORVEGLIANZA E LAVORI			DEPOSITI DELLA TRAZIONE E OFFICINE		
	GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo
10	. . . .	. . .	. . .	. . . . . .	. . .	. . .	Sotto capi deposito Sotto capi officina	2.400	3.600
11	* Assistenti tecnici (1)	1.200 3.25	3.600	Assistenti dei lavori (1)	1.200 3 —	3.000	* Contabili	2.100	3.600
	* Contabili	2.100	3.600				Applicati (1)	1.200 3.25	3.000
	* Impiegati	1.200	3.300				* Commessi d'officina (2)	1.200	2.100
	Disegnatori	1.200	3.000						
	Applicati (1)	3.25							
12	Aiutanti applicati (2) - Scrivani (1)	900 2.25	1.800	Sorveglianti	1.020	1.800	Macchinisti	1.500	2.700
	Capi uscieri	1.500	2.100	Capi squadra tecnici	3.25	6 —	Gerenti	1.200	2.100
	* Fattorini	1.020	1.500				Aiutanti applicati (2) (1)	900 2.25	1.800
							Capi verificatori Capi d'arte	1.500	3.000
							* Assistenti d'officina * Guarda deposito	900	1.500
13	Uscieri	1.200	1.650	. . . . . .	. . .	. . .	Verificatori Fuochisti conduttori di macchine fisse	3 —	5 —
							Fuochisti (1)	900 2.30	1.500
							Fuochisti accudienti locomotive	2.50	3.80
14	. . . . . .	. . .	. . .	. . . . . .	. . .	. . .	Capi squadra	2.30	3.40
15	Operai	2.60	4.60	Brigadieri	2.20	3.20	. . . . . .	. . .	. . .
	Portieri	900	1.350	Operai	2.60	4.60			
				* Artieri	2.30	4.60			
				Deviatori	2.10	3.10			
16	Aiutanti operai	2 —	3 —	Aiutanti operai	2.—	3 —	Untori	2.30	3 —
17	. . . . . .	. . .	. . .	Guardiani (1)	1.70 1.50	2.30	. . . . . .	. . .	. . .
18	Manovali (1)	1.80 1.60	2.80	Cantonieri (1)	1.70 1.50	2.30	Manovali (1)	1.80 1.60	2.70
19	. . . . . .	. . .	. . .	Guardabarriere (donne)	0.30	0.75	. . . . . .	. . .	. . .

BALENZANO — DI BROGLIO — OLIVA.

STAZIONI, GESTIONI E TRENI			MAGAZZINI			Numero del grado
GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	GRADI	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	
Capi stazione di 3° grado	1.650	3.000	. .	. . .	. . .	10
Sotto capi conduttori principali	1.650	2.400				10
Controllori viaggianti speciali	1.350	3.000				10
* Contabili	2.100	3.600	* Contabili	2.100	3.600	11
* Impiegati	1.200	3.300				11
Applicati (1)	1.200 3.25	3.000	Applicati (1)	1.200 3.25	3.000	11
Controllori viaggianti	1.350	2.700				11
Capi fermata	1.080	1.800				12
Sorveglianti tecnici	1.350	2.400				12
Aiutanti applicati (2) (1)	900 2.25	1.800	Aiutanti applicati (2) (1)	900 2.25	1.800	12
Capi conduttori Capi manovra	1.080	1.800	* Capi sorveglianti	1.200	1.950	12
Guardà magazzino	960	1.800	Sorveglianti dei magazzini	900	1.800	12
Capi deviatori	2.60	4.60				12
Capi squadra tecnici	3.25	6 —				12
* Assistenti (3)	780	1.500				12
Operai meccanici	3.25	6 —	. .	. . .	. . .	13
Conduttori	960	1.200				13
Capi frenatori	2.50	3.60				13
Guardafreni (1)	900 2.10	1.080				14
Capi squadra manovratori	2.50	4 —				14
Capi squadra alle merci	2.30	3.40	Capi squadra dei magazzini	2.30	3.80	14
* Illuminatori lampisti Guardafili	2.50	4.20				14
Guarda stazione	720	1.200				14
Operai	2.60	4.60	. .	. . .	. . .	15
Manovratori	2.10	3.40				15
Frenatori	2.30	3 —				15
Deviatori	2.10	3.10				15
Aiutanti operai	2 —	3 —	. .	. . .	. . .	16
Guarda barriere (uomini)	2 —	2.60	. .	. . .	. . .	17
Manovali (1)	1.80 1.60	2.70	Manovali (1)	1.80 1.60	2.80	18
Guarda barriere (donne)	0.30	0.75	. .	. . .	. . .	19

AVVERTENZE

Tutte le qualifiche inscritte in corrispondenza di ciascun numero di grado sono assolutamente equivalenti di grado.

(*) Le qualifiche contrassegnate con asterisco si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della presente tabella ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

(1) Paga minima se l'agente è provvisorio.

(2) Potranno essere promossi applicati previo esame di idoneità.

(3) Potranno essere promossi aiutanti applicati previo esame d'idoneità.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario*.

ALLEGATO C

Società Italiana per le Strade

Quadri delle classificazioni — NB. *Il presente testo corrisponde a quello proposto dalla Società nel febbraio nella spesa per l'attuazione del nuovo ordinamento.*

Rete Mediterranea — DIREZIONE GENERALE — DIREZIONI

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio o paga		Classi di stipendio o paghe e intervalli di tempo in anni fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Capi divisione	7200	10500	—	—	7800	—	—	8400	—	—	—	9000	—	—	—
4	Ispettori principali capi. Cassiere principale	5400	8400	—	5700	—	6000	—	—	—	6600	—	—	—	7200	—
5	Ispettori principali	4500	7200	—	4800	—	5100	—	5400	—	—	5700	—	—	6000	—
6	Ispettori-Cassieri	3000	6000	3300	3600	—	3900	—	4200	—	4500	—	4800	—	—	5100
7	Capi ufficio Controllori del materiale	3000	5400	3300	—	3600	—	3900	—	—	4200	—	—	4500	—	—
7	Sotto ispettori (2)	2400	4800	2700	3000	—	3300	—	3600	—	—	3900	—	—	4200	—
7	Agenti ripartitori centrali	2400	4800	—	2700	—	3000	—	3300	—	3600	—	—	3900	—	—
7	* Aiutanti ingegneri	3000	4500	—	—	3300	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—	—
7	* Ispettori sanitari supplenti	1800	3000	—	1950	—	—	2100	—	—	—	2400	—	—	—	2700
8	Allievi ispettori	1800 (1) 5 —	3000	2100	2400	2700	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Sotto cassieri Sotto capi ufficio	2400	4500	—	—	2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	3600
8	Applicati tecnici principali Capi disegnatori	3000	4200	—	—	3300	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—	—
8	Agenti ripartitori Revisori (dei veicoli - delle merci)	2400	4200	—	—	2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	3600
9	Applicati tecnici Disegnatori principali Applicati principali	2400	3600	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	3300
11	* Assistenti tecnici	1200 (1) 3,25	3600	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—
11	* Contabili	2100	3600	—	—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—
11	* Impiegati	1200	3300	—	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—
11	Disegnatori	1200 (1) 3,25	3000	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—
11	Applicati	1200 (1) 3,25	2700	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—

Ferrate del Mediterraneo

1902, con le modificazioni successivamente concordate col Governo indipendentemente dal concorso dello Stato

D'ESERCIZIO — SERVIZI (Uffici Centrali e di Sezione)

aumenti normali, risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati																	*Avvertenze*
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
9600	—	—	—	—	10500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7800	—	—	—	—	8400	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6600	—	—	—	—	7200	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5400	—	—	5700	—	—	6000	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4800	—	—	—	5100	—	—	—	—	5400	—	—	—	—	—	—	
—	—	4500	—	—	—	—	4800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4200	—	—	—	4500	—	—	—	—	4800	—	—	—	—	—	—	—	
—	4200	—	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3900	—	—	—	—	4200	—	—	—	—	4500	—	—	—	
—	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3900	—	—	—	—	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	3300	—	—	(33) 3600
—	—	—	3300	—	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	3300	—	
—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	
—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

* Le qualifiche contrassegnate con asterisco (*) si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della tabella graduatoria ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

Per le qualifiche i cui avanzamenti sono indicati tanto a stipendio annuo quanto a paga giornaliera, il tipo esposto pel primo è quello *normale* contemplato dalla tabella graduatoria del personale.

(1) Paga minima se l'Agento è provvisorio.

(2) Per i laureati gli aumenti da L. 3000 a L. 3300 a L. 3600 saranno conferiti coll'intervallo di un anno.

Segue ALLEGATO C.

Segue DIREZIONE GENERALE — DIREZIONI D'ESERCIZIO

Numero d'ordine	QUALIFICHE	Stipendio o paga		Classi di stipendio o paghe e intervalli di tempo in anni fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Aiutanti applicati (2)	900	1800	—	960	—	1020	—	1080	—	1200	—	—	—	1350	—
		(1) 2,25														
12	Scrivani	2,50	5 —	2,60	2,70	2,80	2,90	3 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	3,80
12	Capi uscieri	1500	2100	—	—	1650	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—
12	* Fattorini	1020	1350	—	—	1080	—	—	1140	—	—	1200	—	—	—	—
		2,80	3,80	2,90	3 —	—	—	3,20	—	—	3,40	—	—	3,60	—	—
13	Uscieri	1200	1650	—	—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—
15	Operai	2,50	4,60	2,60	2,70	2,80	—	2,90	—	3 —	—	3,20	—	3,40	—	—
		900	1650	—	960	—	1020	—	—	1080	—	—	1140	—	—	1200
15	Portieri	900	1350	—	960	—	1020	—	—	1080	—	—	1140	—	—	—
		2,50	3,80	2,60	2,70	—	2,80	—	2,90	—	3 —	—	3,20	—	—	3,40
16	Aiutanti operai	2 —	3 —	—	2,10	—	2,20	—	2,30	—	2,40	—	2,50	—	2,60	—
18	Manovali	1,80	2,80	—	1,90	—	—	2 —	—	—	2,10	—	—	2,20	—	—
		660	1020	—	—	—	720	—	—	—	—	780	—	—	—	—

SORVEGLIANZA

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio o paga		Classi di stipendio o paghe e intervalli di tempo in anni fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Assistenti dei lavori	1200	3000	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—
		(1) 3 —														
12	Sorveglianti	1020	1800	—	1080	—	1140	—	1200	—	—	1350	—	—	—	—
		2,75	5 —	—	3 —	—	—	3,25	—	—	3,50	—	—	3,75	—	—
12	Capi squadra tecnici	3,25	6 —	—	3,50	—	3,75	—	—	4 —	—	—	—	4,50	—	—
		1200	2100	—	—	1350	—	—	—	1500	—	—	—	1650	—	—
15	Brigadieri	2 —	3 —	—	2,10	—	2,20	—	2,30	—	—	2,40	—	—	2,50	—
		720	1080	—	—	780	—	—	—	840	—	—	—	900	—	—
15	Operai	2,50	4,60	2,60	2,70	2,80	—	2,90	—	3 —	—	3,20	—	3,40	—	—
		900	1650	—	960	—	1020	—	—	1080	—	—	1140	—	—	1200
15	* Artieri	2,30	4,60	in relazione ai risultati del lavoro						—	—	—	—	—	—	—
15	Deviatori	2 —	3 —	2,10	2,20	2,30	—	2,40	—	2,50	—	2,60	—	2,70	—	2,80
		720	1080	—	780	—	840	—	900	—	—	960	—	—	1020	—
16	Aiutanti operai	2 —	3 —	—	2,10	—	2,20	—	2,30	—	2,40	—	2,50	—	3,00	—
17	Guardiani	1,50	2,10	—	—	—	1,60	—	—	—	1,70	—	—	—	—	1,80
		540	780	—	—	—	—	—	—	600	—	—	—	—	—	—
18	Cantonieri	1,50	2,10	—	—	—	1,60	—	—	—	1,70	—	—	—	—	1,80
		540	780	—	—	—	—	—	—	600	—	—	—	—	—	—
19	Guardabarriere (donne)	0,30	0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		in relazione al posto														

— SERVIZI (Uffici Centrali e di Sezione)

aumenti normali, risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati																
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—
—	4 —	—	4,20	—	4,40	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	—	—	—
—	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,60	—	—	3,80	—	—	4 —	—	—	4,20	—	—	4,40	—	—	—	4,60
—	—	—	—	1350	—	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	1650
1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3,60	—	—	3,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,70	—	2,80	—	—	2,90	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—
2,30	—	—	2,40	—	—	2,50	—	—	2,60	—	—	2,70	—	—	2,80	—
840	—	—	—	—	900	—	—	—	—	960	—	—	—	—	1020	—

Avvertenze

* Le qualifiche contrassegnate con asterisco (*) si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della tabella graduatoria ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

Per le qualifiche i cui avanzamenti sono indicati tanto a stipendio annuo, quanto a paga giornaliera, il tipo esposto pel primo è quello *normale* contemplato dalla tabella graduatoria del personale.

(1) Paga minima se l'agente è provvisorio.

(2) Potranno essere promossi Applicati previo esame di idoneità.

E LAVORI

aumenti normali, risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati																
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—
1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—
4 —	—	—	—	—	4,50	—	—	—	—	5 —	—	—	—	—	—	—
—	5,—	—	—	—	—	5,50	—	—	—	—	6 —	—	—	—	—	—
—	1800	—	—	—	—	1950	—	—	—	—	2100	—	—	—	—	—
—	2,60	—	—	2,70	—	—	2,80	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—
—	—	960	—	—	—	—	1020	—	—	—	—	1080	—	—	—	—
3,60	—	—	3,80	—	—	4 —	—	—	4,20	—	—	4,40	—	—	—	4,60
—	—	—	—	1350	—	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	1650
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,70	—	2,80	—	—	2,90	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1,90	—	—	—	—	2 —	—	—	—	—	2,10	—	—
660	—	—	—	—	—	—	720	—	—	—	—	—	—	780	—	—
—	—	—	—	1,90	—	—	—	—	2 —	—	—	—	—	2,10	—	—
660	—	—	—	—	—	—	720	—	—	—	—	—	—	780	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Avvertenze

* Le qualifiche contrassegnate con asterisco (*) si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della tabella graduatoria ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

Per le qualifiche i cui avanzamenti sono indicati tanto a stipendio annuo, quanto a paga giornaliera, il tipo esposto pel primo è quello *normale* contemplato dalla tabella graduatoria del personale.

(1) Paga minima se l'Agente è provvisorio.

Segue ALLEGATO C.

DEPOSITI DELLA TRA

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	Classi di stipendio o paghe e intervalli di tempo in anni fra gli 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Capi deposito . . . . . / Capi officina.	3000	4500	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—
10	Sotto capi deposito. . .	2400	3600	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—
	Sotto capi officina . . .	6,50	10	—	7 —	—	7,50	—	8 —	—	8,50	—	9 —	—	—	9,50
11	* Contabili	2100	3600	—	—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—
11	Applicati	1200 1) 3,25	2700	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—
11	* Commessi d'officina (2)	1200	2400	—	1350	—	1500	—	—	1650	—	—	—	1800	—	—
		3,25	6,50	3,50	3,75	—	4 —	—	—	4,50	—	—	—	5 —	—	—
12	Macchinisti	1350	2700	—	—	1500	—	—	1650	—	—	—	1800	—	—	—
		3,75	7,50	—	—	4 —	—	—	4,50	—	—	5 —	—	—	5,50	—
12	Gerenti	1200	2100	—	1350	—	—	1500	—	—	1650	—	—	—	1800	—
		3,25	6 —	3,50	3,75	—	4 —	—	—	4,50	—	—	—	5 —	—	—
12	Aiutanti applicati (2) .	900 1) 2,25	1800	—	960	—	1220	—	1080	—	1200	—	—	—	1350	—
		2,50	5 —	2,60	2,70	2,80	2,90	3 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	3,80
12	Capi verificatori	1500	3000	—	1650	—	1800	—	—	1950	—	—	2100	—	—	—
		4,25	8 —	4,50	—	—	5 —	—	—	5,50	—	—	6 —	—	—	6,50
12	Capi d'arte	1350	3000	1500	—	1650	—	1800	—	—	1950	—	—	2100	—	—
		3,75	8 —	4 —	—	4,50	—	5 —	—	—	5,50	—	—	6 —	—	—
12	* Assistenti d'officina .	900	1500	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—	—	—	1200	—
		2,50	4,20	2,60	2,70	—	2,80	—	2,90	—	3 —	—	3,20	—	3,40	—
12	* Guarda deposito . . .	900	1350	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—	—	—	1140	—
		2,50	3,80	2,60	2,70	—	2,80	—	2,90	—	3 —	—	—	3,20	—	—
13	Verificatori	3 —	5 —	—	—	3,20	—	—	3,40	—	—	3,60	—	—	3,80	—
		1080	1800	—	—	—	1140	—	—	—	1200	—	—	—	—	—
13	Fuochisti accudienti macchine fisse	2,30	3,80	2,40	2,50	—	2,60	—	2,70	—	2,80	—	2,90	—	3 —	—
		840	1350	—	—	900	—	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—
13	Fuochisti	900 1) 2,30	1350	960	—	1020	—	—	1080	—	—	1140	—	—	—	1200
		2,50	3,80	2,60	2,70	2,80	2,90	3 —	—	—	3,20	—	—	3,40	—	—
13	Fuochisti accudienti locomotive	2,30	3,80	2,40	2,50	—	2,60	—	2,70	—	2,80	—	2,90	—	3 —	—
		840	1350	—	—	900	—	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—
14	Capi squadra	2,30	3,40	2,40	2,50	—	2,60	—	2,70	—	2,80	—	2,90	—	3 —	—
		840	1200	—	900	—	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—	—
16	Untori	2,30	3 —	—	2,40	—	—	2,50	—	—	2,60	—	—	—	2,70	—
		840	1080	—	—	—	—	—	900	—	—	—	—	—	960	—
18	Manovali	1,80	2,60	—	—	—	2 —	—	—	2,10	—	—	2,20	—	—	2,30
		660	960	—	—	—	720	—	—	—	—	780	—	—	—	—

ZIONE E OFFICINE

aumenti normali, risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	4200	—	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3300	—	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	2400	—	—	—	—	—	—
—	5,50	—	—	—	6 —	—	—	—	—	6,50	—	—	—	—	—	—
1950	—	—	—	2100	—	—	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—
—	6 —	—	—	—	6,50	—	—	—	7 —	—	—	—	7,50	—	—	—
—	—	1950	—	—	—	—	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5,50	—	—	—	—	6 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—
—	4 —	—	4,20	—	4,40	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	—	—	—
2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—
—	—	7 —	—	—	—	7,50	—	—	—	8 —	—	—	—	—	—	—
—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	3000	—	—	—	—	—
6,50	—	—	7 —	—	—	—	7,50	—	—	—	8 —	—	—	—	—	—
—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,60	—	3,80	—	4 —	—	—	4,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,40	—	—	3,60	—	—	—	3,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4 —	—	—	4,20	—	—	4,40	—	—	4,60	—	—	—	4,80	—	(32) 5
1350	—	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	1650	—	—	—	(32) 1800
—	3,20	—	—	3,40	—	—	—	3,60	—	—	—	3,80	—	—	—	—
—	—	1140	—	—	—	—	1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	—
—	—	—	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,60	—	—	3,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3,20	—	—	3,40	—	—	—	3,60	—	—	—	3,80	—	—	—	—
—	—	1140	—	—	—	—	1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	—
—	—	3,20	—	—	—	3,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1140	—	—	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2,80	—	—	—	—	2,90	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1020	—	—	—	—	—	—	1080	—	—	—	—
—	—	—	2,40	—	—	—	2,50	—	—	—	—	2,60	—	—	—	—
840	—	—	—	—	—	900	—	—	—	—	—	960	—	—	—	—

Avvertenze

*** Le qualifiche contrassegnate con asterisco (*) si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della tabella graduatoria ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.**

Per le qualifiche i cui avanzamenti sono indicati tanto a stipendio annuo quanto a paga giornaliera, il tipo esposto pel primo è quello *normale* contemplato dalla tabella graduatoria del personale.

1) Paga minima se l'agente è provvisorio.

2) Potranno essere promossi applicati previo esame di idoneità.

Segue ALLEGATO C

STAZIONI — GE

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio o paga		Classi di stipendio o paghe e intervalli di tempo in anni fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Capi stazione principali	3600	5100	—	—	3900	—	—	4200	—	—	4500	—	—	—	4800
8	Capi stazione di 1° grado	3000	3900	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	3900
8	Gestori principali . . .	3000	4500	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—
9	Capi stazione di 2° grado	2400	3300	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	3300
9	Gestori	1800	3600	—	1950	—	2100	—	—	—	2400	—	—	—	2700	—
9	Applicati principali . .	2400	3600	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	3300
9	Capi conduttori principali	2100	3300	—	—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—
10	Capi stazione di 3° grado	1650	2700	—	1800	—	1950	—	2100	—	—	—	2400	—	—	—
10	Sotto capi conduttori principali	1650	2400	—	1800	—	1950	—	—	2100	—	—	—	2400	—	—
10	Controllori viaggianti speciali	1350	3000	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—	—
11	* Contabili	2100	3600	—	—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—
11	* Impiegati	1200	3300	—	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—
11	Applicati	1200 1) 3,25	2700	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—
11	Controllori viaggianti .	1350	2700	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—	—
12	Capi formata	1080 3 —	1800 5 —	— —	— 3,20	— —	1200 3,40	— —	— 3,60	— —	— 3,80	1350 —	— 4 —	— —	— 4,20	— —
12	Sorveglianti tecnici . .	1350 3,75	2400 6,50	— —	— 4 —	1500 —	— —	— —	1650 4,50	— —	— —	— —	1800 5 —	— —	— —	— —
12	Aiutanti applicati (2) .	900 1) 2,25 2,50	1800 5 —	— 2,60	960 2,70	— 2,80	1020 2,90	— 3 —	1080 —	— 3,20	1200 —	— 3,40	— —	— 3,60	1350 —	— 3,80
12	Capi conduttori	1080 3 —	1800 5 —	— —	— 3,20	1200 —	— 3,40	— —	— 3,60	— —	1350 3,80	— —	— 4 —	— —	— 4,20	1500 —
12	Capi manovra	1080 3 —	1800 5 —	— —	— 3,20	1200 —	— 3,40	— —	— 3,60	— —	1350 3,80	— —	— 4 —	— —	— 4,20	1500 —
12	Guarda magazzino . .	960 2,60	1800 5 —	— 2,70	1020 2,80	— 2,90	1080 3 —	— —	— 3,20	— —	1200 3,40	— —	— 3,60	— —	1350 3,80	— —
12	Capi deviatori	2,60 960	4,60 1650	2,70 —	2,80 1020	2,90 —	— 1080	3 — —	— —	3,20 —	— 1200	3,40 —	— —	3,60 —	— —	3,80 1350
12	Capi squadra tecnici .	3,25 1200	6 — 2100	— —	3,50 —	— 1350	3,75 —	— —	— —	4 — 1500	— —	— —	— —	4,50 1650	— —	— —
12	* Assistenti (2)	780 2,10	1350 3,80	— 2,20	840 2,30	— 2,40	900 2,50	— 2,60	960 —	— 2,70	— —	1020 2,80	— —	— 2,90	1080 —	— 3 —
13	Operai meccanici . . .	3,25 1200	6 — 2100	— —	3,50 —	— —	3,75 1350	— —	— —	4 — —	— 1500	— —	— —	4,50 —	— 1650	— —
13	Conduttori	900 2,50	1200 3,40	— 2,60	— —	960 2,70	— —	— 2,80	1020 —	— 2,90	— —	1080 3 —	— —	— 3,20	— —	1200 3,40
13	Capi frenatori	2,30 840	3,40 1200	2,40 —	2,50 900	— —	2,60 960	— —	2,70 —	— 1020	2,80 —	— —	2,90 —	— 1080	3 — —	— —
13	Guardafreni	840 1) 2 — 2,30	1080 3 —	— 2,40	900 2,50	— —	— 2,60	960 —	— 2,70	— —	— 2,80	1020 —	— 2,90	— —	— —	1080 3 —
13	Capi squadra manovratori	2,50 900	4 — 1500	2,60 —	2,70 960	2,80 —	— 1020	2,90 —	— —	3 — 1080	— —	— —	3,20 1140	— —	— —	3,40 —

STIONI E TRENI

aumenti normali, risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	—	—	5100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4200	—	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	—	3600	—	—		—	—
—	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3300	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—
—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—
—			—	—		—	—	—	—	—	—	—			—	—
2400	—	—	—	2700	—	—	—	—	3000	—	—	—		—	—	—
—	—	—	3300	—	—	—		3600	—		—	—	—			—
—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	3300	—
—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—		—		—	—		—
2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—		—				—
1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800		—	—	—	—	—
—	4,40	—	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	—	—	—	—	—	—
1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	2400				—	—		—
5,50	—	—	—	6 —	—	—	—	—	6,50	—	—	—		—	—	—
—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—
—	4 —	—	4,20	—	4,40	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	—	—	—
—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—		—	—	—	—	—
4,10	—	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	—		—			—	—
—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—
4,40	—	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1500	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—
4 —	—	4,20	—	—	4,40	—	—	4,60	—	—	5 —	—	—	—	—	—
—	—	4 —	—	—	4,20	—	—	—	4,60	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	—	—	—
—	5 —	—	—	—	—	5,50	—	—	—	—	6 —	—	—	—	—	—
—	1800	—	—	—	—	1950	—	—	—	—	2100	—	—	—	—	—
—	—	1140	—	—	—	1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	—
—	3,20	—	—	3,40	—	—	3,60	—	—	—	3,80	—	—	—	—	—
—	5 —	—	—	—	—	5,50	—	—	—	—	6 —	—	—	—	—	—
—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	—	2100	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3,20	—	—	—	3,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1140	—	—	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3,60	—	—	3,80	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—
1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	—

Avvertenze

* Le qualifiche contrassegnate con asterisco (*) si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della tabella graduatoria ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

Per le qualifiche i cui avanzamenti sono indicati tanto a stipendio annuo quanto a paga giornaliera, il tipo esposto pel primo è quello *normale* contemplato dalla tabella graduatoria del personale.

1) Paga minima se l'agente è provvisorio.

2) Potranno essere promossi applicati previo esame d'idoneità.

Segue ALLEGATO C.

Segue STAZIONI — GE

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio o paga		Classi di stipendio o paghe e intervalli di tempo in anni fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Capi squadra alle merci.	2,30	3,40	2,40	2,50	—	2,60	—	2,70	—	2,80	—	2,90	—	—	3 —
		840	1200	—	900	.	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—	—
14	* Illuminatori lampisti.	2,50	4,20	2,60	—	2,70	—	2,80	—	2,90	—	3 —	—	—	3,20	—
		900	1500	—	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—	—	—	1140
14	Guardafili	2,50	4,20	2,60	—	2,70	—	2,80	—	2,90	—	3 —	—	—	3,20	—
		900	1500	—	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—	—	—	1140
14	Guarda stazione	720	1200	—	—	780	—	—	840	—	—	900	—	—	—	960
		2 —	3,40	—	2,10	—	2,20	—	2,30	—	2,40	—	2,50	—	2,60	—
15	Operai	2,50	4,60	2,60	2,70	2,80	—	2,90	—	3 —	—	3,20	—	3,40	—	—
		900	1650	—	960	—	1020	—	—	1080	—	—	1140	—	—	1200
15	Manovratori	2 —	3,40	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	—	2,60	—	2,70	—	2,80	—	2,90
		720	1200	—	780	—	840	—	900	—	—	960	—	—	1020	—
15	Frenatori	2 —	3 —	—	2,10	—	2,20	—	2,30	—	2,40	—	—	2,50	—	—
		720	1080	—	—	780	—	—	—	840	—	—	—	900	—	—
15	Deviatori	2 —	3 —	2,10	2,20	2,30	—	2,40	—	2,50	—	2,60	—	2,70	—	2,80
		720	1080	—	780	—	840	—	900	—	—	960	—	—	1020	—
16	Aiutanti operai	2 —	3 —	—	2,10	—	2,20	—	2 30	—	2,40	—	2,50	—	2,60	—
17	Guarda barriere (uomini)	2 —	2,60	—	—	2,10	—	—	2,20	—	—	2,30	—	—	—	2,40
		720	930	—	—	—	—	780	—	—	—	—	840	—	—	—
18	Manovali	1,80	2,60	—	—	—	2 —	—	—	2,10	—	—	2,20	—	—	2,30
		660	960	—	—	—	720	—	—	—	—	780	—	—	—	—
19	Guarda barriere (donne).	0,30	0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		in relazione al posto														

MAGAZ

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio o paga		Classi di stipendio o paghe e intervalli di tempo in anni fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Magazzinieri	2700	4500	—	3000	—	—	3300	—	—	3600	—	—	3900	—	—
9	Sotto magazzinieri . . .	2100	3600	—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—
9	Applicati principali . .	2400	3600	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	3300
11	* Contabili	2100	3600	—	—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—
11	Applicati	1200	2700	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—
12	Aiutanti applicati (2) .	1) 3,25 900	1800	—	960	—	1020	—	1080	—	1200	—	—	—	1350	—
		1) 2,25 2,50	5 —	2,60	2,70	2,80	2,90	3 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	3,80
12	* Capi sorveglianti. . .	1200	1950	—	—	1350	—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—
12	Sorveglianti dei magazzini	900	1800	960	—	1020	—	1080	—	1140	—	1200	—	—	—	1350
		2,50	5 —	2,60	2,70	2,80	2,90	3 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	3.80
14	Capi squadra dei magazzini	2,30	3,80	2,10	—	2,50	—	2,60	—	2,70	—	2,80	—	2,90	—	3 —
		840	1350	—	—	900	—	—	960	—	—	—	1020	—	—	—
18	Manovali dei magazzini	1,80	2,80	—	—	1,90	—	—	2 —	—	—	2,10	—	—	2,20	—
		660	1020	—	—	—	—	720	—	—	—	—	780	—	—	—

BALENZANO — DI BROGLIO — OLIVA.

STIONI E TRENI

aumenti normali, risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	3,20	—	—	—	3,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1140	—	—	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3,40	—	—	3,60	—	—	3,80	—	—	4 —	—	—	4,20	—	—	—
—	—	—	*1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—
—	3,40	—	—	3,60	—	—	3,80	—	—	4 —	—	—	*4,20	—	—	—
—	—	—	1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—
—	—	—	1020	—	—	—	1080	—	—	—	1140	—	—	—	—	1200
2,70	—	2,80	—	—	2,90	—	—	3 —	—	—	—	3,20	—	—	—	3,40
3,60	—	—	3,80	—	—	4 —	—	—	4,20	—	—	4,40	—	—	—	4,60
—	—	—	—	1350	—	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	1650
—	3 —	—	—	—	3,20	—	—	—	3,40	—	—	—	—	—	—	—
—	1080	—	—	—	1140	—	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—
2,60	—	—	2,70	—	—	2,80	—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—
—	960	—	—	—	1020	—	—	—	—	1080	—	—	—	—	—	—
—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,70	—	2,80	—	—	2,90	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2,50	—	—	—	—	2,60	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	900	—	—	—	—	—	960	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2,40	—	—	—	2,50	—	—	—	—	2,60	—	—	—	—
840	—	—	—	—	—	900	—	—	—	—	—	960	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Avvertenze

* Le qualifiche contrassegnate con asterisco (*) si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della tabella graduatoria ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

Per le qualifiche i cui avanzamenti sono indicati tanto a stipendio annuo quanto a paga giornaliera, il tipo esposto pel primo è quello *normale* contemplato dalla tabella graduatoria del personale.

ZINI

aumenti normali, risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	4200	—	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3300	—	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3300	—	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—
—	4 —	—	4,20	—	4,40	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	—	—	—
—	—	—	1800	—	—	—	—	1950	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—
—	4 —	—	4,20	—	4,40	—	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	—	—
—	—	—	3,20	—	—	—	3,40	—	—	—	3,60	—	—	—	—	3,80
—	1080	—	—	—	—	1140	—	—	—	—	1200	—	—	—	—	1350
—	2,30	—	—	2,40	—	—	2,50	—	—	2,60	—	—	2,70	—	—	—
—	840	—	—	—	—	900	—	—	—	—	960	—	—	—	—	—

Avvertenze

* Le qualifiche contrassegnate con asterisco (*) si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della tabella graduatoria ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

Per le qualifiche i cui avanzamenti sono indicati tanto a stipendio annuo quanto a paga giornaliera, il tipo esposto pel primo è quello *normale* contemplato dalla tabella graduatoria del personale.

1) Paga minima se l'agente è provvisorio.

2) Potranno essere promossi applicati previo esame di idoneità.

(31) 2,80
(31) 1020

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINENÒ, *segretario*.

ALLEGATO C[1]

Società Italiana per le Strade

Quadri delle classificazioni. — NB. *Il presente testo corrisponde a quello, la cui attuazione è richiesta dal*

Rete Mediterranea — DIREZIONE GENERALE — DIREZIONI

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio o paga		Classi di stipendio o paghe o intervalli di tempo in anni fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Capi divisione	7200	10500	—	—	7800	—	—	8400	—	—	—	9000	—	—	—
4	Ispettori principali capi Cassiere principale. . .	5400	8400	—	5700	—	6000	—	—	—	6600	—	—	—	7200	—
5	Ispettori principali . .	4500	7200	—	4800	—	5100	—	5400	—	—	5700	—	—	6000	—
6	Ispettori-cassieri . . .	3000	6000	3300	3600	—	3900	—	4200	—	4500	—	4800	—	—	5100
7	Capi ufficio . . . . . . Controllori del materiale	3000	5100	3300	—	3600	—	3900	—	—	4200	—	—	4500	—	—
7	Sotto ispettori (2) . . .	2400	4800	2700	3000	—	3300	—	3600	—	—	3900	—	—	4200	—
7	Agenti ripartitori centrali.	2400	4800	—	2700	—	3000	—	3300	—	3600	—	—	3900	—	—
7	* Aiutanti ingegneri. .	3000	4500	—	—	3300	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—	—
7	* Ispettori sanitari supplenti	1800	3000	—	1950	—	—	2100	—	—	—	2400	—	—	—	2700
8	Allievi ispettori	1800 (1) 5 —	3000	2100	2400	2700	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Sotto cassieri . . . . . Sotto capi ufficio . . .	2400	4500	—	—	2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	3000
8	Applicati tecnici principali . . . . Capi disegnatori . . .	3000	4200	—	—	3300	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—	—
8	Agenti ripartitori . . Revisori (dei veicoli - delle merci)	2400	4200	—	—	2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	3600
9	Applicati tecnici . . . Disegnatori principali . Applicati principali . .	2400	3600	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—
11	* Assistenti tecnici . .	1200 (1) 3,25	3600	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—
11	* Contabili	2100	3600	—	—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—
11	* Impiegati	1200	3300	—	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—
11	Disegnatori	1200 (1) 3,25 3,25	3300 8 —	1350 3,50	— 3,75	1500 4 —	— —	1650 4 50	— —	1800 5 —	— —	1950 5,50	— —	2100 6 —	— —	— —
11	Applicati	1200 (1) 3,25	3000	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—

Ferrate del Mediterraneo

Governo mediante il suo concorso nella relativa spesa.

D'ESERCIZIO — SERVIZI (Uffici Centrali e di Sezione)

aumenti normali, risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati																	Avvertenze
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
9600 *	—	—	—	—	10500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7800	—	—	—	—	8400	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6600	—	—	—	—	7200	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5100	—	—	5700	—	—	6000	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4800	—	—	—	5100	—	—	—	5400	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	4500	—	—	—	4800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4200	—	—	—	4500	—	—	—	4800	—	—	—	—	—	—	—	—	
4200	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	
4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	(31) 3600
—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	
—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	
6,50	—	—	7 —	—	—	7,50	—	—	8 —	—	—	—	—	—	—	—	
—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	

* Le qualifiche contrassegnate con asterisco (*) si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della tabella graduatoria ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

Per le qualifiche i cui avanzamenti sono indicati tanto a stipendio annuo quanto a paga giornaliera, il tipo esposto pel primo è quello *normale* contemplato dalla tabella graduatoria del personale.

1) Paga minima se l'agente è provvisorio.

2) Per i laureati gli aumenti da L. 3000 a L. 3300 a L. 3600 saranno conferiti coll'intervallo di un anno.

Segue ALLEGATO C[1].

Segue DIREZIONE GENERALE — DIREZIONI D'ESERCIZIO —

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio o paga		Classi di stipendio o paghe e intervalli di tempo in anni fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Aiutanti applicati (2)	900	1800	—	960	—	1020	—	1080	—	1200	—	—	—	1350	—
	Scrivani	(1) 2,25 2,50	5 —	2,60	2,70	2,80	2,90	3 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	3,80
12	Capi uscieri	1500	2100	—	—	1650	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—
12	* Fattorini	1020 2,80	1500 4,20	— 2,90	— 3 —	1080 —	— —	— 3,20	1140 —	— —	— 3,40	1200 —	— —	— 3,60	— —	— —
13	Uscieri	1200	1650	—	—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—
15	Operai	2,60 960	4,60 1650	2,70 —	2,80 —	2,90 1020	3 — —	— —	3,20 1080	— —	3,40 —	— 1140	— —	3,60 —	— 1200	— —
15	Portieri	900 2,50	1350 3,80	— 2,60	930 2,70	— —	1020 2,80	— —	— 2,90	1080 —	— 3 —	— —	1140 3,20	— —	— —	— 3,40
16	Aiutanti operai	2 —	3 —	—	2,10	—	2,20	—	2,30	—	2,40	—	2,50	—	2,60	—
18	Manovali	1,80 (1) 1,60 660	2,80 1020	— —	1,90 —	— —	— 720	2 — —	— —	— —	2,10 —	— 780	— —	2,20 —	— —	— —

SORVEGLIANZA

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio o paga		Classi di stipendio o paghe e intervalli di tempo in anni fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Assistenti dei lavori	1200 (1) 3 —	3000	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—
12	Sorveglianti	1020 2,75	1800 5 —	— —	1080 3 —	— —	1140 —	— 3,25	1200 —	— —	— 3,50	1350 —	— —	— 3,75	— —	— —
12	Capi squadra tecnici	3,25 1200	6 — 2100	— —	3,50 —	— 1350	3,75 —	— —	— —	4 — 1500	— —	— —	— —	4,50 1650	— —	— —
15	Brigadieri	2,20 780	3,20 1140	— —	2,30 —	— 840	2,40 —	— —	2,50 —	— 900	— —	2,60 —	— —	— 960	2,70 —	— —
15	Operai	2,60 960	4,60 1650	2,70 —	2,80 —	2,90 1020	3 — —	— —	3,20 1080	— —	3,40 —	— 1140	— —	3,60 —	— 1200	— —
15	*Artieri	2,30	4,60	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3 —	—	3,20	—	—	3,40	—
15	Deviatori	2,10 780	3,10 1140	2,20 —	2,30 840	— —	2,40 —	— 900	2,50 —	— —	2,60 960	— —	2,70 —	— 1020	2,80 —	— —
16	Aiutanti operai	2 —	3 —	—	2,10	—	2,20	—	2,30	—	2,40	—	2,50	—	2,60	—
17	Guardiani	1,70 (1) 1,50 600	2,30 840	— —	— —	1,80 —	— —	— —	1,90 660	— —	— —	— —	2 — —	— —	— 720	— —
18	Cantonieri	1,70 (1) 1,50 600	2,30 840	— —	— —	1,80 —	— —	— —	1,90 660	— —	— —	— —	2 — —	— —	— 720	— —
19	Guardabarriere (donne).	0,30 in relazione al posto	0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SERVIZI (Uffici Centrali e di Sezione).

aumenti normali, risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—
—	4 —	—	4,20	—	4,40	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	—	—	—
—	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,80	—	—	—	—	4,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,80	—	—	4 —	—	—	4,20	—	—	4,40	—	—	—	4,60	—	—	—
—	—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—
1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3,60	—	—	3,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,70	—	2,80	—	—	2,90	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—
2,30	—	—	2,40	—	—	2,50	—	—	2,60	—	—	2,70	—	—	2,80	—
840	—	—	—	—	900	—	—	—	—	900	—	—	—	—	1020	—

Avvertenze

(*) Le qualifiche contrassegnate con asterisco (*) si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della tabella graduatoria ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

Per le qualifiche, i cui avanzamenti sono indicati tanto a stipendio annuo quanto a paga giornaliera, il tipo esposto pel primo è quello *normale* contemplato dalla tabella graduatoria del personale.

1) Paga minima se l'agente è provvisorio.

2) Potranno essere promossi applicati previo esame d'idoneità.

E LAVORI

aumenti normali, risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—
1500 4 —	— —	— —	— —	— —	1650 4,50	— —	— —	— —	— —	1800 5 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
— —	5 — 1800	— —	— —	— —	— —	5,50 1950	— —	— —	— —	— —	6 — 2100	— —	— —	— —	— —	— —
— —	2,80 —	— 1020	— —	2,90 —	— —	— —	3 — 1080	— —	— —	— —	— —	3,20 1140	— —	— —	— —	— —
3,80 —	— —	— —	4 — 1350	— —	— —	4,20 —	— —	— 1500	4,40 —	— —	— —	— —	4,60 1650	— —	— —	— —
—	3,60	—	—	3,80	—	—	4 —	—	—	4,20	—	—	4,40	—	—	4,60
2,90 —	— 1080	3 — —	— —	— —	3.10 1140	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2,70	—	2,80	—	—	2,90	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2,10	—	—	—	—	2,20	—	—	—	—	2,30	—	—	—	—	—
—	—	—	—	780	—	—	—	—	—	—	840	—	—	—	—	—
—	2,10	—	—	—	—	2,20	—	—	—	—	2,30	—	—	—	—	—
—	—	—	—	780	—	—	—	—	—	—	840	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Avvertenze

*) Le qualifiche contrassegnate con asterisco (*) si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della tabella graduatoria ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

Per le qualifiche i cui avanzamenti sono indicati tanto a stipendio annuo quanto a paga giornaliera, il tipo esposto pel primo è quello *normale* contemplato dalla tabella graduatoria del personale.

1) Paga minima se l'agente è provvisorio.

Segue ALLEGATO C[1].

DEPOSITI DELLA TRA

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	Classi di stipendio o paghe e intervalli di tempo in anni fra gli 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Capi deposito / Capi officina	3000	4500	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—
10	Sotto capi deposito	2400	3600	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—
	Sotto capi officina	6,50	10	—	7 —	—	7,50	—	8 —	—	8,50	—	9 —	—	9,50	—
11	* Contabili	2100	3600	—	—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—
11	Applicati	1200 1) 3,25	3000	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—
11	* Commessi d'officina (2)	1200	2400	—	1350	—	1500	—	—	1650	—	—	—	1800	—	—
		3,25	6,50	3,50	3,75	—	4 —	—	—	4,50	—	—	—	5 —	—	—
12	Macchinisti	1500	2700	—	—	1650	—	—	1800	—	—	1950	—	—	2100	—
		4 —	7,50	—	—	4,50	—	—	5 —	—	—	5,50	—	—	6 —	—
12	Gerenti	1200	2100	—	1350	—	—	1500	—	—	1650	—	—	—	1800	—
		3,25	6 —	3,50	3,75	—	4 —	—	—	4,50	—	—	—	5 —	—	—
12	Aiutanti applicati (2)	900	1800	—	960	—	1020	—	1080	—	1200	—	—	—	1350	—
		1) 2,25 2,50	5 —	2,60	2,70	2,80	2,90	3 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	3,80
12	Capi verificatori	1500	3000	—	1650	—	1800	—	—	1950	—	—	2100	—	—	—
		4,25	8 —	4,50	—	—	5 —	—	—	5,50	—	—	6 —	—	—	6,50
12	Capi d'arte	1500	3000	—	1650	—	1800	—	—	1950	—	—	2100	—	—	—
		4,25	8 —	4,50	—	—	5 —	—	—	5,50	—	—	6 —	—	—	6,50
12	* Assistenti d'officina	900	1500	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—	—	—	1200	—
		2,50	4,20	2,60	2,70	—	2,80	—	2,90	—	3 —	—	3,20	—	3,40	—
12	* Guarda deposito	900	1500	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—	—	—	1140	—
		2,50	4,20	2,60	2,70	—	2,80	—	2,90	—	3 —	—	—	3,20	—	—
13	Verificatori	3 —	5 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	—	3,80	—	—	4 —	—
	Fuochisti conduttori di macchine fisse	1080	1800	—	—	—	1140	—	—	—	1200	—	—	—	—	1350
13	Fuochisti	900	1500	960	—	1020	—	—	1080	—	—	1140	—	—	—	1200
		1) 2,30 2,50	4,20	2,60	2,70	2,80	2,90	3 —	—	—	3,20	—	—	3,40	—	—
13	Fuochisti accudienti locomotive	2,50	3,80	—	2,60	—	2,70	—	2,80	—	2,90	—	3 —	—	—	3,20
		900	1350	—	—	—	960	—	—	—	1020	—	—	—	1080	—
14	Capi squadra	2,30	3,40	2,40	2,50	—	2,60	—	2,70	—	2,80	—	2,90	—	3,00	—
		840	1200	—	900	—	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—	—
16	Untori	2,30	3 —	—	2,40	—	—	2,50	—	—	2,60	—	—	—	2,70	—
		840	1080	—	—	—	—	—	900	—	—	—	—	—	960	—
18	Manovali	1,80	2,70	—	1,90	—	2 —	—	2,10	—	—	2,20	—	—	2,30	—
		1) 1,60 660	960	—	—	—	—	720	—	—	—	—	780	—	—	—

ZIONE E OFFICINE

aumenti normali, risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	4200	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—
—	1950	—	—	—	2100	—	—	—	2400	—	—	—	—	—	—	—
—	5,50	—	—	—	6 —	—	—	—	6,50	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6,50	—	—	7 —	—	—	7,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1950	—	—	—	—	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5,50	—	—	—	—	6 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—
—	4 —	—	4,20	—	4,40	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	—	—	—
2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—
—	—	7 —	—	—	—	7,50	—	—	—	8 —	—	—	—	—	—	—
2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—
—	—	7 —	—	—	—	7,50	—	—	—	8 —	—	—	—	—	—	—
—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,60	—	3,80	—	4 —	—	—	4,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—
3,40	—	—	3,60	—	—	3,80	—	—	4 —	—	—	4,20	—	—	—	—
—	4,20	—	—	4,40	—	—	4,60	—	—	—	4,80	—	—	—	5 —	—
—	—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	—	1800	—
—	—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	—	—	—
3,60	—	—	3,80	—	—	—	—	4,20	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,40	—	—	—	3,60	—	—	—	3,80	—	—	—	—	—
—	—	1140	—	—	—	1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	—
—	—	3,20	—	—	—	3,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1140	—	—	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2,80	—	—	—	—	2,90	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1020	—	—	—	—	—	—	1080	—	—	—	—
—	2,40	—	—	2,50	—	—	2,60	—	—	—	2,70	—	—	—	—	—
—	840	—	—	—	—	900	—	—	—	—	960	—	—	—	—	—

Avvertenze

* Le qualifiche contrassegnate con asterisco (*) si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della tabella graduatoria ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

Per le qualifiche i cui avanzamenti sono indicati tanto a stipendio annuo quanto a paga giornaliera, il tipo esposto pel primo è quello *normale* contemplato dalla tabella graduatoria del personale.

1) Paga minima, se l'agente è provvisorio.

2) Potranno essere promossi applicati previo esame di idoneità.

Segue ALLEGATO C[1]. STAZIONI — GE

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio o paga		Classi di stipendio o paghe e intervalli di tempo in anni fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Capi stazione principali.	3600	5100	—	—	3900	—	—	4200	—	—	4500	—	—	—	4800
8	Capi stazione di 1° grado	3000	3900	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	3900	—
8	Gestori principali . . .	3000	4500	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—
9	Capi stazione di 2° grado	2400	3300	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—
9	Gestori	1800	3600	—	1950	—	2100	—	—	—	2400	—	—	—	2700	—
9	Applicati principali . .	2400	3600	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—
9	Capi conduttori principali	2100	3300	—	—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—
10	Capi stazione di 3° grado	1650	3000	—	1800	—	1950	—	2100	—	—	—	2400	—	—	—
10	Sotto-capi conduttori principali	1650	2400	—	1800	—	1950	—	—	2100	—	—	—	2400	—	—
10	Controllori viaggianti speciali	1350	3000	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—	—
11	* Contabili	2100	3600	—	—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—
11	* Impiegati	1200	3300	—	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—
11	Applicati	1200 1) 3,25	3000	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—
11	Controllori viaggianti .	1350	2700	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—	—
12	Capi fermata	1080 3 —	1800 5 —	— —	— 3,20	— —	1200 3,40	— —	— 3,60	— —	— 3,80	1350 —	— 4 —	— —	— 4,20	— —
12	Sorveglianti tecnici . .	1350 3,75	2400 6,50	— —	— 4 —	1500 —	— —	— —	1650 4,50	— —	— —	— —	1800 5 —	— —	— —	— —
12	Aiutanti applicati (2) .	900 1) 2,25 2,50	1800 5 —	— 2,60	960 2,70	— 2,80	1020 2,90	— 3 —	1080 —	— 3,20	1200 —	— 3,40	— —	— 3,60	1350 —	— 3,80
12	Capi conduttori	1080 3 —	1800 5 —	— —	— 3,20	1200 —	— 3,40	— —	— 3,60	— —	1350 3,80	— —	— 4 —	— —	— 4,20	1500 —
12	Capi manovra	1080 3 —	1800 5 —	— —	— 3,20	1200 —	— 3,40	— —	— 3,60	— —	1350 3,80	— —	— 4 —	— —	— 4,20	1500 —
12	Guarda magazzino . . .	960 2,60	1800 5 —	— 2,70	1020 2,80	— 2,90	1080 3 —	— —	— 3,20	— —	1200 3,40	— —	— 3,60	— —	1350 3,80	— —
12	Capi deviatori	2,60 960	4,60 1650	2,70 —	2,80 1020	2,90 —	— 1080	3 — —	— —	3,20 —	— 1200	3,40 —	— —	3,60 —	— —	3,80 1350
12	Capi squadra tecnici . .	3,25 1200	6 — 2100	— —	3,50 —	— 1350	3,75 —	— —	— —	4 — 1500	— —	— —	— —	4,50 1650	— —	— —
12	* Assistenti (2)	780 2,10	1500 4,20	— 2,20	840 2,30	— 2,40	900 2,50	— 2,60	960 —	— 2,70	— —	1020 2,80	— —	— 2,90	1080 —	— 3 —
13	Operai meccanici . . .	3,25 1200	6 — 2100	— —	3,50 —	— —	3,75 1350	— —	— —	4 — —	— 1500	— —	— —	4,50 —	— 1650	— —
13	Conduttori	960 2,60	1200 3,40	— —	— 2,70	— —	1020 2,80	— —	— 2,90	— —	1080 3 —	— —	— 3,20	— —	— —	1200 3,40
13	Capi frenatori	2,50 900	3,60 1350	2,60 —	2,70 960	2,80 —	2,90 1020	3 — —	— 1080	3,20 —	— —	— 1200	3,40 —	— —	— —	3,60 1350
14	Guardafreni	900 1) 2,10 2,50	1080 3 —	— —	— 2,60	960 —	— 2,70	— —	— 2,80	1020 —	— 2,90	— —	— —	1080 3 —	— —	— —
14	Capi squadra manovratori	2,50 900	4 — 1500	2,60 —	2,70 960	— —	— 1020	2,90 —	— —	3 — 1080	— —	— —	3,20 1140	— —	— —	3,40 —

STIONI E TRENI

aumenti normali, risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	—	5100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4200	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—
—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—
—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—
2400	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—
—	4,40	—	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	—	—	—	—	—	—
1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	2400	—	—	—	—	—	—	—
5,50	—	—	—	6 —	—	—	—	—	6,50	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—
—	4 —	—	4,20	—	4,40	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	—	—	—
—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—
4,40	—	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—
4,40	—	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1500	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—
4 —	—	4,20	—	—	4,40	—	—	4,60	—	—	5 —	—	—	—	—	—
—	—	4 —	—	—	4,20	—	—	—	4,60	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	—	—	—
—	5 —	—	—	—	—	5,50	—	—	—	—	6 —	—	—	—	—	—
—	1800	—	—	—	—	1950	—	—	—	—	2100	—	—	—	—	—
—	—	1140	—	—	—	1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	1500
—	3,20	—	—	3,40	—	—	3,60	—	—	3,80	—	—	4 —	—	—	4,20
—	5 —	—	—	—	—	5,50	—	—	—	—	6 —	—	—	—	—	—
—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	—	2100	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3,00	—	—	3,80	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—
1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	—

Avvertenze

*** Le qualifiche contrassegnate con asterisco (*) si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della tabella graduatoria ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.**

Per le qualifiche i cui avanzamenti sono indicati tanto a stipendio annuo quanto a paga giornaliera, il tipo esposto pel primo è quello *normale* contemplato dalla tabella graduatoria del personale.

1) Paga minima se l'agente è provvisorio.

2) Potranno essere promossi aiutanti applicati previo esame d'idoneità.

Segue ALLEGATO C[1].

Segue STAZIONI — GE

Numero d'ordine	QUALIFICHE	Stipendio o paga		Classi di stipendio o paghe e intervalli di tempo in anni fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Capi squadra alle merci	2,30 840	3,40 1200	2,40 —	2,50 900	— —	2,60 —	— 960	2,70 —	— —	2,80 1200	— —	2,90 —	— 1080	— —	3 — —
14	* Illuminatori lampisti .	2,50 900	4,20 1500	2,60 —	— —	2,70 960	— —	2,80 —	— 1020	2,90 —	— —	3 — 1080	— —	— —	3,20 —	— 1140
14	Guardafili	2,50 900	4,20 1500	2,60 —	— —	2,70 960	— —	2,80 —	— 1020	2,90 —	— —	3 — 1080	— —	— —	3,20 —	— 1140
14	Guarda stazione	720 2,00	1200 3,40	— —	— 2,10	780 —	— 2,20	— —	840 2,30	— —	— 2,40	900 —	— 2,50	— —	— 2,60	900 —
15	Operai	2,60 960	4,60 1650	2,70 —	2,80 —	2,90 1020	3 — —	— —	3,20 1080	— —	3,40 —	— 1140	— —	3,60 —	— 1200	— —
15	Manovratori	2,10 780	3,40 1200	2,20 —	2,30 840	2,40 —	— —	2,50 900	— —	2,60 —	— 960	2,70 —	— —	2,80 1020	— —	2,90 —
15	Frenatori	2,30 840	3 — 1080	— —	2,40 —	— —	2,50 —	— —	— 900	2,60 —	— —	— —	2,70 —	— —	— 960	— —
15	Deviatori	2,10 780	3,10 1140	2,20 —	2,30 840	— —	2,40 —	— 900	2,50 —	— —	2,60 960	— —	2,70 —	— 1020	2,80 —	— —
16	Aiutanti operai	2 —	3 —	—	2,10	—	2,20	—	2,30	—	2,40	—	2,50	—	2,60	—
17	Guarda barriere (uomini)	2 — 720	2,60 960	— —	— —	2,10 —	— —	— 780	2,20 —	— —	— —	2,30 —	— 840	— —	— —	2,40 —
18	Manovali	1,80 1) 1,60 660	2,70 960	— —	1,90 —	— —	2 — —	— 720	2,10 —	— —	— —	2,20 —	— 780	— —	2,30 —	— —
19	Guarda barriere (donne)	0,30 in relazione al posto	0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MAGAZ

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio o paga		Classi di stipendio o paghe e intervalli di tempo in anni fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Magazzinieri	2700	4500	—	3000	—	—	3300	—	—	3600	—	—	3900	—	—
9	Sotto magazzinieri . . .	2100	3600	—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—
9	Applicati principali . .	2400	3600	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—
11	* Contabili	2100	3600	—	—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—
11	Applicati	1200 1) 3,25	3000	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—
12	Aiutanti applicati (2) .	900 1) 2,25 2,50	1800 5 —	— 2,60	960 2,70	— 2,80	1020 2,90	— 3 —	1080 —	— 3,20	1200 —	— 3,40	— —	— 3,60	1350 —	— 3,80
12	* Capi sorveglianti . .	1200	1950	—	—	1350	—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—
12	Sorveglianti dei magazzini	900 2,50	1800 5 —	960 2,60	— 2,70	1020 2,80	— 2,90	1080 3 —	— —	1140 3,20	— —	1200 3,40	— —	— 3,60	— —	1350 3,80
14	Capi squadra dei magazzini	2,30 840	3,80 1350	2,40 —	— —	2,50 900	— —	2,60 —	— 960	2,70 —	— —	2,80 —	— 1020	2,90 —	— —	3 — —
18	Manovali dei magazzini.	1,80 1) 1,60 660	2,80 1020	— —	1,90 —	— —	— 720	2 — —	— —	— —	2,10 —	— 780	— —	2,20 —	— —	— —

BALENZANO — DI BROGLIO — OLIVA.

STIONI E TRENI

aumenti normali, risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	3,20	—	—	—	3,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1140	—	—	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3,40	—	—	3,60	—	—	3,80	—	—	4 —	—	—	4,20	—	—	—
—	—	—	1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	1590	—	—	—
—	3,40	—	—	3,60	—	—	3,80	—	—	4 —	—	—	4,20	—	—	—
—	—	—	1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—
—	—	—	1020	—	—	—	1080	—	—	—	1140	—	—	—	—	1200
2,70	—	2,80	—	—	2,90	—	—	3 —	—	—	—	3,20	—	—	—	3,40
3,80	—	—	4 —	—	—	4,20	—	—	4,40	—	—	—	4,60	—	—	—
—	—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—
—	3 —	—	—	—	3,20	—	—	—	3,40	—	—	—	—	—	—	—
—	1080	—	—	—	1140	—	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—
2,80	—	—	—	—	2,90	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1020	—	—	—	—	—	1080	—	—	—	—	—	—
2,90	—	3 —	—	—	3,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1080	—	—	—	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,70	—	2,80	—	—	2,90	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2,50	—	—	—	—	2,60	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	900	—	—	—	—	—	960	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2,40	—	—	2,50	—	—	2,60	—	—	—	2,70	—	—	—	—	—
—	840	—	—	—	—	900	—	—	—	—	960	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Avvertenze

* Le qualifiche contrassegnate con asterisco (*) si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della tabella graduatoria ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

Per le qualifiche i cui avanzamenti sono indicati tanto a stipendio annuo quanto a paga giornaliera, il tipo esposto pel primo è quello *normale* contemplato dalla tabella graduatoria del personale.

1) Paga minima se l'agente è provvisorio.

ZINI

aumenti normali, risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	4200	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—
—	4 —	—	4,20	—	4,40	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	—	—	—
—	—	—	1800	—	—	—	—	1950	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—
—	4 —	—	4,20	—	4,40	—	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5,00	—	—
—	—	—	3,20	—	—	—	3,40	—	—	—	3,60	—	—	—	—	3,80
—	1080	—	—	—	—	1140	—	—	—	—	1200	—	—	—	—	1350
2,30	—	—	2,40	—	—	2,50	—	—	2,60	—	—	2,70	—	—	2,80	—
840	—	—	—	—	900	—	—	—	—	960	—	—	—	—	1020	—

Avvertenze

*) Le qualifiche contrassegnate con asterisco (*) si lasciano *ad personam* agli Agenti che alla data di attuazione della tabella graduatoria ne fossero provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

Per le qualifiche i cui avanzamenti sono indicati tanto a stipendio annuo quanto a paga giornaliera, il tipo esposto pel primo è quello *normale* contemplato dalla tabella graduatoria del personale.

1) Paga minima se l'agente è provvisorio.

2) Potranno essere promossi applicati previo esame di idoneità.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario*.

Allegato D

Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo

TABELLA COMPARATIVA

per le qualifiche preesistenti che non si conservano nella Tabella graduatoria.

Testo proposto dalla Società nel febbraio 1902 con le modificazioni successivamente concordate col Governo indipendentemente dal concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del nuovo ordinamento.

Qualifiche preesistenti che non si conservano nella Tabella graduatoria	Qualifiche corrispondenti della Tabella graduatoria
Capi servizio aggiunti	Sotto capi servizio
Ingegneri capi servizio aggiunti	
Ingegneri ispettori principali	Ispettori principali capi
Ispettori principali	
Ispettori principali legali	
Ingegneri capi sezione principali	
Capi sezione principali	
Capi controllo	
Ispettori principali aggiunti	Ispettori principali
Sotto capi controllo	
Ingegneri capi sezione	Ispettori
Capi sezione	
Ispettori capi ufficio	
Ispettori legali	
Ispettori sanitari	
Ispettori dei telegrafi	
Ingegneri capi riparto	Sotto ispettori
Capi riparto	
Sotto ispettori legali	
Sotto ispettori dei telegrafi	
Controllori tecnici	Applicati tecnici principali
Collaudatori	
Controllori di cassa della cassa centrale	Capi ufficio
Controllori di cassa della succursale di Napoli	Sotto capi ufficio
Vice controllori di cassa	Sotto capi ufficio
Applicati al ragioniere centrale	
Ingegneri applicati	Allievi ispettori
Applicati legali	
Sotto economi	Sotto magazzinieri
Commessi	Applicati
Interpreti	
Aiutanti commessi	Aiutanti applicati

Qualifiche preesistenti che non si conservano nella Tabella graduatoria	Qualifiche corrispondenti della Tabella graduatoria
Sorveglianti alle officine elettriche	Sorveglianti tecnici
Sorveglianti ai gazogeni	
Capi squadra apparati centrali	Capi squadra tecnici
Capi squadra guardafili	
Guardaportone	Guarda deposito
Guardiani (del Servizio trazione ed officine)	
Guardie	
Guarda officina	Portieri
Guardie (del Servizio del materiale)	
Fuochisti alle officine elettriche	Fuochisti accudienti macchina fissa
Fuochisti ai gazogeni	
Capi squadra lampisti	Capi squadra
Operai di linea telegrafica	Guardafili
Operai apparati centrali	Operai
Operai elettrotecnici	
Capi posto	
Litografi	
Tappezzieri	
Manovali agli apparati centrali	Aiutanti operai
Cantonieri artieri	Artieri
Capi e sotto capi stazione	Capi stazione (1) di 1° grado, di 2° grado, di 3° grado

(1) La distribuzione degli attuali Capi e sotto Capi stazione fra i tre gradi sarà deliberata dal Consiglio d'amministrazione, di massima in base allo stipendio di cui sono provvisti, ma salvo il giudizio delle singole attitudini, sulla proposta di una Commissione nominata dal Consiglio stesso e composta di tre funzionari superiori uno della Direzione generale e due del Servizio movimento e traffico.

BALENZANO — DI BROGLIO — OLIVA. Severino Rodini, *testimone* — Emilio Melani, *testimone* — G. Dominedò, *segretario*.

ALLEGATO D.

Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo

TABELLA COMPARATIVA

per le qualifiche preesistenti che non si conservano nella Tabella graduatoria.

Testo corrispondente a quello la cui attuazione è richiesta dal Governo mediante il suo concorso nella relativa spesa.

Qualifiche preesistenti che non si conservano nella Tabella graduatoria	Qualifiche corrispondenti della Tabella graduatoria
Capi servizio aggiunti	Sotto capi servizio
Ingegneri capi servizio aggiunti	
Ingegneri ispettori principali	Ispettori principali capi
Ispettori principali	
Ispettori principali legali	
Ingegneri capi sezione principali	
Capi sezione principali	
Capi controllo	
Ispettori principali aggiunti	Ispettori principali
Sotto capi controllo	
Ingegneri capi sezione	Ispettori
Capi sezione	
Ispettori capi ufficio	
Ispettori legali	
Ispettori sanitari	
Ispettori dei telegrafi	
Ingegneri capi riparto	Sotto ispettori
Capi riparto	
Sotto ispettori legali	
Sotto ispettori dei telegrafi	
Controllori tecnici	Applicati tecnici principali
Collaudatori	
Controllori di cassa della cassa centrale	Capi ufficio
Controllori di cassa della succursale di Napoli	Sotto capi ufficio
Vice controllori di cassa	Sotto capi ufficio
Applicati al ragioniere centrale	
Ingegneri applicati	Allievi ispettori
Applicati legali	
Sotto economi	Sotto magazzinieri
Commessi	Applicati
Interpreti	
Aiutanti commessi	Aiutanti applicati

Qualifiche preesistenti che non si conservano nella Tabella graduatoria	Qualifiche corrispondenti della Tabella graduatoria
Sorveglianti alle officine elettriche	Sorveglianti tecnici
Sorveglianti ai gazogeni	
Capi squadra apparati centrali	Capi squadra tecnici
Capi squadra guardafili	
Guardaportone	Guarda deposito
Guardiani (del servizio trazione ed officine)	
Guardie	
Guarda officina	Portieri
Guardie (del Servizio del materiale)	
Fuochisti alle officine elettriche	Fuochisti conduttori di macchina fissa
Fuochisti ai gazogeni	
Fuochisti accudienti macchina fissa	
Capi squadra lampisti	Capi squadra
Operai di linea telegrafica	Guardafili
Operai apparati centrali	Operai
Operai elettrotecnici	
Capi posto	
Litografi	
Tappezzieri	
Manovali agli apparati centrali	Aiutanti operai
Cantonieri artieri	Artieri
Capi e sotto capi stazione	Capi stazione (1) di 1° grado, di 2° grado, di 3° grado

(1) La distribuzione degli attuali Capi e sotto Capi stazione fra i due gradi sarà deliberata dal Consiglio d'amministrazione, di massima in base allo stipendio di cui sono provvisti, ma salvo il giudizio delle singole attitudini, sulla proposta di una Commissione nominata dal Consiglio stesso e composta di tre funzionari superiori uno della Direzione generale e due del servizio movimento e traffico.

BALENZANO — DI BROGLIO — OLIVA.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario*.

N. 56 di Repertorio

—

CONVENZIONE
fra
le Loro Eccellenze i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro
e
la Società delle Strade Ferrate Meridionali, esercente la Rete Adriatica, relativa al concorso dello Stato nella spesa occorrente per il nuovo ordinamento del personale di detta Rete

Le parti contraenti premettono quanto appresso:

Fino dallo scorso anno fu ventilata in diverse occasioni fra il Ministero dei Lavori Pubblici e le Società esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, l'opportunità di introdurre delle modificazioni negli ordinamenti del personale ferroviario; ed a questo effetto il Governo espresse il desiderio che dopo più concreti studî fossero presentate proposte da attuarsi, possibilmente, nell'anno 1902.

Successivamente ciascuna delle tre Società nei mesi di gennaio e febbraio del corrente anno presentava al Governo lo schema di un nuovo testo di Regolamento sul personale, a cui erano annessi, per formarne parte integrante, una tabella graduatoria ed i quadri dimostranti le classi di stipendio e la carriera delle diverse categorie di agenti. Il Governo, presi in esame codesti documenti, richiese che vi fosse introdotta una serie di modificazioni, le quali in molta parte furono accettate dalle Società, ma in parte, per motivi finanziari e per considerazioni di altro ordine, non poterono essere accolte da esse.

Insistendo il Governo per l'accettazione di tutte le modificazioni da lui richieste, fu, in successive conferenze, ripreso in esame il Regolamento coi relativi allegati.

Interessavano specialmente due ordini di questioni: l'uno di carattere finanziario e l'altro di carattere amministrativo disciplinare.

Il primo ordine di questioni si riferiva:

a) alla entità della spesa annua da erogarsi per l'applicazione dei nuovi ordinamenti;

b) alla data della relativa decorrenza che il Governo desiderava fosse fissata al 1° gennaio 1902.

La questione fu eliminata circa il punto *a*, con la decisione del Governo di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso ad ottenere la somma necessaria per far fronte alla maggiore spesa derivante dai migliori trattamenti che esso intendeva introdurre di fronte a quelli proposti dalla Società; e circa al punto *b*, col fissare la data di attuazione dei nuovi ordinamenti al 1° gennaio 1903, corrispondendo tuttavia per conto dello Stato soltanto alle categorie di agenti dal grado 7° in poi (compresi, per la Rete Mediterranea, gli operai dipendenti dal servizio della trazione e delle officine contemplati da speciale Regolamento) la differenza per l'anno 1902 fra lo stipendio attuale e quello portato dai nuovi ordinamenti. E tale temperamento circa questo secondo punto fu accolto nel riflesso che, atteso l'indugio inevitabile per lo studio dei nuovi ordinamenti, le Società nel frattempo avevano dovuto dar corso ai consueti provvedimenti per le promozioni e per gli aumenti di stipendio erogandovi somme che, sebbene diversamente distribuite, avevano importato un onere non inferiore a quello dei nuovi ordinamenti.

Quanto al secondo ordine di quistioni, mentre alcune delle modificazioni richieste dal Governo furono accolte dalle Società, altre furono da esse rifiutate perchè da esse ritenute incompatibili col regolare funzionamento del servizio e con le responsabilità loro incombenti. Anche queste ultime difficoltà rimasero però appianate in una conferenza tenutasi il 22 maggio 1902, nella quale raggiuntosi l'accordo su tutti i punti controversi, restò soltanto riservato alle Società il diritto di ricorrere al giudizio arbitrale contro un provvedimento del Ministro consistente nel prescrivere la cancellazione del n. 23 dell'articolo 62 del Regolamento del personale e del n. 14 dell'articolo 67 del Regolamento degli operai per la Rete Mediterranea, e del n. XXIII dell'articolo 57 dei Regolamenti del personale per le Reti Adriatica e Sicula rispettivamente proposti dalle Società.

Dopo ciò rimasero stabiliti il testo del Regolamento (per la Rete Mediterranea anche quello speciale per gli operai dipendenti dal servizio della trazione e delle officine), della tabella graduatoria e dei relativi quadri rappresentanti l'ordinamento che le Società avrebbero attuato a loro esclusive spese, ed il testo dei corrispondenti Regolamenti, tabella graduatoria e relativi quadri di cui il Governo ha richiesto l'attuazione col concorso finanziario dello Stato, concorso che è costituito perciò dalla maggiore spesa risultante dal confronto fra i due testi dei documenti ora citati oltre che dalle somme occorrenti per pagare, come si è detto, agli agenti dal 7° grado in poi (compresi, per la Rete Mediterranea, gli operai dipendenti dal servizio della trazione e delle officine contemplati da speciale Regolamento) la differenza per l'anno 1902 fra lo stipendio attuale e quello portato dai nuovi ordinamenti, e da quello occorrenti per migliorare gli attuali premî di percorrenza del personale viaggiante, come si dirà in appresso.

Promulgata ora la legge 7 luglio 1902, n. 291, con la quale è autorizzato il concorso dello Stato nella spesa occorrente pel nuovo ordinamento del personale delle Strade Ferrate delle tre grandi Reti, si debbono, in esecuzione dell'articolo 2 della legge medesima, stipulare con le Società esercenti le dette tre grandi Reti separate convenzioni, per regolare le modalità dell'indicato concorso; epperciò per quanto concerne la Rete Adriatica fra:

S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici, on. senatore comm. avv. Nicola Balenzano;

S. E. il Ministro del Tesoro, on. deputato comm. dott. Ernesto Di Broglio;

rappresentanti l'Amministrazione dello Stato;

e

il comm. ing. Secondo Borgnini, direttore generale della Società delle strade ferrate Meridionali, esercente la Rete Adriatica, in rappresentanza della Società medesima, debitamente autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione con la deliberazione in data 28 maggio 1902 (allegato 1);

previa la ratifica della suespressa narrativa si stipula la seguente convenzione.

Art. 1.

Con la decorrenza dal 1° gennaio 1903 la Società modificherà l'attuale suo ordinamento del personale, attuando, dalla data suaccennata, il Regolamento del personale, la tabella graduatoria del personale ed i quadri indicanti le classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo fra gli aumenti normali, costituenti gli allegati *A'*, *B'*, *C'* della presente convenzione.

Art. 2.

Il concorso dello Stato per l'attuazione del nuovo ordinamento del personale della Rete Adriatica, consiste nell'assumere a suo carico tutta la maggiore spesa risultante dal confronto fra il testo degli allegati *A'*, *B'*, *C'* di cui al precedente articolo 1, ed il testo dei documenti del pari allegati, contraddistinti colle lettere *A*, *B*, *C*, e costituenti il nuovo ordinamento che la Società avrebbe attuato senza il concorso dello Stato e perciò:

1.° maggiore spesa derivante dalle modificazioni richieste dal Governo nei minimi di stipendio o paga e nelle successive classi di stipendio o paga, per gli agenti già in servizio e per quelli da assumere in servizio per qualunque causa, il tutto coi relativi contributi agli Istituti di previdenza;

2.° maggiore spesa per avanzamento degli agenti dal 1° gennaio 1903, e relativi contributi agli Istituti di previdenza, in conseguenza delle modificazioni richieste dal Governo ai quadri di avanzamento che la Società avrebbe attuato.

Però, qualora gli ordinamenti concordati dalla Società col Governo portassero per qualche agente una maggiore spesa in confronto del trattamento da attuarsi in base agli ordinamenti richiesti dal Governo, la differenza sarà accreditata allo Stato.

Per gli agenti pei quali i quadri di avanzamento presentati dalla Società non portano lo sviluppo della carriera, la maggiore spesa a carico dello Stato sarà determinata in confronto della spesa media fatta per questo titolo dalla Società nel triennio 1899-1901;

3.° maggiore spesa per il passaggio in pianta stabile ed in prova di agenti avventizi, e relativi contributi agli Istituti di previdenza, in conseguenza delle modificazioni richieste dal Governo, sia alle norme per la nomina in prova od a stabile degli avventizi stessi, sia al quantitativo degli agenti stabili, inscrivendo a carico dello Stato la spesa effettiva totale, ma deducendo a suo tempo la spesa che avrebbe fatta la Società;

4.° maggiore spesa per indennità varie da pagarsi agli agenti in conseguenza dell'anticipato passaggio in prova od a stabile;

5.° maggiore spesa per l'aumento delle competenze accessorie indicate nel secondo capoverso dell'articolo 6 del Regolamento del personale in quanto si commisurino sullo stipendio e relativi contributi agli Istituti di previdenza;

6.° maggiore spesa per la concessione di congedi con paga agli operai, aiutanti operai e manuali delle officine del materiale mobile e fisso, e relativi contributi agli Istituti di previdenza;

7.° maggiore spesa per congedi con paga ad altri agenti, oltre i sopra indicati, che vi avranno titolo in conseguenza delle modificazioni richieste dal Governo nella durata dell'avventiziato.

Inoltre, in aggiunta alla maggiore spesa a carico dello Stato, quale risulta dal confronto dei due testi di ordinamento, la Società pagherà per conto dello Stato stesso, entro il mese di gennaio 1903, la differenza per il 1902, coi relativi contributi agli Istituti di previdenza, fra lo stipendio o paga che risulterebbe qualora il nuovo ordinamento fosse stato attuato il 1° gennaio 1902 e lo stipendio o paga fruiti effettivamente pure nel 1902, a tutti quegli agenti, compresi nei gradi dal 7° al 19° inclusi della tabella graduatoria, che a questa data avessero già conseguito o superato dal precedente aumento l'anzianità provvista dall'articolo 26 del Regolamento del personale, allegato *A'* oppure che si trovassero provvisti di uno stipendio non conforme alle classificazioni della rispettiva qualifica.

Infine lo Stato assume a suo carico la spesa per migliorare dal 1° gennaio 1903 gli attuali premî di percorrenza dei capi treni, conduttori, guarda-freni e frenatori della Rete Adriatica, e siffatta spesa viene per la Rete stessa stabilita nella somma massima di annue L. 185,000.

L'erogazione delle somme assegnate per questo titolo alle Società esercenti le tre Reti, Adriatica, Mediterranea e Sicula, con la presente convenzione e con le altre analoghe che contemporaneamente si stipulano con le Società esercenti le Reti Mediterranea e Sicula essendo inteso che debba aver luogo con sistemi diversi, da attuarsi in via di esperimento, con facoltà di modificarli, previo accordo col Governo, rimane stabilito che per quanto riguarda la Rete Adriatica avrà luogo intanto mediante una riforma dei premî di percorrenza, fissando premî diversi per treni viaggiatori e per treni merci, ma costanti per ogni 100 chilometri di treni della stessa specie.

Per ultimo lo Stato assume, sino alla concorrenza di lire ottantamila il rimborso delle somme che le Società pagheranno per ordine del Governo per la completa attuazione del fine proposto dall'ordinamento del personale ferroviario.

Art. 3.

Le somme dovute alla Società per i sovraindicati titoli di spesa a carico dello Stato saranno prelevate sulla quota di prodotto lordo spettante allo Stato in ordine all'articolo 25 del vigente contratto di esercizio, ed in base all'articolo 27 del Regolamento 17 gennaio 1889, n. 3704.

Il prelevamento si farà bimestralmente in via di acconto, in base ad una liquidazione sommaria preventiva da comunicarsi in principio d'anno al R. Ispettorato generale, e qualora in seguito alla liquidazione definitiva il credito dovesse essere ridotto ad una cifra minore, la Società corrisponderà, sulla differenza a favore dello Stato, l'interesse al saggio medio della rendita 5 0[0 durante il semestre precedente.

La liquidazione definitiva per ciascuno dei titoli di spesa risulterà mensilmente dai cômputi speciali inscritti sia nei ruoli o fogli di paga, sia nei conti individuali, sia negli altri documenti compilati dagli uffici sociali per l'esecuzione dei presenti accordi. Detti computi saranno riscontrati in base ai titoli estinti presso la sede della Società da funzionari all'uopo delegati dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Ministero del Tesoro, i quali a spese dello Stato potranno anche estrarre copia dei computi predetti.

In seguito al riscontro, i delegati apporranno il visto per l'approvazione; dopo di che i cômputi suddetti costituiranno senz'altro gli elementi del riassunto annuo finale del credito della Società; riassunto che, vistato dagli stessi delegati governativi, sarà trasmesso al R. Ispettorato generale per il conguaglio delle differenze rispetto ai prelievi eseguiti.

Per qualche speciale titolo di spesa il compenso potrà essere determinato mediante una somma a corpo in seguito ad appositi accordi da stabilirsi, sentito il Consiglio dei Ministri, dai Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro col Direttore generale della Società.

Art. 4.

La Società delle Strade Ferrate Meridionali, esercente la Rete Adriatica, fa salvi tutti i diritti che potessero competerle ad indennità e compensi per effetto dei maggiori aggravî che in conseguenza dell'applicazione degli ordinamenti di cui il Governo ha voluto l'attuazione, saranno per derivarle dopo il 30 giugno 1905 nell'esercizio della Rete di sua concessione, qualora non ne sia stato operato il riscatto da parte dello Stato, ai termini dell'articolo 8 del vigente contratto di esercizio della Rete Adriatica.

Art. 5.

Tutte le controversie, alle quali potesse dar luogo la presente convenzione, eccettuate quelle a cui potesse dar luogo il disposto dell'articolo 4, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri, scelti, di volta in volta, l'uno dalle Società, l'altro dal Governo ed il terzo d'accordo od altrimenti dal Primo Presidente della Corte di cassazione di Roma.

Quando le controversie, in dipendenza di questa e delle convenzioni analoghe alla presente che si stipulano con le Società esercenti le altre due grandi Reti, siano comuni a più Società, il giudizio sarà unico, e le Società che prenderanno parte al giudizio delegheranno d'accordo un solo arbitro.

Art. 6.

Ai termini dell'articolo 45 del vigente contratto d'esercizio con la Società esercente la Rete Adriatica, la presente convenzione sarà soggetta al diritto fisso di una lira italiana, con esenzione da ogni diritto proporzionale di registro.

Roma, addì 1° agosto 1902.

Il Ministro dei Lavori Pubblici N. BALENZANO.
Il Ministro del Tesoro E. DI BROGLIO.

Il Direttore Generale
della Società delle Strade Ferrate Meridionali
esercente la Rete Adriatica
BORGNINI.

SEVERINO RODINI, *testimone.*
EMILIO MELANI, *testimone.*

AVV. GIOVANNI DOMINEDÒ, segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici.

Allegato I.

Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali.

Società Anonima sedente in Firenze.
Capitale L. 260,000,000 interamente versato.
Esercizio della Rete Adriatica.

Estratto dalle deliberazioni prese dal Consiglio d'Amministrazione nell'adunanza del 28 maggio 1902.

Presenti i consiglieri signori:

Corsini S. E. principe don Tommaso, presidente;
Bassi nob. comm. Girolamo;
Balduino comm. Giuseppe;
Barsanti comm. avv. Olinto;
Bastogi conte Giovannangelo;
Bensa prof. avv. Paolo Emilio;
Cini cav. Giovanni Cosimo;
Decio avv. comm. Innocente;
Fonio ing. comm. Alessandro;
Lancia di Brolo marchese Corrado;
Mangili cav. Cesare;
Papadopoli conte Nicolò;
Parodi comm. Giacomo;
Pisa Giuseppe;
Revedin conte Giovanni;
Rossi comm. Enrico;
Strozzi duca Leone;
Tabarrini avv. cav. Camillo;
Vitelleschi-Nobili marchese Francesco.

Omissis.

Il Consiglio, udita la relazione del Direttore generale intorno alle trattative in corso col Governo per le modificazioni da apportarsi all'ordinamento del personale;

premessa la riserva delle azioni esperibili dalla Società per quanto riguarda l'ordinata soppressione di sanzioni disciplinari contro i casi di sciopero, e premessa la dichiarazione che la Società declina qualsiasi responsabilità al riguardo;

autorizza il Direttore generale a concordare col Governo quelle modificazioni all'attuale ordinamento del personale che nel suo prudente criterio stimerà di accettare, a condizione che non importino oneri di spesa alla Società pel corrente esercizio 1902;

che lo Stato concorra nelle maggiori spese che ad essa ne deriveranno dal 1° gennaio 1903 in avanti;

che rimangano salvi i diritti della Società pei danni che potrà risentire allo scadere del vigente contratto di esercizio per quanto riguarda le linee di sua concessione.

Tale autorizzazione è vincolata altresì alla condizione che il Governo rinunzi all'appello contro la sentenza arbitrale del 5 febbraio-2 marzo 1901, e questa possa sortire tutti gli effetti di giudicato irretrattabile.

Salve le accennate condizioni, è conferito al signor Direttore generale il più ampio mandato di fiducia per la conclusione degli accordi in parola e per la stipulazione delle convenzioni che all'uopo potranno rendersi necessarie, che egli è facoltizzato a fare a quei patti che crederà di accettare nel migliore interesse della Società, senza alcuna limitazione di poteri.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, a forma dell'articolo 46 degli Statuti sociali, certifica il precedente estratto conforme al suo originale trascritto nel registro dei verbali delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione medesimo.

Firenze, addì 31 maggio 1902.

Il Presidente del Consiglio
P. TOMMASO CORSINI.

Il Segretario del Consiglio
CARLO DE BOTTINI.

N. 25364 del repertorio.
Autenticazione di firme.

Regnando Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentodue e questo dì trentuno del mese di maggio, in Firenze.

Io sottoscritto notaro pubblico residente in Firenze ed iscritto al Consiglio notarile di Firenze, attesto che le retroscritte firme sono vere ed autografe per essere state apposte alla presenza mia e dei signori Michele fu Alessandro Batelli, possidente nato all'Incisa, e Giuseppe fu Giuseppe Reposati, benestante nato a Gubbio, ambedue domiciliati a Firenze, testimoni aventi i requisiti di legge, degli ill.mi signori Don Tommaso dei principi Corsini, nella sua qualità di presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società Italiana delle Strade Ferrate Meridionali esercente la Rete Adriatica, sedente a Firenze e barone Carlo De Bottini, nella sua qualità di segretario del Consiglio stesso, ambedue domiciliati a Firenze e da me benissimo conosciuti.

MICHELE BATELLI, *testimone*
GIUSEPPE REPOSATI, *testimone*
CARLO QUERCI, *notaro.*

Visto per la legalizzazione della firma del sig. Carlo Querci notaro residente in Firenze.

Firenze, il 31 maggio 1902.

Il Presidente del Tribunale Civile e Penale
ANGELO PERSICO.

Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali

RETE ADRIATICA

ALLEGATO A.

SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL PERSONALE

NB. *Il presente testo del Regolamento e degli allegati corrisponde a quello proposto dalla Società nel febbraio 1902, con le modificazioni successivamente concordate col Governo, indipendentemente dal concorso dello Stato nelle spese per l'attuazione del nuovo ordinamento.*

TITOLO I.
Disposizioni generali

Art. 1.

Gli agenti della Società sono di tre categorie:

1.ª stabili, nominati in servizio permanente;

2.ª in prova, destinati a passare stabili dopo un determinato periodo di servizio in esperimento;

3.ª avventizi.

Art. 2.

Sono impiegati agenti avventizi:

1.° per le funzioni di scritturale, di telegrafista, o di guardabarriere, affidate a donne;

2.° per la costruzione di nuove linee ed altre intraprese non dipendenti dall'esercizio ferroviario propriamente detto;

3.° per l'esercizio delle linee a regime economico secondo le leggi ed i Regolamenti speciali in vigore sulla materia;

4.° per i bisogni saltuari od eccezionali in ogni funzione di qualunque ramo di servizio;

5.° in aiuto o sostituzione temporanea dei guardiani della linea;

6.° per le funzioni di manovale, pulitore, cantoniere, l'operaio, all'infuori di quelli indicati nel paragrafo seguente, e di scritturale;

7.° per le funzioni di capo squadra operai, di operaio, di aiutante operaio e di manovale nelle officine di riparazione del materiale mobile e fisso.

Per l'utilizzazione di questo personale in ordine alla sicurezza dell'esercizio si osserveranno le norme stabilite dagli speciali Regolamenti.

Tuttavia gli agenti indicati ai numeri 5 e 6, quando abbiano fatto un servizio non interrotto di 5 anni, come avventizi od in prova, otterranno la nomina a stabile, e nelle officine di riparazione del materiale mobile e fisso, di cui al n. 7, non vi dovrà essere mai una quantità di personale stabile inferiore ai due terzi del personale in servizio computati sulla media annua.

Art. 3.

Le norme per l'ammissione, per l'avanzamento, per la disciplina, per l'esonero, e le condizioni di servizio in genere, sono determinate dal presente Regolamento per gli agenti stabili ed in prova; e per gli avventizi in quanto è per essi esplicitamente indicato.

Gli avventizi sono assunti in base a speciali convenzioni, anche soltanto verbali, senz'altro obbligo in genere per l'Amministrazione che quello di corrispondere loro la mercede pattuita per il tempo durante il quale prestano effettivamente servizio.

Art. 4.

Gli agenti stabili ed in prova sono inscritti nella matricola generale del personale, dove per ciascuno sono registrati: la data e le condizioni dell'assunzione, gli avanzamenti, le interruzioni del servizio per aspettativa, disponibilità, eventuali congedi straordinari oltre tre mesi, le punizioni degli ultimi tre gradi (vedi articolo 46) come pure le indicazioni riflettenti la cessazione dal servizio.

Presso i singoli servizi sono poi tenuti i fogli matricolari, sui quali, oltre i dati che si riportano nella matricola generale, sono annotati le gratificazioni, gli elogi, le punizioni, i congedi, le malattie, le residenze, ed in genere tutto ciò che concerne lo stato di servizio dell'agente.

A chi cessa dal servizio sarà rilasciato, a richiesta, soltanto un estratto della sua matricola senza alcuna attestazione speciale, salvo per gli operai il disposto dell'articolo 78 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Gli agenti stabili ed in prova partecipano ad uno degli Istituti di previdenza per il personale ferroviario, a norma e secondo le condizioni stabilite dai rispettivi Statuti.

Al personale in prova che lasci il servizio verranno in ogni caso rimborsate le somme accumulate con le sue trattenute e gli interessi fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla sua cessazione dal servizio, calcolati secondo le norme dell' Istituto a cui l'agente trovasi iscritto.

Fra le condizioni per l'ammissione in servizio degli avventizi impiegati nelle officine di riparazione del materiale mobile e fisso, si esige la presentazione del libretto d'iscrizione alla Cassa Nazionale per l'invalidità e vecchiaia degli operai od altro Istituto riconosciuto dalla Società.

Art. 6.

Tutti gli agenti stabili ed in prova sono qualificati e retribuiti a norma della tabella graduatoria allegata al presente Regolamento.

La qualifica d'ispettore e quelle superiori sono riservate esclusivamente ad agenti incaricati di funzioni di concetto.

Oltre lo stipendio o paga, agli agenti stabili ed in prova addetti a speciali funzioni dell'esercizio sono assegnati premî, indennità, compensi per prestazioni straordinarie, e soprassoldi varî, fissati da speciali disposizioni. La Società si riserva la facoltà di variare in ogni tempo queste competenze accessorie.

Tuttavia, qualora la variazione importasse una diminuzione per qualsiasi categoria di personale nella misura delle competenze accessorie in vigore, al momento della variazione stessa, la differenza continuerà ad essere corrisposta all'agente finchè rimanga nella qualifica o nella condizione a cui la competenza si riferisce.

L'assegno di combustibile al personale di macchina sarà applicato in modo che a pari lavoro sia assegnata in media una dotazione di combustibile equivalente a quella data in media nei due triennî 1885-1888 e 1899-1901.

Le ore di lavoro straordinario eventualmente fatte dal personale delle officine di riparazione del materiale mobile e fisso dopo le 22 e prima delle 5 saranno compensate ciascuna con 6/4 della paga normale di ogni ora.

Il supplemento di paga agli operai, aiutanti operai e manovali per passare dalle officine alle squadre di rialzo e depositi, non sarà inferiore al 25 per cento.

Speciali disposizioni stabiliscono la qualità degli agenti che, in servizio, devono portare vestiario uniforme; e le norme e le condizioni di tali prescrizioni.

Art. 7.

L'Amministrazione ha in ogni tempo la facoltà di passare gli agenti da uno ad altro servizio o ramo di servizio, purchè assegni loro un grado equivalente.

Il passaggio che porti seco cambiamento di mansioni sarà deliberato dal Consiglio d'amministrazione.

Sarà convertita in *assegno personale* sottoposto a ritenuta per gl'Istituti di previdenza la parte di stipendio o paga che superasse il massimo della nuova qualifica.

Qualora la nuova qualifica dell'agente importasse un ritardo nel primo aumento di stipendio o paga da conferirsi dopo il passaggio, egli conserverà il diritto ad ottenere tale primo aumento allo scadere del termine fissato nelle classificazioni per la qualifica precedente.

Tutti gli agenti destinati a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio, devono previamente essere riconosciuti fisicamente idonei alle funzioni cui verranno assegnati da una Commissione composta di due sanitari sociali e di un rappresentante del servizio interessato.

Art. 8.

Nelle località poste in zone malariche, l'Amministrazione somministrerà gratuitamente, a tutti gli agenti, i chinacei occorrenti per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

Art. 9.

Lo stipendio o paga spettante agli agenti viene pagato a mensualità maturate, fatta eccezione per il personale a giornata delle officine di riparazione del materiale mobile e fisso, che è pagato a quindicine maturate.

Gli agenti a stipendio annuo, quando cessano dal servizio, hanno diritto al pagamento dell'intera mesata nel corso della quale è cessata la loro prestazione d'opera.

Hanno pure diritto al pagamento dell' intera mesata dello stipendio ridotto, gli agenti che cessano dal servizio nello stato di aspettativa o di disponibilità.

Sono eccettuati i casi di dimissione volontaria o di destituzione, nei quali sarà pagato lo stipendio soltanto fino al giorno di decorrenza della dimissione o destituzione.

Gli agenti retribuiti a giornata, quando cessano dal servizio per qualunque motivo, hanno diritto alla sola paga corrispondente ai giorni in cui hanno effettivamente prestata l'opera loro.

Art. 10.

Gli agenti della Società non possono, neppure a mezzo d' interposta persona, esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri senza permesso esplicito dell'Amministrazione.

Art. 11.

Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osser-

varo tutti i Regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l'Amministrazione mettesse in vigore.

Art. 12.

Qualsiasi istanza deve sempre essere rivolta al superiore immediato.

Trascorso però un mese senza che l'istanza abbia avuto risposta, potrà rinnovarsi direttamente all'Ufficio superiore, ed in ultimo grado anche al Direttore generale, sempre però informandone il superiore immediato, il quale avrà l'obbligo di fornire le notizie necessarie per porre l'Ufficio superiore in grado di deliberare.

TITOLO II.

Ammissione in servizio

—

Art. 13.

Nessuno può essere nominato agente stabile senza aver fatto il servizio in prova di cui al titolo III del presente Regolamento, salve le eccezioni di cui agli articoli 16 e 17.

Per l'ammissione al servizio di prova è necessario:

1.° di essere cittadino italiano;

2.° di aver superato il 18° anno di età e non oltrepassato il 28° per chi abbia diritto all'esenzione o sia stato esentato dall'obbligo del servizio militare in 1ª categoria; di non aver superata l'età di 35 anni per chi abbia prestato servizio militare in 1ª categoria o con ferma permanente; salvo le eccezioni ai detti limiti che il Consiglio d'amministrazione credesse di deliberare;

3.° di avere tenuto sempre una buona condotta e di non avere addebiti penali;

4.° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica come è indicato appresso.

Perciò, tutti gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti in originale o copia autentica:

a) fede di nascita;

b) fede penale;

c) certificato di buona condotta;

d) certificato di studî fatti e degli impieghi eventualmente coperti;

e) congedo militare, da cui resulti la buona condotta sotto le armi, od altro documento ufficiale comprovante il modo nel quale l'aspirante ad impiego ha adempiuto agli obblighi della legge sul reclutamento.

Dovranno inoltre essere da uno o più sanitari sociali riconosciuti di sana e robusta costituzione fisica, a norma del Regolamento per la leva militare, e, per ciò che riguarda le facoltà visive, trovarsi nelle condizioni di cui appresso.

Se proposti per funzioni interessanti la segnalazione e la sicurezza della circolazione dei convogli:

a) acutezza visiva non minore di 8/10 da ambo gli occhi;

b) rifrazione
c) senso cromatico del rosso e del verde
d) campo visuale
} normali da ambo gli occhi.

Se proposti per funzioni non interessanti la segnalazione e la sicurezza della circolazione dei convogli:

Acutezza visiva complessivamente considerata non minore di 14/10, purchè la funzione visiva di un occhio non sia minore di 5/10, anche ottenuta con correzione di lenti sino a 5 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico semplice ed a 2 diottrie per l'ipermetropia e relativo astigmatismo semplice.

Per determinate categorie di agenti potranno essere prescritte speciali e più rigorose condizioni fisiche.

Art. 14.

Oltre le suddette condizioni generali, per l'ammissione degli agenti in prova è richiesta l'attitudine alla funzione per cui questi vengono assunti e che verrà accertata mediante saggi preliminari od altri mezzi d'informazione. Per la scelta degli ammittendi si avrà riguardo alle migliori attitudini, risultanti da attestati, referenze, esperimenti, esami od altri mezzi che saranno stabiliti dall'Amministrazione caso per caso.

Art. 15.

L'idoneità degli avventizi all'ufficio cui sono destinati deve essere constatata dal capo-servizio, o suo delegato, nei modi che egli giudicherà convenienti.

Di regola gli avventizi devono assumersi sul luogo dove occorra l'opera loro.

Art. 16.

Nella scelta degli agenti in prova o stabili si avrà speciale considerazione ai buoni agenti avventizi.

Art. 17.

Gli agenti sono ammessi di regola col minimo dello stipendio o paga dell'ultimo grado stabilito dalla tabella graduatoria per ciascun ramo di servizio.

Però quando si richiedono negli agenti i requisiti necessarî per speciali lavori od uffici, potranno essere fatte nomine in qualunque qualifica e con qualunque degli stipendî o paghe della qualifica medesima.

In casi eccezionali, gli avventizi possono essere anche ammessi in servizio con qualifiche e stipendî o paghe non compresi nella tabella graduatoria.

Art. 18.

Non può essere ammesso chi sia stato destituito dall'Amministrazione di una delle Società ferroviarie esercenti le Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Art. 19.

Le disposizioni di cui sopra si applicano senza pregiudizio delle norme speciali che regolano l'ammissione in servizio dei sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina, cui è riservato un terzo dei posti d'ordine, di custodia di locali o materiali, o di servizio, a termini degli articoli 10 e 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470.

TITOLO III.

Servizio di prova

—

Art. 20.

Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare gradatamente ed entro i limiti di tempo che saranno stabiliti con speciali disposizioni, l'idoneità alle diverse funzioni alle quali sono destinati, ed a soddisfare lodevolmente gli esperimenti prescritti.

Attesa la necessità di sottoporre ad osservazione sufficientemente prolungata sia la capacità nell'effettivo pratico disimpegno delle funzioni, sia l'indole morale dell'agente, sarà stabilito nell'atto di sottomissione per ogni qualifica di agenti un conveniente periodo di prova che non sarà inferiore ad uno nè superiore a cinque anni; dopo il quale l'agente verrà nominato stabile.

Però, se trascorso il minimo tempo ed anche prima della scadenza del massimo tempo stabiliti nell'atto di sottomissione, l'agente avrà riportata l'idoneità teorica e pratica prescritta per le funzioni a cui aspira, otterrà la nomina a stabile.

Art. 21.

Qualora l'agente non si trovi in grado di soddisfare nel tempo prescritto agli esperimenti di idoneità, come sarà indicato con speciali disposizioni per ciascuna funzione, egli sarà senz'altro esonerato dal servizio.

Se, durante il periodo di esperimento, o la natura o la frequenza di mancanze anche lievi, od altre manifestazioni dell'indole dell'agente, lascino dubitare delle soddisfacenti sue qualità, ed egli non dimostri di emendarsi dopo opportuni richiami dei superiori, a giudizio inappellabile dell'Amministrazione, egli sarà esonerato dal servizio.

Potrà pure, durante il periodo suddetto, farsi luogo ad esonero, qualora qualche imperfezione fisica sopravvenuta renda l'agente inidoneo al disimpegno del proprio servizio.

Infine l'Amministrazione si riserva di esonerare il personale in prova se le mutate condizioni dell'esercizio esigano una diminuzione di personale.

Nei casi di esonero sopraindicati, si corrisponderà all'agente un compenso pari ad un mese di paga per ogni anno ed in proporzione per ogni frazione di anno di servizio prestato.

L'agente sarà invece licenziato in qualunque momento senza compenso alcuno, qualora egli incorra in una delle mancanze indicate negli articoli 52, 53, 54 e 57 del presente Regolamento.

In tal caso il licenziamento è deliberato dal Direttore generale, in base a constatazione delle mancanze da parte dei superiori, sentito l'incolpato, escluso il procedimento di cui agli articoli 64, 65, 67 e 68 del presente Regolamento.

TITOLO IV.

Avanzamenti

—

Art. 22.

L'avanzamento degli agenti si fa mediante:

a) promozioni di grado;

b) aumenti di stipendio o paga nello stesso grado.

Art. 23.

Le promozioni di grado si fanno in quanto vi siano posti che le esigenze del servizio richiedano di coprire, salvo quanto dispone l'articolo successivo.

Art. 24.

La Società può adibire temporaneamente agenti a funzioni del grado superiore a quello cui appartengono; ma quando una di queste reggenze si eserciti in funzioni del servizio attivo, che implichino responsabilità per la sicurezza e regolarità dell'esercizio, e si prolunghi senza dar luogo ad osservazioni fino ad un anno, dovrà accordarsi la promozione effettiva.

Art. 25.

Le promozioni di grado hanno luogo in base alla tabella graduatoria annessa al presente Regolamento.

Esse, salvo il disposto del precedente articolo 24, si fanno a scelta fra gli agenti più meritevoli, tenuto conto anche dell'anzianità.

Art. 26.

Gli aumenti di stipendio o paga hanno luogo nella misura e con gli intervalli di tempo che per ogni qualifica sono stabiliti nelle classificazioni risultanti dai quadri allegati alla tabella graduatoria, salve le disposizioni speciali fissate negli atti di sottomissione per gli agenti in prova, e fatta eccezione per i capi squadra operai, operai, aiutanti operai e manovali d'officina, ai quali si applica la regola risultante dall'annotazione apposta nel relativo quadro.

I detti aumenti sono accordati ad ogni agente fino a che egli abbia raggiunto il massimo assegnato al suo grado, salvo che sia promosso ad un grado superiore.

Gli aumenti di stipendio o paga decorrono di norma dal 1° gennaio. Le nomine o gli avanzamenti che si conferissero in tempo diverso, si intenderanno decorrere, agli effetti dell'anzianità per i successivi aumenti, dal 1° gennaio precedente o seguente la data del loro conferimento, secondo che questo avrà avuto luogo nel primo o secondo semestre dell'anno.

Però, nel caso di proroga del termine normale, inflitta in via punitiva per sei mesi, gli aumenti successivi potranno decorrere dal 1° luglio.

Art. 27.

L'Amministrazione concederà inoltre aumenti anticipati, in modo però che in ogni ramo di servizio e possibilmente in ogni grado, ne profitti almeno un decimo degli agenti non compresi negli aumenti di cui all'articolo precedente, senza computare fra questi ultimi gli agenti che avessero già raggiunto il massimo del loro grado.

Art. 28.

Gli aumenti anticipati si fanno esclusivamente a scelta per merito.

Art. 29.

Nel caso di assenze dal servizio che superino il quinto dell'intervallo di tempo fissato per l'aumento, questo viene ritardato di un anno; esclusi soltanto i casi di assenza per malattie causate dal servizio.

Art. 30.

In ogni caso di avanzamento gli assegni personali saranno, per regola, compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

TITOLO V.

Traslocamenti e missioni

—

Art. 31.

Tutti gli agenti stabili ed in prova sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sarà stabilito dall'Amministrazione nell'interesse del servizio, ancorchè fuori della Rete, come pure a recarsi dovunque, all'interno o all'estero, siano comandati in missione di qualunque durata.

Art. 32.

Speciali disposizioni stabiliscono la misura e le condizioni delle indennità dovute agli agenti traslocati o comandati in missione per ragioni di servizio.

Art. 33.

Non dà diritto ad alcuna indennità il traslocamento che fosse concesso per soddisfare la domanda fatta dall'agente, salvo il caso di malattia contratta per motivi di servizio.

Non dà del pari diritto ad alcuna indennità o compenso, per l'agente, il traslocamento per misura disciplinare, accordandosi però anche in questo caso la parte d'indennità regolamentare derivante dal fatto che l'agente abbia famiglia.

TITOLO VI.

Congedi, assenze per malattia ed esoneri temporanei e definitivi

—

Art. 34.

Il congedo ordinario è il permesso di assenza dal servizio, che si concede agli agenti stabili ed in prova per il tempo ed alle condizioni di cui in appresso, senza che occorra indicarne il motivo.

Il congedo ordinario può avere la durata di:

a) 20 o 15 giorni con paga per gli agenti compresi nei gradi superiori al 12°, nonchè per i macchinisti e fuochisti;

b) 20 o 10 giorni con paga per gli agenti compresi nei gradi 12° (esclusi i macchinisti), 13° (esclusi i fuochisti) e 14°;

c) 10 o 7 giorni con paga per gli agenti dei gradi inferiori, esclusi quelli di cui al successivo comma *d*;

d) 20 o 15 giorni, di cui 5 con paga e gli altri senza paga, per gli operai, aiutanti operai e manuali delle officine di riparazione del materiale mobile e fisso;

per tutti indistintamente, a seconda che abbiano compiuto o no 10 anni di servizio, computati dalla data dell'ammissione nel personale in prova o stabile.

In ogni caso non potrà essere concesso congedo con paga a nessun agente finchè non abbia compiuto un anno di servizio computato dalla data dell'ammissione nel personale in prova o stabile

Art. 35.

I congedi straordinari sono quelli eccedenti i limiti di tempo stabiliti nel precedente articolo 34 e vengono accordati in seguito a motivata domanda.

Durante il congedo straordinario che sia accordato per gravi e giustificate ragioni, è concessa agli agenti, di cui ai comma *a* e *b* del precedente articolo, la metà dello stipendio o paga per i primi 30 giorni. Però il contributo agli Istituti di previdenza sarà corrisposto per intero ai termini e nelle misure stabiliti dai relativi Statuti.

In casi speciali potranno essere accordati congedi straordinari senza corresponsione di paga.

Agli agenti di cui ai comma *c* e *d* del precedente articolo, potranno essere concessi congedi straordinari per gravi e giustificate ragioni, ma sempre senza corresponsione di paga.

Il congedo straordinario non può, di regola, eccedere la durata di tre mesi in più del congedo ordinario fruito nell'anno.

Art. 36.

Agli effetti degli articoli 34 e 35 si calcola l'anno ordinario solare.

Gli agenti hanno diritto di fruire annualmente del congedo ordinario, salvo all'Amministrazione la facoltà, secondo le esigenze speciali del servizio, di determinarne il tempo, di suddividerne il godimento in vari periodi, ed anche, pei congedi chiesti nell'ultimo trimestre dell'anno, di rimandarlo al primo trimestre dell'anno successivo.

In ogni caso, salvo il diritto di fruirne in altro momento, i congedi possono essere revocati od interrotti da chi li concesse, quando, a suo giudizio, esigenze di servizio od altri motivi lo richieggano.

L'agente ha perciò l'obbligo di indicare al rispettivo capo, prima d'assentarsi, il luogo in cui si possa, occorrendo, comunicargli l'ordine di richiamo.

Art. 37.

Durante l'assenza per malattia, debitamente accertata dai sanitari sociali, purchè non causata da colpa o sregolatezza, è conservato l'intero stipendio sino al limite di tre mesi. Qualora la malattia si prolunghi oltre questo termine se ne riferirà al Direttore generale, il quale potrà, a seconda delle circostanze, prolungare eccezionalmente la conservazione di tutto o di parte dello stipendio.

Questa disposizione non è applicabile agli agenti ascritti alla Cassa di mutuo soccorso o alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza di cui nella legge 20 marzo 1900, n. 101, quando, nei casi di malattia, provvede la detta Cassa o sezione.

L'assenza per malattia non costituisce interruzione di servizio fino a che viene corrisposto in tutto od in parte lo stipendio od il sussidio degli Istituti di previdenza, salvo il disposto dell'articolo 29.

Art. 38.

Disponibilità è l'esenzione temporanea dal servizio di un agente stabile, per causa di soppressione d'ufficio. Essa è sempre proposta d'ufficio e nel solo caso in cui non siavi modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altro ramo di servizio. La disponibilità si prolunga fino a due anni, decorsi i quali l'agente, quando non sia ricollocato in servizio, viene esonerato definitivamente.

La disponibilità è deliberata dal Consiglio d'amministrazione che stabilisce, tenuto anche conto dell'anzianità di servizio, la misura dello stipendio assegnato per quel tempo, e che non può essere inferiore alla metà di quello normale.

Il contributo per gl'Istituti di previdenza sarà, durante la disponibilità, regolato ai termini e nelle misure resultanti dai relativi Statuti.

L'agente esonerato definitivamente, al cessare della disponibilità, si considera come collocato in quiescenza per misura amministrativa, quando non si trovi nelle condizioni normali richieste pel conseguimento della pensione dallo Statuto dell'Istituto di previdenza a cui è iscritto.

Art. 39.

Aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, per motivi di salute o per ragioni d'interesse privato o di famiglia, che si concede in seguito a domanda dell'interessato.

Quando l'aspettativa sia domandata per motivi di salute, non potrà essere negata, ove, a giudizio di due sanitari sociali, sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio e che lascia fondata speranza di guarigione entro il tempo per cui l'aspettativa viene richiesta.

È aspettativa anche l'esenzione temporanea dal servizio, che viene disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità, o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie della qualifica, quando l'Amministrazione giudichi conveniente di esperimentare tale esenzione prima di deliberare la dispensa definitiva del servizio.

Il provvedimento che concede l'aspettativa ne determina la durata, la quale potrà essere prorogata, ma non potrà in nessun caso eccedere in complesso i due anni.

L'aspettativa può essere revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu accordata.

Durante l'aspettativa per motivi di salute, sia per domanda degli agenti, sia per disposizione d'ufficio, verranno corrisposti due terzi dello stipendio a chi conta 25 anni o più di servizio, la metà se il servizio è minore di 25 anni e maggiore di 10, ed il terzo se il servizio è minore di 10 anni. A tale effetto, l'anzianità di servizio si computa dalla data dell'ammissione nel personale in prova o stabile.

Non compete alcuna quota di stipendio a chi consegue l'aspettativa per motivi d'interesse privato o di famiglia, o per impedimento nell'esercizio delle funzioni, nè agli agenti inscritti alla Cassa di mutuo soccorso od alla seconda Sezione dell'Istituto di previdenza, di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101.

Allo scadere dell'aspettativa concessa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del Consiglio d'amministrazione.

Nel caso d'aspettativa concessa al seguito d'infortuni o ferite riportate per causa di servizio, e semprechè non siano attribuibili a colpa o a trascuratezza di colui che ne venne colpito, il trattamento potrà essere regolato con speciale riguardo, fino anche alla concessione dell'intero stipendio o paga.

Il contributo agl'Istituti di previdenza durante l'aspettativa sarà regolato nei termini e nella misura resultante dai relativi Statuti.

L'aspettativa è in ogni caso deliberata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 40.

La disponibilità e l'aspettativa costituiscono sempre interruzione di servizio. Per gli effetti degl'Istituti di previdenza si applicano le disposizioni dei relativi Statuti.

Art. 41.

Salve le disposizioni speciali relative agli agenti in prova e agli avventizi, si può far luogo all'esonero definitivo:

a) per soppressione d'ufficio, salvo il disposto dell'articolo 38;

b) per il raggiungimento dei limiti di età e di compartecipazione agl'Istituti di previdenza stabiliti nei rispettivi Statuti pel conseguimento del collocamento in quiescenza;

c) per inabilità al servizio o alle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente;

d) per inosservanza delle condizioni alle quali il servizio

deve essere prestato, sia in ordine al presente Regolamento, sia in ordine ai patti speciali di assunzione, quando l'inosservanza non dipenda da forza maggiore.

L'esonero definitivo, di cui alla lettera c, sarà deliberato al seguito di giudizio medico reso nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto di quello degli Istituti di previdenza, a cui l'agente trovasi ascritto.

L'esonero definitivo è deliberato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 42.

L'esonero definitivo abilita gli agenti inscritti ai vari Istituti di previdenza a far valere i loro diritti, se e quali ad essi competono verso gli Istituti stessi.

Art. 43.

Le dimissioni volontarie non producono effetto sinchè non sono accettate dall'Amministrazione.

L'agente dimissionario non è riammesso in servizio.

Art. 44.

Gli agenti ascritti al contingente militare di prima categoria, che vengono chiamati sotto le armi per soddisfare alla prima parte della ferma, od hanno ottenuto di fare il volontariato di un anno, sono considerati dimissionari, ma saranno riammessi in servizio, dopo ottenuto il loro congedo militare, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, purchè conservino l'idoneità richiesta dai Regolamenti.

Il tempo passato sotto le armi costituisce interruzione di servizio.

Art. 45.

Agli agenti che saranno chiamati sotto le armi come uomini di truppa, per esercitazioni o per altri motivi, che non siano quelli indicati al precedente articolo 44, verrà corrisposto l'intero stipendio o paga fino al limite di 25 giorni, restando inoltre inteso che i giorni di assenza eccedenti detto limite potranno essere computati, agli effetti delle competenze, a diminuzione o ad esaurimento del congedo ordinario non ancora fruito, e che pel successivo periodo di assenza cesserà ogni corresponsione di stipendio o paga.

Tale trattamento non è applicabile agli agenti che vengono chiamati sotto le armi come ufficiali, pei quali, ferma restando in essi la facoltà di profittare, pel servizio militare, di tutto o di una parte del congedo ordinario, dovrà l'ulteriore assenza essere soggetta alla perdita totale dello stipendio, e considerata come congedo straordinario anche se venga oltrepassato il termine di cui all'articolo 35.

Agli agenti che siano chiamati a prestar servizio come giurati, o siano citati in giudizio come testimoni, sarà corrisposto lo stipendio o paga fino a 15 giorni, semprechè la loro assenza e la ragione che la motivò siano debitamente comprovate.

Prolungandosi tale servizio e la relativa assenza oltre i 15 giorni, il Direttore generale deciderà, caso per caso, se debba essere loro conservato lo stipendio o la paga.

TITOLO VII.

Disciplina

Art. 46.

Le punizioni disciplinari che si possono infliggere agli agenti della Società in applicazione dell'articolo 62 del Regolamento approvato con R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), sono le seguenti:

I — la censura;

II — la multa;

III — la sospensione dal servizio;

IV — il traslocamento di carattere punitivo, che priva l'agente delle indennità di trasloco per servizio;

V — la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga;

VI — la degradazione;

VII — la destituzione.

Tutte le punizioni sono annotate nei fogli matricolari, e quelle degli ultimi tre gradi anche nella matricola generale.

La multa è applicabile anche agli agenti avventizi.

Art. 47.

L'applicazione delle punizioni disciplinari è indipendente dal diritto dell'Amministrazione di essere risarcita del danno risentito pel fatto dei suoi dipendenti, praticando adeguate ritenute sui rispettivi stipendî o paghe, o esercitando le azioni contrattuali che le competono ai termini di diritto.

Art. 48.

Indipendentemente dalle punizioni di cui sopra, e dal disposto dell'articolo 7, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali fossero state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, verranno adibiti ad altre attribuzioni, quand'anche non fossero imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Nell'applicazione di tale disposizione, si osserveranno le norme seguenti:

a) sarà tenuto conto delle sottrazioni e manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni precedenti al tempo in cui si constatò l'ultima sottrazione o manomissione;

b) sarà oggetto di speciale annotazione qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo che a breve percorso, quando queste non siano state soggette ad operazioni di consegna, riconsegna, giacenza ai transiti, ecc., ed a tutti quei passaggi infine che suddividono le responsabilità fra varie stazioni e varî agenti;

c) sarà pure fatta annotazione quando si verificheranno manomissioni o sottrazioni su spedizioni di merci o bagagli che, nel loro percorso, siano state soggette a riconsegne e giacenze; ma in questo caso il valore dell'annotazione diminuirà di un grado, per modo che *due annotazioni* di tal natura abbiano il valore di *una sola*.

Uguale sistema si dovrà seguire per le sottrazioni o manomissioni riscontratesi in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come le feste natalizie, di capo d'anno, ecc.

Art. 49.

La censura è una riprensione per iscritto nella quale incorre: chi manca al proprio decoro; chi non attende con diligenza all'ufficio o non osserva l'orario o la disciplina; chi si contiene in modo sconveniente col pubblico, coi colleghi, od i subordinati; chi manca di rispetto ai superiori ed all'Amministrazione, e chi commette altre mancanze lievi di simile natura.

Art. 50.

La multa è una ritenuta di parte dello stipendio o della paga, che può elevarsi fino all'importo di due giornate ed è devoluta a vantaggio degli Istituti di previdenza secondo i relativi Statuti.

Si infligge:

I — per irregolarità nel disimpegno del servizio, quando non abbiano carattere di gravità;

II — per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortunî, sia che la mancanza abbia prodotto danno soltanto all'agente colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno;

III — per domande di mancie o regali in qualsiasi caso, oppure per accettazione di mancie o regali al fine di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, e quando la mancanza non assuma figura più grave.

Art. 51.

La sospensione dal servizio è di due specie:

sospensione preventiva;
sospensione punitiva.

La prima porta seco la sospensione dallo stipendio o paga, e dura finchè sia cessata o risoluta la causa che la motivò.

Si incorre nella sospensione preventiva:

a) dall'agente implicato in fatti che possano dare luogo alle punizioni degli ultimi due gradi;

b) dall'agente che si trova costituito in istato d'arresto, o, quand'anche lasciato a piede libero, sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione.

Nel caso previsto dalla lettera *a* si farà luogo alla restituzione dello stipendio o paga, qualora l'agente risulti immune dagli addebiti che gli erano stati imputati.

In ogni altro caso il Direttore generale giudica irrevocabilmente, a seconda delle cicostanze, se ed in quale misura sia da rimborsarsi lo stipendio o paga trattenuta.

Art. 52

La sospensione punitiva ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi fino a 30 giorni.

Essa è inflitta:

I — per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

II — per assenza arbitraria, qualora non superi i 10 giorni. La sospensione in questo caso si applica indipendentemente dalla privazione dello stipendio durante l'assenza arbitraria;

III — per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimone;

IV — per dimostrazioni di scherno e disprezzo agli atti dell'Amministrazione;

V — per alterchi senza vie di fatto nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze;

VI — per risse con vie di fatto fuori di servizio; o per altre gravi cause di condotta biasimevole, pure fuori di servizio;

VII — per aver mancato di trasferirsi nel termine prefisso dove fu ordinato dai superiori;

VIII — per ritardato versamento o consegna di valori ed oggetti a chi di ragione, derivante da negligenza o da altra causa non dolosa;

IX — per negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio quando ne siano derivati danni al servizio o agl' interessi dell'Amministrazione, e salvo il caso previsto dal 2° capoverso dell'articolo 60;

X — per ingiurie o per accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi, contro agenti dell'Amministrazione;

XI — per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gl'infortuni, quando la mancanza abbia prodotto o potuto produrre danni ad altre persone.

Per le mancanze previste nei paragrafi I, IV, V, VI, VIII, IX e X insieme con la sospensione può essere inflitto il traslocamento punitivo.

Art. 53.

La proroga del termine normale per l'aumento di stipendio è inflitta per la durata da uno a due anni:

I — per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;

II — per alterchi o risse con vie di fatto nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze;

III — per atti d' insubordinazione, fra i quali è annoverata l'assenza fino a 10 giorni, se avvenuta contro la proibizione di un superiore, o se abbia potuto compromettere la regolarità del servizio;

IV — per mancanze che abbiano compromessa la regolarità, o che avrebbero potuto compromettere, ma non abbiano compromesso, la sicurezza dell'esercizio;

V — per contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 10, o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio;

VI — per operazioni di usura con chiunque, quando non assumano carattere tale da porre chi le esercita nella condizione prevista dal comma VI dell'articolo 57;

VII — per calunnie o diffamazione verso l'Amministrazione o verso altri agenti, benchè non superiori di grado, ancorchè non abbiano dato luogo a giudizio penale.

Inoltre la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga può essere inflitta per la durata di sei mesi o di un anno all'agente il quale, sebbene non abbia commessa alcuna delle mancanze sopraindicate, dimostri abituale indolenza o palesi insufficienza nell'adempimento delle funzioni del suo grado.

La proroga di un anno potrà essere ridotta a sei mesi qualora l'agente abbia dimostrato di essersi emendato.

Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodi fissi, alla proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga, è sostituita la sospensione dal servizio con o senza traslocamento punitivo, però con gli stessi effetti della proroga quanto alla disposizione di cui all'articolo 61.

Art. 54.

La degradazione è la retrocessione dell'agente ad un grado immediatamente inferiore.

Tuttavia, quando la degradazione viene applicata a norma dell'articolo 66 in sostituzione della destituzione, la retrocessione potrà essere eccezionalmente di due gradi.

Inoltre, quando la degradazione viene applicata allo scopo di togliere l'agente da quelle funzioni che hanno occasionata la mancanza da punirsi, oppure allo scopo di rimettere l'agente nelle funzioni da lui esercitate prima che fosse promosso al grado da cui deve essere retrocesso, gli sarà assegnato quel grado che risulta necessario, secondo la tabella graduatoria, per tale cambiamento di funzioni o ritorno al grado precedente.

Si incorre nella degradazione:

I — per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;

II — per contravvenzioni, commesse o facilitate in ragione dell'ufficio, alle leggi o Regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica;

III — per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunta per motivi imputabili all'agente;

IV — per mancanze che abbiano compromesso la sicurezza dell'esercizio;

V — per trascuratezza nell'esercizio delle proprie mansioni, quando ne derivino gravi danni all'Amministrazione.

Art. 55.

Quando un agente degradato abbia uno stipendio o paga superiore al massimo del grado a cui viene retrocesso, conserverà la differenza come assegno personale.

Alla degradazione va sempre aggiunta la proroga del termine regolare per l'aumento di stipendio o paga, per la durata di sei mesi o d'un anno.

Qualora l'agente degradato meriti la reintegrazione, potrà ottenerla dopo trascorso almeno un anno.

Art. 56.

Per gli operai e gli agenti aventi il grado minimo stabilito dalla tabella graduatoria, alla degradazione è sostituita la sospensione dal servizio con o senza traslocamento punitivo, però con gli effetti stessi della degradazione quanto al disposto di cui all'articolo 61.

Art. 57.

La destituzione è inflitta:

I — a chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni, od

altri fatti congeneri, o comunque adopera artifizi o si vale della propria condizione od autorità per lucrare o far lucrare ad altri premî o compensi che non gli spetterebbero, o per procurarsi indebiti vantaggi, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

II — a chi, per inadempimento dei propri doveri od inosservanza dei Regolamenti, abbia compromesso la sicurezza dell'esercizio con danno delle persone o grave danno del materiale;

III — a chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri, o contribuisca a che altri si appropri, oppure abbia tentato di appropriarsi somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'Amministrazione o ad essa affidati per qualsiasi causa;

IV — a chi, scientemente defraudi o contribuisca a che altri defraudi, oppure abbia tentato di defraudare l'Amministrazione nei suoi averi, diritti od interessi;

V — a chi, per causa di lucro, percepisce somme indebite a carico del pubblico;

VI — a chi, per azioni ledenti la moralità od onorabilità, ancorchè non costistuiscano reato e trattisi di cosa estranea al servizio, si rende indegno della pubblica stima;

VII — a chi sia incorso in condanna penale per furto, peculato, frode, truffa, appropriazione indebita, corruzione, concussione o per reati contro la fede pubblica, il buon costume, o l'ordine pubblico, nonchè per un reato che importi la pena dell'interdizione dai pubblici uffici;

VIII — a chi, sebbene prosciolto od assolto da imputazioni comprese fra quelle indicate nel numero precedente con ordinanza o con sentenza dell'Autorità giudiziaria per insufficienza di indizi o per non provata reità, oppure in seguito a verdetto negativo dei giurati, non sia dall'Amministrazione giudicato meritevole della fiducia necessaria per essere conservato in servizio;

IX — a chi, per atti di connivenza con estranei, o con dolosi maneggi, rechi o tenti recar danno all'Amministrazione nei contratti per lavori, provviste, accolli o vendite nelle aste o licitazioni, o in qualunque altro ramo del servizio;

X — a chi, scientemente o per qualsiasi motivo, altera, o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri o atti qualsiansi appartenenti all'Amministrazione o che la possano comunque interessare;

XI — a chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto d'ufficio in materia di telegrafo, contenzioso, finanza, contratti;

XII — a chi si rende colpevole di grave insubordinazione;

XIII — a chi, nel disimpegno di funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza:

XIV — a chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili, abbenchè non ne sia derivato alcun danno;

XV — a chi, per mancanza di diligenza, è causa di incendî a danno dell'Amministrazione;

XVI — a chi altera dolosamente i piombi doganali;

XVII — a chi sta arbitrariamente assente dal servizio per oltre 10 giorni. In tal caso, la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;

XVIII — a chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere, avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

XIX — a chi, facendo parte del personale viaggiante, oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, od anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo dipendente dall'Amministrazione, anche da agenti ferroviari di ciò incaricati da funzionari delle ferrovie, fino al grado inclusivo di capo stazione, capo d'arte, capo officina o deposito, magazziniere o conduttore capo;

XX — agli agenti descritti nel numero precedente, i quali siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, come ad esempio recipienti di forma speciale, cacciaviti, trapani, succhielli, tele, aghi, filo o simili, o di chiavi che non siano fra quelle di cui possa essere giustificato il possesso;

XXI — a chi, venuto in cognizione della persona o delle persone che abbiano perpetrato furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto di spettanza dell'Amministrazione o ad essa affidato per qualsiasi causa, abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome loro e le circostanze di fatto;

XXII — a chi si fa promotore od organizzatore, o si rende autore di disordini, tumulti o violenze in servizio o per causa di servizio;

XXIII — a chi volontariamente abbandona, o non assume, o non presta il proprio ufficio o lavoro col proposito che la continuità del regolare esercizio resti interrotta.

Art. 58.

Al colpevole di più mancanze si infligge la punizione comminata per la mancanza più grave.

Art. 59.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione sarà aumentata di due gradi a coloro che, oltre a prendervi parte, le avranno promosse, e di un grado a tutti gli altri.

Nei casi di tentativo, esclusi quelli per cui è disposto diversamente, è inflitta la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza consumata.

Art. 60.

Gl'istigatori, gli ausiliatori ed i complici sono puniti alla pari degli autori principali.

È ritenuto e punito come complice anche colui che, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunziare alla superiorità fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente Regolamento

Art. 61.

La ricaduta, entro due anni, nelle mancanze che hanno provocato l'applicazione d'una pena disciplinare, può dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella ultimamente inflitta.

Art. 62.

La censura e la multa possono essere inflitte dai capi degli uffici centrali o degli uffici distaccati delle Direzioni d'esercizio agli agenti subordinati, e dai capi servizio a tutti i loro dipendenti, senza speciali formalità di procedura, previo soltanto l'accertamento delle mancanze.

Art. 63.

La sospensione dal servizio come disposizione preventiva, è disposta dai capi servizio, e, in caso d'urgenza, dei superiori locali, con l'obbligo di riferirne subito alla Direzione da cui dipende l'agente sospeso per la sanzione e la durata del provvedimento.

Art. 64.

La sospensione punitiva dal servizio ed il traslocamento punitivo possono essere inflitti agli agenti delle Direzioni di esercizio dai rispettivi Direttori; e a tutti gli altri agenti dal Direttore generale, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza, e loro contestazione all'incolpato.

Art. 65.

La proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga, la degradazione e la destituzione sono deliberate per tutti gli agenti della Società dal Consiglio d'amministrazione, in seguito a proposta di un Consiglio superiore di disciplina, costituito

da un consigliere d'amministrazione, che ne ha la presidenza;

dal capo del Segretariato generale o suo sostituto;

dal capo della Divisione personale o suo sostituto;

dal capo del Contenzioso, od un funzionario da lui delegato;

da tre capi od ingegneri sotto-capi servizio non appartenenti alla Direzione generale.

Il detto Consiglio delibera a maggioranza di voti, con l'intervento almeno di quattro membri, oltre il presidente.

Le sue proposte non vincolano la libertà di apprezzamento e di decisione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 66.

Le Autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una pena minore di quelle previste dal presente Regolamento.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse Autorità competenti ad applicarle.

Art. 67.

Per mettere il Consiglio superiore di disciplina in grado di fare le sue proposte, i direttori, i capi servizio, e, in caso d'urgenza, i superiori locali, faranno eseguire le indagini o le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti la mancanza, per mezzo di uno o più funzionari di grado superiore a quello degli incolpati, esclusi quelli dalla cui azione fu determinato il procedimento punitivo.

Eseguite le indagini e constatazioni suddette, si dovranno contestare i fatti emersi agli incolpati, per le loro dichiarazioni.

Delle indagini, constatazioni e contestazioni suddette dovrà essere fatta relazione scritta, nella quale si riassumeranno i fatti emersi, si esporranno su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possano influire sia a vantaggio, sia ad aggravio degli incolpati; e quindi si stabiliranno le conclusioni, limitate a determinare, secondo il convincimento morale degli inquirenti, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possano o non vogliano firmare, dovranno indicarne il motivo.

Qualora la relazione concluda per l'accertamento di una mancanza passibile della destituzione, il presidente del Consiglio superiore di disciplina disporrà perchè l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa, e stabilirà all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegnerà all'incolpato il termine utile per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 68.

Il Consiglio superiore di disciplina, quando lo creda opportuno pel migliore adempimento del suo mandato, potrà sempre, in qualunque stadio del procedimento, ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gl'incolpati o ammetterli a presentare le loro difese per iscritto.

Art. 69.

L'agente punito può ricorrere contro la punizione inflittagli, purchè presenti il ricorso entro un mese dal giorno in cui gli fu data partecipazione del provvedimento disciplinare.

Il ricorso è indirizzato per la via gerarchica ai capi di servizio per le punizioni inflitte da funzionari inferiori a codesto grado; ai direttori di esercizio per le punizioni inflitte dai capi servizio; al Direttore generale per le punizioni inflitte dai direttori di esercizio o dai capi dei servizi distaccati o facenti parte della Direzione generale; in ogni altro caso al Consiglio d'amministrazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il funzionario od il Consiglio d'amministrazione, a cui è indirizzato il ricorso, stabilirà caso per caso se o quali nuove indagini siano necessarie per la decisione sul ricorso medesimo.

Disposizioni transitorie

Art. 70.

Il presente Regolamento andrà in vigore a datare dal 1° gennaio 1903 e con la sua attuazione restano abrogate le norme sul personale emanate con l'ordine di servizio generale n. 57 del 1886, nonchè le disposizioni punitive contenute nei Regolamenti speciali dei servizi.

Gli agenti che a questa data abbiano compiuta o superata l'anzianità prevista nei quadri indicati all'articolo 26, computabile dall'ultimo avanzamento conferito dalla Società, conseguiranno alla data stessa lo stipendio o paga immediatamente superiore a quella alla quale erano stati portati con l'avanzamento medesimo.

In ogni altro caso il tempo trascorso dalla data dell'ultimo avanzamento conferito dalla Società sarà computato per l'anzianità necessaria agli effetti degli articoli 25 e 26.

Per quegli agenti che al 1° gennaio 1902 avessero già compiuto o superato l'intervallo di tempo richiesto dal presente Regolamento per ottenere l'aumento, pur restando fissato l'aumento dal 1° gennaio 1903, l'intervallo di tempo per ottenere il successivo aumento sarà computato dal 1° gennaio 1902.

Art. 71.

Gli agenti che al 1° gennaio 1903, per effetto degli aumenti conferiti dalla Società, fossero provvisti di uno stipendio o paga non conforme alle classificazioni adottate per ciascuna qualifica, ne otterranno la regolarizzazione col portare lo stipendio o paga alla classe immediatamente superiore.

Agli effetti degli articoli 26 e 27, tale regolarizzazione di stipendio o paga sarà considerata come avanzamento soltanto nel caso che l'importo della regolarizzazione sia superiore alla metà dell'aumento normale occorrente per raggiungere la classe di stipendio o paga regolarizzata, oppure sia superiore alla metà dell'aumento normale successivo quando la regolarizzazione è fatta per raggiungere il minimo della qualifica; altrimenti l'agente conserverà l'anzianità computabile dal conferimento dello stipendio o paga precedente.

Art. 72.

Gli agenti di qualsiasi qualifica, che alla data di attuazione del presente Regolamento si trovino provvisti d'uno stipendio o paga superiore al massimo assegnato alle rispettive qualifiche nella tabella graduatoria allegata al Regolamento medesimo, conserveranno la differenza in più come assegno personale.

Art. 73.

Agli agenti che fossero presentemente rivestiti di una qualifica non compresa nella tabella graduatoria annessa al presente Regolamento, sarà assegnata una qualifica di grado equivalente, come risulta dalla tabella precedente.

Art. 74.

Gli agenti attualmente retribuiti con stipendio annuo lo conserveranno nella stessa forma anche se la tabella graduatoria portasse per la loro qualifica la paga giornaliera.

Roma, addì 1° agosto 1902.

BALENZANO — DI BROGLIO — BORGNINI.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario*.

Società Italiana
per le Strade Ferrate Meridionali

RETE ADRIATICA

Allegato A.

SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL PERSONALE

NB. — *Il presente testo del Regolamento e degli allegati è quello la cui attuazione è reclamata dal R. Governo, mediante il concorso dello Stato nella relativa spesa.*

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1

Gli agenti della Società sono di tre categorie:

1.ª stabili, nominati in servizio permanente;

2.ª in prova, destinati a passare stabili dopo un determinato periodo di servizio in esperimento;

3.ª avventizi.

Art. 2.

Sono impiegati agenti avventizi:

1.° per le funzioni di scritturale, di telegrafista, e di guardabarriere, affidate a donne;

2.° per la costruzione di nuove linee ed altre intraprese non dipendenti dall'esercizio ferroviario propriamente detto;

3.° per l'esercizio delle linee a regime economico secondo le leggi ed i Regolamenti speciali in vigore sulla materia;

4.° per i bisogni saltuari od eccezionali in ogni funzione di qualunque ramo di servizio;

5.° in aiuto o sostituzione temporanea dei guardiani della linea;

6.° per le funzioni di manovale, pulitore, cantoniere, operaio, all'infuori di quelli indicati nel paragrafo seguente, e di scritturale;

7.° per le funzioni di capo squadra operai, di operaio, di aiutante operaio o di manovale nelle officine di riparazione del materiale mobile e fisso.

Per l'utilizzazione di questo personale in ordine alla sicurezza dell'esercizio, si osserveranno le norme stabilite dagli speciali Regolamenti.

Tuttavia gli agenti indicati ai numeri 5 e 6, quando abbiano fatto un servizio non interrotto di due anni, ove rimangano in servizio e possiedano i voluti requisiti, passeranno come agenti in prova, e dopo che abbiano servito in tale qualità per altri due anni, sempre che corrispondano alle condizioni di prova, saranno nominati stabili.

Nelle officine di riparazione del materiale mobile e fisso, di cui al numero 7, il quantitativo del personale stabile non potrà essere inferiore al 90 0[0 del numero degli agenti in servizio al 1° gennaio 1902.

Quando un manuale stabile ha adempiuto, per un anno continuato, le funzioni di operaio o di aiutante operaio, sarà promosso operaio con la paga relativa alla categoria cui appartiene, o aiutante operaio, se vi è posto.

Art. 3.

Le norme per l'ammissione, per l'avanzamento, per la disciplina, per l'esonero, e le condizioni di servizio in genere, sono determinate dal presente Regolamento per gli agenti stabili e in prova; e per gli avventizi in quanto è per essi esplicitamente indicato.

Gli avventizi sono assunti in base a speciali convenzioni, anche soltanto verbali, senz'altro obbligo in genere per l'Amministrazione che quello di corrispondere loro la mercede pattuita per il tempo durante il quale prestano effettivamente servizio.

Art. 4.

Gli agenti stabili e in prova sono inscritti nella matricola generale del personale, dove per ciascuno sono registrati: la data e le condizioni dell'assunzione, gli avanzamenti, le interruzioni del servizio, per aspettativa, disponibilità, eventuali congedi straordinari oltre tre mesi, le punizioni degli ultimi tre gradi (vedi articolo 46), come pure le indicazioni riflettenti la cessazione dal servizio.

Presso i singoli servizi sono poi tenuti i fogli matricolari sui quali, oltre i dati che si riportano nella matricola generale, sono annotati le gratificazioni, gli elogi, le punizioni, i congedi, le malattie, le residenze, e in genere tutto ciò che concerne lo stato di servizio dell'agente.

A chi cessa dal servizio sarà rilasciato, a richiesta, soltanto un estratto della sua matricola senza alcuna attestazione speciale, salvo per gli operai il disposto dell'articolo 78 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Gli agenti stabili e in prova partecipano ad uno degli Istituti di previdenza per il personale ferroviario, a norma e secondo le condizioni stabilite dai rispettivi Statuti.

Al personale in prova, che lasci il servizio, verranno in ogni caso rimborsate le somme accumulate con le sue trattenute e gli interessi fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla sua cessazione dal servizio, calcolati secondo le norme dell'Istituto a cui l'agente trovasi inscritto.

Fra le condizioni per l'ammissione in servizio degli avventizi impiegati nelle officine di riparazione del materiale mobile e fisso, si esige la presentazione del libretto d'iscrizione alla Cassa Nazionale per l'invalidità e vecchiaia degli operai od altro Istituto riconosciuto dalla Società.

Art. 6.

Tutti gli agenti stabili e in prova sono qualificati e retribuiti a norma della tabella graduatoria allegata al presente Regolamento.

La qualifica d'ispettore e quelle superiori sono riservate esclusivamente ad agenti incaricati di funzioni di concetto.

Oltre lo stipendio o paga agli agenti stabili e in prova addetti a speciali funzioni dell'esercizio sono assegnati premi, indennità, compensi per prestazioni straordinarie, e soprassoldi vari, fissati da speciali disposizioni. La Società si riserva la facoltà di variare in ogni tempo queste competenze accessorie.

Tuttavia, qualora la variazione importasse una diminuzione per qualsiasi categoria di personale nella misura delle competenze accessorie in vigore, al momento della variazione stessa, la differenza continuerà ad essere corrisposta all'agente finchè rimanga nella qualifica o nella condizione a cui la competenza si riferisce.

L'assegno di combustibile al personale di macchina sarà applicato in modo che a pari lavoro sia assegnata in media una dotazione di combustibile equivalente a quella data in media nei due trienni 1886-1888 e 1899-1901.

Le ore di lavoro straordinario eventualmente fatto dal personale delle officine di riparazione del materiale mobile e fisso dopo le 22 e prima delle 5 saranno compensate ciascuna con 6/4 della paga normale di ogni ora.

Il supplemento di paga agli operai, aiutanti operai e manovali per passare dalle officine alle squadre di rialzo o depositi, non sarà inferiore al 25 per cento.

Speciali disposizioni stabiliscono la qualità degli agenti che, in servizio, devono portare vestiario uniforme; e le norme e le condizioni di tali prescrizioni.

Art. 7.

L'Amministrazione ha in ogni tempo la facoltà di passare gli agenti da uno ad altro servizio o ramo di servizio, purchè assegni loro un grado equivalente.

Il passaggio che porti seco cambiamento di mansioni sarà deliberato dal Consiglio d'amministrazione.

Sarà convertita in *assegno personale* sottoposto a ritenuta per gli Istituti di previdenza la parte di stipendio o paga che superasse il massimo della nuova qualifica.

Qualora la nuova qualifica dell'agente importasse un ritardo nel primo aumento di stipendio o paga da conferirsi dopo il passaggio, egli conserverà il diritto ad ottenere tale primo aumento allo scadere del termine fissato nelle classificazioni per la qualifica precedente.

Tutti gli agenti destinati a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio, devono previamente essere riconosciuti fisicamente idonei alle funzioni, cui verranno assegnati, da una Commissione composta di due sanitari sociali e di un rappresentante del servizio interessato.

Art. 8.

Nelle località poste in zone malariche, l'Amministrazione somministrerà gratuitamente, a tutti gli agenti, i chinacei occorrenti per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

Art. 9.

Lo stipendio o paga spettante agli agenti viene pagato a mensualità maturate, fatta eccezione per il personale a giornata delle officine di riparazione del materiale mobile e fisso, che è pagato a quindicine maturate.

Gli agenti a stipendio annuo, quando cessano dal servizio, hanno diritto al pagamento dell'intera mesata nel corso della quale è cessata la loro prestazione d'opera.

Hanno pure diritto al pagamento dell'intera mesata dello stipendio ridotto gli agenti che cessano dal servizio nello stato di aspettativa o di disponibilità.

Sono eccettuati i casi di dimissione volontaria o di destituzione, nei quali sarà pagato lo stipendio soltanto fino al giorno di decorrenza della dimissione o destituzione.

Gli agenti retribuiti a giornata, quando cessano dal servizio per qualunque motivo, hanno diritto alla sola paga corrispondente ai giorni in cui hanno effettivamente prestata l'opera loro.

Art. 10.

Gli agenti della Società non possono, neppure a mezzo d'interposta persona, esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri senza permesso esplicito dell'Amministrazione.

Art. 11.

Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i Regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l'Amministrazione mettesse in vigore.

Art. 12.

Qualsiasi istanza deve sempre essere rivolta al superiore immediato.

Trascorso però un mese senza che l'istanza abbia avuto risposta, potrà rinnovarsi direttamente all'Ufficio superiore, ed in ultimo grado anche al Direttore generale, sempre però informandone il superiore immediato, il quale avrà l'obbligo di fornire le notizie necessarie per porre l'Ufficio superiore in grado di deliberare.

TITOLO II.

Ammissione in servizio

Art. 13.

Nessuno può essere nominato agente stabile senza aver fatto il servizio in prova di cui al titolo III del presente Regolamento, salve le eccezioni di cui agli articoli 16 e 17.

Per l'ammissione al servizio di prova è necessario:

1.° di essere cittadino italiano;

2.° di aver superato il 18° anno di età e non oltrepassato il 23° per chi abbia diritto all'esenzione o sia stato esentato dall'obbligo del servizio militare in 1ª categoria; di non aver superata l'età di 35 anni per chi abbia prestato servizio militare in 1ª categoria o con ferma permanente; salvo le eccezioni ai detti limiti che il Consiglio d'amministrazione credesse di deliberare;

3.° di aver tenuto sempre una buona condotta e di non avere addebiti penali;

4.° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica, come è indicato appresso.

Perciò tutti gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti in originale o copia autentica:

a) fede di nascita;

b) fede penale;

c) certificato di buona condotta;

d) certificato di studî fatti e degli impieghi eventualmente coperti;

e) congedo militare, da cui resulti la buona condotta sotto le armi, o altro documento ufficiale comprovante il modo nel quale l'aspirante ad impiego ha adempiuto agli obblighi della legge sul reclutamento.

Dovranno inoltre essere da uno o più sanitari sociali riconosciuti di sana e robusta costituzione fisica, a norma del Regolamento per la leva militare, e, per ciò che riguarda le facoltà visive, trovarsi nelle condizioni di cui appresso:

Se proposti per funzioni interessanti la segnalazione e la sicurezza della circolazione dei convogli:

a) acutezza visiva non minore di 8/10 da ambo gli occhi;

b) rifrazione
c) senso cromatico del rosso e del verde
d) campo visuale
} normali da ambo gli occhi.

Se proposti per funzioni non interessanti la segnalaziane o la sicurezza della circolazione dei convogli:

Acutezza visiva complessivamente considerata non minore di 14/10, purchè la funzione visiva di un occhio non sia minore di 5/10, anche ottenuta con correzione di lenti sino a 5 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico semplice ed a 2 diottrie per l'ipermetropia e relativo astigmatismo semplice.

Per determinate categorie di agenti potranno essere prescritte speciali e più rigorose condizioni fisiche.

Art. 14.

Oltre le suddette condizioni generali, per l'ammissione degli agenti in prova è richiesta l'attitudine alla funzione per cui questi vengono assunti e che verrà accertata mediante saggi preliminari od altri mezzi di informazione. Per la scelta degli ammittendi si avrà riguardo alle migliori attitudini, risultanti da attestati, referenze, esperimenti, esami od altri mezzi che saranno stabiliti dall'Amministrazione caso per caso.

Art. 15.

L'idoneità degli avventizi all'ufficio cui sono destinati deve

essere constatata dal capo servizio, o suo delegato, nei modi che egli giudicherà convenienti.

Di regola gli avventizi devono assumersi sul luogo dove occorre l'opera loro.

Art. 16.

Nella scelta degli agenti in prova e stabili si avrà speciale considerazione ai buoni agenti avventizi.

Art. 17.

Gli agenti sono ammessi di regola col minimo dello stipendio o paga dell'ultimo grado stabilito dalla tabella gratuatòria per ciascun ramo di servizio.

Però, quando si richiedono negli agenti i requisiti necessari per speciali lavori od uffici, potranno essere fatte nomine in qualunque qualifica e con qualunque degli stipendi o paghe della qualifica medesima.

In casi eccezionali, gli avventizi possono essere anche ammessi in servizio con qualifiche e stipendi o paghe non compresi nella tabella graduatoria.

Art. 18.

Non può essere ammesso chi sia stato destituito dall'Amministrazione di una delle Società ferroviarie esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Art. 19.

Le disposizioni di cui sopra si applicano senza pregiudizio delle norme speciali che regolano l'ammissione in servizio dei sottufficiali del R. Esercito o della R. Marina, cui è riservato un terzo dei posti d'ordine, di custodia di locali o materiali, o di servizio, ai termini degli articoli 10 e 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470.

TITOLO III.

Servizio di prova

Art. 20.

Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare gradatamente ed entro i limiti di tempo che saranno stabiliti con speciali disposizioni, l'idoneità alle diverse funzioni alle quali sono destinati, ed a soddisfare lodevolmente gli esperimenti prescritti.

Attesa la necessità di sottoporre ad osservazione sufficientemente prolungata sia la capacità nell'effettivo pratico disimpegno delle funzioni, sia l'indole morale dell'agente, sarà stabilito, nell'atto di sottomissione per ogni qualifica di agenti, un conveniente periodo di prova che non sarà inferiore ad uno nè superiore a cinque anni; dopo il quale l'agente verrà nominato stabile.

Però, se trascorso il minimo tempo ed anche prima della scadenza del massimo tempo stabiliti nell'atto di sottomissione, l'agente avrà riportata l'idoneità teorica e pratica prescritta per le funzioni a cui aspira, otterrà la nomina a stabile.

Art. 21.

Qualora l'agente non si trovi in grado di soddisfare nel tempo prescritto agli esperimenti di idoneità, come sarà indicato con speciali disposizioni per ciascuna funzione, egli sarà senz'altro esonerato dal servizio.

Se, durante il periodo di esperimento, o la natura o la frequenza di mancanze anche lievi, od altre manifestazioni dell'indole dell'agente, lascino dubitare delle soddisfacenti sue qualità, ed egli non dimostri di emendarsi dopo opportuni richiami dei superiori, a giudizio inappellabile dell'Amministrazione, egli sarà esonerato dal servizio.

Potrà pure, durante il periodo suddetto, farsi luogo ad esonero qualora qualche imperfezione fisica sopravvenuta renda l'agente inidoneo al disimpegno del proprio servizio.

Infine l'Amministrazione si riserva di esonerare il personale in prova se le mutate condizioni dell'esercizio esigano una diminuzione di personale.

Nei casi di esonero sopraindicati, si corrisponderà all'agente un compenso pari ad un mese di paga per ogni anno ed in proporzione per ogni frazione di anno di servizio prestato.

L'agente sarà invece licenziato in qualunque momento senza compenso alcuno, qualora egli incorra in una delle mancanze indicate negli articoli 52, 53, 54 e 57 del presente Regolamento.

In tal caso il licenziamento è deliberato dal Direttore generale in base a constatazione delle mancanze da parte dei superiori, sentito l'incolpato, escluso il procedimento di cui agli articoli 64, 65, 67 e 68 del presente Regolamento.

TITOLO IV.

Avanzamenti

Art. 22.

L'avanzamento degli agenti si fa mediante:

a) promozioni di grado;

b) aumenti di stipendio o paga nello stesso grado.

Art. 23.

Le promozioni di grado si fanno in quanto vi siano posti che le esigenze del servizio richiedano di coprire, salvo quanto dispone l'articolo successivo.

Art. 24.

La Società può adibire temporaneamente agenti a funzioni del grado superiore a quello cui appartengono; ma quando una di queste reggenze si eserciti in funzioni del servizio attivo, che implichino responsabilità per la sicurezza e regolarità dell'esercizio, o si prolunghi senza dar luogo ad osservazioni fino ad un anno, dovrà accordarsi la promozione effettiva.

Art. 25.

Le promozioni di grado hanno luogo in base alla tabella graduatoria annessa al presente Regolamento.

Esse, salvo il disposto del precedente articolo 24, si fanno a scelta fra gli agenti più meritevoli, tenuto conto anche dell'anzianità.

Art. 26.

Gli aumenti di stipendio o paga hanno luogo nella misura e con gli intervalli di tempo che per ogni qualifica sono stabiliti nelle classificazioni risultanti dai quadri allegati alla tabella graduatoria, salve le disposizioni speciali fissate negli atti di sottomissione per gli agenti in prova, e fatta eccezione per i capi squadra operai, operai, aiutanti operai e manovali d'officina, ai quali si applica la regola risultante dall'annotazione apposta nel relativo quadro.

I detti aumenti sono accordati ad ogni agente fino a che egli abbia raggiunto il massimo assegnato al suo grado, salvo che sia promosso ad un grado superiore.

Gli aumenti di stipendio o paga decorrono di norma dal 1° gennaio. Le nomine o gli avanzamenti, che si conferissero in tempo diverso, si intenderanno decorrere, agli effetti dell'anzianità per i successivi aumenti, dal 1° gennaio precedente o seguente la data del loro conferimento, secondo che questo avrà avuto luogo nel primo o secondo semestre dell'anno.

Però, nel caso di proroga del termine normale, inflitta in via punitiva per sei mesi, gli aumenti successivi potranno decorrere dal 1° luglio.

Art. 27.

L'Amministrazione concederà inoltre aumenti anticipati, in modo però che in ogni ramo di servizio, e possibilmente in ogni grado, ne profitti almeno un decimo degli agenti non compresi negli aumenti di cui all'articolo precedente, senza computare fra questi ultimi gli agenti che avessero già raggiunto il massimo del loro grado.

Art. 28.

Gli aumenti anticipati si fanno esclusivamente a scelta per merito.

Art. 29.

Nel caso di assenze dal servizio che superino il quinto dell'intervallo di tempo fissato per l'aumento, questo viene ritardato di un anno; esclusi soltanto i casi di assenza per malattie causate dal servizio.

Art. 30.

In ogni caso di avanzamento gli assegni personali saranno, per regola, compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

TITOLO V.

Traslocamenti e missioni

Art. 31.

Tutti gli agenti stabili ed in prova sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sarà stabilito dall'Amministrazione nell'interesse del servizio, ancorchè fuori della rete, come pure a recarsi dovunque, all'interno o all'estero, siano comandati in missione di qualunque durata.

Art. 32.

Speciali disposizioni stabiliscono la misura e le condizioni delle indennità dovute agli agenti traslocati o comandati in missione per ragioni di servizio.

Art. 33.

Non dà diritto ad alcuna indennità il traslocamento che fosse concesso per soddisfare la domanda fatta dall'agente, salvo il caso di malattia contratta per motivi di servizio.

Non dà del pari diritto ad alcuna indennità o compenso, per l'agente, il traslocamento per misura disciplinare, accordandosi però anche in questo caso la parte d'indennità regolamentare derivante dal fatto che l'agente abbia famiglia.

TITOLO VI.

Congedi, assenze per malattia ed esoneri temporanei e definitivi

Art. 34.

Il congedo ordinario è il permesso di assenza dal servizio, che si concede agli agenti stabili od in prova per il tempo ed alle condizioni di cui in appresso, senza che occorra indicarne il motivo.

Il congedo ordinario può avere la durata di:

a) 20 o 15 giorni con paga per gli agenti compresi nei gradi superiori al 12°, nonchè per i macchinisti e fuochisti;

b) 20 o 10 giorni con paga per gli agenti compresi nei gradi 12° (esclusi i macchinisti), 13° (esclusi i fuochisti) e 14°;

c) 10 o 7 giorni con paga per gli agenti dei gradi inferiori, esclusi quelli indicati appresso:

per tutti indistintamente, a seconda che abbiano compiuto o no 10 anni di servizio, computati dalla data dell'ammissione nel personale in prova o stabile.

In tutti questi tre casi il congedo sarà con paga purchè gli agenti abbiano compiuto un anno di servizio computato come sopra;

d) 15 giorni senza paga, per gli operai, aiutanti operai, apprendisti operai e manuali delle officine di riparazione del materiale mobile e fisso.

Art. 35.

I congedi straordinari sono quelli eccedenti i limiti di tempo stabiliti nel precedente articolo 34 e vengono accordati in seguito a motivata domanda.

Durante il congedo straodinario che sia accordato per gravi e giustificate ragioni, è concessa agli agenti, di cui ai comma *a* e *b* del precedente articolo, la metà dello stipendio o paga per i primi 30 giorni. Però il contributo agli Istituti di previdenza sarà corrisposto per intero ai termini e nelle misure stabiliti dai relativi Statuti.

In casi speciali potranno essere accordati congedi straordinari senza corresponsione di paga.

Agli agenti di cui ai comma *c* e *d* del precedente articolo potranno essere concessi congedi straordinari per gravi e giustificate ragioni, ma sempre senza corresponsione di paga.

Il congedo straordinario non può, di regola, eccedere la durata di tre mesi in più del congedo ordinario fruito nell'anno.

Art. 36.

Agli effetti degli articoli 34 e 35 si calcola l'anno ordinario solare.

Gli agenti hanno diritto di fruire annualmente del congedo ordinario, salvo all'Amministrazione la facoltà, secondo le esigenze speciali del servizio, di determinarne il tempo, di suddividerne il godimento in varî periodi, ed anche, pei congedi chiesti nell'ultimo trimestre dell'anno, di rimandarlo al primo trimestre dell'anno successivo.

In ogni caso, salvo il diritto di fruirne in altro momento, i congedi possono essere revocati od interrotti da chi li concesse, quando, a suo giudizio, esigenze di servizio od altri motivi lo richieggano.

L'agente ha perciò l'obbligo di indicare al rispettivo capo, prima d'assentarsi, il luogo in cui si possa, occorrendo, comunicargli l'ordine di richiamo.

Art. 37.

Durante l'assenza per malattia, debitamente accertata dai sanitari sociali, purchè non causata da colpa o sregolatezza, è conservato l'intero stipendio sino al limite di tre mesi. Qualora la malattia si prolunghi oltre questo termine, se ne riferirà al Direttore generale, il quale potrà, a seconda delle circostanze, prolungare eccezionalmente la conservazione di tutto o di parte dello stipendio.

Questa disposizione non è applicabile agli agenti ascritti alla Cassa di mutuo soccorso o alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101, quando, nei casi di malattia, provvede la detta Cassa o sezione.

L'assenza per malattia non costituisce interruzione di servizio fino a che non viene corrisposto in tutto od in parte lo stipendio od il sussidio degli Istituti di previdenza, salvo il disposto dell'articolo 29.

Art. 38.

Disponibilità è l'esenzione temporanea dal servizio di un agente

stabile, per causa di soppressione d'ufficio. Essa è sempre proposta d'ufficio e nel solo caso in cui non siavi modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altro ramo di servizio. La disponibilità si prolunga fino a due anni, decorsi i quali l'agente, quando non sia ricollocato in servizio, viene esonerato definitivamente.

La disponibilità è deliberata dal Consiglio d'amministrazione che stabilisce, tenuto anche conto dell'anzianità di servizio, la misura dello stipendio assegnato per quel tempo, e che non può essere inferiore alla metà di quello normale.

Il contributo per gl'Istituti di previdenza sarà, durante la disponibilità, regolato ai termini e nelle misure resultanti dai relativi Statuti.

L'agente esonerato definitivamente al cessare della disponibilità, si considera come collocato in quiescenza per misura amministrativa, quando non si trovi nelle condizioni normali richieste pel conseguimento della pensione dallo Statuto dell'Istituto di previdenza a cui è iscritto.

Art. 39.

Aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili per motivi di salute o per ragioni d'interesse privato o di famiglia, che si concede in seguito a domanda dell'interessato.

Quando l'aspettativa sia domandata per motivi di salute, non potrà essere negata, ove, a giudizio di due sanitari sociali, sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio e che lascia fondata speranza di guarigione entro il tempo per cui l'aspettativa viene richiesta.

È aspettativa anche l'esenzione temporanea dal servizio, che viene disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità, o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie della qualifica, quando l'Amministrazione giudichi conveniente di esperimentare tale esenzione prima di deliberare la dispensa definitiva dal servizio.

Il provvedimento che concede l'aspettativa ne determina la durata, la quale potrà essere prorogata, ma non potrà in nessun caso eccedere in complesso i due anni.

L'aspettativa può essere revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu accordata.

Durante l'aspettativa per motivi di salute, sia per domanda degli agenti, sia per disposizione d'ufficio, verranno corrisposti due terzi dello stipendio a chi conta 25 anni o più di servizio, la metà se il servizio è minore di 25 anni e maggiore di 10, ed il terzo se il servizio è minore di 10 anni. A tale effetto, l'anzianità di servizio si computa dalla data dell'ammissione del personale in prova o stabile.

Non compete alcuna quota di stipendio a chi consegue l'aspettativa per motivi d'interesse privato o di famiglia, o per impedimento nell'esercizio delle funzioni, nè agli agenti inscritti alla Cassa di mutuo soccorso od alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza, di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101.

Allo scadere dell'aspettativa concessa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del Consiglio d'amministrazione.

Nel caso di aspettativa concessa al seguito d'infortunî o ferite riportate per causa di servizio, e semprechè non sieno attribuibili a colpa od a trascuratezza di colui che ne venne colpito, il trattamento potrà essere regolato con speciale riguardo, fino anche alla concessione dell'intero stipendio o paga.

Il contributo agli Istituti di previdenza durante l'aspettativa sarà regolato nei termini e nella misura risultante dai relativi Statuti.

L'aspettativa è in ogni caso deliberata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 40.

La disponibilità e l'aspettativa costituiscono sempre interruzione di servizio. Per gli effetti degli Istituti di previdenza si applicano le disposizioni dei relativi Statuti.

Art. 41.

Salve le disposizioni speciali relative agli agenti in prova e agli avventizi, si può far luogo all'esonero definitivo:

a) per soppressione d'ufficio, salvo il disposto dell'articolo 38;

b) per il raggiungimento dei limiti di età e di compartecipazione agli Istituti di previdenza stabiliti nei rispettivi Statuti pel conseguimento del collocamento in quiescenza;

c) per inabilità al servizio o alle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente;

d) per inosservanza delle condizioni alle quali il servizio dev'essere prestato, sia in ordine al presente Regolamento, sia in ordine ai patti speciali di assunzione, quando l'inosservanza non dipenda da forza maggiore.

L'esonero definitivo, di cui alla lettera *c*, sarà deliberato al seguito di giudizio medico reso nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto di quello degli Istituti di previdenza, a cui l'agente trovasi ascritto.

L'esonero definitivo è deliberato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 42.

L'esonero definitivo abilita gli agenti inscritti ai varî Istituti di previdenza a far valere i loro diritti, se e quali ad essi competono, verso gli Istituti stessi.

Art. 43.

Le dimissioni volontarie non producono effetto sinchè non sono accettate dall'Amministrazione.

L'agente dimissionario non è riammesso in servizio.

Art. 44.

Gli agenti ascritti al contingente militare di prima categoria che vengono chiamati sotto le armi per soddisfare alla prima parte della ferma, od hanno ottenuto di fare il volontariato di un anno, sono considerati dimissionari, ma saranno riammessi in servizio, dopo ottenuto il loro congedo militare, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, purchè conservino l'idoneità richiesta dai Regolamenti.

Il tempo passato sotto le armi costituisce interruzione di servizio.

Art. 45.

Agli agenti che saranno chiamati sotto le armi come uomini di truppa, per esercitazioni o per altri motivi, che non siano quelli indicati al precedente articolo 44, verrà corrisposto l'intero stipendio o paga fino al limite di 25 giorni, restando inoltre inteso che i giorni di assenza eccedenti detto limite potranno essere computati, agli effetti delle competenze, a diminuzione o ad esaurimento del congedo ordinario non ancora fruito, e che pel successivo periodo di assenza cesserà ogni corresponsione di stipendio o paga.

Tale trattamento non è applicabile agli agenti che vengono chiamati sotto le armi come ufficiali, pei quali, ferma restando in essi la facoltà di profittare, pel servizio militare, di tutto o di una parte del congedo ordinario, dovrà l'ulteriore assenza essere soggetta alla perdita totale dello stipendio, e considerata come congedo straordinario anche se venga oltrepassato il termine di cui all'articolo 35.

Agli agenti che siano chiamati a prestar servizio come giurati o siano citati in giudizio come testimoni, sarà corrisposto lo sti-

pendio o paga fino a 15 giorni, semprechè la loro assenza e la ragione che la motivò siano debitamente comprovate.

Prolungandosi tale servizio e la relativa assenza oltre i 15 giorni, il Direttore generale deciderà, caso per caso, se debba esser loro conservato lo stipendio o la paga.

TITOLO VII

Disciplina

—

Art. 46.

Le punizioni disciplinari che si possono infliggere agli agenti della Società in applicazione dell'articolo 62 del Regolamento approvato con R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2[a]), sono le seguenti:

I — la censura;

II — la multa;

III — la sospensione dal servizio;

IV — il traslocamento di carattere punitivo, che priva l'agente delle indennità di trasloco per servizio;

V — la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga;

VI — la degradazione;

VII — la destituzione.

Tutte le punizioni sono annotate nei fogli matricolari, e quelle degli ultimi tre gradi anche nella matricola generale.

La multa è applicabile anche agli agenti avventizi.

Art. 47.

L'applicazione delle punizioni disciplinari è indipendente dal diritto dell'Amministrazione di essere risarcita del danno risentito pel fatto dei suoi dipendenti, praticando adeguate ritenute sui rispettivi stipendi o paghe, o esercitando le azioni contrattuali che le competono ai termini di diritto.

Art. 48.

Indipendentemente dalle punizioni di cui sopra, e dal disposto dell'articolo 7, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali fossero state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, verranno adibiti ad altre attribuzioni, quando anche non fossero imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Nell'applicazione di tale disposizione si osserveranno le norme seguenti:

a) sarà tenuto conto delle sottrazioni e manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni precedenti al tempo in cui si constatò l'ultima sottrazione o manomissione;

b) sarà oggetto di speciale annotazione qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo che a breve percorso, quando queste non siano state soggette ad operazioni di consegna, riconsegna, giacenza ai transiti, ecc., ed a tutti quei passaggi infine che suddividono le responsabilità fra varie stazioni e varî agenti;

c) sarà pure fatta annotazione quando si verificheranno manomissioni o sottrazioni su spedizioni di merci o bagagli che, nel loro percorso, siano state soggette a riconsegne e giacenze; ma in questo caso il valore dell'annotazione diminuirà di un grado, per modo che *due annotazioni* di tal natura abbiano il valore di *una sola*.

Uguale sistema si dovrà seguire per le sottrazioni o manomissioni riscontratesi in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come le feste natalizie, di capo d'anno, ecc.

Art. 49.

La censura è una riprensione per iscritto nella quale incorre: chi manca al proprio decoro; chi non attende con diligenza all'ufficio o non osserva l'orario o la disciplina; chi si contiene in modo sconveniente col pubblico, coi colleghi, od i subordinati; chi manca di rispetto ai superiori ed all'Amministrazione, e chi commette altre mancanze lievi di simile natura.

Art. 50.

La multa è una ritenuta di parte dello stipendio o della paga che può elevarsi fino all'importo di due giornate ed è devoluta a vantaggio degli Istituti di previdenza secondo i relativi Statuti.

Si infligge:

I — per irregolarità nel disimpegno del servizio, quando non abbiano carattere di gravità;

II — per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni, sia che la mancanza abbia prodotto danno soltanto all'agente colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno;

III — per domanda di mancie o regali in qualsiasi caso, oppure per accettazione di mancie o regali al fine di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, e quando la mancanza non assuma figura più grave.

Art. 51.

La sospensione dal servizio è di due specie:

sospensione preventiva;

sospensione punitiva.

La prima porta seco la sospensione dallo stipendio o paga, e dura finchè sia cessata o risoluta la causa che la motivò.

Si incorre nella sospensione preventiva:

a) dall'agente implicato in fatti che possano dar luogo alle punizioni degli ultimi due gradi;

b) dall'agente che si trova costituito in istato d'arresto, o, quand'anche lasciato a piede libero, sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione.

Nel caso previsto dalla lettera *a* si farà luogo alla restituzione dello stipendio o paga, qualora l'agente risulti immune dagli addebiti che gli erano stati imputati.

In ogni altro caso il Direttore generale giudica irrevocabilmente, a seconda delle circostanze, se ed in quale misura sia da rimborsarsi lo stipendio o paga trattenuta.

Art. 52.

La sospensione punitiva ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi fino a 30 giorni.

Essa è inflitta:

I — per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

II — per assenza arbitraria, qualora non superi i 10 giorni. La sospensione in questo caso si applica indipendentemente dalla privazione dello stipendio durante l'assenza arbitraria;

III — per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimone;

IV — per dimostrazioni di scherno e disprezzo agli atti dell'Amministrazione;

V — per alterchi senza vie di fatto nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze;

VI — per risse con vie di fatto fuori di servizio, o per altre gravi cause di condotta biasimevole, pure fuori di servizio;

VII — per aver mancato di trasferirsi nel termine prefisso dove fu ordinato dai superiori;

VIII — per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti a chi di ragione, derivante da negligenza o da altra causa non dolosa;

IX — per negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio quando ne siano derivati danni al servizio o agli interessi del-

l'Amministrazione, e salvo il caso previsto dal 2° capoverso dell'articolo 60;

X — per ingiurie o per accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi, contro agenti dell'Amministrazione;

XI — per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni, quando la mancanza abbia prodotto o potuto produrre danni ad altre persone.

Per le mancanze previste nei paragrafi I, IV, V, VI, VIII, IX e X insieme con la sospensione può essere inflitto il traslocamento punitivo.

Art. 53.

La proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga è inflitta per la durata da uno a due anni:

I — per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;

II — per alterchi o risse con vie di fatto nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze;

III — per atti d'insubordinazione, fra i quali è annoverata l'assenza fino a 10 giorni, se avvenuta contro la proibizione di un superiore, o se abbia potuto compromettere la regolarità del servizio;

IV — per mancanze che abbiano compromessa la regolarità, o che avrebbero potuto compromettere, ma non abbiano compromesso, la sicurezza dell'esercizio;

V — per contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 10, o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri di ufficio.

VI — per operazioni di usura con chiunque, quando non assumano carattere tale da porre chi le esercita nella condizione prevista dal comma VI dell'articolo 57;

VII — per calunnie o diffamazioni verso l'Amministrazione o verso altri agenti, benchè non superiori di grado, ancorchè non abbiano dato luogo a giudizio penale.

Inoltre la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga può essere inflitta per la durata di sei mesi o di un anno all'agente il quale, sebbene non abbia commessa alcuna delle mancanze sopraindicate, dimostri abituale indolenza o palesi insufficienza nell'adempimento delle funzioni del suo grado.

La proroga di un anno potrà essere ridotta a sei mesi qualora l'agente abbia dimostrato di essersi emendato.

Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado o per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodi fissi, alla proroga del termine normale per l'aumento è sostituita la sospensione dal servizio con o senza traslocamento punitivo, però con gli stessi effetti della proroga quanto alla disposizione di cui all'articolo 61.

Art. 54.

La degradazione è la retrocessione dell'agente ad un grado immediatamente inferiore.

Tuttavia, quando la degradazione viene applicata a norma dell'articolo 66 in sostituzione della destituzione, la retrocessione potrà essere eccezionalmente di due gradi.

Inoltre, quando la degradazione viene applicata allo scopo di togliere l'agente da quelle funzioni che hanno occasionata la mancanza da punirsi, oppure allo scopo di rimettere l'agente nelle funzioni da lui esercitate prima che fosse promosso al grado da cui deve essere retrocesso, gli sarà assegnato quel grado che risulta necessario, secondo la tabella graduatoria, per tale cambiamento di funzioni o ritorno al grado precedente.

Si incorre nella degradazione:

I — per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;

II — per contravvenzioni, commesse o facilitate in ragione dell'ufficio, alle leggi e regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopolî e sanità pubblica;

III — per inabilità o incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunta per motivi imputabili all'agente;

IV — per mancanze che abbiano compromesso la sicurezza dell'esercizio;

V — per trascuratezza nell'esercizio delle proprie mansioni, quando ne derivino gravi danni all'Amministrazione.

Art. 55.

Quando un agente degradato abbia uno stipendio o paga superiore al massimo del grado a cui viene retrocesso, conserverà la differenza come assegno personale.

Alla degradazione va sempre aggiunta la proroga del termine regolare per l'aumento di stipendio o paga, per la durata di sei mesi o di un anno.

Qualora l'agente degradato meriti la reintegrazione, potrà ottenerla dopo trascorso almeno un anno.

Art. 56.

Per gli operai e gli agenti aventi il grado minimo stabilito dalla tabella graduatoria, alla degradazione è sostituita la sospensione dal servizio con o senza traslocamento punitivo però con gli effetti stessi della degradazione quanto al disposto di cui all'articolo 61.

Art. 57.

La destituzione è inflitta:

I — a chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni, od altri fatti congeneri, e comunque adopera artifizi o si vale della propria condizione od autorità per lucrare o far lucrare ad altri premî o compensi che non gli spetterebbero, o per procurarsi indebiti vantaggi, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

II — a chi, per inadempimento dei propri doveri od inosservanza dei Regolamenti, abbia compromesso la sicurezza dell'esercizio con danno delle persone o grave danno del materiale;

III — a chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri, o contribuisca a che altri si appropri, oppure abbia tentato di appropriarsi somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'Amministrazione o ad essa affidati per qualsiasi causa;

IV — a chi, scientemente defraudi o contribuisca a che altri defraudi, oppure abbia tentato di defraudare l'Amministrazione nei suoi averi, diritti od interessi;

V — a chi, per causa di lucro, percepisce somme indebite carico del pubblico;

VI — a chi, per azioni ledenti la moralità od onorabilità, ancorchè non costituiscano reato e trattisi di cosa estranea al servizio, si rende indegno della pubblica stima;

VII — a chi sia incorso in condanna penale per furto, peculato, frode, truffa, appropriazione indebita, corruzione, concussione o per reati contro la fede pubblica, il buon costume, o l'ordine pubblico, nonchè per un reato che importi la pena dell'interdizione dai pubblici uffici;

VIII — a chi, sebbene prosciolto o assolto da imputazioni comprese fra quelle indicate nel numero precedente con ordinanza o con sentenza dell'Autorità giudiziaria per insufficienza di indizi o per non provata reità, oppure in seguito a verdetto negativo dei giurati, non sia dall'Amministrazione giudicato meritevole della fiducia necessaria per essere conservato in servizio;

IX — a chi, per atti di connivenza con estranei, o con dolosi maneggi, rechi o tenti recar danno all'Amministrazione nei contratti per lavori, provviste, accolli o vendite nelle aste o licitazioni, o in qualunque altro ramo del servizio;

X — a chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera,

falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri o atti qualsiansi appartenenti all'Amministrazione o che la possano comunque interessare;

XI — a chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto d'ufficio in materia di telegrafo, contenzioso, finanza, contratti;

XII — a chi si rende colpevole di grave insubordinazione;

XIII — a chi, nel disimpegno di funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza;

XIV — a chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili, abbenchè non ne sia derivato alcun danno;

XV — a chi, per mancanza di diligenza, è causa di incendî a danno dell'Amministrazione;

XVI — a chi altera dolosamente i piombi doganali;

XVII — a chi sta arbitrariamente assente dal servizio per oltre 10 giorni. In tal caso, la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;

XVIII — a chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere, avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

XIX — a chi, facendo parte del personale viaggiante, oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo dipendente dall'Amministrazione, anche da agenti ferroviari di ciò incaricati da funzionari delle ferrovie, fino al grado inclusivo di capo stazione, capo d'arte, capo officina o deposito, magazziniere o conduttore capo;

XX — agli agenti descritti nel numero precedente, i quali siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, come ad esempio recipienti di forma speciale, cacciaviti, trapani, succhielli, tele, aghi, filo e simili e di chiavi che non siano fra quelle di cui possa essere giustificato il possesso;

XXI — a chi, venuto in cognizione della persona o delle persone che abbiano perpetrato furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto di spettanza dell'Amministrazione o ad essa affidato per qualsiasi causa, abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome loro e le circostanze di fatto;

XXII — a chi si fa promotore od organizzatore, o si rende autore di disordini, tumulti o violenze in servizio o per causa di servizio.

Art. 58.

Al colpevole di più mancanze si infligge la punizione comminata per la mancanza più grave.

Art. 59.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione sarà aumentata di due gradi a coloro che, oltre a prendervi parte, le avranno promosse, e di un grado a tutti gli altri.

Nei casi di tentativo, esclusi quelli per cui è disposto diversamente, è inflitta la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza consumata.

Art. 60.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici sono puniti alla pari degli autori principali.

È ritenuto e punito come complice anche colui che, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunziare alla superiorità fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente Regolamento.

Art. 61.

La ricaduta, entro due anni, nelle mancanze che hanno provocato l'applicazione d'una pena disciplinare, può dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella ultimamente inflitta.

Art. 62.

La censura e la multa possono essere inflitte dai capi degli uffici centrali o degli uffici distaccati delle Direzioni di esercizio agli agenti subordinati, o dai capi servizio a tutti i loro dipendenti, senza speciali formalità di procedura, previo soltanto l'accertamento delle mancanze.

Art. 63.

La sospensione dal servizio, come disposizione preventiva, è disposta dai capi servizio, o, in caso d'urgenza, dai superiori locali, con l'obbligo di riferirne subito alla Direzione da cui dipende l'agente sospeso, per la sanzione e la durata del provvedimento.

Art. 64.

La sospensione punitiva dal servizio ed il traslocamento punitivo possono essere inflitti agli agenti delle Direzioni di esercizio dai rispettivi direttori; e a tutti gli altri agenti dal Direttore generale, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza, e loro contestazione all'incolpato.

Art. 65.

La proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga, la degradazione e la destituzione sono deliberate per tutti gli agenti della Società dal Consiglio d'amministrazione, in seguito a proposta di un Consiglio superiore di disciplina, costituito:

da un consigliere d'amministrazione, che ne ha la presidenza;
dal capo del Segretariato generale o suo sostituto;
dal capo della Divisione personale o suo sostituto;
dal capo del Contenzioso, o un funzionario da lui delegato;
da tre capi o ingegneri sotto-capi servizio non appartenenti alla Direzione generale.

Il detto Consiglio delibera a maggioranza di voti con l'intervento almeno di quattro membri, oltre il presidente.

Le sue proposte non vincolano la libertà di apprezzamento e di decisione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 66.

Le Autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una pena minore di quelle previste dal presente Regolamento.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse Autorità competenti ad applicarle.

Art. 67.

Per mettere il Consiglio superiore di disciplina in grado di fare le sue proposte, i direttori, i capi servizio, e, in caso di urgenza, i superiori locali, faranno eseguire le indagini o le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti la mancanza, per mezzo di uno o più funzionari di grado superiore a quello degli incolpati, esclusi quelli dalla cui azione fu determinato il procedimento punitivo.

Eseguite le indagini e constatazioni suddette, si dovranno contestare i fatti emersi agli incolpati per le loro dichiarazioni.

Delle indagini, constatazioni e contestazioni suddette dovrà essere fatta relazione scritta, nella quale si riassumeranno i fatti emersi, si esporranno su di essi gli apprezzamenti e le considera-

zioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possano influire sia a vantaggio, sia ad aggravio degli incolpati; e quindi si stabiliranno le conclusioni, limitate a determinare, secondo il convincimento morale degli inquirenti, le mancanze accertate ed i responsabili di esso.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, compreso le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possano o non vogliano firmare, dovranno indicarne il motivo.

Qualora la relazione concluda per l'accertamento di una mancanza passibile della destituzione, il presidente del Consiglio superiore di disciplina disporrà perchè l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilirà all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegnerà all'incolpato il termine utile per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 68.

Il Consiglio superiore di disciplina, quando lo creda opportuno pel migliore adempimento del suo mandato, potrà sempre, in qualunque stadio del procedimento, ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gl'incolpati o ammetterli a presentare le loro difese per iscritto.

Art. 69.

L'agente punito può ricorrere contro la punizione inflittagli, purchè presenti il ricorso entro un mese dal giorno in cui gli fu data partecipazione del provvedimento disciplinare.

Il ricorso è indirizzato per la via gerarchica ai capi di servizio per le punizioni inflitte da funzionari inferiori a codesto grado; ai direttori di esercizio per le punizioni inflitte dai capi servizio; al Direttore generale per le punizioni inflitte dai direttori d'esercizio o dai capi dei servizi distaccati o facenti parte della Direzione generale; in ogni altro caso al Consiglio d'amministrazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il funzionario od il Consiglio d'amministrazione, a cui è indirizzato il ricorso, stabilirà caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per la decisione sul ricorso medesimo.

Disposizioni transitorie

—

Art. 70.

Il presente Regolamento andrà in vigore a datare dal 1° gennaio 1903, e con la sua attuazione restano abrogate le norme sul personale emanate con l'ordine di servizio generale n. 57 del 1886, nonchè le disposizioni punitive contenute nei Regolamenti speciali dei servizi.

Gli agenti che a questa data abbiano compiuta o superata l'anzianità prevista nei quadri indicati all'articolo 26, computabile dall'ultimo avanzamento conferito dalla Società, conseguiranno alla data stessa lo stipendio o paga immediatamente superiore a quella alla quale erano stati portati con l'avanzamento medesimo.

In ogni altro caso il tempo trascorso dalla data dell'ultimo avanzamento conferito dalla Società sarà computato per l'anzianità necessaria agli effetti degli articoli 25 e 26.

Per quegli agenti che al 1° gennaio 1902 avessero già compiuto o superato l'intervallo di tempo richiesto dal presente Regolamento per ottenere l'aumento, pur restando fissato l'aumento dal 1° gennaio 1903, l'intervallo di tempo per ottenere il successivo aumento sarà computato dal 1° gennaio 1902.

Art. 71.

Gli agenti che, al 1° gennaio 1903, per effetto degli aumenti conferiti dalla Società, fossero provvisti di uno stipendio o paga non conforme alle classificazioni adottate per ciascuna qualifica, ne otterranno la regolarizzazione col portare lo stipendio o paga alla classe immediatamente superiore.

Agli effetti degli articoli 26 e 27, tale regolarizzazione di stipendio o paga sarà considerata come avanzamento soltanto nel caso che l'importo della regolarizzazione sia superiore alla metà dell'aumento normale occorrente per raggiungere la classe di stipendio o paga regolarizzata, oppure sia superiore alla metà dell'aumento normale successivo quando la regolarizzazione è fatta per raggiungere il minimo della qualifica; altrimenti l'agente conserverà l'anzianità computabile dal conferimento dello stipendio o paga precedente.

Art. 72.

Gli agenti di qualsiasi qualifica, che alla data di attuazione del presente Regolamento si trovino provvisti d'uno stipendio o paga superiore al massimo assegnato alle rispettive qualifiche nella tabella graduatoria allegata al Regolamento medesimo, conserveranno la differenza in più come assegno personale.

Art. 73.

Agli agenti che fossero presentemente rivestiti di una qualifica non compresa nella tabella graduatoria annessa al presente Regolamento, sarà assegnata una qualifica di grado equivalente, come risulta dalla tabella precedente.

Art. 74.

Gli agenti attualmente retribuiti con stipendio annuo lo conserveranno nella stessa forma, anche se la tabella graduatoria portasse per la loro qualifica la paga giornaliera.

Art. 75.

Gli agenti indicati ai numeri 5 e 6 dell'articolo 2, che sono attualmente in servizio e che al 1° gennaio 1903 si trovino avere già fatto un servizio non interrotto di due anni come avventizi o possiedono i requisiti necessarî, passeranno come agenti in prova per un periodo di due anni. Quelli di detti agenti che alla stessa data abbiano fatto un servizio non interrotto di cinque anni come avventizi o possiedano i requisiti voluti, otterranno, senz'altro, la nomina a stabile.

Roma, addì 1° agosto 1902.

BALENZANO — DI BROGLIO — BORGNINI.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario*.

ALLEGATO B

Società italiana per le strade ferrate

Tabella graduatoria

Numero del grado	DIREZIONE GENERALE E UFFICI DELL'ESERCIZIO — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	SORVEGLIANZA E LAVORI — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	OFFICINE DEL MATERIALE — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo
—	Direttore generale	Da stabilirsi con deliberazione speciale del Consiglio di Amministrazione		. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
—	Direttori d'esercizio			. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
1	Capo del segretariato generale - Capi servizio	10000	15000	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
2	Capi servizio amministrativi - Sotto capi servizio	9000	12000	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
3	Capi divisione - Capo dell'ispettorato sanitario	7600	11000	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
4	Ispettori capi principali	5500	8800	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
5	Ispettori principali - Cassieri	4600	6500	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
6	Ispettori (1)	3000	6000	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
	Sotto cassieri - Controllori di cassa	3600							
7	Sotto ispettori	3600	5000	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
	Allievi ispettori (2)	1800	2700						
8	Capi sezione amministrativi - Capi disegnatari Segretari - Ragionieri - Applicati tecnici principali Controllori di 1° grado (del traffico, dei treni, del telegrafo, del materiale)	3000	4200	. . .	. . .	. . .	Capi d'arte di 1° grado	3600	5000
9	Applicati principali - Disegnatori principali - Applicati tecnici Controllori di 2° grado (del traffico, dei treni, del telegrafo, del materiale)	2400	3600	Capi d'arte di officina di manutenzione	2100	3600	Capi d'arte di 2° grado	2700	3900
10	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	Capi d'arte di 3° grado	2250	2700

meridionali — Rete Adriatica

del personale.

DEPOSITI E OFFICINE DELLA TRAZIONE			STAZIONI, GESTIONI E TRENI			MAGAZZINI E DEPOSITI			Numero del grado	AVVERTENZE
GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo		
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	—	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	—	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	1	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	2	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	3	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	4	Il Capo della sezione di Movimento di Milano ha il titolo di Delegato per l'esercizio, indipendentemente dal suo grado.
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	5	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	6	
. . .	. . .	. . .	Capi stazione principali . .	3600	5000	Magazzinieri . .	3000	4600	7	(1) Gli stipendi di L. 3000 e 3300 sono esclusivi per i laureati. (2) Esclusivamente per i laureati.
Capi deposito di 1° grado . Capi officina elettricisti . .	3600 3600	4600 5000	Capi stazione di 1° grado . Capi gestione principali . .	3000 3300	3900 4200	Capi sezione amministrativi .	3000	4200	8	
Capi deposito di 2° grado . Sotto capi officina elettricisti .	3000 2700	3600 3600	Capi stazione di 2° grado . Capi conduttori principali di 1° grado . . . . . Capi gestione . . . . Capi telegrafisti di 1° grado . Applicati principali . . .	2400 2100 1800 2400 2400	3300 3300 3600 3300 3600	Capi gestione .	2400	3600	9	
Capi deposito di 3° grado. .	2400	3000	Capi stazione di 3° grado . Capi conduttori principali di 2° grado . . . . . Capi telegrafisti di 2° grado . .	1800 1650 1800	2700 2400 2400	. . .	. . .	. . .	10	

Segue ALLEGATO **B.**

Numero del grado	DIREZIONE GENERALE E UFFICI DELL'ESERCIZIO — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	SORVEGLIANZA E LAVORI — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	OFFICINE DEL MATERIALE — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo
11	Applicati Disegnatori	1200	2700	Assistenti dei lavori	1200	2700	…	…	…
12	Scrivani Aiutanti applicati	900	1800	Sorveglianti della linea	990	1800			
				Capi squadra elettricisti	4 —	8 —	Aiutanti applicati	900	1800
	Capi uscieri	1440	2040	Capi squadra operai — Officine	4 —	8 —	Capi squadra operai	4 —	8 —
				Capi squadra operai — Manutenzione	3 —	6 —			
13	Capi portieri	1200	1800				Capi squadra guardiani di officina.		
	Uscieri	990	1800	…	…	…	Fuochisti	3 —	5 —
							Fuochisti conduttori di macchine fisse.		
14	Portieri	2,50	4 —	…	…	…	Guarda portoni	2,50	4 —
15				Capi squadra cantonieri	2 —	3 —	Capi squadra manovali	3 —	5 —
	Operai	2 —	6 —	Operai (3)	2 —	6 —	Operai	2 —	6 —
16	Aiutanti operai	1,80	3 —	Guardiani di officina	2 —	3,50	Guardiani di officina	2 —	3,50
				Aiutanti operai	1,80	3 —	Aiutanti operai	2 —	3 —
17	Inservienti	2 —	3 —	Guardiani	1,50	2,10	…	…	…
18	Lavoranti giardinieri	1,75	3,50	Cantonieri	1,50	2,10			
	Manovali	1,80	2,80	Manovali	1,80	2,80	Manovali	1,80	2,80
19	…	…	…	Guardabarriere (donne)	0,30	0,60	…	…	…

BALENZANO — DI BROGLIO — BORGNINI.

Tutte le qualifiche scritte in corrispondenza di ciascun

DEPOSITI E OFFICINE DELLA TRAZIONE — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	STAZIONI, GESTIONI E TRENI — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	MAGAZZINI E DEPOSITI — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Numero del grado	AVVERTENZE
			Capi d'arte elettricisti	2100	3300					
Capi d'arte elettricisti	2100	3300	Capi d'arte di officina telegrafica							
Capi d'arte della trazione			Applicati	1200	2700	Applicati	1200	2700	11	
Applicati	1200	2700	Capi fermata di 1° grado	1350	2700					
			Controllori viaggianti							
Macchinisti	1320	2700	Assistenti alle merci	990	2040					
Aiutanti applicati	900	1800	Aiutanti applicati	900	1800	Aiutanti applicati	990	1800		
Capi squadra visitatori	4 —	7 —	Capi squadra elettricisti	4 —	8 —				12	
Capi squadra elettricisti	4 —	8 —	Capi squadra operai							
Capi squadra operai			Capi fermata di 2° grado	1080	1800					
Guidatori di treni elettrici	1320	2700	Capi treno	1080	1800					
Capi squadra accenditori e pulitori	3 —	5 —	Sorveglianti del telegrafo	1200	2160					
Fuochisti	900	1350	Capi manovra	1080	1800					
Fuochisti conduttori di macchine fisse	3 —	5 —	Fuochisti conduttori di macchine fisse	3 —	5 —	...	...	...	13	
Guidatori di carrozze elettriche	900	1350	Guardamerci	2,25	4 —					
Visitatori	3 —	5 —	Conduttori	900	1200					
			Capi squadra (manovratori o deviatori)	2,50	4 —					
...	...	...	Guardafreni	840	1080	Portieri	2,50	4 —	14	
			Guardie di stazione	2 —	3,50					
			Manovratori	2 —	3,50	Capi squadra dei magazzini	2,25	3,75		
Operai	2 —	6 —	Operai	2 —	6 —				15	(3) Le paghe oltre L. 5 sono riservate agli operai addetti agli apparecchi elettrici.
			Operai lumai	2 —	5 —					
			Frenatori	2 —	3 —					
			Guarda eccentriche (4)	900	1080					
Accenditori	2,25	3,75	Deviatori	2 —	3 —					(4) La qualifica di guarda eccentriche verrà conservata a coloro che ne sono già provvisti, in luogo di quella di deviatore.
Deviatori	2 —	3 —	Lumai			...	...	...	16	
Aiutanti operai	2 —	3 —	Aiutanti operai							
			Apprendisti operai (del telegrafo)	1,50	2,40					
...	...	...	...	...	...	Inservienti	2 —	3 —	17	
Pulitori	2 —	2,80	Manovali	1,80	2,60	Manovali	1,80	2,80	18	
...	...	...	Guardabarriere (donne)	0,30	0,75	...	...	...	19	

numero di grado sono assolutamente equivalenti di grado.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario*.

ALLEGATO B[1]

Società italiana per le strade ferrate

Tabella graduatoria

Numero del grado	DIREZIONE GENERALE E UFFICI DELL'ESERCIZIO — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	SORVEGLIANZA E LAVORI — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	OFFICINE DEL MATERIALE — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo
	Direttore generale Direttori d'esercizio	Da stabilirsi con deliberazione speciale del Consiglio di amministrazione		...	...	...	...	...	...
1	Capo del segretariato generale - Capi servizio	10000	15000	...	...	...	...	...	...
2	Capi servizio amministrativi - Sotto capi servizio	9000	12000	...	...	...	...	...	...
3	Capi divisione - Capo dell'ispettorato sanitario	7600	11000	...	...	...	...	...	...
4	Ispettori capi principali	5500	8800	...	...	...	...	...	...
5	Ispettori principali - Cassieri	4600	6500	...	...	...	...	...	...
6	Ispettori (1) Sotto cassieri - Controllori di cassa	3000 3600	6000	...	...	...	...	...	...
7	Sotto ispettori Allievi ispettori (2)	3600 1800	5000 2700	...	...	...	...	...	...
8	Capi sezione amministrativi - Capi disegnatori Segretari - Ragionieri - Applicati tecnici principali Controllori di 1° grado (del traffico, dei treni, del telegrafo, del materiale)	3000	4200	...	...	...	Capi d'arte di 1° grado	3600	5000
9	Applicati principali - Disegnatori principali - Applicati tecnici Controllori di 2° grado (del traffico, dei treni, del telegrafo, del materiale)	2400	3600	Capi d'arte di officina di manutenzione	2100	3600	Capi d'arte di 2° grado	2700	3900
10	...	...	...	...	...	...	Capi d'arte di 3° grado	2250	2700

meridionali — Rete Adriatica

del personale.

DEPOSITI E OFFICINE DELLA TRAZIONE			STAZIONI, GESTIONI E TRENI			MAGAZZINI E DEPOSITI			Numero del grado	*AVVERTENZE*
GRADI	Stipendio		GRADI	Stipendio		GRADI	Stipendio			
	minimo	massimo		minimo	massimo		minimo	massimo		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	—	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	—	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	4	Il capo della sezione di Movimento di Milano ha il titolo di delegato per l'esercizio, indipendentemente dal suo grado.
...	...	...	...	...	...	...	...	...	5	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	6	
...	...	...	Capi stazione principali	3600	5000	Magazzinieri	3000	4600	7	(1) Gli stipendi di L. 3000 e 3300 sono esclusivi per i laureati. (2) Esclusivamente per i laureati.
Capi deposito di 1° grado	3600	4600	Capi stazione di 1° grado	3000	3900	Capi sezione amministrativi	3000	4200	8	
Capi officina elettricisti	3600	5000	Capi gestione principali	3300	4200					
			Capi stazione di 2° grado	2400	3300					
Capi deposito di 2° grado	3000	3600	Capi conduttori principali di 1° grado	2100	3300	Capi gestione	2400	3600	9	
Sotto capi officina elettricisti	2700	3600	Capi gestione	1800	3600					
			Capi telegrafisti di 1° grado	2400	3300					
			Applicati principali	2400	3600					
			Capi stazione di 3° grado	1800	3000					
Capi deposito di 3° grado	2400	3000	Capi conduttori principali di 2° grado	1650	2400	...	...	...	10	
			Capi telegrafisti di 2° grado	1800	2400					

Segue ALLEGATO B[1].

Numero del grado	DIREZIONE GENERALE E UFFICI DELL'ESERCIZIO — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	SORVEGLIANZA E LAVORI — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	OFFICINE DEL MATERIALE — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo
11	Applicati Disegnatori	1200	3000	Assistenti dei lavori	1200	3000	. . .	. . .	. . .
12	Scrivani Aiutanti applicati	900	1800	Sorveglianti della linea	990	1800	Aiutanti applicati	900	1800
	Capi uscieri	1440	2040	Capi squadra elettricisti	4 —	8 —	Capi squadra operai	4,50	8,50
				Capi squadra operai — Officine	4,50	8,50			
				Capi squadra operai — Manutenzione	3 —	6 —			
13	Capi portieri	1200	1800	. . .	. . .	. . .	Capi squadra guardiani di officina Fuochisti Fuochisti conduttori di macchine fisse	3 —	5 —
	Uscieri	990	1800						
14	Portieri	2,50	4 —	. . .	. . .	. . .	Guarda portoni	2,50	4 —
15				Capi squadra cantonieri	2,20	3,20	Capi squadra manovali	3 —	5 —
	Operai di 1ª categoria (3)	2,50	5,60	Operai elettricisti	2,50	5,60	Operai di 1ª categoria (3)	2,50	5,60
	Operai di 2ª categoria (4)	2,40	4,60	Operai di 1ª cat. (3) — Officine	2,50	5,60	Operai di 2ª categoria (4)	2,40	4,60
				Operai di 1ª cat. (3) — Manutenz.	2,50	5 —			
				Operai di 2ª categoria (4)	2,40	4,60			
16	Aiutanti operai	1,80	3 —	Guardiani di officina	2 —	3,50	Guardiani di officina	2 —	3,50
				Aiutanti operai — Officine	2,20	3,60	Aiutanti operai	2,20	3,60
				Aiutanti operai — Manutenzione	1,80	3 —			
17	Inservienti	2 —	3 —	Guardiani (6)	1,70	2,30	. . .	. . .	. . .
18	Lavoranti giardinieri	1,75	3,5	Cantonieri	1,70	2,30			
	Manovali (6)	1,80	2,80	Manovali — Officine	2 —	2,80	Manovali	2 —	2,80
				Manovali — Manutenzione (6)	1,80	2,80			
19	. . .	. . .	. . .	Guardabarriere (donne)	0,30	0,60	. . .	. . .	. . .

BALENZANO — DI BROGLIO — BORGNINI.

DEPOSITI E OFFICINE DELLA TRAZIONE			STAZIONI, GESTIONI E TRENI			MAGAZZINI E DEPOSITI			Numero del grado
GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	
			Capi d'arte elettricisti	2100	3300				
Capi d'arte elettricisti	2100	3300	Capi d'arte di officina telegrafica						
Capi d'arte della trazione			Applicati	1200	3000	A plicati	1200	3000	11
Applicati	1200	3000	Capi fermata di 1° grado	1350	2700				
			Controllori viaggianti						
Macchinisti	1440	2700	Assistenti alle merci	990	2040	Aiutanti applicati	900	1800	12
Aiutanti applicati	900	1800	Aiutanti applica i	900	1800				
Capi squadra visitatori	4 —	7 —	Capi squadra elettricisti	4 —	8 —				
Capi squadra elettricisti	4 —	8 —	Capi squadra operai						
Capi squadra operai			Capi fermata di 2° grado	1080	1800				
Guidatori di treni elettrici	1440	2700	Capi treno	1080	1800				
Capi squadra accenditori e pulitori	3 —	5 —	Sorveglianti del telegrafo	1200	2160				
Fuochisti	900	1500	Capi manovra	1080	1800				
Fuochisti conduttori di macchine fisse	3 —	5 —	Fuochisti conduttori di macchine fisse	3 —	5 —	. .	. . .	. . .	13
Guidatori di carrozze elettriche	900	1500	Guardamerci	2,25	4 —				
Visitatori	3 —	5 —	Conduttori	960	1200				
			Capi squadra (manovratori o deviatori)	2,50	4 —				
. .	. . .	. . .	Guardafreni	900	1080	Portieri	2,50	4 —	14
			Guardie di stazione	2 —	3,50				
			Manovratori	2,10	3,50	Capi squadra dei magazzini	2,25	3,75	
Operai di 1ª categoria (3)	2,50	5,60	Operai di 1ª categoria (3)	2,50	5,60				
Operai di 2ª categoria (4)	2,40	4,60	Operai lumai	2,50	5 —				15
			Operai di 2ª categoria (4)	2,40	4,60				
			Frenatori (6)	2,30	3 —				
			Guarda eccentriche (5)	900	1120				
Accenditori	2,50	3,75	Deviatori	2,10	3,10				
Deviatori	2,10	3,10	Lumai	2 —	3 —	. .	. . .	. . .	16
Aiutanti operai	2,20	3,60	Aiutanti operai	2,20	3,60				
			Apprendisti operai (del telegrafo)	1,50	2,40				
. .	. . .	. .	. .	. . .	. . .	Inservienti	2 —	3 —	17
Pulitori (6)	2 —	2,80	Manovali (6)	1,80	2,70	Manovali (6)	1,80	2,80	18
. . .	. . .	. . .	Guardabarriere (donne)	0,30	0,75	. . .	. . .	. . .	19

AVVERTENZE

(3) Sono di *1ª categoria* gli operai del telegrafo, elettricisti, aggiustatori, montatori locomotive, attrezzisti, calderai, fucinatori, fonditori, gazisti, tornitori (esclusi quelli delle ruote), modellisti, stagnai, e gli operai addetti ai laboratori, tipografie ecc. degli uffici centrali ed alla manutenzione degli apparati di sicurezza.

(4) Sono di *2ª categoria* gli operai montatori veicoli, montatori di ruote, di costruzioni metalliche e di materiale fisso, tornitori di ruote, guidamacchine, carradori, falegnami, muratori, tappezzieri, verniciatori, pittori, fabbri, ecc.

(5) La qualifica di guarda eccentriche verrà conservata a coloro che no sono già provvisti, in luogo di quella di deviatore.

(6) La paga minima sarà corrisposta quando gli agenti diverranno stabili; durante la prova la paga sarà inferiore di L. 0,20.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario.*

ALLEGATO C

RETE ADR

Classi di stipendio o paga ed intervalli

DIREZIONE GENERALE

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio minimo	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Capi divisione — Capo dell'Ispettorato sanitario	7600	—	—	—	8200	—	—	—	8800	—	—	—	9400	—	—	—
4	Ispettori capi principali	5500	—	—	—	6000	—	—	—	6500	—	—	—	7000	—	—	—
5	Ispettori principali — Cassieri	4600	—	—	5000	—	—	—	5500	—	—	—	6000	—	—	—	—
6	Ispettori — Sotto-cassieri Controllori di cassa	3000 (1)	3300 (1)	3600	—	3900	—	4200	—	—	4600	—	—	5000	—	—	—
7	Sotto ispettori	3600	—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	—	4600	—	—
	Allievi ispettori	1800	2100	2400	2700	3000 (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Capi sezione amministrativi — Capi disegnatori — Segretari — Ragionieri — Applicati tecnici principali — Controllori di 1° grado.	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	3900	—	—
9	Applicati principali — Disegnatori principali — Applicati tecnici — Controllori di 2° grado.	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	3300	—	—
11	Applicati — Disegnatori	1200	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1900	—	2100	—	2250	—	2400
12	Scrivani — Aiutanti applicati	900	—	990	—	1080	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440
	Capi uscieri	1440	—	—	—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—
13	Capi portieri	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—	—	—	1560	—	—	—
	Uscieri	990	—	—	1080	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—
14	Portieri	2,50 900	— —	— —	2,75 990	— —	— —	3 — 1080	— —	— —	— —	3,25 1170	— —	— —	— —	3,50 1260	— —
17	Inservienti	2 —	—	—	2,15	—	—	2,30	—	—	2,50	—	—	—	2,65	—	—
18	Lavoranti giardinieri	1,75	—	—	—	2 —	—	—	—	2,25	—	—	—	2,50	—	—	—
	Manovali	1,80	—	—	—	1,90	—	—	—	2 —	—	—	—	2,15	—	—	—

(1) Gli stipendi di L. 3000 e 3300 sono esclusivamente per gli Ispettori laureati.
(2) Nomina ad Ispettore.

IATICA

di tempo fra gli aumenti normali.

E UFFICI DELL'ESERCIZIO

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
—	10200	—	—	—	—	11000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7600	—	—	—	8200	—	—	—	—	8800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5500	—	—	—	—	6000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1920	—	—	—	—	2040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1680	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1560	—	—	—	—	1680	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1350	—	—	—	—	1440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2,80	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,75	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	3,25	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—	—
2,30	—	—	—	—	2,50	—	—	—	—	2,65	—	—	—	—	2,80	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO C.

SORVEGLIANZA

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio minimo	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Capi d'arte di officina di manutenzione	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—
11	Assistenti dei lavori	1200	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400
12	Sorveglianti della linea	990	—	1080	—	—	1200	—	—	1320	—	—	—	1440	—	—	—
15	Capi squadra cantonieri	2 — 720	— —	— —	2,15 780	— —	— —	— —	2,30 840	— —	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	— —
16	Guardiani d'officina	2 —	—	2,15	—	—	2,30	—	—	2,50	—	—	—	2,65	—	—	—
17 18	Guardiani Cantonieri	1,50 540	— —	— —	— 570	1,60 —	— —	— —	— 600	1,70 —	— —	— —	— 630	— —	1,80 —	— —	— 660
18	Manovali (di manutenzione)	1,80	—	—	—	1,90	—	—	—	2 —	—	—	—	2,15	—	—	—

OFFICINE DEL MATE

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio minimo	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Capi d'arte di 1° grado	3600	—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	—	4600	—	—
9	Capi d'arte di 2° grado	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—
10	Capi d'arte di 3° grado	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Aiutanti applicati	900	—	990	—	1080	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440
13	Capi squadra guardiani di officina Fuochisti Fuochisti conduttori di macchine fisse	3 — 1080	— —	— —	3,25 1170	— —	— —	— —	3,50 1260	— —	— —	— —	3,75 1350	— —	— —	— —	4 — 1440
14	Guarda portoni	2,50	—	—	2,75	—	—	3 —	—	—	—	3,25	—	—	—	3,50	—
15	Capi squadra manovali	3,— 1080	— —	— —	3,25 1170	— —	— —	— —	3,50 1260	— —	— —	— —	3,75 1350	— —	— —	— —	4 — 1440
16	Guardiani di officina	2 —	—	2,15	—	—	2,30	—	—	2,50	—	—	—	2,65	—	—	—

E LAVORI

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
—	3300	—	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,65	—	—	—	—	2,80	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
960	—	—	—	—	1020	—	—	—	—	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,80	—	—	—	3 —	—	—	—	3,15	—	—	—	3,30	—	—	—	3,50	—	—	—	—
—	—	1,90	—	—	—	—	2 —	—	—	—	—	2,10	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	690	—	—	—	720	—	—	—	—	750	—	—	—	—	—	—	—	—
2,30	—	—	—	—	2,50	—	—	—	—	2,65	—	—	—	—	2,80	—	—	—	—	—

RIALE MOBILE

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
—	—	5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4,25	—	—	—	4,50	—	—	—	4,75	—	—	—	—	5 —	—	—	—	—
—	—	—	1530	—	—	—	1620	—	—	—	1710	—	—	—	—	1800	—	—	—	—
—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4,25	—	—	—	4,50	—	—	—	4,75	—	—	—	—	5 —	—	—	—	—
—	—	—	1530	—	—	—	1620	—	—	—	1710	—	—	—	—	1800	—	—	—	—
2,80	—	—	—	3 —	—	—	—	3,15	—	—	—	3,30	—	—	—	3,50	—	—	—	—

Segue ALLEGATO C.

DEPOSITI

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio minimo	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Capi deposito di 1° grado	3600	—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	—	4600	—	—
8	Capi officina elettricisti.	3600	—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	—	4600	—	—
9	Capi deposito di 2° grado	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—
9	Sotto capi officina elettricisti.	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—
10	Capi deposito di 3° grado	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—
11	Capi d'arte elettricisti . Capi d'arte della trazione	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	—	3000	—	—
11	Applicati	1200	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400
12	Macchinisti . . . . . . Guidatori di treni elettrici	1320	—	—	1440	—	—	1620	—	—	—	1800	—	—	—	1980	—
12	Aiutanti applicati . . .	900	—	990	—	1080	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440
12	Capi squadra visitatori.	4 — 1440	— —	— —	— —	4,30 1560	— —	— —	— —	4,65 1680	— —	— —	— —	5 — 1800	— —	— —	— —
13	Fuochisti . . . . Guidatori di carrozze elettriche	900	—	990	—	—	—	1080	—	—	—	1170	—	—	—	1260	—
13	Capi squadra accenditori e pulitori . . . Fuochisti conduttori di macchine fisse . . . Visitatori	3 — 1080	— —	— —	3,25 1170	— —	— —	— —	3,50 1260	— —	— —	— —	3,75 1350	— —	— —	— —	4 — 1440
16	Accenditori	2,25 810	— —	— —	2,50 900	— —	— —	2,75 990	— —	— —	— —	3 — 1080	— —	— —	— —	— —	3,25 1170
16	Deviatori	2 —	—	2,25	—	—	—	2,50	—	—	—	—	2,75	—	—	—	—
18	Pulitori	2 — 720	— —	— —	2,15 780	— —	— —	— —	2,30 840	— —	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	— —

DELLA TRAZIONE

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2160	—	—	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,30 1920	— —	— —	— —	5,65 2040	— —	— —	— —	6,00 2160	— —	— —	— —	6,30 2280	— —	— —	— —	6,65 2400	— —	— —	— —	7 — 2520
—	—	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— —	— —	— —	4,25 1530	— —	— —	— —	4,50 1620	— —	— —	— —	4,75 1710	— —	— —	— —	— —	5 — 1800	— —	— —	— —	— —
— —	— —	— —	— —	3,50 1260	— —	— —	— —	— —	3,75 1350	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,65 960	— —	— —	— —	— —	2,80 1020	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

Segue ALLEGATO C.

STAZIONI, GE

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio minimo	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Capi stazione principali.	3600	—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	—	4600	—	—
8	Capi stazione di 1° grado.	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	3900	—	—
8	Capi gestione principali.	3300	—	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—	—	—	4200	—	—
9	Capi stazione di 2° grado. Capi telegrafisti di 1° grado	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	3300	—	—
9	Capi conduttori principali di 1° grado . .	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—
9	Capi gestione	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—
9	Applicati principali . .	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	3300	—	—
10	Capi stazione di 3° grado.	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—
10	Capi conduttori principali di 2° grado . .	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	—	—
10	Capi telegrafisti di 2° grado	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	—	—	—	—
11	Capi d'arte elettricisti . Capi d'arte d'officina telegrafica	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	—	3000	—	—
11	Applicati	1200	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400
11	Capi fermata di 1° grado. Controllori viaggianti .	1300	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400	—
12	Assistenti alle merci. .	990	—	1080	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—	—
12	Aiutanti applicati . . .	900	—	990	—	1080	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440
12	Capi fermata di 2° grado.	1080	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—	—	—	1560
12	Capi treno	1080	—	1140	—	—	1260	—	—	—	1380	—	—	—	1500	—	—
13	Sorveglianti del telegrafo	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—	—	—	1560	—	—	—
13	Capi manovra	1080 3 —	— —	— —	1200 3,30	— —	— —	— —	1320 3,65	— —	— —	— —	1440 4 —	— —	— —	— —	1560 4,30
13	Fuochisti conduttori di macchine fisse . . .	3 — 1080	— —	— —	3,25 1170	— —	— —	— —	3,50 1260	— —	— —	— —	3,75 1350	— —	— —	— —	4 — 1440
13	Guardamerci.	2,25 810	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	2,75 990	— —	— —	— —	3 — 1080	— —	— —	— —	3,25 1170
13	Conduttori	900	—	—	—	990	—	—	—	1080	—	—	—	—	1200	—	—
14	Capi squadra (manovratori o deviatori). . .	2,50 900	— —	2,75 990	— —	— —	— —	3 — 1080	— —	— —	— —	3,25 1170	— —	— —	— —	3,50 1260	— —
14	Guardafreni	840	—	—	900	—	—	—	990	—	—	—	—	1080	—	—	—
14	Guardie di stazione . .	2 — 720	— —	2,15 780	— —	— —	2,30 840	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	2,65 960	— —	— —	— —
15	Manovratori.	2 — 720	— —	2,25 810	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	2,75 990	— —	— —	— —	— —	3 — 1080	— —
15	Frenatori	2 — 720	— —	2,15 780	— —	— —	2,30 840	— —	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	— —	2,65 960	— —
16	Deviatori - Guarda eccentriche.	2 — 720	— —	2,25 810	— —	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	— —	2,75 990	— —	— —	— —	— —
16	Lumai	2 — 720	— —	— —	2,15 780	— —	— —	2,30 840	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	2,65 960	— —	— —
18	Manovali	1,80 660	— —	— —	— —	1,90 690	— —	— —	— —	2 — 720	— —	— —	— —	2,15 780	— —	— —	— —

STIONI E TRENI

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
—	—	5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3000	—	—	—	3300	—	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	1920	—	—	—	2040	—	—	—
—	—	—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1620	—	—	—	1740	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1680	—	—	—	1800	—	—	—	1920	—	—	—	2040	—	—	—	2160	—	—	—	—
—	—	—	1680 4,65	—	—	—	1800 5 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4,25 1530	—	—	—	4,50 1620	—	—	—	4.75 1710	—	—	—	—	5 — 1800	—	—	—	—
—	—	—	3,50 1260	—	—	—	—	3,75 1350	—	—	—	—	4 — 1440	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,75 1350	—	—	—	—	4 — 1440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,80 1020	—	—	—	3 — 1080	—	—	—	3,15 1140	—	—	—	3,30 1200	—	—	—	3,50 1260	—	—	—	—
—	—	—	3,25 1170	—	—	—	—	3,50 1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2,80 1020	—	—	—	—	3 — 1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 — 1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2,80 1020	—	—	—	—	3 — 1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2,30 840	—	—	—	—	2,50 900	—	—	—	2,60 930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO **C.**

MAGAZZINI

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio minimo	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Magazzinieri	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—	—
8	Capi sezione amministrativi	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	3900	—	—
9	Capi gestione	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	3300	—	—
11	Applicati	1200	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400
12	Aiutanti applicati . .	900	—	990	—	1080	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440
14	Portieri	2,50 900	— —	— —	2,75 990	— —	— —	3 — 1080	— —	— —	— —	3,25 1170	— —	— —	— —	3,50 1260	— —
15	Capi squadra dei magazzini	2,25 810	— —	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	2,75 990	— —	— —	— —	3 — 1080	— —	— —	— —
17	Inservienti	2 — 720	— —	— —	2,15 780	— —	— —	2,30 840	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	2,65 960	— —	— —
18	Manovali	1,80 660	— —	— —	— —	1,90 690	— —	— —	— —	2 — 720	— —	— —	— —	2,15 780	— —	— —	— —

OPE

Numero del grado	QUALIFICHE	PAGA minima	PAGA massima	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Officine di riparazione del materiale mobile														
12	Capi squadra operai .	4 —	8 —															
15	Operai	2 —	6 —															
16	Aiutanti operai (officine del materiale mobile)	2 —	3 —	Aumenti in ragione dei risultati del lavoro.														
	Aiutanti operai (officine del materiale fisso) .	1,80	3 —															
18	Manovali	1,80	2,80															
				Tra														
12	Capi squadra elettricisti	4 —	8 —															
	Capi squadra operai . .																	
15	Operai	2 —	6 —	Aumenti in ragione dei risultati del lavoro														
16	Aiutanti operai	2 —	3 —															
				Direzione dei lavori (escluse le Officine di riparazione														
12	Capi squadra elettricisti	4 —	8 —															
	Capi squadra operai . .	3 —	6 —															
15	Operai elettricisti . . .	2 —	6 —	Aumenti in ragione dei risultati del lavoro														
	Operai (della manutenzione)	2 —	5 —															
16	Aiutanti operai	1,80	3 —															
				Direzione del Movimento														
12	Capi squadra elettricisti	4 —	8 —															
	Capi squadra operai . .																	
15	Operai	2 —	6 —															
	Operai lumai	2 —	5 —	Aumenti in ragione dei risultati del lavoro														
16	Aiutanti operai . . .	2 —	3 —															
	Apprendisti operai (del telegrafo)	1,50	2,40															

BALENZANO — DI BROGLIO — BORGNINI.

E DEPOSITI

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
4200	—	—	—	—	4600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1350	—	—	—	—	1440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3,25	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1170	—	—	—	—	1260	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2,80	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1020	—	—	—	—	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,30	—	—	—	—	2,50	—	—	—	—	2,65	—	—	—	—	2,80	—	—	—	—	—
840	—	—	—	—	900	—	—	—	—	960	—	—	—	—	1020	—	—	—	—	—

R A I

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				

e fisso e squadra dei ponti in ferro.

z i o n e.

del materiale fisso o la squadra dei ponti in ferro).

e del Traffico.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario.*

ALLEGATO C¹

RETE ADR

Classi di stipendio o paga ed intervalli

DIREZIONE GENERALE

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio minimo	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Capi divisione — Capo dell'Ispettorato sanitario	7600	—	—	—	8200	—	—	—	8800	—	—	—	9400	—	—	—
4	Ispettori capi principali	5500	—	—	—	6000	—	—	—	6500	—	—	—	7000	—	—	—
5	Ispettori principali — Cassieri	4600	—	—	5000	—	—	—	5500	—	—	—	6000	—	—	—	—
6	Ispettori — Sotto cassieri . . . . Controllori di cassa . .	3000 (1)	3300 (1)	3600	—	3900	—	4200	—	—	4600	—	—	5000	—	—	—
7	Sotto ispettori	3600	—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	4600	—	—	—
7	Allievi ispettori	1800	2100	2400	2700	3000 (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Capi sezione amministrativi — Capi disegnatori — Segretari — Ragionieri — Applicati tecnici principali — Controllori di 1° grado	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—	—
9	Applicati principali — Disegnatori principali — Applicati tecnici — Controllori di 2° grado	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—
11	Applicati — Disegnatori	1200	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400
12	Scrivani — Aiutanti applicati	900	—	990	—	1080	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440
12	Capi uscieri	1440	—	—	—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—
13	Capi portieri	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—	—	—	1560	—	—	—
13	Uscieri	990	—	—	1080	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—
14	Portieri	2,50 900	— —	— —	2,75 990	— —	— —	3 — 1080	— —	— —	— —	3,25 1170	— —	— —	— —	3,50 1260	— —
17	Inservienti	2 —	—	-	2,15	—	—	2,30	—	—	2,50	—	—	—	2,65	—	—
18	Lavoranti giardinieri .	1,75	—	—	—	2 —	—	—	—	2,25	—		—	2,50	—	—	—
18	Manovali	1,80 (*)	—	—	1,90	—	—	—	2 —	—	—	—	2,15	—	—	—	2,30

(1) Gli stipendi di L. 3000 e 3300 sono esclusivamente per gli ispettori laureati.
(2) Nomina ad ispettore.
(*) La paga minima sarà corrisposta quando gli agenti diverranno stabili; durante la prova la paga sarà inferiore di cent. 20.

IATICA

di tempo fra gli aumenti normali.

E UFFICI DELL'ESERCIZIO

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
—	10200	—	—	—	—	11000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7600	—	—	—	8200	—	—	—	—	8800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5500	—	—	—	—	6000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1920	—	—	—	—	2040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1680	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1560	—	—	—	—	1680	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1350	—	—	—	—	1440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2,80	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,75	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	3,25	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—	—
—	—	—	2,50	—	—	—	—	2,65	—	—	—	—	2,80	—	—	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO C[1]

SORVEGLIANZA

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio minimo	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Capi d'arte di officina di manutenzione . . .	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—
11	Assistenti dei lavori . .	1200	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400
12	Sorveglianti della linea	990	—	1080	—	—	1200	—	—	1320	—	—	—	1440	—	—	—
15	Capi squadra cantonieri	2,20 780	— —	2,30 840	— —	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	— —	2,65 960	— —	— —	— —	— —
16	Guardiani d'officina . .	2 —	—	2,15	—	—	2,30	—	—	2,50	—	—	—	2,65	—	—	—
17 18	Guardiani . . . . . . Cantonieri.	(*)1,70 600	— —	— 630	1,80 —	— 660	— —	1,90 —	— 690	— —	— —	2 — 720	— —	— —	— 750	— —	2,10 —
18	Manovali (di manutenzione)	1,80 (*)	—	—	1,90	—	—	—	2 —	—	—	—	2,15	—	—	—	2,30

(*) La paga minima sarà corrisposta quando gli agenti diverranno stabili; durante la prova la paga sarà inferiore di cent. 20.

OFFICINE DEL MATE

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio minimo	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Capi d'arte di 1° grado.	3600	—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	4600	—	—	—
9	Capi d'arte di 2° grado.	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—
10	Capi d'arte di 3° grado.	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Aiutanti applicati . . .	900	—	990	—	1080	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440
13	Capi squadra guardiani di officina . . . . . Fuochisti . . . . . . Fuochisti conduttori di macchine fisse . . .	3 — 1080	— —	3,25 1170	— —	— —	3,50 1260	— —	— —	3,75 1350	— —	— —	— —	4 — 1440	— —	— —	— —
14	Guarda portoni	2,50	—	—	2,75	—	—	3 —	—	—	—	3,25	—	—	—	3,50	—
15	Capi squadra manovali.	3 — 1080	— —	3,25 1170	— —	— —	3,50 1260	— —	— —	3,75 1350	— —	— —	— —	4 — 1440	— —	— —	— —
16	Guardiani di officina .	2 —	—	2,15	—	—	2,30	—	—	2,50	—	—	—	2,65	—	—	—

E LAVORI

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,80 1020	— —	— —	— —	— —	3 — 1080	— —	— —	— —	— —	3,20 1140	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2,80	—	—	—	3 —	—	—	—	3,15	—	—	—	3,30	—	—	—	3,50	—	—	—	—
— —	— 780	— —	— —	2,20 —	— 810	— —	— —	— —	2,30 840	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
—	—	—	2,50	—	—	—	—	2,65	—	—	—	—	2,80	—	—	—	—	—	—	—

RIALE MOBILE

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,25 1530	— —	— —	— —	4,50 1620	— —	— —	— —	4,75 1710	— —	— —	— —	— —	5 — 1800	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,25 1530	— —	— —	— —	4,50 1620	— —	— —	— —	4,75 1710	— —	— —	— —	— —	5 — 1800	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2,80	—	—	—	3 —	—	—	—	3,15	—	—	—	3,30	—	—	—	3,50	—	—	—	—

Segue ALLEGATO C[1]. **DEPOSITI**

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio minimo	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Capi deposito di 1° grado.	3600	—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	4600	—	—	—
8	Capi officina elettricisti.	3600	—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	4600	—	—	—
9	Capi deposito di 2° grado.	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—
9	Sotto capi officina elettricisti	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—
10	Capi deposito di 3° grado.	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—
11	Capi d'arte elettricisti . Capi d'arte della trazione	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—
11	Applicati	1200	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400
12	Macchinisti . . . . . . Guidatori di treni elettrici	1440	—	—	1620	—	—	1800	—	—	1980	—	—	2160	—	—	—
12	Aiutanti applicati . . .	900	—	990	—	1080	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440
12	Capi squadra visitatori.	4 — 1440	— —	4,30 1560	— —	4,65 1680	— —	5 — 1800	— —	— —	5,30 1920	— —	— —	5,65 2040	— —	— —	6 — 2160
13	Fuochisti . . . . . . Guidatori di carrozze elettriche	900	—	990	—	—	—	1080	—	—	—	1170	—	—	—	1260	—
13	Capi squadra accenditori e pulitori Fuochisti conduttori di macchine fisse Visitatori	3 — 1080	— —	3,25 1170	— —	— —	3,50 1260	— —	— —	3,75 1350	— —	— —	— —	4 — 1440	— —	— —	— —
16	Accenditori	2,50 900	— —	— —	2,75 990	— —	— —	— —	3 — 1080	— —	— —	— —	— —	3,25 1170	— —	— —	— —
16	Deviatori	2,10 760	— —	2,30 840	— —	— —	2,50 900	— —	— —	2,65 960	— —	— —	2,80 1020	— —	— —	— —	3 — 1080
18	Pulitori	(*) 2 — 720	— —	— —	2,15 780	— —	— —	— —	2,30 840	— —	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	— —

(*) La paga minima sarà corrisposta quando gli agenti diverranno stabili; durante la prova la paga sarà inferiore di cent. 20.

DELLA TRAZIONE

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— —	— —	— —	6,30 2280	— —	— —	— —	6,65 2400	— —	— —	— —	7 — 2520	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,25 1530	— —	— —	— —	4,50 1620	— —	— —	— —	4,75 1710	— —	— —	— —	— —	5 — 1800	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
— —	3,50 1200	— —	— —	— —	— —	3,75 1350	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
— —	— —	— —	3,10 1120	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2,65 960	— —	— —	— —	— —	2,80 1020	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

Segue ALLEGATO C[1]. STAZIONI, GE

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio minimo	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Capi stazione principali.	3600	—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	4600	—	—	—
8	Capi stazione di 1° grado	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—	—
8	Capi gestione principali.	3300	—	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—
9	Capi stazione di 2° grado Capi telegrafisti di 1° grado	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—
9	Capi conduttori principali di 1° grado . .	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—
9	Capi gestione	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—
9	Applicati principali . .	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—
10	Capi stazione di 3° grado.	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—
10	Capi conduttori principali di 2° grado . .	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	—	—
10	Capi telegrafisti di 2° grado	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	—	—	—	—
11	Capi d'arte elettricisti . Capi d'arte d'officina telegrafica	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—
11	Applicati	1200	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400
11	Capi fermata di 1° grado Controllori viaggianti .	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400	—
12	Assistenti alle merci .	990	—	1080	—	1200	—	—	1320	—	—	1440	—	—	—	1560	—
12	Aiutanti applicati . . .	900	—	990	—	1080	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440
12	Capi fermata di 2° grado	1080	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—	—	—	1560
12	Capi treno	1080	—	1140	—	—	1260	—	—	—	1380	—	—	—	1500	—	—
13	Sorveglianti del telegrafo	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—	—	—	1560	—	—	—
13	Capi manovra	1030 3 —	— —	— —	1200 3,30	— —	— —	— —	1320 3,65	— —	— —	— —	1440 4 —	— —	— —	— —	1560 4,30
13	Fuochisti conduttori di macchine fisse . . .	3 — 1080	— —	3,25 1170	— —	— —	3,50 1260	— —	— —	3,75 1350	— —	— —	— —	4 — 1440	— —	— —	— —
13	Guardamerci	2,25 810	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	2,75 990	— —	— —	— —	3 — 1080	— —	— —	— —	3,25 1170
13	Conduttori	960	—	—	—	1020	—	—	—	1080	—	—	—	—	1200	—	—
14	Capi squadra (manovratori o deviatori) . .	2,50 900	— —	2,75 990	— —	— —	— —	3 — 1080	— —	— —	— —	3,25 1170	— —	— —	— —	3,50 1260	— —
14	Guardafreni	900	—	—	960	—	—	—	1020	—	—	—	1080	—	—	—	—
14	Guardie di stazione . .	2,70 720	— —	2,15 780	— —	— —	2,30 840	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	2,65 960	— —	— —	— —
15	Manovratori	2,10 760	— —	2,30 840	— —	2,50 900	— —	— —	2,65 960	— —	— —	2,80 1020	— —	— —	3 — 1080	— —	— —
15	Frenatori	*) 2,30 840	— —	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	— —	2,65 960	— —	— —	— —	— —	2,80 1020	— —
16	Deviatori - Guarda eccentriche	2,10 760	— —	2,30 840	— —	— —	2,50 900	— —	— —	2,65 960	— —	— —	2,80 1020	— —	— —	— —	3 — 1080
16	Lumai	2 — 720	— —	2,15 780	— —	— —	2,30 840	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	2,65 960	— —	— —	— —
18	Manovali	*) 1,80 660	— —	1,90 690	— —	2 — 720	— —	2,10 750	— —	— 780	2,20 —	— 810	— —	2,30 840	— —	— —	2,40 870

*) La paga minima sarà corrisposta quando gli agenti diverranno stabili; durante la prova la paga sarà inferiore di cent. 20.

STIONI E TRENI

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	1920	—	—	—	2040	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1620	—	—	—	1740	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1680	—	—	—	1800	—	—	—	1920	—	—	—	2040	—	—	—	2160	—	—	—	—
—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4,65	—	—	—	5 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,25	—	—	—	4,50	—	—	—	4,75	—	—	—	—	5 —	—	—	—	—	—	—	—
1530	—	—	—	1620	—	—	—	1710	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1260	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	1440	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1350	—	—	—	—	1440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,80	—	—	—	3 —	—	—	—	3,15	—	—	—	3,30	—	—	—	3,50	—	—	—	—
1020	—	—	—	1080	—	—	—	1140	—	—	—	1200	—	—	—	1260	—	—	—	—
3,15	—	—	—	3,30	—	—	—	3,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	—	—	—	1200	—	—	—	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,80	—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1020	—	—	—	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2,50	—	—	2,60	—	—	—	2,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	900	—	—	930	—	—	—	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO C[1]

MAGAZZINI

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio minimo	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Magazzinieri	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—	—
8	Capi sezione amministrativi	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—	—
9	Capi gestione	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—
11	Applicati	1200	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400
12	Aiutanti applicati . . .	900	—	990	—	1080	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440
14	Portieri.	2,50 900	— —	— —	2,75 990	— —	— —	3 — 1080	— —	— —	— —	3,25 1170	— —	— —	— —	3,50 1260	— —
15	Capi squadra dei magazzini	2,25 810	— —	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	2,75 990	— —	— —	— —	3 — 1080	— —	— —	— —
17	Inservienti	2 — 720	— —	— —	2,15 780	— —	— —	2,30 840	— —	— —	2,50 900	— —	— —	— —	2,65 960	— —	— —
18	Manovali	(*) 1,80 660	— —	— —	1,90 690	— —	— —	— —	2,— 720	— —	— —	— —	2,15 780	— —	— —	— —	2,30 840

(*) La paga minima sarà corrisposta quando gli agenti diverranno stabili; durante la prova la paga sarà superiore di cent. 20.

OPE

Numero del grado	QUALIFICHE	PAGA minima	PAGA massima	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Officine di riparazione del materiale mobile																	
12	Capi squadra operai .	4,50	8,50	4,70	4,90	5,10	5,30	5,50	—	5,70	—	5,90	—	6,10	—	6,30	—	6,50
15	Operai di 1ª categoria .	2,50	5,60	2,60	—	2,80	—	3 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	3,80	—	4 —
15	Operai di 2ª categoria .	2,40	4,60	2,50	—	2,70	—	—	2,90	—	—	3,10	—	—	3,30	—	—	3,50
16	Aiutanti operai	2,20	3,60	—	2,30	—	2,40	—	2,50	—	2,60	—	2.70	—	2,80	—	—	2,90
18	Manovali d'officina . .	2 —	2.80	—	—	2,10	—	—	—	2,20	—	—	—	2,30	—	—	—	2,40
	Tra																	
12	Capi squadra elettricisti. Capi squadra operai .	4 —	8 —	4,20	4,40	4,60	4,80	5 —	—	5,20	—	5,40	—	5,60	—	5,80	—	6 —
15	Operai di 1ª categoria .	2,50	5,60	2,60	—	2,80	—	3 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	3,80	—	4 —
15	Operai di 2ª categoria .	2,40	4,60	2,50	—	2,70	—	—	2,90	—	—	3,10	—	—	3,30	—	—	3,50
16	Aiutanti operai	2,20	3,60	—	2,30	—	2,40	—	2,50	—	2,60	—	2,70	—	2,80	—	—	2,90
	Direzione dei lavori (escluse le officine di riparazione																	
12	Capi squadra elettricisti	4 —	8 —	4,20	4,40	4,60	4,80	5 —	—	5,20	—	5,40	—	5,60	—	5.80	—	6 —
12	Capi squadra operai . .	3 —	6 —	3,10	—	3,30	—	3,50	—	3,70	—	3,90	—	4,10	—	4,30	—	4,50
15	Operai elettricisti . . .	2,50	5,60	2,60	—	2,80	—	3 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	3,80	—	4 —
15	Operai di 1ª categoria .	2,50	5 —	2,60	—	2,80	—	3 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	3,80	—	4 —
15	Operai di 2ª categoria .	2,40	4 60	2,50	—	2,70	—	—	2,90	—	—	3,10	—	—	3,30	—	—	3,50
16	Aiutanti operai	1,80	3 —	—	1,90	—	2 —	—	2,10	—	2,20	—	2,30	—	2,40	—	—	2,50
	Direzione del Movimento																	
12	Capi squadra elettricisti . . . . Capi squadra operai .	4 —	8 —	4,20	4,40	4,60	4,80	5 —	—	5,20	—	5,40	—	5,60	—	5,80	—	6 —
15	Operai di 1ª categoria .	2,50	5,60	2,60	—	2,80	—	3 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	3,80	—	4 —
15	Operai lumai	2,50	5 —	2,60	—	2,80	—	3 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	3,80	—	4 —
15	Operai di 2ª categoria .	2,40	4,60	2,50	—	2,70	—	—	2,90	—	—	3,10	—	—	3,30	—	—	3,50
16	Aiutanti operai	2,20	3,60	—	2,30	—	2,40	—	2,50	—	2,60	—	2,70	—	2,80	—	—	2,90
16	Apprendisti operai (del telegrafo)	1,50	2,40	1,60	—	1,80	—	2 —	—	—	2,20	—	—	—	2,40	—	—	—

(*) Per quanto riguarda il periodo di avventiziato e di prova e la concessione di congedi con paga, il trattamento sarà quello stabilito per

BALENZANO — DI BROGLIO — BORGNINI.

E-DEPOSITI

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
4200	—	—	—	4600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1350	—	—	—	—	1440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3,25	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1170	—	—	—	—	1260	—	—	—	—	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2,80	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1020	—	—	—	—	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2,50	—	—	—	—	2,65	—	—	—	—	2,80	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	900	—	—	—	—	960	—	—	—	—	1020	—	—	—	—	—	—	—

RAI

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			

e fisso e squadra dei ponti in ferro.

poi esclusivamente a scelta.

(Elettricisti, aggiustatori, montatori locomotive, attrezzisti, calderai, fucinatori, fonditori, tornitori (esclusi quelli delle ruote), modellisti, staganai).
(Montatori veicoli, montatori di ruote, montatori di costruzioni metalliche o di materiale fisso, tornitori di ruote, carradori, guida macchine, falegnami, tappezzieri, verniciatori).

zione (*)

poi esclusivamente a scelta.

(Elettricisti, aggiustatori, calderai, fucinatori, gazisti, tornitori (esclusi quelli delle ruote), stagnai).

(Montatori veicoli, guida macchine, tornitori di ruote, falegnami, tappezzieri, verniciatori).

del materiale fisso e la squadra dei ponti in ferro). (*)

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
—	6,20	—	6,50	—	6,80	—	7,10	—	7,40	—	7,70	—	—	8 —	
—	4,70	—	4,90	—	5,10	—	5,30	—	5,50	—	5,70	—	—	6 —	
—	4,20	—	4,40	—	4,60	—	4,80	—	5 —	—	5,30	—	—	5,60	
—	—	4,20	—	—	4,40	—	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	(Laboratori, uffici centrali ed apparati di sicurezza — Stagnai).
—	—	3,70	—	—	3,90	—	—	4,10	—	—	4,30	—	—	4,60	(Muratori, pittori, verniciatori, falegnami, fabbri, ecc.).
—	—	2,60	—	—	2,70	—	—	2,80	—	—	2,90	—	—	3 —	

e del traffico. (*)

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
—	6,20	—	6,50	—	6,80	—	7,10	—	7,40	—	7,70	—	—	8 —	
—	4,20	—	4,40	—	4,60	—	4,80	—	5 —	—	5,30	—	—	5,60	(Operai del telegrafo, elettricisti, aggiustatori, tipografi, ecc.).
—	—	4,20	—	—	4,40	—	—	4,60	—	—	4,80	—	—	5 —	
—	—	3,70	—	—	3,90	—	—	4,10	—	—	4,30	—	—	4,60	(Falegnami, muratori, guida macchine, ecc.).
—	—	3 —	—	—	—	3,20	—	—	—	3,40	—	—	—	3,60	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

il personale d'esercizio.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario*.

N. 58 di Repertorio

CONVENZIONE

fra

le Loro Eccellenze i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro

e

la Società delle Strade Ferrate esercente la Rete Sicula, relativa al concorso dello Stato nella spesa occorrente per il nuovo ordinamento del personale di detta Rete

---

Le parti contraenti premettono quanto appresso:

Fino dallo scorso anno fu ventilata in diverse occasioni fra il Ministero dei Lavori Pubblici e le Società esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, l'opportunità d'introdurre delle modificazioni negli ordinamenti del personale ferroviario; ed a questo effetto il Governo espresse il desiderio che dopo più concreti studî fossero presentate proposte da attuarsi possibilmente nell'anno 1902.

Successivamente ciascuna delle tre Società nei mesi di gennaio e febbraio del corrente anno presentava al Governo lo schema di un nuovo testo di Regolamento sul personale, a cui erano annessi, per formarne parte integrante, una tabella graduatoria ed i quadri dimostranti le classi di stipendio e la carriera delle diverse categorie di agenti. Il Governo, presi in esame codesti documenti, richiese che vi fosse introdotta una serie di modificazioni, le quali in molta parte furono accettate dalle Società, ma in parte, per motivi finanziari e per considerazioni di altro ordine, non poterono essere accolte da esse.

Insistendo il Governo per l'accettazione di tutte le modificazioni da lui richieste, fu in successive conferenze ripreso in esame il Regolamento coi relativi allegati.

Interessavano specialmente due ordini di questioni: l'uno di carattere finanziario e l'altro di carattere amministrativo disciplinare.

Il primo ordine di questioni si riferiva:

a) all'entità della spesa annua da erogarsi per l'applicazione dei nuovi ordinamenti;

b) alla data della relativa decorrenza che il Governo desiderava fosse fissata al 1° gennaio 1902.

La questione fu eliminata circa il punto *a*, con la decisione del Governo di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso ad ottenere la somma necessaria per far fronte alla maggiore spesa derivante dai migliori trattamenti che esso intendeva introdurre di fronte a quelli proposti dalle Società; e circa al punto *b*, col fissare la data di attuazione dei nuovi ordinamenti al 1° gennaio 1903, corrispondendo tuttavia per conto dello Stato soltanto alle categorie di agenti dal grado 7° in poi (compresi per la Rete Mediterranea gli operai dipendenti dal servizio della trazione e delle officine contemplati da speciale Regolamento) la differenza per l'anno 1902 fra lo stipendio attuale e quello portato dai nuovi ordinamenti.

E tale temperamento circa questo secondo punto fu accolto nel riflesso che, atteso l'indugio inevitabile per lo studio dei nuovi ordinamenti, le Società nel frattempo avevano dovuto dar corso ai consueti provvedimenti per le promozioni e per gli aumenti di stipendio, erogandovi somme che, sebbene diversamente distribuite, avevano importato un onere non inferiore a quello dei nuovi ordinamenti.

Quanto al secondo ordine di questioni, mentre alcune delle modificazioni richieste dal Governo furono accolte dalle Società, altre furono da esse rifiutate, perchè da esse ritenute incompatibili con il regolare funzionamento del servizio e con le responsabilità loro incombenti. Anche queste ultime difficoltà rimasero però appianate in una conferenza tenutasi il 22 maggio 1902, nella quale, raggiuntosi l'accordo su tutti i punti controversi, restò soltanto riservato alle Società il diritto di ricorrere al giudizio arbitrale contro un provvedimento del Ministro, consistente nel prescrivere la cancellazione del n. 23 dell'articolo 62 del Regolamento del personale e del n. 14 dell'articolo 67 del Regolamento degli operai per la Rete Mediterranea, e del n. XXIII dell'articolo 57 dei Regolamenti del personale per le reti Adriatica e Sicula rispettivamente proposti dalle Società.

Dopo ciò rimasero stabiliti il testo del Regolamento (per la Rete Mediterranea anche quello speciale per gli operai dipendenti dal servizio della trazione e delle officine), della tabella graduatoria e dei relativi quadri rappresentanti l'ordinamento che le Società avrebbero attuato a loro esclusive spese, ed il testo dei corrispondenti Regolamento, tabella graduatoria e relativi quadri di cui il Governo ha richiesto l'attuazione col concorso finanziario dello Stato, concorso che è costituito perciò dalla maggiore spesa risultante dal confronto fra i due testi dei documenti ora citati oltre che dalle somme occorrenti per pagare, come si è detto, agli agenti dal 7° grado in poi (compresi per la Rete Mediterranea gli operai dipendenti dal servizio della trazione e delle officine contemplati da speciale Regolamento) la differenza per l'anno 1902 fra lo stipendio attuale e quello portato dai nuovi ordinamenti, e da quelle occorrenti per migliorare gli attuali premî di percorrenza del personale viaggiante come si dirà in appresso.

Promulgata ora la legge 7 luglio 1902, n. 291, con la quale è autorizzato il concorso dello Stato nella spesa occorrente pel nuovo ordinamento del personale delle Strade Ferrate delle tre grandi Reti, si debbono, in esecuzione dell'articolo 2 della legge medesima, stipulare con le Società esercenti le dette tre grandi Reti separate convenzioni per regolare le modalità dell'indicato concorso; epperciò per quanto concerne la Rete Sicula fra:

Sua Eccellenza il Ministro dei Lavori Pubblici, on. senatore comm. avv. Nicola Balenzano;

Sua Eccellenza il Ministro del Tesoro, on. deputato comm. dott. Ernesto Di Broglio;

rappresentanti l'Amministrazione dello Stato;

e

il comm. ing. Riccardo Bianchi, direttore generale della Società esercente la Rete Sicula, in rappresentanza della Società medesima, debitamente autorizzato dal Consiglio d'amministrazione con la deliberazione in data 2 giugno 1902 (allegato 1);

previa la ratifica della suespressa narrativa si stipula la seguente convenzione:

Art. 1.

Con la decorrenza dal 1° gennaio 1903 la Società modificherà l'attuale suo ordinamento del personale, attuando dalla data suaccennata il Regolamento del personale, la tabella graduatoria del personale e i quadri indicanti le classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo fra gli aumenti normali, costituenti gli allegati *A'*, *B'*, *C'* alla presente convenzione.

Art. 2.

Il concorso dello Stato per l'attuazione del nuovo ordinamento del personale della Rete Sicula consiste nell'assumere a suo carico tutta la maggiore spesa risultante dal confronto fra il testo degli allegati *A'*, *B'*, *C'* di cui al precedente articolo 1, ed il testo dei documenti del pari allegati, controdistinti con le lettere *A*, *B*, *C*, e costituenti il nuovo ordinamento che la Società avrebbe attuato senza il concorso dello Stato, e perciò:

1.° maggiore spesa derivante dalle modificazioni richieste dal Governo nei minimi di stipendio o paga e nelle successive classi di stipendio o paga, per gli agenti già in servizio e per quelli da assumere in servizio per qualunque causa, il tutto coi relativi contributi agli Istituti di previdenza;

2.° maggiore spesa per avanzamento degli agenti dal 1° gennaio 1903, e relativi contributi agli Istituti di previdenza, in conseguenza delle modificazioni richieste dal Governo ai quadri di avanzamento che la Società avrebbe attuato. Però, qualora gli ordinamenti concordati dalla Società col Governo portassero per qualche agente una maggiore spesa in confronto del trattamento da attuarsi in base agli ordinamenti richiesti dal Governo, la differenza sarà accreditata allo Stato.

Per gli agenti pei quali i quadri di avanzamento presentati dalla Società non portano lo sviluppo della carriera, la maggiore spesa a carico dello Stato sarà determinata in confronto della spesa media fatta per questo titolo dalla Società nel triennio 1899-1901;

3.° maggiore spesa per il passaggio in pianta stabile ed in prova di agenti avventizi, e relativi contributi agli Istituti di previdenza, in conseguenza delle modificazioni richieste dal Governo, sia alle norme per la nomina in prova od a stabile degli avventizi stessi, sia al quantitativo degli agenti stabili, inscrivendo a carico dello Stato la spesa effettiva totale, ma deducendo a suo tempo la spesa che avrebbe fatta la Società;

4.° maggiore spesa per indennità varie da pagarsi agli agenti in conseguenza dell'anticipato passaggio in prova od a stabile;

5.° maggiore spesa per l'aumento delle competenze accessorie indicate nel secondo capoverso dell'articolo 6 del Regolamento del personale, in quanto si commisurino sullo stipendio, e relativi contributi agl Istituti di previdenza;

6.° maggiore spesa per la concessione di congedi con paga agli operai, aiutanti operai e manuali delle officine del materiale mobile e fisso e relativi contributi agli Istituti di previdenza;

7.° maggiore spesa per congedi con paga ad altri agenti, oltre i sopraindicati, che vi avranno titolo in conseguenza delle modificazioni richieste dal Governo nella durata dell'avventiziato.

Inoltre, rimanendo a cura e spese della Società l'applicazione a datare dal 1° gennaio 1902 dell'ordinamento da essa concordato col Governo indipendentemente dal concorso dello Stato nella relativa spesa, in aggiunta alla maggiore spesa a carico dello Stato, quale risulta dal confronto dei due testi di ordinamento, la Società pagherà per conto dello Stato stesso, entro il mese di gennaio 1903, la differenza di stipendio o paga, coi relativi contributi agli Istituti di previdenza per l'anno 1902, fra lo stipendio o paga risultanti dal nuovo ordinamento richiesto dal Governo (allegati A' B' C') e lo stipendio o paga risultanti dall'ordinamento concordato con la Società indipendentemente dal concorso dello Stato (allegati A, B, C.) a tutti gli agenti compresi nei gradi dal 7° al 18° inclusi della tabella graduatoria.

Infine lo Stato assume a suo carico la spesa per migliorare dal 1° gennaio 1903 gli attuali premî di percorrenza dei capi treno, conduttori, allievi conduttori e frenatori della Rete Sicula, e siffatta spesa viene per la Rete stessa stabilita nella somma massima di annue lire ventiduemila cinquecento (L. 22,500).

L'erogazione delle somme assegnate per questo titolo alle Società esercenti le tre Reti, Adriatica, Mediterranea e Sicula, con la presente convenzione e con altre analoghe che contemporaneamente si stipulano con le Società esercenti le Reti Mediterranea e Adriatica, essendo inteso che debba aver luogo con sistemi diversi, da attuarsi in via di esperimento con facoltà di modificarli previo accordo col Governo, rimane stabilito che per quanto riguarda la Rete Sicula avrà luogo intanto mediante la sostituzione agli attuali premî in ragione delle percorrenze, di premî basati sulle ore di lavoro.

Per ultimo lo Stato assume, sino alla concorrenza di lire ottantamila, il rimborso delle somme che le Società pagheranno per ordine del Governo, per la completa attuazione del fine proposto dall'ordinamento del personale ferroviario.

Art. 3.

Le somme dovute alla Società per i sopraindicati titoli di spesa a carico dello Stato saranno prelevate sulla quota di prodotto lordo spettante allo Stato in ordine all'articolo 19 del vigente contratto d'esercizio ed in base all'articolo 27 del Regolamento 17 gennaio 1886, n. 3704.

Il prelevamento si farà bimestralmente in via di acconto, in base ad una liquidazione sommaria preventiva, da comunicarsi in principio d'anno al R. Ispettorato generale; e qualora in seguito alla liquidazione definitiva il credito dovesse essere ridotto ad una cifra minore, la Società corrisponderà sulla differenza a favore dello Stato un interesse al saggio medio della rendita 5 0[0 durante il semestre precedente.

La liquidazione definitiva per ciascuno dei titoli di spesa risulterà mensilmente dai cômputi speciali inscritti sia nei ruoli o fogli di paga, sia nei conti individuali, sia negli altri documenti compilati dagli uffici sociali, per l'esecuzione dei presenti accordi. Detti cômputi saranno riscontrati in base ai titoli estinti presso la Direzione generale della Società da funzionari all'uopo delegati dal Ministero dei Lavori Pubblici o dal Ministero del Tesoro, i quali a spese dello Stato potranno anche estrarre copia dei computi predetti. In seguito al riscontro, i delegati apporranno il visto per l'appravazione; dopo di che i cômputi suddetti costituiranno, senz'altro, gli elementi del riassunto annuo finale del credito della Società, riassunto che, vistato dagli stessi delegati governativi, sarà trasmesso al R. Ispettorato generale per il conguaglio delle differenze rispetto ai prelievi eseguiti.

Per qualche speciale titolo di spesa il compenso potrà essere determinato mediante una somma a corpo, in seguito ad appositi accordi da stabilirsi, sentito il Consiglio dei Ministri, dai Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro col Direttore generale della Società.

Art. 4.

Tutte le controversie, alle quali potesse dar luogo la presente convenzione, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri scelti di volta in volta l'uno dalla Società, l'altro dal Governo ed il terzo d'accordo od altrimenti dal Primo Presidente della Corte di cassazione di Roma.

Quando le controversie, in dipendenza di questa e delle convenzioni analoghe alla presente che si stipulano con le Società esercenti le altre due grandi Reti, siano comuni a più Società, il giudizio sarà unico, e le Società che prenderanno parte al giudizio delegheranno d'accordo un solo arbitro.

Art. 5.

Ai termini dell'articolo 37 del vigente contratto d'esercizio con la Società esercente la Rete Sicula, la presente convenzione sarà soggetta al diritto fisso di una lira italiana, con esenzione da ogni diritto proporzionale di registro.

Roma, addì 1° agosto 1902.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
N. BALENZANO.

Il Ministro del Tesoro
E. DI BROGLIO.

Il Direttore Generale
della Società esercente la Rete Sicula
RICCARDO BIANCHI.

SEVERINO RODINI, *testimone*.
EMILIO MELANI, *testimone*.

Avv. GIOVANNI DOMINEDÒ, segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici.

Allegato 1.

Società Italiana per le Strade Ferrate della Sicilia

Società anonima — Sede in Roma.

Capitale versato L. 20,000,000 — Ammortizzato per L. 46,500.

Estratto di deliberazione consiliare.

Il Consiglio d' Amministrazione nella seduta tenuta in Roma il giorno 2 giugno 1902, alle ore 15,30, presenti il sottoscritto Presidente ed i consiglieri:

Comm. Domenico Gallotti;
Cav. avv. Alberto Ameglio;
Cav. Salvatore Bacci;
Comm. Giovanni Battista Beccaro;
Sig. Nunzio Consoli Marano;
Cav. avv. Giovanni Battista Marchesini;
Cav. Luigi Marsaglia;
Conte Alberto Miglioretti;
Comm. Saverio Parisi;
Cav. Giuseppe Robbo;
Comm. Roberto Varvaro;

nonchè il Direttore generale, comm. ing. Riccardo Bianchi, ed il segretario del Consiglio, comm. avv. Enrico Scialoja;

essendo assenti i consiglieri:

Cav. avv. Pietro Calapaj;
Cav. Giorgio Maurogordato;
Comm. Carlo Pintacuda;

rappresentati rispettivamente dai consiglieri Consoli Marano e Bacci e dal sottoscritto presidente;

ha approvato con voto unanime il seguente testo di deliberazione:

« Il Consiglio, udita la relazione del Direttore generale, comm.
« ing. Riccardo Bianchi, lo autorizza a concludere definitivi ac-
« cordi col Governo per l'attuazione, col concorso finanziario dello
« Stato, del nuovo ordinamento del personale, quale risulta dal
« nuovo Regolamento, nonchè dalla tabella graduatoria e dai
« quadri dimostrativi della carriera che ne fanno parte, confe-
« rendogli ogni più ampio potere per concordare col Governo il
« testo del Regolamento stesso, della tabella e dei quadri predetti,
« e per firmare, in nome e rappresentanza della Società, tanto i
« relativi verbali impegnativi come le relative convenzioni con lo
« Stato ».

In fede si certifica il presente estratto essere conforme al testo originale del verbale trascritto nel libro dei processi verbali debitamente bollato il 26 settembre 1894 e vidimato dal Tribunale il 28 settembre 1894.

Roma, addì 3 giugno 1902.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
PRINCIPE DI SCALEA.

Il Segretario del Consiglio d'Amministrazione
ENRICO SCIALOJA.

N. 35882-27715 di repertorio.

Autentica di firme.

Regnando Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentodue, il giorno tre giugno in Roma nel mio studio notarile;

Certifico io infrascritto comm. dott. Capo Enrico, notaro in Roma, con studio in via Uffici del Vicario n. 18, inscritto presso il Consiglio notarile di questo Distretto, vera la firma di S. E. il Principe di Scalea Don Francesco Lanza-Spinelli fu Pietro, Presidente del Consiglio della Società Italiana per le Strade Ferrate della Sicilia e del Segretario comm. avv. Enrico Scialoja fu Antonio, perchè persone a me note, apposte in calce al sopra esteso estratto di deliberazione consiliare, e le firme furon fatte alla mia presenza e dei signori Mugellini Luigi fu Brunone, romano, impiegato, domiciliato in Roma Via San Giovanni in Laterano n. 43, e Benedetto Filippini di Vincenzo, romano, impiegato, domiciliato in Roma Via della Pedacchia, n. 89;

testimoni pure a me noti e che con me notaro come appresso si firmano:

MUGELLINI LUIGI, *teste*
BENEDETTO FILIPPINI, *teste*
D. ENRICO CAPO, *notaro*.

Società Italiana
per le Strade Ferrate della Sicilia

ALLEGATO A.

SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL PERSONALE

NB. *Il presente testo del Regolamento e degli allegati corrisponde a quello proposto dalla Società nel febbraio 1902, con le modificazioni successivamente concordate col Governo, indipendentemente dal concorso dello Stato nelle spese per l'attuazione del nuovo ordinamento.*

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Gli agenti della Società sono di tre categorie:

1.ª stabili, nominati in servizio permanente;
2.ª in prova, destinati a passare stabili dopo un determinato periodo di servizio in esperimento;
3.ª avventizi.

Art. 2.

Sono impiegati agenti avventizi:

1.° per le funzioni di scritturale, di telegrafista, di ripartitrice e di guardabarriere affidate a donne;
2.° per la costruzione di nuove linee ed altre intraprese non dipendenti dall'esercizio ferroviario propriamente detto;
3.° per l'esercizio delle linee a regime economico, secondo le leggi ed i Regolamenti speciali in vigore sulla materia;
4.° per i bisogni saltuari od eccezionali in ogni funzione di qualunque ramo di servizio;
5.° in aiuto o sostituzione temporanea dei guardiani cantonieri della linea;
6.° per le funzioni di manovale, pulitore, cantoniere, operaio, all'infuori di quelli indicati nel paragrafo seguente, e di scritturale;
7.° per le funzioni di capo squadra operaio, di operaio, di aiutante operaio e di manovale nelle officine di riparazione del materiale mobile e fisso.

Per l'utilizzazione di questo personale in ordine alla sicurezza dell'esercizio, si osserveranno le norme stabilite dagli speciali Regolamenti.

Tuttavia gli agenti indicati ai numeri 5 e 6, quando abbiano fatto un servizio non interrotto di cinque anni, come avventizi od

in prova, otterranno la nomina a stabile, e nelle officine di riparazione del materiale mobile e fisso, di cui al n 7, non vi dovrà essere mai una quantità di personale stabile inferiore ai due terzi del personale in servizio, computato sulla media annua.

Art. 3.

Le norme per l'ammissione, per l'avanzamento, per la disciplina, per l'esonero, e le condizioni di servizio in genere, sono determinate dal presente Regolamento per gli agenti stabili e in prova; e per gli avventizi in quanto è per essi esplicitamente indicato.

Gli avventizi sono assunti in base a speciali convenzioni, anche soltanto verbali, senz'altro obbligo in genere per l'Amministrazione che quello di corrispondere loro la mercede pattuita per il tempo durante il quale prestano effettivamente servizio.

Art. 4.

Gli agenti stabili e in prova sono inscritti nella matricola generale del personale, dove per ciascuno sono registrati: la data e le condizioni dell'assunzione, gli avanzamenti, le interruzioni del servizio per aspettativa, disponibilità, eventuali congedi straordinari oltre tre mesi, le punizioni, le gratificazioni, gli elogi, i traslochi, come pure le indicazioni riflettenti la cessazione dal servizio.

Presso i singoli servizi sono poi tenuti i fogli matricolari, sui quali, oltre i dati che si riportano nella matricola generale, sono annotati i congedi, le malattie, le residenze, ed in genere tutto ciò che concerne lo stato di servizio dell'agente.

A chi cessa dal servizio sarà rilasciato, a richiesta, soltanto un estratto della sua matricola senza alcuna attestazione speciale, salvo per gli operai il disposto dell'articolo 78 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Gli agenti stabili ed in prova partecipano ad uno degli Istituti di previdenza per il personale ferroviario, a norma e secondo le condizioni stabilite dai rispettivi Statuti.

Al personale in prova, che lasci il servizio, verranno in ogni caso rimborsate le somme accumulate con le sue trattenute e gli interessi fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla sua cessazione dal servizio, calcolati secondo le norme dell'Istituto a cui l'agente trovasi inscritto.

Fra le condizioni per l'ammissione in servizio degli avventizi impiegati nelle officine di riparazione del materiale mobile e fisso, si esige la presentazione del libretto d'iscrizione alla Cassa Nazionale per l'invalidità e vecchiaia degli operai od altro Istituto riconosciuto dalla Società.

Art. 6.

Tutti gli agenti stabili od in prova sono qualificati e retribuiti a norma della tabella graduatoria allegata al presente Regolamento.

La qualifica d'ispettore e quelle superiori sono riservate esclusivamente ad agenti incaricati di funzioni di concetto.

Oltre lo stipendio o paga agli agenti stabili ed in prova addetti a speciali funzioni dell'esercizio, sono assegnati premî, indennità, compensi per prestazioni straordinarie, e soprassoldi varî, fissati da speciali disposizioni. La Società si riserva la facoltà di variare in ogni tempo queste competenze accessorie.

Tuttavia, qualora la variazione importasse una diminuzione per qualsiasi categoria di personale, nella misura delle competenze accessorie in vigore al momento della variazione stessa, la differenza continuerà ad essere corrisposta all'agente finchè rimanga nella qualifica o nella condizione a cui la competenza si riferisce.

L'assegno di combustibile al personale di macchina sarà applicato in modo che a pari lavoro sia assegnata in media una dotazione di combustibile equivalente a quella data in media nei due trienni 1886-1888 e 1899-1901.

Le ore di lavoro straordinario eventualmente fatte dal personale delle officine di riparazione del materiale mobile e fisso dopo le 22 e prima delle 5 saranno compensate ciascuna con 6/4 della paga normale di ogni ora.

Il supplemento di paga agli operai, aiutanti operai e manovali per passare dalle officine alle squadre di rialzo o depositi, non sarà inferiore al 25 per cento.

Speciali disposizioni stabiliscono la qualità degli agenti che, in servizio, devono portare vestiario uniforme; e le norme e le condizioni di tali prescrizioni.

Art. 7.

L'Amministrazione ha in ogni tempo la facoltà di passare gli agenti da uno ad altro servizio o ramo di servizio, purchè assegni loro un grado equivalente.

Il passaggio che porti seco cambiamento di mansioni sarà deliberato dal Comitato d'Amministrazione.

Sarà convertita in *assegno personale* sottoposto a ritenuta per gli Istituti di previdenza la parte di stipendio che superasse il massimo della nuova qualifica.

Qualora la nuova qualifica dell'agente importasse un ritardo nel primo aumento di stipendio o paga da conferirsi dopo il passaggio, egli conserverà il diritto ad ottenere tale primo aumento allo scadere del termine fissato nelle classificazioni per la qualifica precedente.

Tutti gli agenti destinati a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio, devono previamente essere riconosciuti fisicamente idonei alle funzioni cui verranno assegnati, da una Commissione composta di due sanitari sociali e di un rappresentante del servizio interessato

Art. 8.

Nelle località poste in zone malariche, l'Amministrazione somministrerà gratuitamente, a tutti gli agenti, i chinacei occorrenti per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

Art. 9.

Lo stipendio o paga spettante agli agenti viene pagato a mensualità maturate, fatta eccezione per il personale a giornata delle officine di riparazione del materiale mobile e fisso, che è pagato a quindicine maturate.

Gli agenti a stipendio annuo, quando cessano dal servizio, hanno diritto al pagamento dell' intera mesata nel corso della quale è cessata la loro prestazione d'opera.

Hanno pure diritto al pagamento dell' intera mesata dello stipendio ridotto, gli agenti che cessano dal servizio nello stato di aspettativa o di disponibilità.

Sono eccettuati i casi di dimissione volontaria o di destituzione, nei quali sarà pagato lo stipendio o paga soltanto fino al giorno di decorrenza della dimissione o destituzione.

Gli agenti retribuiti a giornata, quando cessano dal servizio per qualunque motivo, hanno diritto alla sola paga corrispondente ai giorni in cui hanno effettivamente prestata l'opera loro.

Art. 10.

Gli agenti della Società non possono, neppure a mezzo d'interposta persona, esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri senza permesso esplicito dell' Amministrazione.

Art. 11.

Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osser-

vare tutti i Regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l'Amministrazione mettesse in vigore.

Art. 12.

Qualsiasi istanza deve essere sempre rivolta al superiore immediato.

Trascorso però un mese senza che l'istanza abbia avuto risposta, potrà rinnovarsi direttamente all'Ufficio superiore, ed in ultimo grado anche al Direttore generale, sempre però informandone il superiore immediato, il quale avrà l'obbligo di fornire le notizie necessarie per porre l'Ufficio superiore in grado di deliberare.

TITOLO II.

Ammissione in servizio

Art. 13.

Nessuno può essere nominato agente stabile senza aver fatto il servizio in prova di cui al titolo III del presente Regolamento, salve le eccezioni di cui agli articoli 16 e 17.

Per l'ammissione al servizio di prova è necessario:

1.° di essere cittadino italiano;

2.° di aver superato il 18° anno di età e non oltrepassato il 28° per chi abbia diritto all'esenzione o sia stato esentato dall'obbligo del servizio militare in 1ª categoria; di non aver superata l'età di 35 anni per chi abbia prestato servizio militare in 1ª categoria o con ferma permanente; salvo le eccezioni ai detti limiti che il Consiglio d'Amministrazione credesse di deliberare;

3.° di aver tenuto sempre una buona condotta e di non avere addebiti penali;

4.° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica come è indicato appresso.

Perciò tutti gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti in originale o copia autentica:

a) fede di nascita;

b) fede penale;

c) certificato di buona condotta;

d) certificato di studî fatti e degli impieghi eventualmente coperti;

e) congedo militare, da cui resulti la buona condotta sotto le armi, od altro documento ufficiale comprovante il modo nel quale l'aspirante ad impiego ha adempiuto agli obblighi della legge sul reclutamento.

Dovranno inoltre essere da uno o più sanitari sociali riconosciuti di sana e robusta costituzione fisica, a norma del Regolamento per la leva militare, e, per ciò che riguarda le facoltà visive, trovarsi nelle condizioni di cui appresso.

Se proposti per funzioni interessanti la segnalazione e la sicurezza della circolazione dei convogli:

a) acutezza visiva non minore di 8/10 da ambo gli occhi;

b) rifrazione
c) senso cromatico del rosso e del verde
d) campo visuale
} normali da ambo gli occhi.

Se proposti per funzioni interessanti la segnalazione e la sicurezza della circolazione dei convogli:

acutezza visiva complessivamente considerata non minore di 14/10, purchè la funzione visiva di un occhio non sia minore di 5/10, anche ottenuta con correzione di lenti sino a 5 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico semplice ed a 2 diottrie per l'ipermetropia e relativo astigmatismo semplice.

Per determinate categorie di agenti potranno essere prescritte speciali e più rigorose condizioni fisiche.

Art. 14.

Oltre le suddette condizioni generali, per l'ammissione degli agenti in prova è richiesta l'attitudine alla funzione per cui questi vengono assunti e che verrà accertata mediante saggi preliminari od altri mezzi d'informazione. Per la scelta degli ammittendi si avrà riguardo allo migliori attitudini, risultanti da attestati, referenze, esperimenti, esami od altri mezzi che saranno stabiliti dall'Amministrazione caso per caso.

Art. 15.

L'idoneità degli avventizi all'ufficio cui sono destinati dovrà essere constatata dal capo servizio, o suo delegato, nei modi che egli giudicherà convenienti.

Di regola, gli avventizi devono assumersi sul luogo dove occorre l'opera loro.

Art. 16.

Nella scelta degli agenti in prova e stabili si avrà speciale considerazione ai buoni agenti avventizi.

Art. 17.

Gli agenti sono ammessi di regola col minimo dello stipendio dell'ultimo grado stabilito dalla tabella graduatoria per ciascun ramo di servizio.

Però, quando si richiedono negli agenti i requisiti necessari per speciali lavori od uffici, potranno essere fatte nomine in qualunque qualifica e con qualunque degli stipendî della qualifica medesima.

In casi eccezionali, gli avventizi possono essere anche ammessi in servizio con qualifiche e stipendî non compresi nella tabella graduatoria.

Art. 18.

Non può essere ammesso chi sia stato destituito dall'Amministrazione di una delle Società ferroviarie esercenti le Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Art. 19.

Le disposizioni di cui sopra si applicano senza pregiudizio delle norme speciali che regolano l'ammissione in servizio dei sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina, cui è riservato un terzo dei posti d'ordine, di custodia di locali o materiali, o di servizio, ai termini degli articoli 10 e 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470.

TITOLO III.

Servizio di prova

Art. 20.

Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare gradatamente ed entro i limiti di tempo che saranno stabiliti con speciali disposizioni, l'idoneità alle diverse funzioni alle quali sono destinati, ed a soddisfare lodevolmente gli esperimenti prescritti.

Attesa la necessità di sottoporre ad osservazione sufficientemente prolungata sia la capacità nell'effettivo pratico disimpegno delle funzioni, sia l'indole morale dell'agente, sarà stabilito nell'atto di sottomissione per ogni qualifica di agenti, un conveniente periodo di prova che non sarà inferiore ad uno nè superiore a cinque anni; dopo il quale l'agente verrà nominato stabile.

Però, se trascorso il minimo tempo ed anche prima della scadenza del massimo tempo stabiliti nell'atto di sottomissione, l'agente avrà riportato l'idoneità teorica e pratica prescritta per le funzioni a cui aspira, otterrà la nomina a stabile.

Art. 21.

Qualora l'agente non si trovi in grado di soddisfare nel tempo

prescritto agli esperimenti di idoneità, come sarà indicato con speciali disposizioni per ciascuna funzione, egli sarà senz'altro esonerato dal servizio.

Se, durante il periodo di esperimento, o la natura o la frequenza di mancanze, anche lievi, od altre manifestazioni dell'indole dell'agente, lascino dubitare delle soddisfacenti sue qualità, ed egli non dimostri di emendarsi dopo opportuni richiami dei superiori, a giudizio inappellabile dell'Amministrazione, egli sarà esonerato dal servizio.

Potrà pure, durante il periodo suddetto, farsi luogo all'esonero qualora qualche imperfezione fisica sopravvenuta renda l'agente inidoneo al disimpegno del proprio servizio.

Infine l'Amministrazione si riserva di esonerare il personale in prova se le mutate condizioni dell'esercizio esigano una diminuzione di personale.

Nei casi di esonero sopraindicati, si corrisponderà all'agente un compenso pari ad un mese di paga per ogni anno ed in proporzione per ogni frazione di anno di servizio prestato.

L'agente sarà invece licenziato in qualunque momento senza compenso alcuno, qualora egli incorra in una delle mancanze indicate negli articoli 52, 53, 54 e 57 del presente Regolamento.

In tal caso il licenziamento è deliberato dal Direttore generale in base a constatazione delle mancanze da parte dei superiori, sentito l'incolpato, escluso il procedimento di cui agli articoli 64, 65, 67 e 68 del presente Regolamento.

TITOLO IV.

Avanzamenti

—

Art. 22.

L'avanzamento degli agenti si fa mediante:

a) promozioni di grado;

b) aumenti di stipendio nello stesso grado.

Art. 23.

Le promozioni di grado si fanno in quanto vi siano posti che le esigenze del servizio richiedano di coprire, salvo quanto dispone l'articolo successivo.

Art. 24.

La Società può adibire temporaneamente agenti a funzioni del grado superiore a quello cui appartengono; ma quando una di queste reggenze si eserciti in funzioni del servizio attivo, che implichino responsabilità per la sicurezza e regolarità dell'esercizio, o si prolunghi senza dar luogo ad osservazioni fino ad un anno, dovrà accordarsi la promozione effettiva.

Art. 25.

Le promozioni di grado hanno luogo in base alla tabella graduatoria annessa al presente Regolamento.

Esse, salvo il disposto del precedente articolo 24, si fanno a scelta fra gli agenti più meritevoli, tenuto conto anche dell'anzianità.

Art. 26.

Gli aumenti di stipendio o paga hanno luogo nella misura e con gli intervalli di tempo che per ogni qualifica sono stabiliti nelle classificazioni risultanti dai quadri allegati alla tabella graduatoria, salve le disposizioni speciali fissate negli atti di sottomissione per gli agenti in prova, e fatta eccezione per i capi squadra operai, operai, aiutanti operai, manovali d'officina, artieri ed aiutanti artieri ai quali si applica la regola risultante dall'annotazione apposta nel relativo quadro.

I detti aumenti sono accordati ad ogni agente fino a che egli abbia raggiunto il massimo assegnato al suo grado, salvo che sia promosso ad un grado superiore.

Gli aumenti di stipendio o paga decorrono di norma dal 1° gennaio. Le nomine o gli avanzamenti, che si conferissero in tempo diverso, si intenderanno decorrere, agli effetti dell'anzianità per i successivi aumenti, dal 1° gennaio precedente o seguente la data del loro conferimento, secondo che questo avrà avuto luogo nel primo o secondo semestre dell'anno.

Però, nel caso di proroga del termine normale, inflitta in via punitiva per sei mesi, gli aumenti successivi potranno decorrere dal 1° luglio.

Art. 27.

L'Amministrazione concederà inoltre aumenti anticipati, in modo però che in ogni ramo di servizio, e possibilmente in ogni grado, ne profitti almeno un decimo degli agenti non compresi negli aumenti di cui all'articolo precedente, senza computare fra questi ultimi gli agenti che avessero già raggiunto il massimo del loro grado.

Art. 28.

Gli aumenti anticipati si fanno esclusivamente a scelta per merito.

Art. 29.

Nel caso di assenze dal servizio che superino il quinto dell'intervallo di tempo fissato per l'aumento, questo viene ritardato di un anno; esclusi soltanto i casi di assenza per malattie causate dal servizio.

Art. 30.

In ogni caso di avanzamento gli assegni personali saranno, per regola, compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

TITOLO V.

Traslocamenti e missioni

—

Art. 31.

Tutti gli agenti stabili ed in prova sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sarà stabilito dall'Amministrazione nell'interesse del servizio, ancorchè fuori della rete, come pure a recarsi dovunque, all'interno od all'estero, siano comandati in missione di qualunque durata.

Art. 32.

Speciali disposizioni stabiliscono la misura e le condizioni delle indennità dovute agli agenti traslocati o comandati in missione per ragioni di servizio.

Art. 33.

Non dà diritto ad alcuna indennità il traslocamento che fosse concesso per soddisfare la domanda fatta dall'agente, salvo il caso di malattia contratta per motivi di servizio.

Non dà del pari diritto ad alcuna indennità o compenso, per l'agente, il traslocamento per misura disciplinare, accordandosi però anche in questo caso la parte d'indennità regolamentare derivante dal fatto che l'agente abbia famiglia.

TITOLO VI.

Congedi, assenze per malattia ed esoneri temporanei e definitivi

—

Art. 34.

Il congedo ordinario è il permesso di assenza dal servizio, che

si concede agli agenti stabili od in prova, per il tempo ed alle condizioni di cui in appresso, senza che occorra indicarne il motivo.

Il congedo ordinario può avere la durata di:

a) 20 o 15 giorni con paga per gli agenti compresi nei gradi superiori al 12°, nonchè per i macchinisti e fuochisti;

b) 20 o 10 giorni con paga per gli agenti compresi nei gradi 12° (esclusi i macchinisti), 13° (esclusi i fuochisti) e 14°;

c) 10 o 7 giorni con paga per gli agenti dei gradi inferiori, esclusi quelli indicati appresso;

per tutti indistintamente, a seconda che abbiano compiuto o no i 10 anni di servizio, computati dalla data dell'ammissione nel personale in prova o stabile.

In tutti questi tre casi il congedo sarà con paga, purchè gli agenti abbiano compiuto un anno di servizio;

d) 15 giorni senza paga, per gli operai, aiutanti operai, apprendisti operai e manovali delle officine di riparazione del materiale mobile e fisso.

Art. 35.

I congedi straordinari sono quelli eccedenti i limiti di tempo stabiliti nel precedente articolo 34 e vengono accordati in seguito a motivata domanda.

Durante il congedo straordinario che sia accordato per gravi e giustificate ragioni, è concessa agli agenti, di cui ai comma *a* e *b* del precedente articolo, la metà dello stipendio o paga per i primi 30 giorni. Però, il contributo agli Istituti di previdenza sarà corrisposto per intero ai termini e nelle misure stabilite dai relativi Statuti.

In casi speciali potranno essere accordati congedi straordinari senza corresponsione di stipendio o paga.

Agli agenti di cui ai comma *c* e *d* del precedente articolo potranno essere concessi congedi straordinari per gravi e giustificate ragioni, ma sempre senza corresponsione di paga.

Il congedo straordinario non può, di regola, eccedere la durata di tre mesi in più del congedo ordinario fruito nell'anno.

Art. 36.

Agli effetti degli articoli 34 e 35 si calcola l'anno ordinario solare.

Gli agenti hanno diritto di fruire annualmente del congedo ordinario, salvo all'Amministrazione la facoltà, secondo le esigenze speciali del servizio, di determinarne il tempo, di suddividerne il godimento in varî periodi, ed anche, pei congedi chiesti nell'ultimo trimestre dell'anno, di rimandarlo al primo trimestre dell'anno successivo.

In ogni caso, salvo il diritto di fruirne in altro momento, i congedi possono essere revocati od interrotti da chi li concesse, quando, a suo giudizio, esigenze di servizio od altri motivi lo richieggano.

L'agente ha perciò obbligo di indicare al rispettivo capo, prima d'assentarsi, il luogo in cui si possa, occorrendo, comunicargli l'ordine di richiamo.

Art. 37.

Durante l'assenza per malattia, debitamente accertata dai sanitari sociali, purchè non causata da colpa o sregolatezza, è conservato l'intero stipendio sino al limite di tre mesi. Qualora la malattia si prolunghi oltre questo termine, se ne riferirà al Direttore generale, il quale potrà, a seconda delle circostanze, prolungare eccezionalmente la conservazione di tutto o di parte dello stipendio.

Questa disposizione non è applicabile agli agenti ascritti alla Cassa di mutuo soccorso o alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101, quando, nei casi di malattia, provvede la detta Cassa o sezione.

L'assenza per malattia non costituisce interruzione di servizio fino a che viene corrisposto in tutto od in parte lo stipendio od il sussidio degli Istituti di previdenza, salvo il disposto dell'articolo 29.

Art. 38.

Disponibilità è l'esenzione temporanea dal servizio di un agente stabile, per causa di soppressione d'ufficio. Essa è sempre proposta d'ufficio e nel solo caso in cui non siavi modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altro ramo di servizio. La disponibilità si prolunga fino a due anni, decorsi i quali l'agente, quando non sia ricollocato in servizio, viene esonerato definitivamente.

La disponibilità è deliberata dal Consiglio d'amministrazione, che stabilisce, tenuto anche conto dell'anzianità di servizio, la misura dello stipendio assegnato per quel tempo, e che non può essere inferiore alla metà di quello normale.

Il contributo per gli Istituti di previdenza sarà, durante la disponibilità, regolato ai termini e nelle misure risultanti dai relativi Statuti.

L'agente esonerato definitivamente al cessare della disponibilità, si considera come collocato in quiescenza per misura amministrativa, quando non si trovi nelle condizioni normali richieste, pel conseguimento della pensione, dallo Statuto dell'Istituto di previdenza a cui è inscritto.

Art. 39.

Aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabiliti per motivi di salute o per ragioni d'interesse privato o di famiglia, che si concede in seguito a domanda dell'interessato.

Quando l'aspettativa sia domandata per motivi di salute, non potrà essere negata, ove, a giudizio, di due sanitari sociali, sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio e che lascia fondata speranza di guarigione entro il tempo per cui l'aspettativa viene richiesta.

È aspettativa anche l'esenzione temporanea dal servizio, che viene disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità, o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie della qualifica, quando l'Amministrazione giudichi conveniente di esperimentare tale esenzione prima di deliberare la dispensa definitiva dal servizio.

Il provvedimento che concede l'aspettativa ne determina la durata, la quale potrà essere prorogata, ma non potrà in nessun caso eccedere in complesso i due anni.

L'aspettativa può essere revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu accordata.

Durante l'aspettativa per motivi di salute, sia per domanda degli agenti, sia per disposizione d'ufficio, verranno corrisposti due terzi dello stipendio a chi conta 25 anni o più di servizio, la metà se il servizio è minore di 25 anni e maggiore di 10, ed il terzo se il servizio è minore di 10 anni. A tale effetto, l'anzianità di servizio si computa dalla data dell'ammissione nel personale in prova o stabile.

Non compete alcuna quota di stipendio a chi consegue l'aspettativa per motivi d'interesse privato o di famiglia, o per impedimento nell'esercizio delle funzioni, nè agli agenti inscritti alla Cassa di mutuo soccorso od alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza, di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101.

Allo scadere dell'aspettativa concessa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del Consiglio d'amministrazione.

Nel caso di aspettativa concessa al seguito di infortunî o ferite riportate per causa di servizio, e semprechè non sieno attribuibili a colpa o trascuratezza di colui che ne venne colpito, il tratta-

mento potrà essere regolato con speciale riguardo, fino anche alla concessione dell'intero stipendio o paga.

Il contributo agli Istituti di previdenza durante l'aspettativa sarà regolato nei termini e nella misura risultante dai relativi Statuti.

L'aspettativa è in ogni caso deliberata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 40.

La disponibilità e l'aspettativa costituiscono sempre interruzione di servizio. Per gli effetti degli Istituti di previdenza si applicano le disposizioni dei relativi Statuti.

Art. 41.

Salve le disposizioni speciali relative agli agenti in prova e agli avventizi, si può far luogo all'esonero definitivo:

a) per soppressione d'ufficio, salvo il disposto dell'articolo 38;

b) per il raggiungimento dei limiti di età e di compartecipazione agli Istituti di previdenza stabiliti nei rispettivi Statuti pel conseguimento del collocamento in quiescenza;

c) per inabilità al servizio o alle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente;

d) per inosservanza delle condizioni alle quali il servizio deve essere prestato, sia in ordine al presente Regolamento, sia in ordine ai patti speciali di assunzione, quando l'inosservanza non dipenda da forza maggiore.

L'esonero definitivo, di cui alla lettera *c*, sarà deliberato al seguito di giudizio medico reso nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto di quello degli Istituti di previdenza, a cui l'agente trovasi ascritto.

L'esonero definitivo è deliberato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 42.

L'esonero definitivo abilita gli agenti inscritti ai varî Istituti di previdenza a far valere i loro diritti, se e quali ad essi competono, verso gl'Istituti stessi.

Art. 43.

Le dimissioni volontarie non producono effetto sinchè non sono accettate dall'Amministrazione.

L'agente dimissionario non è riammesso in servizio.

Art. 44.

Gli agenti ascritti al contingente militare di prima categoria, che vengono chiamati sotto le armi per soddisfare alla prima parte della ferma, od hanno ottenuto di fare il volontariato di un anno, sono considerati dimissionari, ma saranno riammessi in servizio, dopo ottenuto il loro congedo militare, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, purchè conservino l'idoneità richiesta dai Regolamenti.

Il tempo passato sotto le armi costituisce interruzione di servizio.

Art. 45.

Agli agenti che saranno chiamati sotto le armi come uomini di truppa, per esercitazioni o per altri motivi, che non siano quelli indicati al precedente articolo 44, verrà corrisposto l'intero stipendio o paga fino al limite di 25 giorni, restando inoltre inteso che i giorni d'assenza eccedenti detto limite potranno essere computati, agli effetti delle competenze, a diminuzione o ad esaurimento del congedo ordinario non ancora fruito, e che pel successivo periodo d'assenza cesserà ogni corresponsione di stipendio o paga.

Tale trattamento non è applicabile agli agenti che vengono chiamati sotto le armi come ufficiali, pei quali, ferma restando in essi la facoltà di profittare, pel servizio militare, di tutto o di una parte del congedo ordinario, dovrà l'ulteriore assenza essere soggetta alla perdita totale dello stipendio, e considerata come congedo straordinario anche se venga oltrepassato il termine di cui all'articolo 35.

Agli agenti che siano chiamati a prestar servizio come giurati, o siano citati in giudizio come testimoni sarà corrisposto lo stipendio o paga fino a 15 giorni, semprechè la loro assenza e la ragione che la motivò siano debitamente comprovate.

Prolungandosi tale servizio e la relativa assenza oltre i 15 giorni, il Direttore generale deciderà, caso per caso, se debba essere loro conservato lo stipendio o la paga.

TITOLO VII.

Disciplina

Art. 46.

Le punizioni disciplinari che si possono infliggere agli agenti della Società, in applicazione dell'articolo 62 del Regolamento approvato con R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), sono le seguenti:

I — la censura;
II — la multa;
III — la sospensione dal servizio;
IV — il traslocamento di carattere punitivo, che priva l'agente delle indennità di trasloco per servizio;
V — la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio;
VI — la degradazione;
VII. — la destituzione.

Tutte le punizioni sono annotate nella matricola generale.

La multa è applicabile anche agli agenti avventizi.

Art. 47.

L'applicazione delle punizioni disciplinari è indipendente dal diritto dell'Amministrazione di essere risarcita del danno risentito pel fatto dei suoi dipendenti, praticando adeguate ritenute sui rispettivi stipendi o paghe, od esercitando le azioni contrattuali che le competono ai termini di diritto.

Art. 48.

Indipendentemente dalle punizioni di cui sopra, e dal disposto dell'articolo 7, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali fossero state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli e merci, verranno adibiti ad altre attribuzioni, quand'anche non fossero imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Nell'applicazione di tale disposizione si osserveranno le norme seguenti:

a) sarà tenuto conto delle sottrazioni e manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni precedenti al tempo in cui si constatò l'ultima sottrazione o manomissione;

b) sarà oggetto di speciale annotazione qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo che a breve percorso, quando queste non siano state soggette ad operazioni di consegna, riconsegna, giacenza ai transiti, ecc. ed a tutti quei passaggi infine che suddividono la responsabilità fra varie stazioni e varî agenti;

c) sarà pure fatta annotazione quando si verificheranno manomissioni o sottrazioni su spedizioni di merci o bagagli che, nel loro percorso, siano state soggette a riconsegne o giacenze; ma in questo caso il valore dell'annotazione diminuirà di un grado, per modo che *due annotazioni* di tal natura abbiano il valore di *una sola*.

Uguale sistema si dovrà seguire per le sottrazioni o manomissioni riscontratesi in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come le feste natalizie, di capo d'anno, ecc.

Art. 49.

La censura è una riprensione per iscritto, nella quale incorre: chi manca al proprio decoro; chi non attende con diligenza all'ufficio o non osserva l'orario o la disciplina; chi si contiene in modo sconveniente col pubblico, coi colleghi, od i subordinati; chi manca di rispetto ai superiori ed all'Amministrazione, e chi commette altro mancanze lievi di simile natura.

Art. 50.

La multa è una ritenuta di parte dello stipendio o della paga, che può elevarsi fino all'importo di due giornate, ed è devoluta a vantaggio degli Istituti di previdenza secondo i relativi Statuti.

Si infligge:

I — per irregolarità nel disimpegno del servizio, quando non abbiano carattere di gravità;

II — per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni, sia che la mancanza abbia prodotto danno soltanto all'agente colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno;

III — per domanda di mancie o regali in qualsiasi caso, oppure per accettazione di mancie o regali al fine di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, e quando la mancanza non assuma figura più grave.

Art. 51.

La sospensione dal servizio è di due specie:

sospensione preventiva;

sospensione punitiva.

La prima porta seco la sospensione dallo stipendio, e dura finchè sia cessata o risoluta la causa che la motivò.

Si incorre nella sospensione preventiva:

a) dall'agente implicato in fatti che possano dare luogo alle punizioni degli ultimi due gradi;

b) dall'agente che si trova costituito in istato d'arresto, o, quand'anche lasciato a piede libero, sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione.

Nel caso previsto dalla lettera *a*, si farà luogo alla restituzione dello stipendio o paga, qualora l'agente risulti immune dagli addebiti che gli erano stati imputati.

In ogni altro caso il Direttore generale giudica irrevocabilmente, a seconda delle circostanze, se ed in quale misura sia da rimborsarsi lo stipendio o paga trattenuta.

Art. 52.

La spensione punitiva ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi fino a 30 giorni.

Essa è inflitta:

I — per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

II — per assenza arbitraria, qualora non superi i 10 giorni.

La sospensione in questo caso si applica indipendentemente dalla privazione dello stipendio durante l'assenza arbitraria;

III — per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimone;

IV — per dimostrazioni di scherno e disprezzo agli atti dell'Amministrazione;

V — per alterchi senza vie di fatto nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze;

VI — per risse con vie di fatto fuori di servizio; o per altre gravi cause di condotta biasimevole, pure fuori di servizio;

VII — per aver mancato di trasferirsi nel termine prescritto dove fu ordinato dai superiori;

VIII — per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti a chi di ragione, derivante da negligenza o da altra causa non dolosa;

IX — per negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio quando ne siano derivati danni al servizio o agli interessi dell'Amministrazione, e salvo il caso previsto dal 2° capoverso dell'articolo 60;

X — per ingiurie o per accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi, contro agenti dell'Amministrazione;

XI — per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gl'infortuni, quando la mancanza abbia prodotto o potuto produrre danni ad altre persone.

Per le mancanze previste nei paragrafi I, IV, V, VI, VIII, IX e X insieme con la sospensione può essere inflitto il traslocamento punitivo.

Art. 53.

La proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga è inflitta per la durata da uno a due anni:

I — per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;

II — per alterchi o risse con vie di fatto nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze;

III — per atti d'insubordinazione, fra i quali è annoverata l'assenza fino a 10 giorni, se avvenuta contro la proibizione di un superiore, o se abbia potuto compromettere la regolarità del servizio;

IV — per mancanze che abbiano compromessa la regolarità, o che avrebbero potuto compromettere, ma non abbiano compromesso la sicurezza dell'esercizio;

V — per contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 10, o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio;

VI — per operazioni di usura con chiunque, quando non assumano carattere tale da porre chi le esercita nella condizione prevista dal comma VI dell'articolo 57;

VII — per calunnie o diffamazioni verso l'Amministrazione o verso altri agenti, benchè non superiori di grado, ancorchè non abbiano dato luogo a giudizio penale.

Inoltre la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga può essere inflitta per la durata di sei mesi o di un anno all'agente il quale, sebbene non abbia commessa alcuna delle mancanze sopraindicate, dimostri abituale indolenza o palesi insufficienza nell'adempimento delle funzioni del suo grado.

La proroga di un anno potrà essere ridotta a sei mesi qualora l'agente abbia dimostrato di essersi emendato.

Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodi fissi, alla proroga del termine normale per l'aumento è sostituita la sospensione dal servizio con o senza traslocamento punitivo, però con gli stessi effetti della proroga quanto alla disposizione di cui all'articolo 61.

Art. 54.

La degradazione è la retrocessione dell'agente ad un grado immediatamente inferiore.

Tuttavia, quando la degradazione viene applicata a norma dell'articolo 66 in sostituzione della destituzione, la retrocessione potrà essere eccezionalmente di due gradi.

Inoltre, quando la degradazione viene applicata allo scopo di togliere l'agente da quelle funzioni che hanno occasionata la mancanza da punirsi, oppure allo scopo di rimettere l'agente nelle funzioni da lui esercitate prima che fosse promosso al grado da

cui deve essere retrocesso, gli sarà assegnato quel grado che risulta necessario, secondo la tabella graduatoria, per tale cambiamento di funzioni o ritorno al grado precedente.

S'incorre nella degradazione:

I — per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;

II — per contravvenzioni, commesse o facilitate in ragione dell'ufficio, alle leggi e Regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica;

III — per inabilità o incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunta per motivi imputabili all'agente;

IV — per mancanze che abbiano compromesso la sicurezza dell'esercizio;

V — per trascuratezza nell'esercizio delle proprie mansioni, quando ne derivino gravi danni all'Amministrazione.

Art. 55.

Quando un agente degradato abbia uno stipendio o paga superiore al massimo del grado a cui viene retrocesso, conserverà la differenza come assegno personale.

Alla degradazione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio, per la durata di sei mesi o di un anno.

Qualora l'agente degradato meriti la reintegrazione, potrà ottenerla dopo trascorso almeno un anno.

Art. 56.

Per gli operai e gli agenti aventi il grado minimo stabilito dalla tabella graduatoria, alla degradazione è sostituita la sospensione dal servizio con o senza traslocamento punitivo, però con gli effetti stessi della degradazione quanto al disposto di cui all'articolo 61.

Art. 57.

La destituzione è inflitta:

I — a chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni, od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifizi o si vale della propria condizione od autorità per lucrare o far lucrare ad altri premi o compensi che non gli spetterebbero, o per procurarsi indebiti vantaggi, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

II — a chi, per inadempimento dei propri doveri od inosservanza dei Regolamenti, abbia compromesso la sicurezza dell'esercizio con danno delle persone o grave danno del materiale;

III — a chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri, o contribuisca a che altri si appropri, oppure abbia tentato di appropriarsi somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'Amministrazione o ad essa affidati per qualsiasi causa;

IV — a chi, scientemente defraudi o contribuisca a che altri defraudi, oppure abbia tentato di defraudare l'Amministrazione nei suoi averi, diritti od interessi;

V — a chi, per causa di lucro, percepisce somme indebite a carico del pubblico;

VI — a chi, per azioni ledenti la moralità od onorabilità, ancorchè non costituiscano reato e trattisi di cosa estranea al servizio, si rende indegno della pubblica stima;

VII — a chi sia incorso in condanna penale per furto, peculato, frode, truffa, appropriazione indebita, corruzione, concussione o per reati contro la fede pubblica, il buon costume, o l'ordine pubblico, nonchè per un reato che importi la pena dell'interdizione dai pubblici uffici;

VIII — a chi, sebbene prosciolto o assolto da imputazioni comprese fra quelle indicate nel numero precedente con ordinanza o con sentenza dell'Autorità giudiziaria per insufficienza di indizi o per non provata reità, oppure in seguito a verdetto negativo dei giurati, non sia dall'Amministrazione giudicato meritevole della fiducia necessaria per essere conservato in servizio;

IX — a chi, per atti di connivenza con estranei, o con dolosi maneggi, rechi o tenti recar danno all'Amministrazione nei contratti per lavori, provviste, accolli o vendite nelle aste o licitazioni, o in qualunque altro ramo del servizio;

X — a chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri o atti qualsiansi appartenenti all'Amministrazione o che la possano comunque interessare;

XI — a chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto d'ufficio in materia di telegrafo, contenzioso, finanza, contratti;

XII — a chi si rende colpevole di grave insubordinazione;

XIII — a chi, nel disimpegno di funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza;

XIV — a chi trasgredisce scientemente le istruzioni o le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili, abbenchè non ne sia derivato alcun danno;

XV — a chi, per mancanza di diligenza, è causa di incendî a danno dell'Amministrazione;

XVI — a chi altera dolosamente i piombi doganali;

XVII — a chi sta arbitrariamente assente dal servizio per oltre 10 giorni. In tal caso, la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;

XVIII — a chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere, avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

XIX — a chi, facendo parte del personale viaggiante, oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo dipendente dall'Amministrazione, anche da agenti ferroviari di ciò incaricati da funzionari delle ferrovie, fino al grado inclusivo di capo stazione, capo d'arte, capo officina o deposito, magazziniere o conduttore capo;

XX — agli agenti descritti nel numero precedente, i quali siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, come ad esempio recipienti di forma speciale, cacciaviti, trapani, succhielli, tele, aghi, filo e simili e di chiavi che non siano fra quelle di cui possa essere giustificato il possesso;

XXI — a chi, venuto in cognizione della persona o delle persone che abbiano perpetrato furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto di spettanza dell'Amministrazione o ad essa affidato per qualsiasi causa, abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome loro e le circostanze di fatto;

XXII — a chi si fa promotore od organizzatore, o si rende autore di disordini, tumulti o violenze in servizio o per causa di servizio;

XXIII — a chi volontariamente abbandona, o non assume o non presta il proprio ufficio o lavoro col proposito che la continuità del regolare esercizio resti interrotta.

Art. 58.

Al colpevole di più mancanze si infligge la punizione comminata per la mancanza più grave.

Art. 59.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione sarà aumentata di due gradi a coloro che, oltre a prendervi parte, le avranno promosse e di un grado a tutti gli altri.

Nei casi di tentativo, esclusi quelli per cui è disposto diversamente, è inflitta la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza consumata.

Art. 60.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici sono puniti alla pari degli autori principali.

È ritenuto e punito come complice anche colui che, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunziare alla superiorità fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente Regolamento.

Art. 61.

La ricaduta, entro due anni, nelle mancanze che hanno provocato l'applicazione d'una pena disciplinare, può dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella ultimamente inflitta.

Art. 62.

La censura e la multa possono essere inflitte dai capi degli uffici centrali o degli uffici distaccati o dai capi servizio, a tutti i loro dipendenti, senza speciali formalità di procedura, previo soltanto l'accertamento delle mancanze.

Art. 63.

La sospensione dal servizio, come disposizione preventiva, è disposta dai capi degli uffici centrali o distaccati e dai capi servizio, e, in caso d'urgenza, dai superiori locali, con l'obbligo di riferirne subito alla Direzione generale per la sanzione e la durata del provvedimento.

Art. 64.

La sospensione punitiva dal servizio ed il traslocamento punitivo sono inflitti dal Direttore generale, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza, e loro contestazione all'incolpato.

Art. 65.

La proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga, la degradazione e la destituzione sono deliberate per tutti gli agenti della Società dal Consiglio d'amministrazione, in seguito a proposta di un Consiglio superiore di disciplina, costituito:

da un consigliere d'amministrazione, che ne ha la presidenza;
dal segretario della Direzione generale;
dal capo del Contenzioso;
da tre capi servizio o capi divisione.

Il detto Consiglio delibera a maggioranza di voti con l'intervento almeno di tre membri, oltre il presidente; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le sue proposte non vincolano la libertà d'apprezzamento e di decisione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 66.

Le Autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una pena minore di quelle previste dal presente Regolamento.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse Autorità competenti ad applicarle.

Art. 67.

Per mettere il Consiglio superiore di disciplina in grado di fare le sue proposte, i capi degli uffici centrali o distaccati, i capi servizio, e, in caso di urgenza, i superiori locali, faranno eseguire le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti la mancanza, per mezzo di uno o più funzionari di grado superiore a quello degli incolpati, esclusi quelli dalla cui azione fu determinato il procedimento punitivo.

Eseguite le indagini e constatazioni suddette, si dovranno contestare i fatti emersi agli incolpati, per le loro dichiarazioni.

Delle indagini, constatazioni e contestazioni suddette dovrà essere fatta relazione scritta, nella quale si riassumeranno i fatti emersi, si esporranno su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possano influire sia a vantaggio, sia ad aggravio degli incolpati; e quindi si stabiliranno le conclusioni, limitate a determinare, secondo il convincimento morale degli inquirenti, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possano o non vogliano firmare, dovranno indicarne il motivo.

Qualora la relazione concluda per l'accertamento di una mancanza passibile della destituzione, il presidente del Consiglio superiore di disciplina disporrà perchè l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa, e stabilirà all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegnerà all'incolpato il termine utile per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 68.

Il Consiglio superiore di disciplina, quando lo creda opportuno pel migliore adempimento del suo mandato, potrà sempre, in qualunque stadio del procedimento, ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare le loro difese per iscritto.

Art. 69.

L'agente punito può ricorrere contro la punizione inflittagli, purchè presenti il ricorso entro un mese dal giorno in cui gli fu data partecipazione del provvedimento disciplinare.

Il ricorso è indirizzato per via gerarchica ai capi di servizio per le punizioni inflitte da funzionari inferiori a codesto grado; al Direttore generale per le punizioni inflitte dai capi dei servizi e dai capi degli Uffici centrali o distaccati; in ogni altro caso al Consiglio d'amministrazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il funzionario od il Consiglio d'amministrazione, a cui è indirizzato il ricorso, stabilirà, caso per caso, se e quali nuove indagini siano necessarie per la decisione sul ricorso medesimo.

Disposizioni transitorie

Art. 70.

Il presente Regolamento andrà in vigore a datare dal 1° gennaio 1903, e con la sua attuazione restano abrogate le norme sul personale emanate con l'ordine di servizio generale n. 12-1887, nonchè le disposizioni punitive contenute nei Regolamenti speciali dei servizi.

Gli agenti che a questa data abbiano compiuta o superata l'anzianità prevista nei quadri indicati all'articolo 26, computabile dall'ultimo avanzamento conferito dalla Società, conseguiranno alla data stessa lo stipendio o paga immediatamente superiore a quello al quale erano stati portati con l'avanzamento medesimo.

In ogni altro caso, il tempo trascorso dalla data dell'ultimo avanzamento conferito dalla Società sarà computato per l'anzianità necessaria agli effetti degli articoli 25 e 26.

Per quegli agenti che al 1° gennaio 1902 avessero già compiuto o superato l'intervallo di tempo richiesto dal presente Regolamento per ottenere l'aumento, pur restando fissato l'aumento dal

1° gennaio 1903, l'intervallo di tempo per ottenere il successivo aumento sarà computato dal 1° gennaio 1902.

Art. 71.

Gli agenti che al 1° gennaio 1903, per effetto degli aumenti conferiti dalla Società, fossero provvisti di uno stipend[illegible] o paga [illegible] non conforme alle classificazioni adottate per ciascuna qualifica, [illegible] otterranno la regolarizzazione col portare lo stipendio o paga alla classe immediatamente superiore.

Agli effetti degli articoli 26 e 27 tale regolarizzazione di stipendio o paga sarà considerata come avanzamento soltanto nel caso che l'importo della regolarizzazione sia superiore alla metà dell'aumento normale occorrente per raggiungere la classe di stipendio o paga regolarizzata, oppure sia superiore alla metà dell'aumento normale successivo, quando la regolarizzazione è fatta per raggiungere il minimo della qualifica; altrimenti l'agente conserverà l'anzianità computabile dal conferimento dello stipendio o paga precedente.

Art. 72.

Gli agenti di qualsiasi qualifica, che alla data di attuazione del presente Regolamento si trovino provvisti d'uno stipendio o paga superiore al massimo assegnato alle rispettive qualifiche nella tabella graduatoria allegata al Regolamento medesimo, conserveranno la differenza in più come assegno personale.

Art. 73.

Agli agenti che fossero presentemente rivestiti di una qualifica non compresa nella tabella graduatoria annessa al presente Regolamento, sarà assegnata una qualifica di grado equivalente, come risulta dalla tabella precedente.

Art. 74.

Gli agenti attualmente retribuiti con stipendio annuo lo conserveranno nella stessa forma, anche se la tabella graduatoria portasse per la loro qualifica la paga giornaliera.

Roma, addì 1° agosto 1902.

BALENZANO — DI BROGLIO — BIANCHI.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario*.

Società Italiana
per le Strade Ferrate della Sicilia

ALLEGATO A'.

SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL PERSONALE

NB. *Il presente testo del Regolamento e degli allegati è quello la cui attuazione è reclamata dal R. Governo, mediante il concorso dello Stato nella relativa spesa.*

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Gli agenti della Società sono di tre categorie:

1.ª stabili, nominati in servizio permanente;

2.ª in prova, destinati a passare stabili dopo un determinato periodo di servizio in esperimento;

3.ª avventizi.

Art. 2.

Sono impiegati agenti avventizi:

1.° per le funzioni di scritturale, di telegrafista, di ripartitrice e di guardabarriere affidate a donne;

2.° per la costruzione di nuove linee ed altre intraprese non dipendenti dall'esercizio ferroviario propriamente detto;

3.° per l'esercizio delle linee a regime economico secondo le [illegible]gi ed i Regolamenti speciali in vigore sulla materia;

4.° [illegible]er i bisogni saltuari od eccezionali in ogni funzione di qualunque ram[illegible] di servizio;

5.° in aiuto o [illegible]stituzione temporanea dei guardiani cantonieri della linea;

6.° per le funzioni di manova[illegible] pulitore, cantoniere, operaio, all'infuori di quelli indicati nel paragra[illegible] seguente, e di scritturale;

7.° per le funzioni di capo squadra operaio, di operaio, di aiutante operaio e di manovale nelle officine di riparazione del materiale mobile e fisso.

Per l'utilizzazione di questo personale in ordine alla sicurezza dell'esercizio si osserveranno le norme stabilite dagli speciali Regolamenti.

Tuttavia gli agenti indicati ai numeri 5 e 6, quando abbiano fatto un servizio non interrotto di due anni, ove rimangano in servizio e possiedano i voluti requisiti, passeranno come agenti in prova, e dopo che abbiano servito in tale qualità per altri due anni, sempre che corrispondano alle condizioni di prova, saranno nominati stabili.

Nelle officine di riparazione del materiale mobile e fisso, di cui al numero 7, il quantitativo del personale stabile non potrà essere inferiore al 90 0/0 del numero degli agenti in servizio al 1° gennaio 1902.

Quando un manuale stabile ha adempiuto, per un anno continuato, le funzioni di operaio o di aiutante operaio, sarà promosso operaio con la paga relativa alla categoria cui appartiene, o aiutante operaio, se vi è posto.

Art. 3.

Le norme per l'ammissione, per l'avanzamento, per la disciplina, per l'esonero, e le condizioni di servizio in genere, sono determinate dal presente Regolamento per gli agenti stabili e in prova; e per gli avventizi in quanto è per essi esplicitamente indicato.

Gli avventizi sono assunti in base a speciali convenzioni, anche soltanto verbali, senz'altro obbligo in genere per l'Amministrazione che quello di corrispondere loro la mercede pattuita per il tempo durante il quale prestano effettivamente servizio.

Art. 4.

Gli agenti stabili e in prova sono inscritti nella matricola generale del personale, dove per ciascuno sono registrati: la data e le condizioni dell'assunzione, gli avanzamenti, le interruzioni del servizio per aspettativa, disponibilità, eventuali congedi straordinari oltre tre mesi, le punizioni, le gratificazioni, gli elogi, i traslochi, come pure le indicazioni riflettenti la cessazione dal servizio.

Presso i singoli servizi sono poi tenuti i fogli matricolari, sui quali, oltre i dati che si riportano nella matricola generale, sono annotati i congedi, le malattie, le residenze, e in genere tutto ciò che concerne lo stato di servizio dell'agente.

A chi cessa dal servizio sarà rilasciato, a richiesta, soltanto un estratto della sua matricola senza alcuna attestazione speciale, salvo per gli operai il disposto dell'articolo 78 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Gli agenti stabili e in prova partecipano a uno degli Istituti di

previdenza per il personale ferroviario, a norma e secondo le condizioni stabilite dai rispettivi Statuti.

Al personale in prova che lasci il servizio, verranno in ogni caso rimborsate le somme accumulate con le sue trattenute e gli interessi fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla sua cessazione dal servizio, calcolati secondo le norme dell'Istituto a cui l'agente trovasi inscritto.

Fra le condizioni per l'ammissione in servizio degli avventizi impiegati nelle officine di riparazione del materiale mobile e fisso, si esige la presentazione del libretto d'inscrizione alla Cassa Nazionale per l'invalidità e vecchiaia degli operai od altro Istituto riconosciuto dalla Società.

Art. 6.

Tutti gli agenti stabili e in prova sono qualificati e retribuiti a norma della tabella graduatoria allegata al presente Regolamento.

La qualifica d'ispettore e quelle superiori sono riservate esclusivamente ad agenti incaricati di funzioni di concetto.

Oltre lo stipendio o paga agli agenti stabili e in prova, addetti a speciali funzioni dell'esercizio, sono assegnati premî, indennità, compensi per prestazioni straordinarie, e soprassoldi varî, fissati da speciali disposizioni. La Società si riserva la facoltà di variare in ogni tempo queste competenze accessorie.

Tuttavia, qualora la variazione importasse una diminuzione per qualsiasi categoria di personale nella misura delle competenze accessorie in vigore, al momento della variazione stessa, la differenza continuerà ad essere corrisposta all'agente finchè rimanga nella qualifica o nella condizione a cui la competenza si riferisce.

L'assegno di combustibile al personale di macchina sarà applicato in modo che a pari lavoro sia assegnata in media una dotazione di combustibile equivalente a quella data in media nei due trienni 1886-88 e 1899-901.

Le ore di lavoro straordinario eventualmente fatto dal personale delle officine di riparazione del materiale mobile e fisso dopo le 22 e prima delle 5 saranno compensate ciascuna con $^{5}/_{4}$ della paga normale di ogni ora.

Il supplemento di paga agli operai, aiutanti operai e manovali per passare dalle officine alle squadre di rialzo o depositi, non sarà inferiore al 25 per cento.

Speciali disposizioni stabiliscono la qualità degli agenti che, in servizio, devono portare vestiario uniforme, e le norme e le condizioni di tali prescrizioni.

Art. 7.

L'Amministrazione ha in ogni tempo la facoltà di passare gli agenti da uno ad altro servizio o ramo di servizio, purchè assegni loro un grado equivalente.

Il passaggio che porti seco cambiamento di mansioni sarà deliberato dal Comitato d'amministrazione.

Sarà convertita in *assegno personale* sottoposto a ritenuta per gli Istituti di previdenza la parte di stipendio o paga che superasse il massimo della nuova qualifica.

Qualora la nuova qualifica dell'agente importasse un ritardo nel primo aumento di stipendio o paga da conferirsi dopo il passaggio, egli conserverà il diritto ad ottenere tale primo aumento allo scadere del termine fissato nelle classificazioni per la qualifica precedente.

Tutti gli agenti destinati a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio, devono previamente essere riconosciuti fisicamente idonei alle funzioni cui verranno assegnati, da una Commissione composta di due sanitarî sociali e di un rappresentante del servizio interessato.

Art. 8.

Nelle località poste in zone malariche, l'Amministrazione somministrerà gratuitamente, a tutti gli agenti, i chinacei occorrenti per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

Art. 9.

Lo stipendio o paga spettante agli agenti viene pagato a mensualità maturate, fatta eccezione per il personale a giornata delle officine di riparazione del materiale mobile e fisso, che è pagato a quindicine maturate.

Gli agenti a stipendio annuo, quando cessano dal servizio, hanno diritto al pagamento dell' intera mesata nel corso della quale è cessata la loro prestazione d'opera.

Hanno pure diritto al pagamento dell' intera mesata dello stipendio ridotto, gli agenti che cessano dal servizio nello stato di aspettativa o di disponibilità.

Sono eccettuati i casi di dimissione volontaria e di destituzione nei quali sarà pagato lo stipendio o paga soltanto fino al giorno di decorrenza della dimissione e destituzione.

Gli agenti retribuiti a giornata, quando cessano dal servizio per qualunque motivo, hanno diritto alla sola paga corrispondente ai giorni in cui hanno effettivamente prestata l'opera loro.

Art. 10.

Gli agenti della Società non possono, neppure a mezzo d'interposta persona, esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri senza permesso esplicito dell'Amministrazione.

Art. 11.

Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i Regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l'Amministrazione mettesse in vigore.

Art. 12.

Qualsiasi istanza deve essere sempre rivolta al superiore immediato.

Trascorso però un mese senza che l'istanza abbia avuto risposta, potrà rinnovarsi direttamente all'Ufficio superiore, ed in ultimo grado anche al Direttore generale, sempre però informandone il superiore immediato, il quale avrà l'obbligo di fornire le notizie per porre l'Ufficio superiore in grado di deliberare.

TITOLO II.

Ammissione in servizio

Art. 13.

Nessuno può essere nominato agente stabile senza aver fatto il servizio in prova di cui al titolo III del presente Regolamento, salve le eccezioni di cui agli articoli 16 e 17.

Per l'ammissione al servizio di prova è necessario:

1.° di essere cittadino italiano;

2.° di aver superato il 18° anno di età e non oltrepassato il 28° per chi abbia diritto all'esenzione o sia stato esentato dall'obbligo del servizio militare in 1ª categoria; di non aver superata l'età di 35 anni per chi abbia prestato servizio militare in 1ª categoria o con ferma permanente; salvo le eccezioni ai detti limiti che il Consiglio d'amministrazione credesse di deliberare;

3.° di aver tenuto sempre una buona condotta e di non avere addebiti penali;

4.° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica come è indicato appresso.

Perciò tutti gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti in originale o copia autentica:

a) fede di nascita;

b) fede penale;

c) certificato di buona condotta;

d) certificato di studî fatti e degli impieghi eventualmente coperti;

e) congedo militare, da cui resulti la buona condotta sotto le armi, od altro documento ufficiale comprovante il modo nel quale l'aspirante ad impiego ha adempiuto agli obblighi della legge sul reclutamento.

Dovranno inoltre essere da uno o più sanitari sociali riconosciuti di sana e robusta costituzione fisica, a norma del Regolamento per la leva militare, e, per ciò che riguarda le facoltà visive, trovarsi nelle condizioni di cui appresso.

Se proposti per funzioni interessanti la segnalazione e la sicurezza della circolazione dei convogli:

a) acutezza visiva non minore di 8/10 da ambo gli occhi;

b) rifrazione
c) senso cromatico del rosso e del verde
d) campo visuale
} normali da ambo gli occhi.

Se proposti per funzioni non interessanti la segnalazione e la sicurezza della circolazione dei convogli:

acutezza visiva complessivamente considerata non minore di 14/10, purchè la funzione visiva di un occhio non sia minore di 5/10, anche ottenuta con correzione di lenti sino a 5 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico semplice ed a 2 diottrie per l'ipermetropia e relativo stigmatismo semplice.

Per determinate categorie di agenti potranno essere prescritte speciali e più rigorose condizioni fisiche.

Art. 14.

Oltre le suddette condizioni generali, per l'ammissione degli agenti in prova è richiesta l'attitudine alla funzione per cui questi vengono assunti e che verrà accertata mediante saggi preliminari od altri mezzi d'informazione. Per la scelta degli ammittendi si avrà riguardo alle migliori attitudini, risultanti da attestati, referenze, esperimenti, esami od altri mezzi che saranno stabiliti dall'Amministrazione caso per caso.

Art. 15.

L'idoneità degli avventizi all'ufficio cui sono destinati deve essere constatata dal capo servizio, o suo delegato, nei modi che egli giudicherà convenienti.

Di regola gli avventizi devono assumersi sul luogo dove occorre l'opera loro.

Art. 16.

Nella scelta degli agenti in prova o stabili si avrà speciale considerazione ai buoni agenti avventizi.

Art. 17.

Gli agenti sono ammessi, di regola, col minimo dello stipendio dell'ultimo grado stabilito dalla tabella graduatoria per ciascun ramo di servizio.

Però, quando si richiedono negli agenti i requisiti necessarî per speciali lavori od uffici, potranno essere fatte nomine in qualunque qualifica e con qualunque degli stipendî della qualifica medesima.

In casi eccezionali, gli avventizi possono essere anche ammessi in servizio con qualifiche e stipendî non compresi nella tabella graduatoria.

Art. 18.

Non può essere ammesso chi sia stato destituito dall'Amministrazione di una delle Società ferroviarie esercenti le Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Art. 19.

Le disposizioni di cui sopra si applicano senza pregiudizio delle norme speciali che regolano l'ammissione in servizio dei sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina, cui è riservato un terzo dei posti d'ordine, di custodia di locali o materiali, o di servizio, a' termini degli articoli 10 e 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470.

TITOLO III.

Servizio di prova

Art. 20.

Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare gradatamente ed entro i limiti di tempo che saranno stabiliti con speciali disposizioni, l'idoneità alle diverse funzioni alle quali sono destinati, ed a soddisfare lodevolmente gli esperimenti prescritti.

Attesa la necessità di sottoporre ad osservazione sufficientemente prolungata sia la capacità nell'effettivo pratico disimpegno delle funzioni, sia l'indole morale dell'agente, sarà stabilito nell'atto di sottomissione per ogni qualifica di agenti, un conveniente periodo di prova che non sarà inferiore ad uno nè superiore a cinque anni; dopo il quale l'agente verrà nominato stabile.

Però, se trascorso il minimo tempo ed anche prima della scadenza del massimo tempo stabiliti nell'atto di sottomissione, l'agente avrà riportato l'idoneità teorica e pratica prescritta per le funzioni a cui aspira, otterrà la nomina a stabile.

Art. 21.

Qualora l'agente non si trovi in grado di soddisfare nel tempo prescritto agli esperimenti d'idoneità, come sarà indicato con speciali disposizioni per ciascuna funzione, egli sarà senz'altro esonerato dal servizio.

Se, durante il periodo di esperimento, o la natura o la frequenza di mancanze anche lievi, od altre manifestazioni dell'indole dell'agente, lascino dubitare delle soddisfacenti sue qualità, ed egli non dimostri di emendarsi dopo opportuni richiami dei superiori, a giudizio inappellabile dell'Amministrazione, egli sarà esonerato dal servizio.

Potrà pure, durante il periodo suddetto, farsi luogo all'esonero, qualora qualche imperfezione fisica sopravvenuta renda l'agente inidoneo al disimpegno del proprio servizio.

Infine l'Amministrazione si riserva di esonerare il personale in prova se le mutate condizioni dell'esercizio esigano una diminuzione di personale.

Nei casi di esonero sopraindicati, si corrisponderà all'agente un compenso pari ad un mese di paga per ogni anno ed in proporzione per ogni frazione di anno di servizio prestato.

L'agente sarà invece licenziato in qualunque momento senza compenso alcuno, qualora egli incorra in una delle mancanze indicate negli articoli 52, 53, 54 e 57 del presente Regolamento.

In tal caso il licenziamento è deliberato dal Direttore generale in base a constatazione delle mancanze da parte dei superiori, sentito l'incolpato, escluso il procedimento di cui agli articoli 64, 65, 67 e 68 del presente Regolamento.

TITOLO IV.

Avanzamenti

Art. 22.

L'avanzamento degli agenti si fa mediante:

a) promozioni di grado;

b) aumenti di stipendio o paga nello stesso grado.

Art. 23.

Le promozioni di grado si fanno in quanto vi siano posti che le esigenze del servizio richiedano di coprire, salvo quanto dispone l'articolo successivo.

Art. 24.

La Società può adibire temporaneamente agenti a funzioni del grado superiore a quello cui appartengono; ma quando una

di queste reggenze si eserciti in funzioni del servizio attivo, che implichino responsabilità per la sicurezza e regolarità dell'esercizio, e si prolunghi senza dar luogo ad osservazioni fino ad un anno, dovrà accordarsi la promozione effettiva.

Art. 25.

Le promozioni di grado hanno luogo in base alla tabella graduatoria annessa al presente Regolamento.

Esse, salvo il disposto del precedente articolo 24, si fanno a scelta fra gli agenti più meritevoli, tenuto conto anche dell'anzianità.

Art. 26.

Gli aumenti di stipendio o paga hanno luogo nella misura e con gli intervalli di tempo che per ogni qualifica sono stabiliti nelle classificazioni risultanti dai quadri allegati alla tabella graduatoria, salve le disposizioni speciali fissate negli atti di sottomissione per gli agenti in prova, e fatta eccezione per i capi squadra operai, operai, aiutanti operai, manovali d'officina, artieri ed aiutanti artieri ai quali si applica la regola risultante dall'annotazione apposta nel relativo quadro.

I detti aumenti sono accordati ad ogni agente fino a che egli abbia raggiunto il massimo assegnato al suo grado, salvo che sia promosso ad un grado superiore.

Gli aumenti di stipendio o paga decorrono di norma dal 1° gennaio. Le nomine o gli avanzamenti che si conferissero in tempo diverso, si intenderanno decorrere, agli effetti dell'anzianità per i successivi aumenti, dal 1° gennaio precedente o seguente la data del loro conferimento, secondo che questo avrà avuto luogo nel primo o secondo semestre dell'anno.

Però, nel caso di proroga del termine normale, inflitta in via punitiva per sei mesi, gli aumenti successivi potranno decorrere dal 1° luglio.

Art. 27.

L'Amministrazione concederà inoltre aumenti anticipati, in modo però che in ogni ramo di servizio e possibilmente in ogni grado, ne profitti almeno un decimo degli agenti non compresi negli aumenti di cui all'articolo precedente, senza computare fra questi ultimi gli agenti che avessero già raggiunto il massimo del loro grado.

Art. 28.

Gli aumenti anticipati si fanno esclusivamente a scelta per merito.

Art. 29.

Nel caso di assenze dal servizio che superino il quinto dell'intervallo di tempo fissato per l'aumento, questo viene ritardato di un anno; esclusi soltanto i casi di assenza per malattie causate dal servizio.

Art. 30.

In ogni caso di avanzamento gli assegni personali saranno, per regola, compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

TITOLO V.

Traslocamenti e missioni.

Art. 31.

Tutti gli agenti stabili ed in prova sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sarà stabilito dall'Amministrazione nell'interesse del servizio, ancorchè fuori della rete, come pure a recarsi dovunque, all'interno o all'estero, siano comandati in missione di qualunque durata.

Art. 32.

Speciali disposizioni stabiliscono la misura e le condizioni delle indennità dovute agli agenti traslocati o comandati in missione per ragioni di servizio.

Art. 33.

Non dà diritto ad alcuna indennità il traslocamento che fosse concesso per soddifare la domanda fatta dall'agente, salvo il caso di malattia contratta per motivi di servizio.

Non dà del pari diritto ad alcuna indennità o compenso, per l'agente, il traslocamento per misura disciplinare, accordandosi però anche in questo caso la parte d'indennità regolamentare derivante dal fatto che l'agente abbia famiglia.

TITOLO VI.

Congedi, assenze per malattia ed esoneri temporanei e definitivi.

Art. 34.

Il congedo ordinario è il permesso d'assenza dal servizio, che si concede agli agenti stabili od in prova per il tempo ed alle condizioni di cui in appresso, senza che occorra indicarne il motivo.

Il congedo ordinario può avere la durata di:

a) 20 o 15 giorni con paga per gli agenti compresi nei gradi superiori al 12°, nonchè per i macchinisti e fuochisti;

b) 20 e 10 giorni con paga per gli agenti compresi nei gradi 12° (esclusi i macchinisti), 13° (esclusi i fuochisti) e 14°;

c) 10 o 7 giorni con paga per gli agenti dei gradi inferiori, esclusi quelli di cui al successivo comma *d*;

d) 20 o 15 giorni, di cui 5 con paga e gli altri senza paga, per gli operai e manovali delle officine di riparazione del materiale mobile e fisso;

per tutti indistintamente, a seconda che abbiano compiuto o no 10 anni di servizio, computati dalla data dell'ammissione nel personale in prova o stabile.

In ogni caso non potrà essere concesso congedo con paga a nessun agente, finchè non abbia compiuto un anno di servizio, computato dalla data dell'ammissione nel personale in prova o stabile.

Art. 35.

I congedi straordinari sono quelli eccedenti i limiti di tempo stabiliti nel precedente articolo 34 e vengono accordati in seguito a motivata domanda.

Durante il congedo straordinario che sia accordato per gravi e giustificate ragioni, è concessa agli agenti, di cui ai comma *a* e *b* del precedente articolo, la metà dello stipendio o paga per i primi 30 giorni. Però, il contributo agli Istituti di previdenza sarà corrisposto per intero ai termini e nelle misure stabiliti dai relativi Statuti.

In casi speciali potranno essere accordati congedi straordinari senza corresponsione di stipendio o paga.

Agli agenti di cui ai comma *c* e *d* del precedente articolo potranno essere concessi congedi straordinari per gravi e giustificate ragioni, ma sempre senza corresponsione di paga.

Il congedo straordinario non può, di regola, eccedere la durata di tre mesi in più del congedo ordinario fruito nell'anno.

Art. 36.

Agli effetti degli articoli 34 e 35 si calcola l'anno ordinario solare.

Gli agenti hanno diritto di fruire annualmente del congedo ordinario, salvo all'Amministrazione la facoltà, secondo le esigenze speciali del servizio, di determinarne il tempo, di suddividerne il godimento in vari periodi, ed anche, pei congedi chiesti nell'ultimo

trimestre dell'anno, di rimandarlo al primo trimestre dell'anno successivo.

In ogni caso, salvo il diritto di fruirne in altro momento, i congedi possono essere revocati od interrotti da chi li concesse, quando, a suo giudizio, esigenze di servizio od altri motivi lo richieggano.

L'agente ha perciò obbligo di indicare al rispettivo capo, prima d'assentarsi, il luogo in cui si possa, occorrendo, comunicargli l'ordine di richiamo.

Art. 37.

Durante l'assenza per malattia, debitamente accertata dai sanitari sociali, purchè non causata da colpa o sregolatezza, è conservato l'intero stipendio sino al limite di tre mesi. Qualora la malattia si prolunghi oltre questo termine, se ne riferirà al Direttore generale, il quale potrà, a seconda delle circostanze, prolungare eccezionalmente la conservazione di tutto o di parte dello stipendio.

Questa disposizione non è applicabile agli agenti ascritti alla Cassa di mutuo soccorso o alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101, quando, nei casi di malattia, provvede la detta Cassa o sezione.

L'assenza per malattia non costituisce interruzione di servizio fino a che viene corrisposto in tutto od in parte lo stipendio od il sussidio degli Istituti di previdenza, salvo il disposto dell'articolo 29.

Art. 38.

Disponibilità è l'esenzione temporanea dal servizio di un agente stabile, per causa di soppressione d'ufficio. Essa è sempre proposta d'ufficio e nel solo caso in cui non siavi modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altro ramo di servizio. La disponibilità si prolunga fino a due anni, decorsi i quali l'agente, quando non sia ricollocato in servizio, viene esonerato definitivamente.

La disponibilità è deliberata dal Consiglio d'amministrazione, che stabilisce, tenuto anche conto dell'anzianità di servizio, la misura dello stipendio assegnato per quel tempo, e che non può essere inferiore alla metà di quello normale.

Il contributo per gl'Istituti di previdenza sarà, durante la disponibilità, regolato ai termini e nelle misure risultanti dai relativi Statuti.

L'agente esonerato definitivamente al cessare della disponibilità, si considera come collocato in quiescenza per misura amministrativa, quando non si trovi nelle condizioni normali richieste, pel conseguimento della pensione, dallo Statuto dell'Istituto di previdenza a cui è iscritto.

Art. 39.

Aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili per motivi di salute o per ragioni d'interesse privato o di famiglia, che si concede in seguito a domanda dell'interessato.

Quando l'aspettativa sia domandata per motivi di salute, non potrà essere negata, ove, a giudizio di due sanitari sociali, sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio e che lascia fondata speranza di guarigione entro il tempo per cui l'aspettativa viene richiesta.

È aspettativa anche l'esenzione temporanea dal servizio, che viene disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie della qualifica, quando l'Amministrazione giudichi conveniente di esperimentare tale esenzione prima di deliberare la dispensa definitiva dal servizio.

Il provvedimento che concede l'aspettativa ne determina la durata, la quale potrà essere prorogata, ma non potrà in nessun caso eccedere in complesso i due anni.

L'aspettativa può essere revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu accordata.

Durante l'aspettativa per motivi di salute, sia per domanda degli agenti, sia per disposizione d'ufficio, verranno corrisposti due terzi dello stipendio a chi conta 25 anni o più di servizio, la metà se il servizio è minore di 25 anni e maggiore di 10, ed il terzo se il servizio è minore di 10 anni. A tale effetto, l'anzianità di servizio si computa dalla data dell'ammissione nel personale in prova o stabile.

Non compete alcuna quota di stipendio a chi consegue l'aspettativa per motivi d'interesse privato o di famiglia, o per impedimento nell'esercizio delle funzioni, nè agli agenti inscritti alla Cassa di mutuo soccorso od alla seconda Sezione dell'Istituto di previdenza, di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101.

Allo scadere dell'aspettativa concessa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio salvo disposizioni eccezionali di competenza del Consiglio d'amministrazione.

Nel caso di aspettativa concessa al seguito di infortunî o ferite riportate per causa di servizio, e sempreché non sieno attribuibili a colpa o trascuratezza di colui che ne venne colpito, il trattamento potrà essere regolato con speciale riguardo, fino anche alla concessione dell'intero stipendio o paga.

Il contributo agli Istituti di previdenza durante l'aspettativa sarà regolato nei termini e nella misura risultante dai relativi Statuti.

L'aspettativa è in ogni caso deliberata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 40.

La disponibilità e l'aspettativa costituiscono sempre interruzione di servizio. Per gli effetti degli Istituti di previdenza, si applicano le disposizioni dei relativi Statuti.

Art. 41.

Salve le disposizioni speciali relative agli agenti in prova e agli avventizi, si può far luogo all'esonero definitivo:

a) per soppressione d'ufficio, salvo il disposto dell'articolo 38;

b) per il raggiungimento dei limiti di età e di compartecipazione agli Istituti di previdenza stabiliti nei rispettivi Statuti pel conseguimento del collocamento in quiescenza;

c) per inabilità al servizio o alle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente;

d) per inosservanza delle condizioni alle quali il servizio deve essere prestato, sia in ordine al presente Regolamento, sia in ordine ai patti speciali di assunzione, quando l'inosservanza non dipenda da forza maggiore.

L'esonero definitivo, di cui alla lettera *c*, sarà deliberato al seguito di giudizio medico reso nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto di quello degli Istituti di previdenza, a cui l'agente trovasi ascritto.

L'esonero definitivo è deliberato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 42.

L'esonero definitivo abilita gli agenti inscritti ai varî Istituti di previdenza a far valere i loro diritti, se e quali ad essi competono, verso gl'Istituti stessi.

Art. 43.

Le dimissioni volontarie non producono effetto sinchè non sono accettate dall'Amministrazione.

L'agente dimissionario non è riammesso in servizio.

Art. 44.

Gli agenti ascritti al contingente militare di prima categoria, che vengono chiamati sotto le armi per soddisfare alla prima parte della ferma, od hanno ottenuto di fare il volontariato di un

anno, sono considerati dimissionari, ma saranno riammessi in servizio, dopo ottenuto il loro congedo militare, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, purchè conservino l'idoneità richiesta dai Regolamenti.

Il tempo passato sotto le armi costituisce interruzione di servizio.

Art. 45.

Agli agenti che saranno chiamati sotto le armi come uomini di truppa, per esercitazioni o per altri motivi, che non siano quelli indicati al precedente articolo 44, verrà corrisposto l'intero stipendio o paga fino al limite di 25 giorni, restando inoltre inteso che i giorni di assenza eccedenti detto limite potranno essere computati, agli effetti delle competenze, a diminuzione o ad esaurimento del congedo ordinario non ancora fruito, e che pel successivo periodo di assenza cesserà ogni corresponsione di stipendio o paga.

Tale trattamento non è applicabile agli agenti che vengono chiamati sotto le armi come ufficiali, pei quali, ferma restando in essi la facoltà di profittare, pel servizio militare, di tutto o di una parte del congedo ordinario, dovrà l'ulteriore assenza essere soggetta alla perdita totale dello stipendio, o considerata come congedo straordinario anche se venga oltrepassato il termine di cui all'articolo 35.

Agli agenti che siano chiamati a prestar servizio come giurati, o siano citati in giudizio come testimoni, sarà corrisposto lo stipendio o paga fino a 15 giorni, semprechè la loro assenza e la ragione che la motivò siano debitamente comprovate.

Prolungandosi tale servizio e la relativa assenza oltre i 15 giorni, il Direttore generale deciderà, caso per caso, se debba esser loro conservato lo stipendio o la paga.

TITOLO VII.

Disciplina

—

Art. 46.

Le punizioni disciplinari che si possono infliggere agli agenti della Società, in applicazione dell'articolo 62 del Regolamento approvato con R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), sono le seguenti:

I — la censura;
II — la multa;
III — la sospensione dal servizio;
IV — il traslocamento di carattere punitivo, che priva l'agente delle indennità di trasloco per servizio;
V — la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga;
VI — la degradazione;
VII — la destituzione.

Tutte le punizioni sono annotate nella matricola generale.

La multa è applicabile anche agli agenti avventizi.

Art. 47.

L'applicazione delle punizioni disciplinari è indipendente dal diritto dell'Amministrazione di essere risarcita del danno risentito pel fatto dei suoi dipendenti, praticando adeguate ritenute sui rispettivi stipendi o paghe, o esercitando le azioni contrattuali che le competono ai termini di diritto.

Art. 48.

Indipendentemente dalle punizioni di cui sopra, e dal disposto dell'articolo 7, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali fossero state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli e merci, verranno adibiti ad altre attribuzioni, quand'anche non fossero imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Nell'applicazione di tale disposizione, si osserveranno le norme seguenti:

a) sarà tenuto conto delle sottrazioni e manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni precedenti al tempo in cui si constatò l'ultima sottrazione o manomissione;

b) sarà oggetto di speciale annotazione qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo che a breve percorso, quando queste non siano state soggette ad operazioni di consegna, riconsegna, giacenza ai transiti, ecc., ed a tutti quei passaggi infine che suddividono le responsabilità fra varie stazioni e varî agenti;

c) sarà pure fatta annotazione quando si verificheranno manomissioni o sottrazioni su spedizioni di merci o bagagli che, nel loro percorso, siano state soggette a riconsegne e giacenze; ma in questo caso il valore dell'annotazione diminuirà di un grado, per modo che *due annotazioni* di tal natura abbiano il valore di *una sola*.

Uguale sistema si dovrà seguire per le sottrazioni o manomissioni riscontratesi in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come le feste natalizie, di capo d'anno, ecc.

Art. 49.

La censura è una riprensione per iscritto, nella quale incorre: chi manca al proprio decoro; chi non attende con diligenza all'ufficio o non osserva l'orario o la disciplina; chi si contiene in modo sconveniente col pubblico, coi colleghi, od i subordinati; chi manca di rispetto ai superiori ed all'Amministrazione, e chi commette altre mancanze lievi di simile natura.

Art. 50.

La multa è una ritenuta di parte dello stipendio o della paga che può elevarsi fino all'importo di due giornate ed è devoluta a vantaggio degli Istituti di previdenza secondo i relativi Statuti.

Si infligge:

I — per irregolarità nel disimpegno del servizio, quando non abbiano carattere di gravità;

II — per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni, sia che la mancanza abbia prodotto danno soltanto all'agente colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno;

III — per domanda di mancie o regali in qualsiasi caso, oppure per accettazione di mancie o regali al fine di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, e quando la mancanza non assuma figura più grave.

Art. 51.

La sospensione dal servizio è di due specie:
sospensione preventiva;
sospensione punitiva.

La prima porta seco la sospensione dallo stipendio o della paga, e dura finchè sia cessata o risoluta la causa che la motivò.

Si incorre nella sospensione preventiva:

a) dall'agente implicato in fatti che possano dar luogo alle punizioni degli ultimi due gradi;

b) dall'agente che si trova costituito in istato d'arresto, o, quand'anche lasciato a piede libero, sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati che dànno luogo alla destituzione.

Nel caso previsto dalla lettera *a* si farà luogo alla restituzione dello stipendio o paga, qualora l'agente risulti immune dagli addebiti che gli erano stati imputati.

In ogni altro caso il Direttore generale giudica irrevocabilmente, a seconda delle circostanze, se ed in quale misura sia da rimborsarsi lo stipendio o paga trattenuta.

Art. 52.

La sospensione punitiva ha per effetto di privare dello stipendio

o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi fino a 30 giorni.

Essa è inflitta:

I — per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

II — per assenza arbitraria, qualora non superi i 10 giorni.

La sospensione in questo caso si applica indipendentemente dalla privazione dello stipendio o paga durante l'assenza arbitraria;

III — per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimone;

IV — per dimostrazioni di scherno e disprezzo agli atti dell'Amministrazione;

V — per alterchi senza vie di fatto nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze;

VI — per risse con vie di fatto fuori di servizio; o per altre gravi cause di condotta biasimevole, pure fuori di servizio;

VII — per aver mancato di trasferirsi, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori;

VIII — per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti a chi di ragione, derivante da negligenza o da altra causa non dolosa;

IX — per negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio quando ne siano derivati danni al servizio od agli interessi dell'Amministrazione, e salvo il caso previsto dal 2° capoverso dell'articolo 60;

X — per ingiurie o per accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi, contro agenti dell'Amministrazione;

XI — per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni, quando la mancanza abbia prodotto o potuto produrre danni ad altre persone.

Per le mancanze previste nei paragrafi I, IV, V, VI, VIII, IX e X insieme con la sospensione può essere inflitto il traslocamento punitivo.

Art. 53.

La proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga è inflitta per la durata da uno a due anni:

I — per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;

II — per alterchi o risse con vie di fatto nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze;

III — per atti di insubordinazione, fra i quali è annoverata l'assenza fino a 10 giorni, se avvenuta contro la proibizione di un superiore, o se abbia potuto compromettere la regolarità del servizio;

IV — per mancanze che abbiano compromessa la regolarità, o che avrebbero potuto compromettere, ma non abbiano compromesso, la sicurezza dell'esercizio;

V — per contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 10, o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri di ufficio;

VI — per operazioni di usura con chiunque, quando non assumano carattere tale da porre chi le esercita nella condizione prevista dal comma VI dell'articolo 57;

VII — per calunnie o diffamazione verso l'Amministrazione o verso altri agenti, benchè non superiori di grado, ancorchè non abbiano dato luogo a giudizio penale.

Inoltre la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga può essere inflitta per la durata di sei mesi o di un anno all'agente il quale, sebbene non abbia commessa alcuna delle mancanze sopraindicate, dimostri abituale indolenza o palesi insufficienza nell'adempimento delle funzioni del suo grado.

La proroga di un anno potrà essere ridotta a sei mesi qualora l'agente abbia dimostrato di essersi emendato.

Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodi fissi, alla proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga, è sostituita la sospensione dal servizio con o senza traslocamento punitivo, però con gli stessi effetti della proroga quanto alla disposizione di cui all'articolo 61.

Art. 54.

La degradazione è la retrocessione dell'agente ad un grado immediatamente inferiore.

Tuttavia quando la degradazione viene applicata a norma dell'articolo 66 in sostituzione della destituzione, la retrocessione potrà essere eccezionalmente di due gradi.

Inoltre, quando la degradazione viene applicata allo scopo di togliere l'agente da quelle funzioni che hanno occasionata la mancanza da punirsi, oppure allo scopo di rimettere l'agente nelle funzioni da lui esercitate prima che fosse promosso al grado da cui deve essere retrocesso, gli sarà assegnato quel grado che risulta necessario, secondo la tabella graduatoria, per tale cambiamento di funzioni o ritorno al grado precedente.

Si incorre nella degradazione:

I — per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;

II — per contravvenzioni, commesse o facilitate in ragione dell'ufficio, alle leggi e Regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopolî e sanità pubblica;

III — per inabilità o incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunta per motivi imputabili all'agente;

IV — per mancanze che abbiano compromesso la sicurezza dell'esercizio;

V — per trascuratezza nell'esercizio delle proprie mansioni, quando ne derivino gravi danni all'Amministrazione.

Art. 55.

Quando un agente degradato abbia uno stipendio o paga superiore al massimo del grado a cui viene retrocesso, conserverà la differenza come assegno personale.

Alla degradazione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio, per la durata di sei mesi o di un anno.

Qualora l'agente degradato meriti la reintegrazione, potrà ottenerla dopo trascorso almeno un anno.

Art. 56.

Per gli operai e gli agenti aventi il grado minimo stabilito dalla tabella graduatoria, alla degradazione è sostituita la sospensione dal servizio con o senza traslocamento punitivo, però con gli effetti stessi della degradazione quanto al disposto di cui all'articolo 61.

Art. 57.

La destituzione è inflitta:

I — a chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni, od altri fatti congeneri, o comunque adopra artifizi o si vale della propria condizione od autorità per lucrare o far lucrare ad altri premî o compensi che non gli spetterebbero, o per procurarsi indebiti vantaggi, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

II — a chi, per inadempimento dei propri doveri od inosservanza dei Regolamenti, abbia compromesso la sicurezza dell'esercizio con danno delle persone o grave danno del materiale;

III — a chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri, o contribuisca a che altri si appropri, oppure abbia tentato di appropriarsi somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'Amministrazione o ad essa affidati per qualsiasi causa;

IV — a chi, scientemente defraudi o contribuisca a che altri

defraudi, oppure abbia tentato di defraudare l'Amministrazione nei suoi averi, diritti od interessi;

V — a chi, per causa di lucro, percepisce somme indebite a carico del pubblico;

VI — a chi, per azioni ledenti la moralità od onorabilità, ancorchè non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si rende indegno della pubblica stima;

VII — a chi sia incorso in condanna penale per furto, peculato, frode, truffa, appropriazione indebita, corruzione, concussione o per reati contro la fede pubblica, il buon costume, o l'ordine pubblico, nonchè per un reato che importi la pena dell'interdizione dai pubblici uffici;

VIII — a chi, sebbene prociolto o assolto da imputazioni comprese fra quelle indicate nel numero precedente con ordinanza o con sentenza dell'Autorità giudiziaria per insufficienza di indizî o per non provata reità, oppure in seguito a verdetto negativo dei giurati, non sia dall'Amministrazione giudicato meritevole della fiducia necessaria per essere conservato in servizio;

IX — a chi, per atti di connivenza con estranei, o con dolosi maneggi, rechi o tenti recar danno all'Amministrazione nei contratti per lavori, provviste, accolli o vendite nelle aste o licitazioni, o in qualunque altro ramo del servizio;

X — a chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri o atti qualsiasi appartenenti all'Amministrazione o che la possano comunque interessare;

XI — a chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto d'ufficio in materia di telegrafo, contenzioso, finanza, contratti;

XII — a chi si rende colpevole di grave insubordinazione;

XIII — a chi, nel disimpegno di funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza;

XIV — a chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili, abbenchè non ne sia derivato alcun danno;

XV — a chi, per mancanza di diligenza, è causa d'incendî a danno dell'Amministrazione;

XVI — a chi altera dolosamente i piombi doganali;

XVII — a chi sta arbitrariamente assente dal servizio per oltre 10 giorni. In tal caso, la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;

XVIII — a chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere, avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

XIX — a chi, facendo parte del personale viaggiante, oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo dipendente dall'Amministrazione, anche da agenti ferroviari di ciò incaricati da funzionari delle ferrovie, fino al grado inclusivo di capo stazione, capo d'arte, capo officina o deposito, magazziniere o conduttore capo;

XX — agli agenti descritti nel numero precedente, i quali siano trovati muniti di ordigni ed oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, come ad esempio recipienti di forma speciale, cacciaviti, trapani, succhielli, tele, aghi, filo e simili e di chiavi che non siano fra quelle di cui possa essere giustificato il possesso;

XXI — a chi, venuto in cognizione della persona o delle persone che abbiano perpetrato furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto di spettanza dell'Amministrazione o ad essa affidato per qualsiasi causa, abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome loro e le circostanze di fatto;

XXII — a chi si fa promotore od organizzatore, o si rende autore di disordini, tumulti o violenze in servizio o per causa di servizio.

Art. 58.

Al colpevole di più mancanze si infligge la punizione comminata per la mancanza più grave.

Art. 59.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione sarà aumentata di due gradi a coloro che, oltre a prendervi parte, le avranno promosse, e di un grado a tutti gli altri.

Nei casi di tentativo, esclusi quelli per cui è disposto diversamente, è inflitta la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza consumata.

Art. 60.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici sono puniti alla pari degli autori principali.

È ritenuto e punito come complice anche colui che, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunziare alla superiorità fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente Regolamento.

Art. 61.

La ricaduta, entro due anni, nelle mancanze che hanno provocato l'applicazione d'una pena disciplinare, può dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella ultimamente inflitta.

Art. 62.

La censura e la multa possono essere inflitte dai capi degli uffici centrali o degli uffici distaccati e dai capi servizio a tutti i loro dipendenti, senza speciali formalità di procedura, previo soltanto l'accertamento delle mancanze.

Art. 63.

La sospensione dal servizio, come disposizione preventiva, è disposta dai capi degli uffici centrali o distaccati e dai capi servizio, e, in caso d'urgenza, dai superiori locali, con l' obbligo di riferirne subito alla Direzione generale per la sanzione e la durata del provvedimento.

Art. 64.

La sospensione punitiva dal servizio ed il traslocamanto punitivo sono inflitti dal Direttore generale, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza, e loro contestazione all'incolpato.

Art. 65.

La proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga, la degradazione e la destituzione sono deliberate per tutti gli agenti della Società dal Consiglio d'amministrazione, in seguito a proposta di un Consiglio superiore di disciplina, costituito:

da un consigliere d'amministrazione, che ne ha la presidenza;

dal segretario della Direzione generale;

dal capo del Contenzioso;

da tre capi servizio o capi divisione;

Il detto Consiglio delibera a maggioranza di voti con l'intervento almeno di tre membri, oltre il presidente; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le sue proposte non vincolano la libertà di apprezzamento e di decisione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 66.

Le Autorità competenti a giudicare delle singole mancanze pos-

sono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una pena minore di quelle previste dal presente Regolamento.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse Autorità competenti ad applicarle.

Art. 67.

Per mettere il Consiglio superiore di disciplina in grado di fare le sue proposte, i capi degli uffici centrali o distaccati, i capi servizio, e, in caso d'urgenza, i superiori locali, faranno eseguire le indagini o le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti la mancanza, per mezzo di uno o più funzionari di grado superiore a quello degli incolpati, esclusi quelli dalla cui azione fu determinato il procedimento punitivo.

Eseguite le indagini e constatazioni suddette, si dovranno contestare i fatti emersi agl'incolpati, per le loro dichiarazioni.

Delle indagini, constatazioni e contestazioni suddette dovrà essere fatta relazione scritta, nella quale si riassumeranno i fatti emersi, si esporranno su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possano influire sia a vantaggio, sia ad aggravio degli incolpati; e quindi si stabiliranno le conclusioni, limitate a determinare, secondo il convincimento morale degli inquirenti, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possano o non vogliano firmare, dovranno indicarne il motivo.

Qualora la relazione concluda per l'accertamento di una mancanza punibile con la destituzione, il presidente del Consiglio superiore di disciplina disporrà perchè l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilirà all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegnerà all'incolpato il termine utile per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 68.

Il Consiglio superiore di disciplina, quando lo creda opportuno pel migliore adempimento del suo mandato, potrà sempre, in qualunque stadio del procedimento, ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati o ammetterli a presentare le loro difese per iscritto.

Art. 69.

L'agente punito può ricorrere contro la punizione inflittagli, purchè presenti il ricorso entro un mese dal giorno in cui gli fu data partecipazione del provvedimento disciplinare.

Il ricorso è indirizzato per la via gerarchica ai capi di servizio per le punizioni inflitte da funzionari inferiori a codesto grado; al Direttore generale per le punizioni inflitte dai capi dei servizi o dai capi degli Uffici centrali o distaccati; in ogni altro caso al Consiglio d'amministrazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il funzionario od il Consiglio d'amministrazione, a cui è indirizzato il ricorso, stabilirà, caso per caso, se e quali nuove indagini siano necessarie per la decisione sul ricorso medesimo.

Disposizioni transitorie

—

Art. 70.

Il presente Regolamento andrà in vigore a datare dal 1° gennaio 1903, e con la sua attuazione restano abrogate le norme sul personale emanate con l'ordine di servizio generale n. 12-1887, nonchè le disposizioni punitive contenute nei Regolamenti speciali dei servizi.

Gli agenti che a questa data abbiano compiuta o superata l'anzianità prevista nei quadri indicati all'articolo 26, computabile dall'ultimo avanzamento conferito dalla Società, conseguiranno alla data stessa lo stipendio o paga immediatamente superiore a quello al quale erano stati portati con l'avanzamento medesimo.

In ogni altro caso il tempo trascorso dalla data dell'ultimo avanzamento conferito dalla Società sarà computato per l'anzianità necessaria agli effetti degli articoli 25 e 26.

Per quegli agenti che al 1° gennaio 1902 avessero già compiuto o superato l'intervallo di tempo richiesto dal presente Regolamento per ottenere l'aumento, pur restando fissato l'aumento dal 1° gennaio 1903, l'intervallo di tempo per ottenere il successivo aumento sarà computato dal 1° gennaio 1902.

Art. 71.

Gli agenti che al 1° gennaio 1903, per effetto degli aumenti conferiti dalla Società, fossero provvisti di uno stipendio o paga non conforme alle classificazioni adottate per ciascuna qualifica, ne otterranno la regolarizzazione col portare lo stipendio o paga alla classe immediatamente superiore.

Agli effetti degli articoli 26 e 27, tale regolarizzazione di stipendio o paga sarà considerata come avanzamento soltanto nel caso che l'importo della regolarizzazione sia superiore alla metà dell'aumento normale occorrente per raggiungere la classe di stipendio o paga regolarizzata, oppure sia superiore alla metà dell'aumento normale successivo, quando la regolarizzazione è fatta per raggiungere il minimo della qualifica; altrimenti l'agente conserverà l'anzianità computabile dal conferimento dello stipendio o paga precedente.

Art. 72.

Gli agenti di qualsiasi qualifica, che alla data di attuazione del presente Regolamento si trovino provvisti d'uno stipendio o paga superiore al massimo assegnato alle rispettive qualifiche nella tabella graduatoria allegata al Regolamento medesimo, conserveranno la differenza in più come assegno personale.

Art. 73.

Agli agenti che fossero presentemente rivestiti di una qualifica non compresa nella tabella graduatoria, annessa al presente Regolamento, sarà assegnata una qualifica di grado equivalente, come risulta dalla tabella precedente.

Art. 74.

Gli agenti, attualmente retribuiti con stipendio annuo, lo conserveranno nella stessa forma, anche se la tabella graduatoria portasse per la loro qualifica la paga giornaliera.

Art. 75.

Gli agenti indicati ai numeri 5 e 6 dell'articolo 2 che sono attualmente in servizio e che al 1° gennaio 1903 si trovino avere già fatto un servizio non interrotto di due anni come avventizi e possiedono i requisiti necessari, passeranno come agenti in prova per un periodo di due anni.

Quelli di detti agenti che alla stessa data abbiano fatto un servizio non interrotto di cinque anni come avventizi e possiedono i requisiti voluti, otterranno, senz'altro, la nomina a stabile.

Roma, addì 1° agosto 1902.

BALENZANO — DI BROGLIO — BIANCHI.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario*.

ALLEGATO B

Società italiana per le strade ferrate

Tabella graduatoria del personale. — NB. *La presente tabella corrisponde a quella proposta dalla Società nel Stato nella spesa per l'attuazione del nuovo ordinamento.*

Numero del grado	DIREZIONE GENERALE E UFFICI DELL'ESERCIZIO — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	SORVEGLIANZA E LAVORI — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	OFFICINE DEL MATERIALE — GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo
	Direttore generale	Da stabilirsi con deliberazione del Consiglio di amministrazione		. .			. . . .		
	Vice direttore generale . .			. .			. . . . .		
1	Capi servizio	8000	12000	. . . . . .			. . . .		
2	Capi servizio amministrativi .	7000	9000	. . . .			. . . .		
	Ingegneri capi d'esercizio * .	6000	9000	. . . . . .			. . . .		
	Ispettore sanitario centrale .	3000	5000	. . . . . .			. . . . .		
3	Sotto capo servizio del movimento e traffico *								
	Segretario della Direzione generale.	6000	8000	. . .			. . . .		
	Capi divisione								
4	Ispettori capi principali . .	5000	7000	. . . .			. . . .		
5	Ispettori principali - Cassiere.	4000	6000	. . . .			. . . .		
6	Ispettori.	[illegible]000	5500	. . . . .			. . . .		
	Ispettori amministrativi del controllo prodotti, degli approvvigionamenti, del commerciale e segretario della sede *	2700	4[illegible]00	. . .			. . .		
7	Sotto ispettori . . .	2700	4500	. . . . .			. . .		
	Allievi ispettori (1) . .	1800	2700	. . . .			. . .		
8	Capi sezione amministrativi - Capi disegnatori - Controllore di Cassa ed applicati tecnici principali . . .	2400	4200	. . . .			Capi officina * . .	2880	4800
							Capi d'arte . .	2400	4200
9	Applicati principali - Disegnatori principali - Applicati tecnici - Controllore centrale.	2100	3600	. . . .			. . . .		
10	. . . . . .	. . .	. . .	. . . .			. . . .		

della Sicilia — Rete Sicula

febbraio 1902, con le modificazioni successivamente concordate col Governo, indipendentemente dal concorso dello

DEPOSITI ED OFFICINE DELLA TRAZIONE			STAZIONI, GESTIONI E TRENI			MAGAZZINI E DEPOSITI			AVVERTENZE
GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	
Capi deposito di 1° grado	2700	3900	Capi stazione di 1° grado	2700	3900	Magazzinieri	2400	3900	
Capi deposito di 2° grado	2160	3000	Capi stazione di 2° grado	2100	3000	Capi gestione di 1° grado	2100	3300	
			Capi gestione di 1° grado	2100	3300				
. . .	. . .	. . .	Capi stazione di 3° grado	1440	2400	Capi gestione di 2° grado	1800	2700	
			Capi gestione di 2° grado	1800	2700				

AVVERTENZE

(1) Esclusivamente per i laureati.

—

NB. — Tutte le qualifiche scritte in corrispondenza di ciascun numero di grado sono assolutamente equivalenti di grado.

—

* Le qualifiche contrasegnate da asterisco sono *ad personam*; vengono quindi mantenute per gli agenti che ne sono rivestiti, ma non saranno conferite a nuovi agenti.

Segue ALLEGATO **B.**

Numero del grado	DIREZIONE GENERALE E UFFICI DELL'ESERCIZIO			SORVEGLIANZA E LAVORI			OFFICINE DEL MATERIALE		
	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo
11	Applicati	1200	2700	Assistenti dei lavori	1440	2700	Applicati	1200	2700
	Disegnatori								
12	Aiutanti applicati	900	1800	Sorveglianti della linea	1080	1800	Aiutanti applicati	900	1800
	Capi portieri	1080	1800				Capi squadra operai	3,60	7 —
13	. . . .	. . .	. . .	. . . .	. .	. . .	. . . .	. . .	. .
14	Portieri	2,50	4 —	. . . .	. .	. . .	Portieri delle officine	2,50	4 —
	Stampatori biglietti	2 —	3,50						
15	. . . . . .	. . .	. . .	Capi squadra di manutenzione	2 —	3 —	Capi squadra manovali d'officina	2,60	4 —
							Operai di cat. 2ª (2)	2,50	4,60
				Artieri (cat. 2ª *bis*) (3)	2 —	4,60	Id. di cat. 2ª *bis* (3)	2,10	4 —
16							Guardie d'officina	2 —	3,50
	. . . .	. .	. . .	Aiutanti artieri	1,80	3 —	Operai di 3ª cat. (4)	2,20	3,60
							Apprendisti operai	1,20	2 —
17	Inservienti	2 —	3 —	Guardiani cantonieri	1,50	2,10	. . .	. . .	. . .
18	. . . .	. . .	. . .	. . . .	. . .	. . .	Manovali	2 —	2,80

BALENZANO — DI BROGLIO — BIANCHI.

DEPOSITI ED OFFICINE DELLA TRAZIONE			STAZIONI, GESTIONI E TRENI			MAGAZZINI E DEPOSITI		
GRADI	Stipendio		GRADI	Stipendio		GRADI	Stipendio	
	minimo	massimo		minimo	massimo		minimo	massimo
. . .	. . .	. . .	Applicati	1200	2700	Applicati	1200	2700
			Controllori viaggianti	1320	2700			
Macchinisti	1320	2700	Capi fermata	1080	1800			
Aiutanti applicati	900	1800	Aiutanti applicati	900	1800	Aiutanti applicati	900	1800
Capi squadra operai	3,60	7 —	Capi squadra operai di officina telegrafica	4 —	7 —			
			Capi treno	1080	1800			
Fuochisti	900 2,50	1350 3,75	Capi manovra	3,50	4,50			
Fuochisti conduttori di macchine fisse	3 —	5 —	Guardamerci	2,25	4 —			
Visitatori	3 —	5 —	Conduttori	900 2,50	1380 3,80			
			Capi squadra manovratori	2,50	4 —			
. . .	. . .	. . .	Guardie alle stazioni (5)	2,25	3,50			
			Guardie di vigilanza (5)	2,25	3,50			
			Allievi conduttori	2,25	. . .			
			Manovratori	2,40	3,50			
Capi squadra pulitori	2,50	4 —	Operai di 2ª cat. (2)	2,50	5 —			
Operai di cat. 2ª (2)	2,50	4,60	Id. di 2ª *bis* (3)	2,40	4 —	Capi squadra manovali	2,25	3,75
Id. di cat. 2ª *bis* (3)	2,40	4 —	Operai lumai	2,50	4 —			
			Frenatori	2 —	3 —			
Accenditori	2 —	3,50	Deviatori	2 —	3 —			
Operai di 3ª cat. (4)	2,20	3,60	Lumai	2 —	3 —			
Allievi fuochisti	1,50	2,25	Operai di 3ª cat. (4)	2,20	3,60			
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .			
Pulitori	2 —	2,80	Manovali	1,80	2,60	Manovali	1,80	2,80

AVVERTENZE

(2) Sono di 2ª categoria gli operai: aggiustatori montatori, aggiustatori da banco, aggiustatori di bilancie, calderai, ramai, tornitori, attrezzisti, fonditori, fucinatori, falegnami modellisti, stagnini, operai del telegrafo.

(3) Sono di categoria 2ª *bis* gli operai: falegnami carrozzai, falegnami da banco, rialzatori, tappezzieri, verniciatori, muratori, pittori, fabbri, ecc.

(4) Sono operai di 3ª categoria: gli aiutanti operai, i guida macchine ed i fuochisti d'officina.

(5) La paga minima sarà corrisposta quando gli agenti diverranno stabili; durante la prova la paga sarà di lire 2.

NB. Tutte le qualifiche scritte in corrispondenza di ciascun numero di grado sono assolutamente equivalenti di grado.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario.*

ALLEGATO B[1]

Società italiana per le strade

Tabella graduatoria del personale. — *NB. La presente tabella è quella dell'ordinamento, la cui*

Numero del grado	DIREZIONE GENERALE E UFFICI DELL'ESERCIZIO			SORVEGLIANZA E LAVORI			OFFICINE DEL MATERIALE		
	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo
	Direttore generale Vice direttore generale	Da stabilirsi con deliberazione del Consiglio di amministrazione		. . . .			. . . .		
1	Capi servizio	8000	12000	. . . .			. . . .		
2	Capi servizio amministrativi	7000	9000	. . . .			. . . .		
	Ingegneri capi d'esercizio *	6000	9000	. . . .			. . . .		
	Ispettore sanitario centrale	3000	5000	. . . .			. . . .		
3	Sotto capo servizio del movimento e traffico * Segretario della Direzione generale. Capi divisione	6000	8000	. . . .			. . . .		
4	Ispettori capi principali	5000	7000	. . . .			. . . .		
5	Ispettori principali - Cassiere.	4000	6000	. . . .			. . . .		
6	Ispettori.	3000	5500	. . . .			. . . .		
	Ispettori amministrativi del controllo prodotti, degli approvvigionamenti, del commerciale e segretario della sede *	2700	4800	. . . .			. . . .		
7	Sotto ispettori	2700	4500	. . . .			. . . .		
	Allievi ispettori (1)	1800	2700	. . . .			. . . .		
8	Capi sezione amministrativi - Capi disegnatori - Controllori di Cassa ed applicati tecnici principali	2400	4200	. . . .	. . .	. . .	Capi officina *	2880	4800
							Capi d'arte	2400	4200
9	Applicati principali - Disegnatori principali - Applicati tecnici - Controllore centrale.	2100	3600	. . . .	. . .	. . .	. . . .	. . .	. . .
10	. . . .	. . .	. . .	. . . .	. . .	. . .	. . . .	. . .	. . .

ferrate della Sicilia -- Rete Sicula

attuazione è reclamata dal R. Governo, mediante il concorso dello Stato nella relativa spesa.

DEPOSITI ED OFFICINE DELLA TRAZIONE			STAZIONI, GESTIONI E TRENI			MAGAZZINI E DEPOSITI		
GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo
. . . . .			. .			. .		
. . . .			. .			. .		
. .			. .			. .		
. .			. . .			. .		
. . . .			. . . .			. . . . .		
. .			. . . .			. . . .		
. . .			. . . . .			. . .		
. . .			. . . .			. . .		
. . . . .			. .			. .		
. . . .			. .			. . . . .		
. . .			. . . . .			. . . .		
. . .			. . . .			. .		
Capi deposito di 1º grado	2700	3900	Capi stazione di 1º grado	2700	3900	Magazzinieri . .	2400	3900
Capi deposito di 2º grado	2160	3000	Capi stazione di 2º grado	2100	3300	Capi gestione di 1º grado	2100	3300
			Capi gestione di 1º grado	2160	3300			
. . .	. . .	. . .	Capi stazione di 3º grado	1440	2700	Capi gestione di 2º grado	1800	3000
			Capi gestione di 2º grado	1800	3000			

AVVERTENZE

(1) Esclusivamente per i laureati.

—

NB. — Tutte le qualifiche scritte in corrispondenza di ciascun numero di grado sono assolutamente equivalenti di grado.

—

(*) Le qualifiche contrassegnate da asterisco sono *ad personam;* vengono quindi mantenute per gli agenti che ne sono rivestiti, ma non saranno conferite a nuovi agenti.

Segue Allegato **B**[1]

Numero del grado	DIREZIONE GENERALE E UFFICI DELL'ESERCIZIO			SORVEGLIANZA E LAVORI			OFFICINE DEL MATERIALE		
	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo	GRADI	Stipendio minimo	Stipendio massimo
11	Applicati . . . . . . Disegnatori	1200	3000	Assistenti dei lavori . . .	1440	3000	Applicati	1200	3000
12	Aiutanti applicati . . .	900	1800	Sorveglianti della linea . .	1080	1800	Aiutanti applicati . . .	900	1800
	Capi portieri	1080	1800				Capi squadra operai . . .	4,50	8,50
13	. . . .	. . .	. . .	. . . .	. . .	. . .	. . . .	. . .	. . .
14	Portieri	2,50	4 —	. . . .	. . .	. . .	Portieri delle officine. . .	2,50	4 —
	Stampatori biglietti . .	2 —	3,50						
15	. . . .	. . .	. . .	Capi squadra di manutenzione.	2,20	3,20	Capi squadra manovali d'officina	2,60	4 —
							Operai di categ. 2ª (2) . .	2,50	5,60
				Artieri (cat. 2ª *bis*) (3) . .	2,40	4,60	Id. di categ. 2ª *bis* (3) . .	2,40	4,60
16							Guardie d'officina	2 —	3,50
	. . . .	. . .	. . .	Aiutanti artieri . . .	1,80	3 —	Operai di 3ª categ. (4) . .	2,20	3,60
							Apprendisti operai . .	1,20	2 —
17	Inservienti	2 —	3 —	Guardiani cantonieri (6) . .	1,70	2,30	. . . .	. . .	. . .
18	. . . .	. . .	. . .	. . . .	. . .	. . .	Manovali	2 —	2,80

BALENZANO — DI BROGLIO — FIANCHI.

DEPOSITI ED OFFICINE DELLA TRAZIONE			STAZIONI, GESTIONI E TRENI			MAGAZZINI E DEPOSITI		
GRADI	Stipendio		GRADI	Stipendio		GRADI	Stipendio	
	minimo	massimo		minimo	massimo		minimo	massimo
. .	. . .	. . .	Applicati . .	1200	3000	Applicati . . .	1200	3000
			Controllori viaggianti .	1320	2700			
Macchinisti .	1440	2700	Capi fermata . . .	1080	1800			
Aiutanti applicati . .	900	1800	Aiutanti applicati . .	900	1800	Aiutanti applicati . .	900	1800
Capi squadra operai .	4 —	8 —	Capi squadra operai di officina telegrafica .	4 —	7 —			
			Capi treno . .	1080	1800			
Fuochisti . .	900	1500	Capi manovra . . .	3,50	4,50			
	2,50	4,15	Guardamerci . . .	2,25	4 —			
Fuochisti conduttori di macchine fisse . .	3 —	5 —						
Visitatori . .	3 —	5 —	Conduttori. .	900 2,50	1380 3,80			
			Capi squadra manovratori.	2,50	4 —			
. : .	. . .	. . .	Guardie alle stazioni (5)	2,25	3,50			
			Guardie di vigilanza (5)	2,25	3,50			
			Allievi conduttori . .	2,25	. . .			
			Manovratori . .	2,40	3,50			
Capi squadra pulitori .	2,50	4 —	Operai di 2ª cat. (2) .	2,50	5,60			
Operai di cat. 2ª (2) . .	2,50	5,60	Id. di 2ª *bis* (3). .	2,40	4,00	Capi squadra manovali.	2,25	3,75
Id. di cat. 2ª *bis* (3) .	2,40	4,60	Operai lumai . .	2,50	4,60			
			Frenatori (6) . .	2,30	3 —			
Accenditori .	2,20	3,75	Deviatori . .	2,10	3,10			
Operai di 3ª cat. (4) .	2,20	3,60	Lumai .	2 —	3 —			
Allievi fuochisti . .	1,50	2,25	Operai di 3ª cat. (4) .	2,20	3,60			
. . . . .	. . .	. . .	. .	. .	. . .	. . . .	. .	. .
Pulitori (6) . .	2 —	2,80	Manovali (6) . . .	1,80	2,70	Manovali (6) . . .	1,80	2,80

AVVERTENZE

(2) Sono di 3ª categoria gli operai aggiustatori montatori, aggiustatori da banco, aggiustatori di bilancie, calderai, ramai, tornitori, attrezzisti, fonditori, fucinatori, falegnami modellisti, stagnini, operai del telegrafo.

(3) Sono di categoria 2ª *bis* gli operai: falegnami carrozzai, falegnami da banco, rialzatori, tappezzieri, verniciatori, muratori, pittori, fabbri, ecc.

(4) Sono operai di 3ª categoria: gli aiutanti operai, i guida macchine ed i fuochisti d'officina.

(5) La paga minima sarà corrisposta quando gli agenti diverranno stabili: durante il periodo di prova la paga sarà di lire 2.

(6) La paga minima sarà corrisposta quando gli agenti diverranno stabili; durante il periodo di prova la paga sarà inferiore di lire 0.20.

NB. — Tutte le qualifiche scritte in corrispondenza di ciascun numero di grado sono assolutamente equivalenti di grado.

SEVERINO RODINI, *testimone* — EMILIO MELANI, *testimone* — G. DOMINEDÒ, *segretario.*

Allegato C

—

RETE

Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo fra gli aumenti normali. — NB. *I presenti quadri cor Governo indipendentemente dal concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del nuovo ordinamento.*

DIREZIONE GENERALE

* Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Direttore generale . . . Vice Direttore generale	Da stabilirsi con deliberazione speciale del Consiglio di Amministraz.														
1	Capi servizio	8000	12000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Capi servizio amministrativi	7000	9000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Ingegneri capi d'esercizio *	6000	9000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Ispettore sanitario centrale	3000	5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Sotto capo servizio del movimento e traffico* — Capi divisione — Segretario della Direzione generale . . .	6000	8000	—	—	6600	—	—	—	7200	—	—	—	—	8000	—
4	Ispettori capi principali	5000	7000	—	—	5500	—	—	—	6000	—	—	—	6500	—	—
5	Ispettori principali — Cassiere	4000	6000	—	—	4500	—	—	—	5000	—	—	—	—	5500	—
6	Ispettori	3000	5500	—	3300	—	—	3600	—	—	—	4000	—	—	—	4500
7	Ispettori amministrativi del controllo prodotti, degli approvigionamenti, del commerciale e segretario della sede *	2700	4800	—	—	3000	—	—	3300	—	—	3600	—	—	—	4000
7	Sotto ispettori.	2700	4500	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—
7	Allievi ispettori (1) . .	1800	2700	2100	2400	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Capi sezione amministrativi, capi disegnatori, applicati tecnici principali, controllore di cassa	2400	4200	—	—	2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	3600
9	Applicati tecnici — Applicati principali — Controllore centrale — Disegnatori principali	2100	3600	—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—
11	Applicati, disegnatori .	1200	2700	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250
12	Aiutanti applicati . . .	900	1800	1020	—	1140	—	—	1260	—	—	—	1380	—	—	—
12	Capi portieri	1080	1800	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—	—
14	Portieri	2,50	4 —	—	—	2,75	—	—	3 —	—	—	—	3,25	—	—	—
14	Stampatori biglietti . .	2 —	3,50	—	—	2,25	—	—	2,50	—	—	—	2,75	—	—	—
17	Inservienti	2 —	3 —	—	—	2,15	—	—	2,30	—	—	2,50	—	—	—	2,65

* Le qualifiche controsegnate da asterisco sono *ad personam;* vengono quindi mantenute per gli agenti che ne sono rivestiti, ma non

(1) Esclusivamente per i laureati.

SICULA

rispondono a quelli proposti dalla Società nel febbraio 1902 con le modificazioni successivamente concordate col

E UFFICI DELL'ESERCIZIO

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5000	—	—	—	—	5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4400	—	—	—	—	4800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3900	—	—	—	4200	—	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3900	—	—	—	—	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3300	—	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1500	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1560	—	—	—	—	1680	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—
3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.—	—	—	—	—	3,25	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2,80	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

saranno conferite a nuovi agenti.

Segue ALLEGATO C.

SORVEGLIANZA

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Assistenti ai lavori . .	1440	2700	—	1560	—	—	1680	—	—	1880	—	—	—	1980	—
12	Sorveglianti	1080	1800	—	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—
15	Capi squadra di manutenzione	2 —	3 —	—	—	2,15	—	—	—	2,30	—	—	—	2,50	—	—
17	Guardiani cantonieri . .	1,50	2,10	—	—	—	1,60	—	—	—	1,70	—	—	—	—	1,80

OFFICINE DI RIPARAZIONE

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Capi officina (*)	2880	4800	—	—	3030	—	—	3180	—	—	—	3420	—	—	—
8	Capi d'arte	2400	4200	—	—	2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	3600
11	Applicati	1200	2700	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250
12	Aiutanti applicati . . .	900	1800	1020	—	1140	—	—	1260	—	—	—	1380	—	—	—
14	Portieri delle officine .	2,50	4 —	—	—	2,75	—	—	3 —	—	—	—	3,25	—	—	—

(*) Le qualifiche controsegnate da asterisco sono *ad personam*; vengono quindi mantenute per gli agenti che ne sono rivestiti, ma non

DEPOSITI DEL

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Capi Deposito di 1° grado	2700	3900	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—
9	Capi Deposito di 2° grado	2160	3000	—	—	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—
12	Macchinisti	1320	2700	—	—	1440	—	—	1620	—	—	—	1800	—	—	—
12	Aiutanti applicati . . .	900	1800	1020	—	1140	—	—	1260	—	—	—	1380	—	—	—
13	Fuochisti	900 2,50	1350 3,75	—	990	—	—	—	1080	—	—	—	1170	—	—	—
13	Fuochisti conduttori di macchine fisse . . .	3 —	5 —	—	—	3,25	—	—	—	3,50	—	—	—	3,75	—	—
13	Visitatori	3 —	5 —	—	—	3,25	—	—	—	3,50	—	—	—	3,75	—	—
15	Capi squadra pulitori .	2,50	4 —	—	—	—	2,75	—	—	—	3 —	—	—	—	3,25	—
16	Allievi fuochisti	1,50	2,25	secondo il merito												
16	Accenditori	2 —	3,50	—	—	2,25	—	—	—	2,50	—	—	—	2,75	—	—
18	Pulitori	2 —	2,80	—	—	2,15	—	—	—	2,30	—	—	—	2,50	—	—

E LAVORI

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
—	—	2160	—	—	—	2340	—	—	—	—	2520	—	—	—	—	2700	—	—	—
—	—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2,65	—	—	—	—	2,80	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1,90	—	—	—	—	2 —	—	—	—	—	2,10	—	—	—	—	—

DEL MATERIALE MOBILE

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
3660	—	—	—	3900	—	—	—	—	4200	—	—	—	—	4500	—	—	—	—	4800
—	—	—	3900	—	—	—	—	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1500	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—

saranno conferite a nuovi agenti.

LA TRAZIONE

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
—	—	—	3900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1980	—	—	—	2160	—	—	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—
1500	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1260	—	—	—	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4 —	—	—	—	4,25	—	—	—	4,50	—	—	—	4,75	—	—	—	—	5 —	—
—	4 —	—	—	—	4,25	—	—	—	4,50	—	—	—	4,75	—	—	—	—	5 —	—
—	—	—	3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—
—	—	3 —	—	—	—	—	3,25	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2,65	—	—	—	—	2,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO C.

STAZIONI, GES

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Capi stazione di 1° grado	2700	3900	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—
9	Capi stazione di 2° grado	2100	3000	—	2280	—	—	2460	—	—	2700	—	—	—	—	3000
9	Capi gestione di 1° grado	2100	3300	—	2280	—	—	2460	—	—	—	2700	—	—	—	—
10	Capi stazione di 3° grado	1440	2400	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	—	2100	—	—	2250
10	Capi gestione di 2° grado	1800	2700	—	1950	—	2100	—	2250	—	—	2400	—	—	—	—
11	Applicati	1200	2700	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250
11	Controllori viaggianti .	1320	2700	1380	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—
12	Capi fermata	1080	1800	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—	—
12	Aiutanti applicati . .	900	1800	1020	—	1140	—	—	1260	—	—	—	1380	—	—	—
12	Capi treno	1080	1800	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—	—
13	Guarda merci	2,25	4 —	—	—	2,50	—	—	—	2,75	—	—	—	3 —	—	—
13	Capi manovra	3,50	4,50	—	—	3,80	—	—	—	4,10	—	—	—	—	4,50	—
13	Conduttori	900 2,50	1380 3,80	—	—	—	990	—	—	—	1080	—	—	—	—	1200
14	Capi squadra manovratori	2,50	4 —	—	2,75	—	—	—	3 —	—	—	—	3,25	—	—	—
14	Guardie alle stazioni e guardie di vigilanza (1)	2,25	3,50	—	—	2,40	—	—	2,55	—	—	—	2,75	—	—	—
14	Allievi conduttori . . .	2,25	—	(Durante il periodo di prova)					—	—	—	—	—	—	—	—
15	Manovratori	2,40	3,50	—	—	—	2,60	—	—	—	—	2,80	—	—	—	—
15	Frenatori	2 —	3 —	—	2,15	—	—	2,30	—	—	—	2,50	—	—	—	—
16	Deviatori	2 —	3 —	—	—	2,25	—	—	—	2,50	—	—	—	2,75	—	—
16	Lumai	2 —	3 —	—	—	2,15	—	—	2,30	—	—	2,50	—	—	—	2,65
17	Manovali	1,80	2,60	—	—	—	1,90	—	—	—	2 —	—	—	—	2,15	—

(1) Durante il periodo di prova la paga sarà di lire 2.

MAGAZZINI

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Magazzinieri	2400	3900	—	—	2700	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—
9	Capi gestione di 1° grado.	2100	3300	—	2280	—	—	2460	—	—	—	2700	—	—	—	—
10	Capi gestione di 2° grado.	1800	2700	—	1950	—	2100	—	2250	—	—	2400	—	—	—	—
11	Applicati	1200	2700	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250
12	Aiutanti applicati . . .	900	1800	1020	—	1140	—	—	1260	—	—	—	1380	—	—	—
14	Capi squadra manovali.	2,25	3,75	—	—	—	2,50	—	—	—	2,75	—	—	—	3 —	—
18	Manovali	1,80	2,80	—	—	—	1,90	—	—	—	2 —	—	—	—	2,15	—

TIONI E TRENI

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
—	—	—	3900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3000	—	—	—	—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2250	—	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1500	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3,25	—	—	—	3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,90	—	—	—	—	3,10	—	—	—	—	3,30	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 —	—	—	—	—	3,20	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,65	—	—	—	—	2,80	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2,80	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2,30	—	—	—	—	2,50	—	—	—	2,60	—	—	—	—	—	—	—

E DEPOSITI

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
3600	—	—	—	—	3900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3000	—	—	—	—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1500	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,25	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	—	—
—	—	2,30	—	—	—	—	2,50	—	—	—	—	2,65	—	—	—	2,80	—	—	—

Segue ALLEGATO C. OPE

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI minimo	STIPENDI massimo	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Officine di riparazione															
12	Capi squadra operai (1ª Categoria)	3,60	7 —	Aumenti in ragione dei risultati del lavoro.												
15	Operai di Categoria 2ª.	2,50	4,60													
15	Operai di Categoria 2ª *bis*.	2,40	4 —													
15	Capi squadra manovali.	2,60	4 —													
16	Guardie d'officina . . .	2 —	3,50													
16	Operai di 3ª Categoria.	2,20	3,60													
16	Apprendisti operai . .	1,20	2 —													
18	Manovali	2 —	2,80													
	Depositi ed Officine															
12	Capi squadra operai (1ª Categoria)	3,60	7 —	Aumenti in ragione dei risultati del lavoro.												
15	Operai di Categoria 2ª.	2,50	4,60													
15	Operai di Categoria 2ª *bis*.	2,40	4 —													
16	Operai di 3ª Categoria.	2,20	3,60													
	Operai del movi															
12	Capi squadra operai d'officina telegrafica . .	4 —	7 —	Aumenti in ragione dei risultati del lavoro.												
15	Operai di Categoria 2ª.	2,50	5 —													
15	Operai di Categoria 2ª *bis*.	2,40	4 —													
15	Operai lumai	2,50	4 —													
16	Operai di 3ª Categoria.	2,20	3,60													
	Cantieri di															
15	Artieri (Categoria 2ª *bis*).	2 —	4,60	Aumenti in ragione dei risultati del lavoro.												
16	Aiutanti artieri	1,80	3 —													

BALENZANO — DI BROGLIO — BIANCHI.

ALLEGATO C[1]

RETE

Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo fra gli aumenti normali — NB. *I presenti quadri sono*

DIREZIONE GENERALE E

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI minimo	STIPENDI massimo	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Direttore generale . . . Vice Direttore generale.	Da stabilirsi con deliberazione speciale del Consiglio d'Amministraz.														
1	Capi servizio	8000	12000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Capi servizio amministrativi	7000	9000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Ingegneri Capi d'esercizio *	6000	9000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Ispettore sanitario centrale	3000	5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Sotto Capo servizio del movimento e traffico * - Capi Divisione - Segretario della Direzione generale . .	6000	8000	—	—	6600	—	—	—	7200	—	—	—	—	8000	—
4	Ispettori Capi principali.	5000	7000	—	—	5500	—	—	—	6000	—	—	—	6500	—	—
5	Ispettori principali - Cassiere	4000	6000	—	—	4500	—	—	—	5000	—	—	—	—	5500	—
6	Ispettori.	3000	5500	—	3300	—	—	3600	—	—	—	4000	—	—	—	4500
6	Ispettori amministrativi del controllo prodotti, degli approvigionamenti, del commerciale e segretario della sede *	2700	4800	—	—	3000	—	—	3300	—	—	3600	—	—	—	4000
7	Sotto Ispettori.	2700	4500	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—
7	Allievi Ispettori (1) . .	1800	2700	2100	2400	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Capi Sezione amministrativi, Capi disegnatori, applicati tecnici principali, controllore di Cassa.	2400	4200	—	—	2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	3600
9	Applicati tecnici - Applicati principali - Controllore centrale - Disegnatori principali	2100	3600	—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—
11	Applicati, disegnatori .	1200	3000	1350	...	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250
12	Aiutanti applicati . . .	900	1800	1020	—	1140	—	—	1260	—	—	—	1380	—	—	—
12	Capi portieri	1080	1800	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—	—
14	Portieri.	2,50	4 —	—	—	2,75	—	—	3 —	—	—	—	3,25	—	—	—
14	Stampatori biglietti . .	2 —	3,50	—	—	2,25	—	—	2,50	—	—	—	2,75	—	—	—
17	Inservienti	2 —	3 —	—	—	2,15	—	—	2,30	—	—	2,50	—	—	—	2,65

* Le qualifiche controsegnate da asterisco sono *ad personam*; vengono quindi mantenute per gli agenti che ne sono rivestiti, ma non

(1) Esclusivamente per i laureati.

SICULA

quelli dell'ordinamento richiesto dal R. Governo, mediante il concorso dello Stato nella relativa spesa.

UFFICI DELL'ESERCIZIO

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5000	—	—	—	—	5500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4400	—	—	—	—	4800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3000	—	—	—	4200	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1500	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1500	—	—	—	—	1680	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—
3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	4,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 —	—	—	—	—	3,25	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2,80	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

saranno conferite a nuovi agenti.

Segue ALLEGATO C[1]

SORVEGLIANZA

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Assistenti ai lavori	1440	3000	—	1560	—	—	1680	—	—	1800	—	—	1950	—	—
12	Sorveglianti	1080	1800	—	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—
15	Capi squadra di manutenzione	2,20	3,20	—	—	2,35	—	—	—	2,50	—	—	—	2,70	—	—
17	Guardiani cantonieri (1)	1,70	2,30	—	—	1,80	—	—	1,90	—	—	—	2 —	—	—	—

(1) La paga minima sarà corrisposta quando gli agenti diverranno stabili; durante il periodo di prova la paga sarà inferiore di cent. 20.

OFFICINE DI RIPARAZIONE

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Capi officina *	2880	4800	—	—	3030	—	—	3180	—	—	—	3420	—	—	—
8	Capi d'arte	2400	4200	—	—	2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	3600
11	Applicati	1200	3000	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250
12	Aiutanti applicati	900	1800	1020	—	1140	—	—	1260	—	—	—	1380	—	—	—
14	Portieri delle officine	2,50	4 —	—	—	2,75	—	—	3 —	—	—	—	3,25	—	—	—

* Le qualifiche controsegnate da asterisco sono *ad personam*; vengono quindi mantenute per gli agenti che ne sono rivestiti, ma non sa-

DEPOSITI DEL

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Capi Deposito di 1° grado	2700	3900	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—
9	Capi deposito di 2° grado	2160	3000	—	—	—	2400	—	—	—	—	—	—	—	3000	—
12	Macchinisti	1440	2700	—	—	1620	—	—	1800	—	2700	1980	—	—	2160	—
12	Aiutanti applicati	900	1800	1020	—	1140	—	—	1260	—	—	—	1380	—	—	—
13	Fuochisti	900 2,50	1500 4,15	—	990	—	—	—	1080	—	—	—	1170	—	—	—
13	Fuochisti conduttori di macchine fisse	3 —	5 —	—	3,25	—	—	3,50	—	—	3,75	—	—	—	4 —	—
13	Visitatori	3 —	5 —	—	3,25	—	—	3,50	—	—	3,75	—	—	—	4 —	—
15	Capi squadra pulitori	2,50	4 —	—	—	—	2,75	—	—	—	3 —	—	—	—	3,25	—
16	Allievi fuochisti	1,50	2,25	Secondo il merito				—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Accenditori	2,20	3,75	—	—	2,50	—	—	—	2,75	—	—	—	3 —	—	—
18	Pulitori (1)	2 —	2,80	—	—	2,15	—	—	—	2,30	—	—	—	2,50	—	—

(1) La paga minima sarà corrisposta quando gli agenti diverranno stabili: durante il periodo di prova la paga sarà inferiore di cent. 20.

E LAVORI

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
2100	—	—	2250	—	—	2400	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—
—	—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2,85	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	3,20	—	—	—	—	—	—	—
—	2,10	—	—	—	—	2,20	—	—	—	—	2,30	—	—	—	—	—	—	—	—

DEL MATERIALE MOBILE

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
3660	—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	4500	—	—	—	4800	—	—	—
—	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1500	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ranno conferite a nuovi agenti.

LA TRAZIONE

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
—	—	3900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1500	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1260	—	—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4,25	—	—	—	4,50	—	—	—	4,75	—	—	—	—	5 —	—	—	—	—
—	—	4,25	—	—	—	4,50	—	—	—	4,75	—	—	—	—	5 —	—	—	—	—
—	—	—	3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3,25	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2,65	—	—	—	—	2,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO C[1]

STAZIONI, GES

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Capi stazione di 1° grado.	2700	3900	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—
9	Capi stazione di 2° grado.	2100	3300	—	2280	—	2460	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—
9	Capi gestione di 1° grado.	2100	3300	—	2280	—	—	2460	—	—	—	2700	—	—	—	3000
10	Capi stazione di 3° grado.	1440	2700	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400
10	Capi gestione di 2° grado.	1800	3000	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—
11	Applicati	1200	3000	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250
11	Controllori viaggianti .	1320	2700	1380	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	—
12	Capi fermata	1080	1800	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—	—
12	Aiutanti applicati . . .	900	1800	1020	—	1140	—	—	1260	—	—	—	1380	—	—	—
12	Capi treno	1080	1800	—	—	1200	—	—	—	1320	—	—	—	1440	—	—
13	Guarda merci	2,25	4 —	—	—	2,50	—	—	—	2,75	—	—	—	3 —	—	—
13	Capi manovra	3,50	4,50	—	—	3,80	—	—	—	4,10	—	—	—	—	4,50	—
13	Conduttori.	900 2,50	1380 3,80	—	—	—	990	—	—	—	1080	—	—	—	—	1200
14	Capi squadra manovratori	2,50	4 —	—	—	2,75	—	—	3 —	—	—	—	3,25	—	—	—
14	Guardie alle stazioni e guardie di vigilanza (1).	2,25	3,50	—	—	2,40	—	—	2,55	—	—	—	2,75	—	—	—
14	Allievi conduttori . . .	2,25	—	(Durante il periodo di prova)					—	—	—	—	—	—	—	—
15	Manovratori.	2,40	3,50	—	—	—	2,60	—	—	—	—	2,80	—	—	—	—
15	Frenatori (2).	2,30	3 —	—	—	—	2,50	—	—	—	—	2,65	—	—	—	—
16	Deviatori	2,10	3,10	—	2,30	—	—	2,50	—	—	2,65	—	—	2,80	—	—
16	Lumai	2,—	3 —	—	2,15	—	—	2,30	—	—	2,50	—	—	—	2,65	—
17	Manuali (2)	1,80	2,70	—	1,90	—	2 —	—	2,10	—	—	2,20	—	—	2,30	—

(1) Durante il periodo di prova la paga sarà di lire 2.
(2) La paga minima sarà corrisposta quando gli agenti diverranno stabili; durante il periodo di prova la paga sarà inferiore di lire 0.20.

MAGAZZINI

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli												
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Magazzinieri	2400	3900	—	—	2700	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—
9	Capi gestione di 1° grado.	2100	3300	—	2280	—	—	2460	—	—	—	2700	—	—	—	3000
10	Capi gestione di 2° grado.	1800	3000	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—
11	Applicati	1200	3000	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250
12	Aiutanti applicati . . .	900	1800	1020	—	1140	—	—	1260	—	—	—	1380	—	—	—
15	Capi squadra manovali.	2,25	3,75	—	—	—	2,50	—	—	—	2,75	—	—	—	3 —	—
18	Manovali (1)	1,80	2,80	—	—	1,90	—	—	—	2 —	—	—	—	[illegible]15	—	—

(1) La paga minima sarà corrisposta quando gli agenti diverranno stabili; durante il periodo di prova la paga sarà inferiore di lire 0.20.

TIONI E TRENI

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
—	—	3900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2250	—	—	2100	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1500	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1560	—	—	—	1680	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3,25	—	—	—	3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,90	—	—	—	—	3,10	—	—	—	—	3,30	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 —	—	—	—	—	3,20	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,80	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3 —	—	—	—	3,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2,80	—	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2,40	—	—	2,50	—	—	2,60	—	—	—	2,70	—	—	—	—	—	—	—	—

E DEPOSITI

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
3600	—	—	—	3900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1500	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,25	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	—	—
—	2,30	—	—	—	2,50	—	—	—	—	2,65	—	—	—	—	2,80	—	—	—	—

Segue ALLEGATO C[1]

OPE

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI minimo	STIPENDI massimo	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
																Officine di riparazione
12	Capi squadra operai (1ª categoria)	4,50	8,50	4,70	4,90	5,10	5,30	5,50	—	5,70	—	5,90	—	6,10	—	6,30
15	Operai di categoria 2ª.	2,50	5,60	2,60	—	2,80	—	3 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	3,80
15	Operai di categoria 2ª *bis*.	2,40	4,60	2,50	—	2,70	—	—	2,90	—	—	3,10	—	—	3,30	—
15	Capi squadra manovali.	2,60	4 —	—	2,70	—	2,80		2,90	—	3 —	—	3,10	—	3,20	—
16	Guardie d'officina . . .	2 —	3,50	2,10	—	2,20	—	2,30	—	2,40	—	2,50	—	2,60	—	2,70
16	Operai di 3ª categoria.	2,20	3,60	—	2,30	—	2,40	—	2,50	—	2,60	—	2,70	—	2,80	—
16	Apprendisti operai (1).	1,20	2 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Manovali	2 —	2,80	—	—	2,10	—	—	—	2,20	—	—	—	2,30	—	—

(1) La qualifica di apprendisti è transitoria.

Numero del grado	QUALIFICHE	minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
																Depositi ed Officine
12	Capi squadra operai (1ª categoria)	4 —	8 —	4,20	4,40	4,60	4,80	5 —	—	5,20	—	5,40	—	5,60	—	5,80
15	Operai di categoria 2ª.	2,50	5,60	2,60	—	2,80	—	3 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	3,80
15	Operai di categoria 2ª *bis*.	2,40	4,60	2,50	—	2,70	—	—	2,90	—		3,10	—	—	3,30	—
16	Operai di 3ª categoria.	2,20	3,60	—	2,30	—	2,40	—	2,50	—	2,60	—	2,70	—	2,80	—
																Operai del movi
12	Capi squadra operai d'officina telegrafica . .	4 —	7 —	—	4,20	—	4,40	—	4,60	—	4,80	—	5 —	—	5,20	—
15	Operai di categoria 2ª.	2,50	5,60	2,60	—	2,80	—	3 —	—	3,20	—	3,40	—	3,60	—	3,80
15	Operai di categoria 2ª *bis*	2,40	4,60	2,50	—	2,70	—	—	2,90	—	—	3,10	—	—	3,30	—
15	Operai lumai	2,50	4,60	—	—	2,70	—	—	2,90	—	—	3,10	—	—	3,30	—
16	Operai di 3ª categoria.	2,20	3,60	—	2,30	—	2,40	—	2,50	—	2,60	—	2,70	—	2,80	—
																Cantieri di
15	Artieri (2ª categoria *bis*)	2,40	4,60	2,50	—	2,70	—	—	2,90	—	—	3,10	—	—	3,30	—
16	Aiutanti artieri	1,80	3 —	—	1,90	—	2 —		2,10	—		2,20	—	—	2,30	—

BALENZANO — DI BROGLIO — BIANCHI.

RAI

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
del materiale mobile.																			
—	6,50	Dopo raggiunta la paga media, gli aumenti vengono accordati soltanto a scelta.																	
—	4 —																		
—	3,50																		
—	3,30																		
—	2,80																		
—	2,90																		
—	—																		
—	2,40																		
della trazione.																			
—	6 —	Dopo raggiunta la paga media, gli aumenti vengono accordati soltanto a scelta.																	
—	4 —																		
—	3,50																		
—	2.90																		
mento e traffico.																			
—	5,50	—	—	5,80	—	—	6,10	—	—	6,40	—	—	6,70	—	—	7 —	—	—	—
—	4 —	—	4,20	—	,40	—	4,60	—	4,80	—	5 —	—	5,30	—	—	5,60	—	—	—
—	3,50	—	—	3,70	—	—	3,90	—	—	4,10	—	—	4,30	—	—	4,60	—	—	—
—	3,50	—	—	3,70	—	—	3,90	—	—	4,10	—	—	4,30	—	—	4,60	—	—	—
—	2,90	—	—	3 —	—	—	—	3,20	—	—	—	3,40	—	—	—	3,60	—	—	—
manutenzione.																			
—	3,50	—	—	3,70	—	—	3,90	—	—	4,10	—	—	4,30	—	—	4,60	—	—	—
—	2,40	—	—	2,50	—	—	2,60	—	—	2,70	—	—	2,80	—	—	3 —	—	—	—

Severino Rodini, *testimone* — Emilio Melani, *testimone* — G. Domineddò, *segretario*.

[illegible] Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile*